

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Sulla concessione del permesso di riserva di caccia nella parte collinare di Gambellara (Vicenza). (17756)	VIII	AUDISIO e SCOTTI ALESSANDRO: Stabilimenti finanziati e considerati cantine sociali in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, dal 1° ottobre 1952 al 31 dicembre 1954. (15761)	XV
ALBARELLO: Rilascio gratuito, da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette, dei certificati di reddito per la concessione degli assegni familiari agli operai. (18049)	IX	AUDISIO: Riparazione dell'abitazione di Scabiolo Agostino di Teo di Cabella Ligure (Alessandria) in base alle norme della « legge per la montagna ». (15774)	XVI
ALBARELLO: Concessione della licenza di caccia ad Antonello Luigi e Asnicar Mario da Gambellara (Vicenza). (18215)	IX	BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Amidei Amedeo. (9159)	XVI
ALBARELLO e DI PRISCO: Sistemazione idraulico-forestale dei torrenti esistenti in alcuni comuni della provincia di Verona. (16603)	X	BAGLIONI: Sospensione dalla carica del sindaco di Gaiole di Chianti (Siena). (18471)	XVI
ALBARELLO e DI PRISCO: Abrogazione del decreto del prefetto di Verona concernente la distribuzione delle quote di contributo turistico fra gli enti ed i comuni della provincia. (16925)	X	BAGLIONI: Sulla disciplina degli esami universitari. (18804)	XVI
ALBARELLO e DI PRISCO: Sull'esclusione dalla concessione del sussidio straordinario delle famiglie degli emigrati stagionali in Francia. (18106)	XII	BALTARO: Sulla proroga concessa alla Azienda generale italiana risiera esportazione e all'Unione esportatori risi. (17281)	XVII
ALMIRANTE: Sulla delibera emanata dal commissario per la gioventù italiana relativa allo sfollamento del proprio personale. (17857)	XIII	BARDANZELLU: Sulla situazione dell'industria sugheriera in Sardegna e in Italia. (18270)	XVIII
ANFUSO: Sull'ordine del giorno dei viticoltori siciliani per un nuovo esame della situazione vinicola. (14560)	XIII	BARTOLE e LUCIFREDI: Concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario. (17234)	XIX
ANGIOY: Provvidenze per l'agricoltura e la pastorizia sarda. (1990, già orale)	XIV	BARTOLE e MARCONI: Esenzione dei caseifici sociali, aziendali e cooperativi dallo speciale regime di pagamento <i>una tantum</i> dell'imposta sull'entrata. (17304)	XX
ANTONIOZZI: Contributi agli agricoltori per riparare e ampliare le costruzioni rurali. (17969)	XV	BASILE GIUSEPPE: Sull'operato tecnico ed amministrativo dell'ente Delta Padano. (17206)	XX
ANTONIOZZI: Costruzione dell'acquedotto « Magaro » e « Palermo » di Cozzo di Monte e Favorita e dell'edificio scolastico a Cerisano (Cosenza). (17977)	XV	BERLINGUER: Estensione al personale dipendente dagli Enti pubblici minori delle vigenti norme sulla sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori. (16822)	XXI
		BERNIERI: Sul diniego della concessione della licenza di caccia ad alcuni cittadini. (2116, già orale)	XXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
BERRY: Per eliminare nella provincia di Taranto il sovrappollamento delle aule scolastiche e dare occupazione ai maestri elementari. (18447)	XXI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Leo Donato. (12194)	XXVII
BERTI: Per combattere il male che ha colpito le colture primaticce nel territorio agricolo di Licata (Agrigento). (17784)	XXII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vitolo Felice. (16070)	XXVII
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Sulla composizione del consiglio delle « Regole della magnifica comunità cadonina ». (16909)	XXII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Patrone Pietro. (18548)	XXVIII
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Definizione della pratica di reversibilità di pensione di Festini Cucco Marina. (18905)	XXIII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Angieri Rosa. (18552)	XXVIII
BIANCHI CHIECO MARIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bianco Sante. (17184)	XXIII	CANDELLI: Pagamento delle festività infrasettimanali per il periodo 1° luglio 1947 - 31 luglio 1953 ai salariati già imbarcati sulla nave Pacinotti. (18200)	XXVIII
BIANCHI CHIECO MARIA: Assistenza sanitaria ai carcerati affetti da tubercolosi. (18412)	XXIII	CAPALOZZA: Sulla condotta privata di un funzionario dell'I. N. A. D. E. L. di Pesaro. (18218)	XXVIII
BIGIANDI: Sul diniego di concessione della licenza di vendita di bevande alcoliche all'I. N. A. L. di Montevarchi (Arezzo). (18706)	XXIV	CAPALOZZA: Sul problema della pesca nell'Adriatico nord-orientale. (18370)	XXIX
BIMA: Miglioramento dell'attrezzatura dell'arma dei carabinieri nella provincia di Cuneo. (2095, <i>già orale</i>).	XXIV	CAPALOZZA: Sulla chiusura della linea ferroviaria metaurense Pesaro-Fermignano. (18533)	XXIX
BIMA ed altri: Entità delle somme versate ed erogate dal Piemonte all'I. N. A. M. (17425)	XXIV	CAPALOZZA: Testo della circolare sulla perequazione tributaria. (18765) . .	XXIX
BONINO: Sul trasloco del patrimonio della « Civica siloteca Cormio » di Milano. (17358)	XXIV	CAVALIERE STEFANO: Sulla sparizione nel centro di colonizzazione di Apricena di quattrocento piante di olivo dell'azienda « Brancio » di Piccirella. (17235)	XXXII
BONOMI: Sull'importazione di patate da semina e da consumo. (17376).	XXV	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Flaminio Pasquale. (18419)	XXXII
BONOMI: Provvedimenti per i danni causati agli agrumi dalla mosca della frutta. (18020)	XXV	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Gentile Francesco. (18421)	XXXII
BONTADE MARGHERITA: Attrezzatura degli uffici del Genio civile per i servizi di pronto soccorso. (18144) . .	XXVI	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Macchia Michele. (18422)	XXXII
BUFARDECI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Abate Giuseppe (14620)	XXVI	CAVALIERE STEFANO: Aumento dell'aggio in favore dei rivenditori secondari di valori bollati. (18426)	XXXII
BUFFONE: Espletamento del giudizio promosso dal comune di Bianchi (Cosenza) contro Pietro Fedele Rizzuto da Colosimi. (16701).	XXVI	CAVALLARI VINCENZO: Sullo smantellamento della linea ferroviaria Copparo-Ferrara-Cento-Modena. (18093)	XXXIII
BUFFONE: Illuminazione elettrica di Farneta di Castroregio (Cosenza). (18404)	XXVII	CERRETI ed altri: Sull'applicazione dell'imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui latticini. (17253)	XXXIII
BUFFONE: Apertura di un cinema a passo ridotto a Firmo (Cosenza). (18671)	XXVII	CHIARAMELLO: Abbuono eccezionale nella composizione bonaria delle vertenze di valutazione della ricchezza trasferita anteriormente al 1954. (18480)	XXXIV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Montuoro Antonio. (12025)	XXVII	COLASANTO: Costruzione di alloggi per ferrovieri nella provincia di Napoli. (18926)	XXXV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Mottola Rosario. (12147)	XXVII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pallotta Francesco. (13048)	XXXV	COLITTO: Costruzione delle fognature a Macchia d'Isernia (Campobasso). (18117)	XLI
COLITTO: Prosciugamento del laghetto sito in Vallevo di Casalnuovo Monterotaro (Foggia). (13163).	XXXVI	COLITTO: Costruzione della strada Campitello-San Massimo (Campobasso). (18150)	XLI
COLITTO: Consegna delle zone di tratturo per la riforma agraria ai richiedenti di Castropignano (Campobasso). F (16205)	XXXVI	COLITTO: Costruzione della strada congiungente il torrente Fiumarello all'abitato di Toro (Campobasso). (18151)	XLII
COLITTO: Classificazione in bacino montano del torrente Chiusella di Traversella (Torino). (16815)	XXXVI	COLITTO: Costruzione della strada di accesso di Pietrarroia alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso). (18152)	XLII
COLITTO: Trasferimento da Bologna a Ferrara della sede centrale dell'ente Delta Padano. (16955)	XXXVII	COLITTO: Completamento della fognatura interna di Pitigliano (Grosseto). (18242)	XLII
COLITTO: Concessione del contributo per miglioramenti delle colture in zona collinosa, a favore di Giffoni Sei Casali e di San Cipriano (Salerno). (17328)	XXXVII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Montiano di Magliano Toscano (Grosseto). (18247)	XLII
COLITTO: Provvidenze per le popolazioni del basso Molise. (17329)	XXXVII	COLITTO: Istituzione di posti telefonici in alcune frazioni di Comacchio (Ferrara). (18254)	XLII
COLITTO: [Concessione, [da parte [dell'Ispettorato ripartimentale forestale di Ascoli Piceno, dei benefici per l'esecuzione privata di alcune opere idrauliche e agrarie. (17504)	XXXVIII	COLITTO: Istituzione di un posto telefonico a Collecchio di Magliano Toscano (Grosseto). (18257)	XLIII
COLITTO: Riparazione del palazzo municipale di Alice Superiore (Torino). (17578)	XXXIX	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a San Martino in Pensilis (Campobasso). (18338)	XLIII
COLITTO: Costruzione del ponte sul Po congiungente due strade nazionali all'altezza di Verolengo (Torino). (17754)	XXXIX	COLITTO: Costruzione del cimitero a Mafalda (Campobasso). (18340)	XLIII
COLITTO: Costruzione di ripari sulla riva sinistra del torrente Chisone in Agnesini Inferiori di Pinerolo (Torino). (17757)	XXXIX	COLITTO: Costruzione del muro di sostegno nella strada Garibaldi di Pescolanciano (Campobasso). (18347)	XLIII
COLITTO: Sistemazione di alcune strade comunali e vicinali di Vigonza (Padova). (17890)	XXXIX	COLITTO: Costruzione della fognatura e della rete idrica interna di Pescolanciano (Campobasso). (18348)	XLIV
COLITTO: Contributo alla cooperativa «Foci-Tagliamento» per la costruzione di villaggi per pescatori profughi giuliani e dalmati. (17891)	XL	COLITTO: Riparazione della chiesa di Vallisbona in Roccasicura (Campobasso). (18350)	XLIV
COLITTO: Istituzione di cantieri di lavoro nella zona di Cilento (Salerno). (17950)	XL	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Mafalda (Campobasso). (18351)	XLIV
COLITTO: Sullo stollamento degli stranieri aventi la residenza a Trieste. (18029)	XL	COLITTO: Sulla classificazione degli autotrasportatori proprietari e conduttori diretti di un solo automezzo. (18377)	XLIV
COLITTO: Ricostruzione della chiesa Santa Maria delle Monache ad Isernia (Campobasso). (18067)	XLI	COLITTO: Elezioni amministrative nel territorio di Trieste. (18403)	XLV
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Marentino (Torino). (18077)	XLI	COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola di lavoro a San Polito Canitico (Caserta). (18730)	XLV
COLITTO: Istituzione di un posto telefonico a Torrevecchia di Bonifati (Cosenza). (18102)	XLI	COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola di lavoro a Cinigiano (Grosseto). (18760)	XLV
		CORBI: Sui contributi versati all'Ente Fucino dagli assegnatari per la mutua di assistenza. (17305)	XLV
		CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fancinelli Remo. (10252)	XLVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
DANIELE: Dati sui terreni espropriati ad una società straniera. (17900) . . .	XLVI	DE MARZIO: Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia. (16819)	LIII
DANIELE: Sugli incidenti verificatisi durante la partita di calcio Mesagne-Manfredonia (Foggia). (18219) . .	XLVII	DE MARZIO: Sul trasferimento in Italia del calciatore elvetico Vonlanthen. (16888)	LIV
DANIELE: Revisione e sistemazione della rete di fognature a Cisternino (Brindisi). (18536)	XLVII	DE MARZIO: Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Gargano. (18094)	LIV
DANTE: Intensificazione, nel periodo natalizio, della vigilanza per la difesa del patrimonio forestale. (17542)	XLVIII	EBNER: Definizione della pratica di pensione di guerra di Schweigkofler Edoardo. (17933)	LIV
DANTE: Costruzione della strada Cerolina a Mazzarà Sant'Andrea (Messina). (17893)	XLIX	FAILLA: Corresponsione della indennità dovuta ad alcuni ex prigionieri delle truppe britanniche. (17531)	LV
DANTE: Sull'esodo volontario del personale dipendente dalla Gioventù italiana. (18006)	XLIX	FALETTI e DANTE: Su una notizia di stampa riguardante i bilanci dell'E. N. I. (17627)	LV
DE BIAGI: Agevolazioni tributarie per gli abitati costruiti o riparati in seguito agli eventi bellici. (18855) . .	XLIX	FARALLI: Sulla gestione della cooperativa « Garibaldi ». (18188)	LVI
DE CAPUA: Visita medica per aggravamento al pensionato di guerra Vito Stallone. (14755)	L	FIorentino: Su una denuncia sporta da Agozzino Amedeo contro il comandante dei carabinieri di Camastra (Agrigento). (18125)	LVI
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vincenzo Cantatore. (15090)	L	FODERARO: Ultimazione degli impianti del porto di Vibo Valentia (Catanzaro). (18271)	LVII
DE CAPUA: Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia. (16799)	L	GALLICO SPANO NADIA: Assegnazione delle terre scorporate dall'Ente Flumendosa in Guspini (Cagliari). (17307)	LVII
DE CAPUA: Sul ritardo nell'invio del libretto di pensione di guerra a Pasquale Fallacara. (16893)	LI	GALLICO SPANO NADIA: Trasformazione fondiaria da parte dell'E. T. F. A. S. dei terreni scorporati a Fluminimaggiore (Cagliari). (17308)	LVII
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Michele Sciotti. (17685)	LI	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Rosica Ireneo. (13474)	LVII
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Filomena Gangale. (17748)	LI	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Mucci Rocco. (13779)	LVIII
DE LAURO MATERA ANNA: Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Gargano. (17758)	LI	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Basilico Genaro. (13941)	LVIII
DEL FANTE: Esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nell'opere stradali provinciali. (18481)	LI	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Barattucci Maria. (16196)	LVIII
DEL VESCOVO: Approvazione dei piani di bonifica montana. (17655) . . .	LII	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bettina Pellicciotti. (16735)	LVIII
DEL VESCOVO: Costituzione di aziende agro-pastorali nelle Murge. (17656)	LII	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pallotta Antonio. (16736)	LVIII
DEL VESCOVO: Impiego della lana nazionale nella confezione degli indumenti militari. (17657)	LII	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Matone Giovanni. (17293)	LVIII
DEL VESCOVO: Per favorire la cooperazione fra pastori e piccoli allevatori di bestiame per la concessione di prestiti. (17658)	LII	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fagioli Luigi. (17295)	LVIII
DE MARZI: Sull'applicazione dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura nella provincia di Rovigo. (18114).	LII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
GASPARI: Ripristino delle opere stradali del 2° e 3° tronco della strada di fondo Valle Snello. (17436) . . .	LIX	GUADALUPI e BOGONI: Sulla collocazione di una statua sul monumento al marinaio d'Italia in Brindisi. (17961).	LXIV
GASPARI: Costruzione dell'acquedotto rurale Fonte Canale in Roccapinalveti (Chieti). (17596)	LIX	INFANTINO: Sulla crisi vinicola nella zona etnea. (15577)	LXV
GASPARI: Costruzione della strada di allacciamento di Acquaviva a Roccapinalveti (Chieti). (17602)	LIX	INFANTINO: Assunzione obbligatoria dei mutilati per servizio da parte degli enti locali. (18514)	LXVI
GASPARI: Sospensione del collocamento a riposo di autorità dei funzionari dei Ministeri che non abbiano raggiunto i limiti di età. (17845)	LIX	INGRAO: Concessione delle terre richieste dalle cooperative di alcuni comuni della provincia di Latina. (15723).	LXVIII
GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Sciulli Gennaro. (17939)	LX	INVERNIZZI: Sul mancato invio di copie del « Calendario d'Italia » alla camera confederale del lavoro della provincia di Como. (18468)	LXIX
GASPARI: Finanziamento del secondo lotto del piano di ricostruzione di Lettopalena (Chieti). (18790) . . .	LX	JACOMETTI: Restituzione del permesso di porto d'armi da caccia a Zenone Michele. (18473)	LXX
GASPARI: Istituzione di un'altra coppia di treni rapidi sulla linea ferroviaria Roma-Pescara. (18818)	LX	JANNELLI: Esame igienico della progettata costruzione del mercato coperto di via Lambro in Roma. (18409) .	LXX
GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Paini Angiolo. (17573)	LXI	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Palmar Carmelo. (11341)	LXXI
GATTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Possiedi Egidio. (7944)	LXI	LA SPADA: « 10 ore notturna di Messina ». (18589)	LXXI
GAUDIOSO e ANDÒ: Sulla situazione della ferrovia circumetnea. (2122, già orale)	LXI	LENOCI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bellino Michele. (16760)	LXXI
GELMINI e CREMASCHI: Sul pagamento di un canone di affitto da parte della cooperativa « Focherini », gerente dei terreni dell'ex centro rifornimento quadrupedi di San Martino Spino (Mirandola, Modena). (17834) . . .	LXII	LENOCI: Rinnovo del provvedimento di ammasso dell'olio di oliva. (17207).	LXXI
GERACI: Per impedire la sospensione dei lavori nel porto di Reggio Calabria. (18584)	LXII	LENOCI e CAPACCHIONE: Provvidenze per i contadini residenti in agro di Santeramo in Colle (Bari) sfrattati dall'Ente riforma agraria di Puglia e Lucania. (16911)	LXXII
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Sozzi Albino. (12514)	LXIII	LENZA: Sull'autorizzazione data alla farmacia Vessa di Salerno a trasferirsi in altra sede. (17488)	LXXII
GREZZI: Modifica del tracciato della costruenda strada San Giuliano-Forenza (Potenza). (16286)	LXIII	LENZA: Sull'apertura di una farmacia nella zona di « Ceccafumo » in Roma. (18305)	LXXIII
GRIFONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ruocco Giosuè. (17865)	LXIII	LOMBARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Sbarra Giuseppe. (7709)	LXXIII
GIRLLI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Crespi Porro Mario. (12959)	LXIII	LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Teramano Giuseppe. (13057)	LXXIV
GRILLI: Sistemazione di alcuni torrenti nella zona di Gallarate (Varese). (18156)	LXIII	LUCIFREDI ed altri: Su istruzioni riservate impartite ai prefetti, dopo il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno. (17910)	LXXIV
GUADALUPI e BOGONI: Rispetto delle norme restrittive sui vini e sulle materie zuccherine e divieto di importazione degli spiriti. (16263) . . .	LXIV	MADIA: Sul divieto opposto dal questore di Catanzaro ad un raduno per l'inaugurazione di un monumento a Vibo Valentia. (18038)	LXXIV
		MADIA: Sugli incidenti verificatisi a Limbadi (Catanzaro) durante una dimostrazione di disoccupati. (18746) .	LXXIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Abate Salvatore. (13863)	LXXV	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Poli Domenico. (17820)	LXXX
MAGLIETTA: Sull'aumento del prezzo dell'olio e di altri generi alimentari. (17385)	LXXV	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Maestri Savino. (17919)	LXXX
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ferrara Genaro. (17622)	LXXV	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ghini Antonio. (18556)	LXXX
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pisani Gabriele. (17624)	LXXV	MATTEOTTI GIANCARLO e CASTELLARIN: Provvedimenti legislativi in favore delle zone montane. (17544)	LXXX
MAGLIETTA: Sui licenziamenti effettuati dalla ditta De Risi di Saviano (Napoli). (17875)	LXXVI	MICELI: Provvidenze per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Catanzaro. (16539)	LXXXI
MAGLIETTA: Sul controllo dei prodotti alimentari americani importati in Italia. (18115)	LXXVI	MICELI: Provvidenze per gli assegnatari di Verzino (Catanzaro) incorsi in contravvenzioni per aver messo a coltura terreni soggetti a vincolo forestale. (16604)	LXXXII
MAGLIETTA: Sugli incidenti causati da marinai americani a Napoli nella notte di San Silvestro. (18127)	LXXVI	MICELI: Sul deferimento al consiglio di prefettura del sindaco di Crotona (Catanzaro). (18128)	LXXXII
MAGLIETTA: Sulla denuncia fatta a carico della impresa costruttrice delle case dell'I. N. A.-Casa a Bacoli (Napoli). (18264)	LXXVI	MICELI: Espletamento del concorso per inserviente comunale di Serra San Bruno (Catanzaro). (18443)	LXXXIII
MAGLIETTA: Sulle trattenute effettuate ai partecipanti al cantiere scuola di Castellammare di Stabia (Napoli). (18364)	LXXVII	MICELI: Provvidenze per gli insegnanti elementari fuori ruolo. (18448)	LXXXIII
MAGLIETTA: Sull'accoglienza fatta dal sindaco di Montemarano (Avellino) a Joe Adonis. (18474)	LXXVII	MICELI: Sulla demolizione degli ambienti di proprietà della Congregazione di Carità ordinata dai funzionari del Genio civile di Catanzaro. (18449)	LXXXIV
MAGLIETTA: Sull'arresto dello studente liceale Mariano D'Antonio di Napoli. (18518)	LXXVII	MICELI: Sul comportamento di un agente di pubblica sicurezza nei confronti di una delegazione di contadini recatasi dal sindaco di Nicastro (Catanzaro). (18476)	LXXXIV
MAGLIETTA: Sullo sciopero delle tranvie provinciali di Napoli. (18769)	LXXVII	MICELI: Sul mancato funzionamento in Calabria dell'Ente nazionale assistenza lavoratori italiani. (18922)	LXXXV
MAGNO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Miscio Michele. (11525)	LXXVIII	MICELI e ALICATA: Sugli incidenti verificatisi a Limbadi (Catanzaro) in seguito all'intervento della polizia in una dimostrazione di disoccupati. (18904)	LXXXV
MAGNO: Classifica del Gargano in comprensorio di bonifica montana. (18375)	LXXVIII	MINASI: Liquidazione dei danni alluvionali di Roccella Jonica (Reggio Calabria). (18709)	LXXXVI
MANCINI: Aumento del salario alle maestranze agricole addette ai lavori di sistemazione montana nella provincia di Cosenza. (15016)	LXXVIII	MONTELATICI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bianca Conti. (17185)	LXXXVII
MANCINI: Sulle indagini della polizia per ricercare i responsabili della effrazione ai danni della casa comunale di Rende (Cosenza). (18410)	LXXVIII	MUSOLINO: Assegnazione alle famiglie degli alluvionati degli alloggi costruiti a Caulonia (Reggio Calabria). (17477)	LXXXVII
MANCINI: Su inadempienze del prefetto di Cosenza. (18676)	LXXIX	NAPOLITANO GIORGIO: Sul comportamento del direttore del centro sinistra Volturmo, della sezione speciale di riforma dell'Opera nazionale combattenti. (16467)	LXXXVII
MANCINI: Sul funzionamento degli uffici dell'Archivio di Stato di Cosenza. (18677)	LXXX		
MANCINI: Completamento del tronco ferroviario Camigliatello-San Giovanni in Fiore (Cosenza). (18693)	LXXX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di De Nicolò Antonio. (8464)	LXXXVIII	ROSINI: Limitazione delle gare automobilistiche e motociclistiche su strade di traffico. (14892)	XCIV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Salogni Francesco. (8472)	LXXXVIII	ROSINI: Sull'esplosione di un ordigno nell'atrio della camera confederale del lavoro di Padova. (18220)	XCVI
ORTONA: Sulla violazione delle leggi sull'orario di lavoro dei panificatori verificatasi a Vercelli nei giorni 30 e 31 luglio 1955. (15713)	LXXXVIII	ROSINI: Concessione del « premio per lontananza famiglia » ai lavoratori bioticoli espatriati in Francia. (18265).	XCVI
PIGNI e FERRARI FRANCESCO: Sull'accoglienza fatta dal sindaco di Montemarano (Avellino) all'americano Joe Adonis. (18704)	LXXXIX	ROSINI: Sulla situazione della sezione dell'archivio di Stato di Padova. (18306)	XCVII
PINO: Sull'ordine del giorno approvato al XXXI Convegno della Società italiana per il progresso della zootecnica, tenutosi a Reggio Emilia. (17081)	LXXXIX	SAMMARTINO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Blaso Carmine. (10881)	XCVII
PINO: Riduzione delle aliquote dell'I. G. E. e di ricchezza mobile a favore dei commercianti. (17867)	XC	SCAPPINI ed altri: Sulla soppressione del tronco ferroviario di Cerignola Campagna-Cerignola Città (Foggia). (18828)	XCVIII
PIRASTU: Ripristino dei canali di bonifica del consorzio di Tortoli (Nuoro). (18451)	XC	SCARASCIA ed altri: Sull'importazione di oli da semi. (17082)	XCVIII
RAFFAELLI: Sulla situazione della produzione olearia nei Monti Pisani. (17127)	XCI	SCARPA: Provvedimenti nei confronti del direttore della filiale di Novara dell'Ente risi. (17014)	XCIX
RAFFAELLI e GATTI CAPORASO ELENA: Sulla posizione della cooperativa Antonio Segni di Casale Marittimo (Pisa). (17128)	XCI	SENSI: Approvazione di alcuni corsi da svolgersi presso il Centro di addestramento professionale consorzio provinciale istruzione tecnica di Cosenza. (18627)	C
RAFFAELLI e GATTI CAPORASO ELENA: Sulla negata concessione della terra della fattoria di Montevaso alla cooperativa « Unità e Lavoro » di Chianini (Pisa). (17130)	XCVI	SORGI: Sulla crisi del mercato oleario. (17275)	C
RICCA: Sistemazione delle strade Soresina-Annico-Grumello Cremonese-Sesto Cremonese (Cremona). (15254)	XCVI	SPADAZZI: Per alleviare la critica situazione determinatasi tra i produttori di pomodoro della provincia di Salerno. (14997)	CI
RIVA: Espletamento del concorso a commissario di leva bandito nel 1952. (18014)	XCVI	SPADAZZI: Provvedimenti contro la piena del torrente Raganello (Potenza). (15710)	CII
ROBERTI: Sull'atteggiamento della direzione generale per la riforma fondiaria nei confronti dell'attività sindacale dei concessionari dei poderi del basso Volturno. (16702)	XCVI	SPADAZZI: Sul trasferimento del centro di colonizzazione da Avigliano a Piano del Conte (Potenza). (16530)	CII
ROBERTI: Regolamentazione della posizione catastale nei confronti dei coltivatori occupanti appezzamenti agricoli siti nei territori di bonifica del basso Volturno. (17013)	XCVI	SPADAZZI: Sulla assunzione di operai specializzati da parte della sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise. (16871)	CIII
RONZA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fioratto Pierino. (16493)	XCVI	SPADAZZI: Riparazione, ampliamento e bitumazione della strada Montemilone-Venosa (Potenza). (17083)	CIII
RONZA: Sulla morte di tre bambini dell'Istituto Vendramini in Roma. (17558)	XCVI	SPADAZZI: Istituzione di una commissione di inchiesta per controllare l'indirizzo tecnico-economico-commerciale dei consorzi agrari del Meridione. (17099)	CIV
RONZA: Sui rimorchi agricoli. (18758).	XCVI	SPADAZZI: Approvvigionamento idrico di Agromonte Proccio di Latronico (Potenza). (17651)	CIV
		SPADAZZI: Ampliamento della rete idrica di San Mauro Forte (Matera) (17652)	CIV
		SPADAZZI: Sistemazione delle foreste di Gallipoli e Cognato di Accettura (Matera). (17696)	CV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

	PAG.		PAG.
SPADAZZI: Costruzione dell'edificio per la scuola tecnica industriale di Melfi (Potenza). (17996)	CV	SPONZIELLO: Corresponsione della gratifica di fine anno ai dipendenti della S. E. P. R. A. L., distaccati presso altre amministrazioni. (18371) . . .	CXIV
SPADAZZI: Sulla riduzione delle giornate lavorative dei cantieri di lavoro nella provincia di Matera. (18004) . . .	CV	SPONZIELLO: Corresponsione del sussidio al profugo d'Africa Luceri Antonio. (18372)	CXV
SPADAZZI: Per la mancata concessione di un contributo straordinario all'ex guardia di finanza Garramone Gaetano. (18201)	CVI	SPONZIELLO: Sulla attività della ostetrica Rutili Anna, già condannata dalla corte di assise di Potenza. (18373).	CXV
SPAMPANATO: Trasferimento di una scuola militare a Maddaloni (Caserta). (16653)	CVII	TITOMANLIO VITTORIA: Sulla errata interpretazione dell'ordinanza ministeriale in materia di conferimenti e di assegnazioni provvisorie per la provincia di Napoli. (18382). . . .	CXVI
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione privilegiata a Palumbo Saverio. (17219)	CVII	TROISI: Miglioramento del trattamento economico degli istitutori assistenti nei convitti nazionali. (18736) . .	CXVI
SPAMPANATO: Sulla pericolosità della scuola elementare ex Cassa di risparmio di Piedimonte d'Alife (Caserta). (18307)	CVII	TROISI: Sulla costruzione di un casello ferroviario sul bordo della via M. R. Imbriani, adiacente al passaggio a livello di Barletta (Bari). (18741).	CXVI
SPAMPANATO: Sul comportamento del sindaco di Lettere (Napoli) nei confronti di cittadini non appartenenti al suo partito. (18308)	CVIII	VERONESI: Sull'uso da parte delle organizzazioni sindacali dei dipendenti statali di beni strumentali e di consumo dello Stato. (18588)	CXVII
SPAMPANATO: Sistemazione delle strade vicinali di Caiazzo (Caserta). (18310).	CVIII	VISCHIA: Consolidamento dell'Arco di Augusta in Perugia. (17195). . . .	CXVII
SPAMPANATO: Sulla donazione fatta dal comune di Piedimonte D'Alife (Caserta) all'Opera salesiana locale. (18312)	CIX	VIVIANI LUCIANA: Per l'arresto dello studente napoletano Mariano D'Antonio. (18539)	CXVII
SPAMPANATO: Sospensione dalla carica del sindaco di Pietravairano (Caserta). (18313)	CX		
SPAMPANATO: Sul problema idrico di Dragoni (Caserta). (18314)	CX		
SPAMPANATO: Sulle informazioni richieste dalla tenenza dell'arma dei carabinieri di Sessa Aurunca (Caserta) nei confronti degli iscritti al M. S. I. (18315)	CXI		
SPAMPANATO: Riparazione della chiesa di Castel Campagnano (Caserta). (18352)	CXI		
SPAMPANATO: Sul comportamento del sindaco di Castello D'Alife (Caserta) (18678)	CXII		
SPAMPANATO: Equiparazione del trattamento economico dei militari della guardia di finanza con quello dell'arma dei carabinieri. (18682)	CXII		
SPAMPANATO: Sul funzionamento dei servizi di autolinee tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere. (18793) . . .	CXIII		
SPAMPANATO: Sugli inconvenienti verificatisi al passaggio a livello di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). (18794)	CXIII		
SPONZIELLO: Sull'esclusione dei comuni della Val D'Arda (Piacenza) dalle zone di produzione di « grana tipico ». (17798)	CXIV		

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intende conoscere l'esatto pensiero dei cacciatori di Gambellara (Vicenza), nonché quello dei coltivatori diretti proprietari interessati, prima di concedere il permesso definitivo di « riserva di caccia » per tutta la parte collinare del comune. L'interrogante è a conoscenza del fatto che la riserva è stata ideata da una cricca locale che ha teso ripetuti inganni ai cacciatori e ai proprietari, i ricorsi dei quali inviati al ministro dell'agricoltura sono rimasti sempre senza alcuna risposta.

L'interrogante chiede inoltre di sapere perché i signori Menti Agostino, Bazzacco Cornelio ed altri otto cacciatori di Gambellara, che cercavano democraticamente di opporsi all'ingiusto provvedimento dell'installazione della riserva, siano stati diffidati dal maresciallo dei carabinieri ed alcuni perfino dal pretore e confida che un'indagine in proposito sia più seria di quella effettuata il 5 giugno 1955 dal funzionario del Ministero dottor Pasquale Manca che si lasciò suggestionare dalla cricca capitanata dal dottor Peratoner, direttore della cantina sociale locale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

L'interrogante ricorda che la zona destinata a riserva non possiede nessuno dei caratteri adatti allo scopo essendo quasi totalmente coperta di vigneti, mancando l'acqua ed essendo priva quasi del tutto di macchia boschiva.

Chiede a conclusione che nessun provvedimento venga preso senza interpellare i portavoce dei cacciatori signori Menti Agostino e Bazzacco Cornelio che sono in possesso di tutti gli elementi che sconsigliano l'installazione definitiva della riserva. (17756).

RISPOSTA. — La riserva di caccia, alla quale l'onorevole interrogante fa riferimento, è stata costituita con decreto ministeriale 20 agosto 1955 previo parere favorevole sia del competente comitato provinciale della caccia, sia del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, i quali non hanno rilevato l'esistenza dei denunciati motivi tecnici o giuridici che avrebbero dovuto impedire o sconsigliare la costituzione di detta riserva.

Il funzionario del Ministero, incaricato, a suo tempo, di espletare indagini sul posto, accertò tra l'altro l'effettivo e pieno consenso dei locali organi venatori (comitato provinciale della caccia e sezione provinciale cacciatori) alla concessione della riserva medesima.

Quanto, infine, ai motivi della diffida rivolta dalle autorità di polizia e giudiziaria a carico dei signori Menti Agostino, Bazzacco Cornelio ed altri, si fa osservare che trattasi di questione che esula dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro: COLOMBO.

ALBARELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intende dare disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte dirette affinché siano rilasciati gratuitamente i certificati di reddito che necessitano agli operai e ai loro parenti ai fini della concessione degli assegni familiari.

In base alla legge 26 settembre 1954, n. 869, l'ufficio imposte di Colonia Veneta (Verona) ad esempio richiede lire 50 per diritto fisso più lire 190 per l'urgenza per ogni certificato da allegarsi alla domanda degli assegni. (18049).

RISPOSTA. — La legge 26 settembre 1954, n. 869, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, ha istituito, fra l'altro, un diritto fisso di lire 50 per il rilascio di certificati richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini di lavoro, di studio,

di assegni familiari, d'indennità, sovvenzioni e simili.

Qualora i cennati certificati siano richiesti con l'urgenza deve aggiungersi al diritto fisso di lire 50, la somma di lire 190, di cui lire 150 per diritto fisso e lire 40 per scritturato.

Nella considerazione che i menzionati corrispettivi, aventi natura giuridica di tributi speciali, sono fissati per legge, manca la facoltà di consentire l'abbuono o, comunque, la corresponsione in misura ridotta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intende dare disposizioni alla questura di Vicenza di provvedere alla concessione delle licenze di caccia ai signori Antonello Luigi di Giovanni e Asnicar Mario fu Giovanni, ambedue residenti nel comune di Gambellara che hanno già versato l'importo previsto.

L'interrogante è convinto che la negata concessione sia uno dei tanti strascichi penosi sollevati dalla istituzione di una riserva di caccia non voluta dai cacciatori di Gambellara e ideata dal signor Brusio Policarpio e da una ristretta cricca locale.

I due cacciatori ebbero a colpire infatti entrambi un colombo domestico per errore. Da confidenze raccolte in questura risulta che fu proprio il signor Brusio ad avvalersi di questi episodi di lievissima entità per chiedere ed ottenere la revoca della licenza ai due suoi avversari antiriservisti. (18215).

RISPOSTA. — Il diritto alla concessione o alla rinnovazione della licenza di porto d'armi è — come è noto — subordinato al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In osservanza alle disposizioni di cui agli articoli citati, gli organi di pubblica sicurezza curano l'accertamento del possesso di detti requisiti nei richiedenti l'autorizzazione di polizia, sia per quanto attiene ad eventuali procedimenti penali a carico, sia per valutare se i richiedenti diano affidamento di non abusare dell'arma.

Nella specie, i signori Antonello Luigi e Asnicar Mario furono denunciati il 19 ottobre 1954 all'autorità giudiziaria dall'arma di Montebello Vicentino perché responsabili di uccellazione vietata, contravvenzione prevista dagli articoli 38 e 7 rispettivamente del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e del decreto-legge 21 ottobre 1947, n. 1250, per la

quale il pretore di Lonigo dichiarò di non doversi procedere per amnistia.

Per analogo reato l'Asnicar è stato successivamente condannato con altra sentenza dello stesso pretore a lire 2 mila di multa.

Tenuto conto di tali precedenti la questura di Vicenza ha, quindi, negata, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la licenza di caccia ai predetti, ritenendo che essi non dessero affidamento di non abusare delle armi.

Pertanto il cennato diniego è stato legittimamente determinato dalla mancanza nei richiedenti dei prescritti requisiti.

Gli interessati, per altro non hanno, avverso il diniego, opposto ricorso gerarchico.

Il Ministro: TAMBRONI.

ALBARELLO E DI PRISCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende disporre per l'inizio dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti esistenti nei comuni di Verona, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione e Roncà, gli straripamenti periodici dei quali provocano gravi danni alle colture e alle vie di comunicazione.

Ricordano che con nota del 5 ottobre 1955, n. 22265, il magistrato alle acque di Venezia ha all'uopo interessato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e proposta una spesa complessiva e sufficiente di lire 36 milioni. (16603).

RISPOSTA. — Questo Ministero potrà disporre il finanziamento di opere di bonifica non appena entrerà in vigore l'apposita legge di autorizzazione di spesa che renderà utilizzabile l'assegnazione di fondi iscritta in bilancio. Detta legge è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le esigenze prospettate con la interrogazione sopra trascritta ed in precedenza segnalate dal magistrato alle acque di Venezia, vengono tenute in evidenza da questo Ministero, per ogni eventuale determinazione favorevole, compatibilmente con la scarsa disponibilità di fondi e con le numerose esigenze, altrettanto urgenti, che occorrerebbe soddisfare.

Il Ministro: COLOMBO.

ALBARELLO E DI PRISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non intenda far abrogare il decreto in data 25 luglio 1955, n. 16013, del prefetto di Verona, concernente la distribuzione delle

quote di contributo turistico fra gli enti e i comuni della provincia in considerazione delle evidenti violazioni delle disposizioni della legge 3 febbraio 1936, n. 413, che regolano la materia e del nessun conto in cui sono stati tenuti i chiarimenti contenuti nella circolare in data 24 agosto 1937, n. 114755, dell'allora direzione generale per il turismo, intesi ad impedire ogni scorretta e difettosa interpretazione delle disposizioni vigenti.

Gli interroganti ricordano che le promesse contenute nella risposta consegnata in data 17 novembre 1953 alla interrogazione n. 1732 da parte dell'onorevole Romani sono rimaste sinora senza pratica attuazione e pertanto si vedono costretti a riportare uno stralcio significativo della circolare del 24 agosto 1937, n. 114755, nella speranza che la si voglia considerare ancora una equa interpretazione della legge vigente in materia di contributi turistici. Pervengono a questo Ministero numerose segnalazioni in merito ad errati o irregolari accertamenti nell'applicazione dei contributi obbligatori degli enti provinciali turistici.

A tale proposito è indispensabile sia tenuto presente:

a) che sono soggetti a contributo solo i privati i quali ritraggono dal movimento dei forestieri vantaggi economici nell'esercizio delle loro arti, industrie, commerci e professioni;

b) che i contributi di cui sopra sono applicabili limitatamente alle località ove esista l'imposta di soggiorno o di cura, o che abbiano comunque frequenza di forestieri sia di permanenza che di transito.

Istruzioni chiare e precise che illuminano l'intera questione e che sono state del tutto trascurate dal decreto prefettizio di cui si chiede l'abrogazione.

Infatti i comuni di Bovolone, Busso-lengo, Cerea, Cologna Veneta, Isola della Scala, Legnago, Nogaro, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Villafranca Veronese, Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Concamarise, Erbè, Gazzo, Isola Rizza, Minerbe, Nogarole Rocca, Appeano, Povegliano, Pressona, Ronco all'Adige, Roveredo di Guà, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trenzuelo, Veronella, Vigasio, Villabartolomea e Zimella, i contribuenti dei quali dovrebbero sobbarcarsi al pagamento dei contributi turistici, non vedono mai turisti né permanentemente, né occasionalmente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

I nominativi poi dei contribuenti da sottoporre a contributo sono stati scelti con le più deplorabili leggerezza e faciloneria, tantoché il sindaco di Cologna Veneta (che si chiede venga sentito) ha potuto in pubblico consiglio comunale affermare che persino persone assistite dal comune avevano ricevuto la notifica di contributo turistico per cifre molto rilevanti e che il ruolo comunale 1955 della imposta turistica quasi eguagliava per importo quella dell'imposta di famiglia.

Gli interroganti han voluto esporre i ritevi più appariscenti e confidano che l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà imporre il rispetto della legge e del buon senso al prefetto di Verona e all'Ente provinciale per il turismo. (16925).

RISPOSTA. — Dai minuziosi accertamenti esperiti è risultato che il decreto del prefetto di Verona in data 25 luglio 1955, n. 16013, concernente l'applicazione dei contributi obbligatori in favore dell'Ente provinciale per il turismo ed il loro riparto a carico degli enti e privati della provincia, è stato adottato in conformità delle norme del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, e del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716.

Il prefetto di Verona, difatti, accertato che tutti i comuni della provincia presentano, se pur in diverso grado, gli elementi previsti dall'articolo 4 — secondo comma — del citato regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, per la esistenza di un movimento di forestieri di sosta o di transito, con decreto 2 agosto 1951, n. 22758, ripartì la somma corrispondente al fabbisogno dell'Ente provinciale per il turismo fra tutti i comuni della provincia avendo riguardo, nella determinazione dello sforzo contributivo richiesto ai privati, alla diversità quantitativa e qualitativa del movimento dei forestieri che si verifica nei vari centri della provincia.

Successivamente furono escluse, per l'anno 1954, talune località meno interessate al movimento dei forestieri.

Il provvedimento, per altro, dette luogo a rimostranze da parte delle stesse amministrazioni comunali per quanto riguarda le ammesse conclusioni, non ritenute del tutto fondate, in considerazione, appunto della sussistenza, nelle località stesse, dei requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del contributo.

E pertanto, nel provvedimento del 25 luglio 1955, n. 16013, furono inclusi nuovamente tutti i comuni della provincia, ma venne graduata l'imposizione in modo che la in-

clusione dei centri di minore affluenza ha avuto più il carattere di affermazione di principio, anche al fine di giustificare l'intervento dell'ente a favore di detti centri, piuttosto che quello di una effettiva consistente partecipazione al finanziamento dell'Ente provinciale per il turismo.

Per vero, i contributi a carico dei residenti nei comuni in precedenza esclusi dalla tassazione, ammontano alle seguenti somme:

1°) Angiari	L. 36.060
2°) Boschi Sant'Anna	» 34.750
3°) Brentino Belluno	» 35.710
4°) Concamarise	» 56.270
5°) Isola Rizza	» 46.830
6°) Montecchia di Crosara	» 97.600
7°) Pressana	» 14.360
8°) Rivoli Veronese	» 21.920
9°) Roveredo di Guà	» 6.150
10°) Salizzole	—
11°) Sorgà	» 23.680
12°) Terrazzo	» 18.700
13°) Veronella	» 500
14°) Zimella	» 102.600

L. 494.190

Va notato che nel comune di Salizzole, pure incluso fra quelli nei quali si verifica concorso di forestieri, non vi è alcuna ditta gravata del contributo in parola.

Per quanto riguarda la selezione delle ditte iscritte nei ruoli, devesi far presente che esse sono quelle appartenenti alle categorie suscettibili di ricavare vantaggi dal movimento dei forestieri, quali risultano dai ruoli della imposta comunale arti, commerci, industrie e professioni, e per l'imponibile in detti ruoli iscritto, giacché l'Ente provinciale per il turismo si trova nella pratica impossibilità di effettuare, per ciascuna ditta, una particolare istruttoria.

Il caso prospettato dal comune di Cologna Veneta il cui sindaco affermò, in consiglio comunale, che « persino persone assistite dal comune avevano ricevuto la notifica del contributo turistico per cifre molto rilevanti e che il ruolo comunale 1955 della imposta turistica quasi eguagliava, per importo, quello dell'imposta di famiglia, è dovuto al fatto che vari contribuenti sono stati iscritti nei ruoli della imposta comunale-base per il calcolo del contributo Ente provinciale per il turismo per partite non pagate negli anni precedenti.

L'Ente provinciale per il turismo, in seguito alla segnalazione del sindaco di detto comune, ha riveduto tutte le partite, eliminan-

done il carico relativo agli anni precedenti, con piena soddisfazione di quella amministrazione comunale, la quale, con lettera in data 8 novembre 1955, n. 9494, ha espresso la propria gratitudine per l'operato dell'ente.

In relazione a quanto sopra esposto, non sembra che si possa far luogo ad ulteriori interventi in merito. Questa amministrazione deve, per altro, aggiungere che, resasi conto della imperfezione della legislazione in proposito, dalla quale derivano non pochi inconvenienti, ha predisposto, da qualche tempo, uno schema di disegno di legge che, disciplinando tutta la materia, detti inconvenienti elimina.

Tale disegno di legge verrà presentato quanto prima al Parlamento da parte del ministro delle finanze per ragioni di competenza in relazione al suo contenuto tributario, e si confida che ad esso il Parlamento vorrà dare la sua adesione, sì da consentire agli enti provinciali per il turismo di esplicare validamente la loro azione, riducendo il gravame a carico di ogni singolo contribuente ad una quota fissa, di minima entità.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

ALBARELLO E DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a restringere al massimo la concessione del sussidio straordinario alle famiglie degli emigrati.

L'ufficio provinciale del lavoro di Venezia, infatti, con circolare in data 16 novembre 1955, n. 32245, indirizzata a tutti i collocatori comunali, informa che, in base a recenti disposizioni ministeriali dal 1° settembre 1956, il sussidio straordinario spetta soltanto alle famiglie degli emigrati scelti, selezionati e avviati all'estero dagli uffici del lavoro e sono pertanto da ritenersi escluse quelle dei lavoratori emigrati con contratto nominativo e, in particolare, le famiglie degli stagionali in Francia, Svizzera ed altri paesi europei; ciò perché, a norma di legge, costoro, bieticoli compresi, si trasferiscono all'estero non in seguito a vero e proprio reclutamento effettuato dai predetti uffici del lavoro.

Gli interroganti intendono sottolineare che sono gli stessi uffici del lavoro che esortano i lavoratori bieticoli a farsi richiedere in Francia con i contratti nominativi e che pertanto il provvedimento adottato viene a creare una ingiusta discriminazione proprio nei confronti di lavoratori più solerti e più capaci; che negli anni precedenti la norma in

parola non è mai stata fatta valere; che infine sono tremila gli stagionali bieticoli veronesi che emigrano ogni anno in Francia e che vengono privati del sussidio di lontananza famiglia con una perdita complessiva di circa novanta milioni. (18106).

RISPOSTA. — La disposizione adottata dall'ufficio regionale del lavoro di Venezia, con circolare del 16 novembre 1955, n. 32245, è rispondente alle istruzioni di questo Ministero per l'applicazione delle norme relative alla concessione del sussidio straordinario in favore delle famiglie dei lavoratori emigrati.

Come è noto, la finalità del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 201, e del decreto-legge 18 gennaio 1947, n. 193, contenenti norme in materia, è quella di soccorrere le famiglie dei lavoratori emigrati che si trovino in stato di bisogno nel periodo intercorrente tra la data di espatrio del lavoratore e quella in cui può pervenire la prima rimessa di risparmio.

Il beneficio, a termini di legge, è, per altro, previsto soltanto in favore dei lavoratori « arruolatisi tramite gli uffici provinciali del lavoro ».

Nei confronti dei lavoratori stagionali che emigrano in Svizzera ed in Francia i requisiti previsti dal legislatore possono sussistere, e solo eccezionalmente, per quei lavoratori che emigrano per la prima volta ed a seguito di normale reclutamento effettuato dagli uffici del lavoro per richiesta numerica delle autorità straniere (le richieste nominative si riferiscono ad elementi che già hanno prestatato la loro opera alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, che offra loro, normalmente, la prosecuzione di un rapporto lavorativo interrotto nell'anno precedente per le periodiche contrazioni del mercato di lavoro determinate da circostanze stagionali). L'eccezionalità della sussistenza dei requisiti è confermata dalla considerazione che tali lavoratori emigrano sulla base di un contratto, avente immediato effetto dalla data di espatrio e che, pertanto, possono soccorrere le proprie famiglie a decorrere dalla data di pagamento già della prima settimana o quindicina di salario.

È appena da rilevare che nuove disposizioni — comunque in contrasto con lo spirito dei provvedimenti citati — intese a favorire i lavoratori stagionali verrebbero a determinare, in favore di questi ultimi, un ingiustificato privilegio rispetto ai lavoratori che emigrano in paesi d'oltre mare, sprovvisti di contratto e, quindi, obbligati a superare un periodo di attesa prima del collocamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

In altre parole, i lavoratori stagionali che partono con richiesta nominativa verrebbero a fruire di uno speciale trattamento annuale a carico dello Stato, non concesso ai lavoratori che emigrano per restare permanentemente all'estero.

La disposizione di cui è cenno nella circolare dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia non è innovatrice rispetto alle disposizioni precedentemente impartite al riguardo, che limitavano la concessione del sussidio ai lavoratori stagionali recantisi all'estero per la prima volta. Non si esclude che, in qualche provincia, possa essersi largheggiato in alcuni casi, ma ciò non può non costituire un precedente apprezzabile per considerare il sussidio, stabilito dal legislatore nel senso e coi limiti sopra cennati, quale « un assegno di lontananza dalla famiglia » secondo la espressione usata nella interrogazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia al corrente della delibera del 25 novembre 1955, n. 1219, emanata inopinatamente e contro ogni precedente assicurazione dal commissario per la gioventù italiana; con la quale — entro il termine perentorio del 18 dicembre 1955 — si stabilisce lo sfollamento del personale di ruolo e non di ruolo, e si minacciano addirittura licenziamenti d'ufficio, qualora l'esodo del personale sia ritenuto insufficiente;

e se non ritenga che tale delibera, a parte la sua evidente inumanità, sia in contrasto con le disposizioni della legge-delega per il personale dipendente dallo Stato, e pertanto anche giuridicamente errata e non valida. (17857).

RISPOSTA. — Il Commissariato per la gioventù italiana, nell'adottare la deliberazione del 25 novembre 1955, n. 1219, ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 13 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, allo scopo di realizzare, attraverso lo sfollamento volontario del personale dipendente, una considerevole economia nel quadro del risanamento generale dell'ente.

E per quanto ha dichiarato lo stesso Commissariato, il risultato conseguito per effetto di tale sfollamento è stato talmente soddisfacente da far prevedere che non si debba procedere d'ufficio ad ulteriori riduzioni di personale.

Si soggiunge che la legge-delega riguarda, come è noto, esclusivamente il personale sta-

tale, e non anche il personale degli enti pubblici, per cui non è possibile alcun contrasto tra la stessa legge-delega e la suindicata deliberazione del Commissariato per la gioventù italiana.

Per altro, il predetto Commissariato ha rilevato che tale deliberazione, lungi dal costituire violazione alle comuni norme umanitarie, è stata riconosciuta dagli interessati di loro convenienza, a tal punto che da più parti viene chiesta la proroga del termine (già scaduto il 18 dicembre 1955) per la presentazione delle domande di esodo volontario.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

ANFUSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale provvedimento abbia adottato in riferimento all'ordine del giorno, già trasmesso al Ministero dell'agricoltura, approvato dai viticoltori della Sicilia orientale nel convegno tenutosi il 30 maggio 1955 ed indetto dalla camera di commercio di Catania, per un ennesimo esame della situazione vinicola; ed in particolare chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per lo smaltimento delle forti rimanenze di vini in vista della imminente vendemmia. (14560).

RISPOSTA. — L'ordine del giorno approvato dai viticoltori della Sicilia orientale, nella riunione tenutasi il 30 maggio 1955 presso la camera di commercio di Catania, è stato oggetto della migliore considerazione da parte di questo Ministero.

Per quanto riguarda la difesa della genuinità dei vini, si può affermare che l'impulso dato da questo Ministero al servizio di repressione delle frodi, specialmente dopo la emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 561, è stato veramente notevole.

Contro le sofisticazioni perpetrate nel settore enologico, è stata particolarmente intensa l'attività svolta in tutto il territorio nazionale dai competenti organi di vigilanza dipendenti da questo Ministero, i quali — avvalendosi anche dei recenti perfezionamenti apportati ai mezzi di prevenzione ed agli strumenti di individuazione della frode — hanno effettuato — nel periodo 1° luglio 1954-31 agosto 1955, 22.947 sopralluoghi, a seguito dei quali hanno prelevato 11.393 campioni e sporto 3156 denunce all'autorità giudiziaria.

Per rendere ancor più efficiente e penetrante l'azione di vigilanza dei predetti organi, il Ministero ha istituito per ogni regione, sede di istituto incaricato per la repressione delle frodi, un comitato consultivo for-

mato da rappresentanti qualificati delle organizzazioni agricole interessate, con lo scopo precipuo di assistere il funzionario ministeriale, distaccato presso ciascun istituto, nella programmazione quindicinale dell'attività di vigilanza e di controllo del settore enologico.

Non sembra, invece, di facile attuazione la proposta di cui al punto 2° dell'ordine del giorno in esame: da apposite riunioni, tenute da questo Ministero per esaminare il problema di allineare l'imposta di fabbricazione dello zucchero, adeguandola al rapporto del 1938, è emersa l'opportunità di non procedere ad aumenti di imposte in tale settore, dato che lo zucchero è un prodotto di largo consumo e una maggiore incidenza fiscale andrebbe a scapito del consumo con ripercussioni sfavorevoli sulle classi meno abbienti.

D'altra parte, non si è mancato di esaminare la possibilità di attuare il sistema di controllo dei movimenti dello zucchero, senza, per altro, pervenire ad alcun risultato concreto in proposito, data la complessità della materia, le insormontabili difficoltà (tra cui la impossibilità di distinguere fisicamente lo zucchero destinato al consumo diretto da quello impiegato per uso industriale) ed i non pochi inconvenienti che tale controllo determinerebbe.

Per quanto concerne le altre richieste formulate nel predetto ordine del giorno, si rende noto che alcuni voti sono stati integralmente accolti (revoca della liberalizzazione e conseguente messa a licenza delle principali materie alcoligene di provenienza estera), mentre i voti di cui ai punti 3° e 4° sono stati parzialmente soddisfatti dalle disposizioni adottate con il decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, in quanto si è dovuto tener conto della necessità di contemperare, su un piano di valutazione unitaria dell'economia agricola, le esigenze del settore viticolo con quelle del settore frutticolo.

Non è stato, invece, possibile accogliere il voto di cui al punto 5°, concernente la richiesta di limitare l'abbuono del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione soltanto all'alcole da vino impiegato nel vermouth, nel marsala e nei vini liquorosi, perché ciò avrebbe determinato — atteso il maggior costo dell'alcole da vino rispetto a quello da frutta — un sensibile aumento sui prezzi dei prodotti finiti, con ripercussioni sfavorevoli sul consumo.

I provvedimenti sopra ricordati hanno esercitato una benefica influenza: il mercato ha registrato attività nelle contrattazioni e quotazioni più sostenute, mentre le disponibilità di vino della vecchia produzione, anche

nelle zone dove si segnalavano sensibili giacenze, vanno esaurendosi.

Il Ministro: COLOMBO.

ANGIOY. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali immediate misure intendano adottare per fronteggiare la gravissima situazione in cui versa l'agricoltura e la pastorizia sarda in conseguenza del perdurare della siccità.

In particolare se non ritengano indispensabile provvedere:

1°) alla regolamentazione dei canoni;

2°) all'esenzione del versamento dei contributi unificati posti in riscossione a partire dal mese in corso;

3°) all'abbuono degli impegni assunti a suo tempo per acquisti di mangimi;

4°) alla urgente predisposizione delle misure occorrenti per assicurare i mangimi necessari agli armenti per superare la crisi estiva ed autunnale. (1990, già orale).

RISPOSTA. — Per andare incontro ai piccoli produttori agricoli ed allevatori sardi, gravemente colpiti dalla siccità, sono stati adottati concreti provvedimenti sia in sede legislativa che amministrativa. È noto, infatti, all'onorevole interrogante il contenuto del decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1955, n. 644; ed è anche noto il pronto intervento dello Stato, con una erogazione di mezzo miliardo di lire (dicembre 1954-gennaio 1955), in concomitanza e connessione con l'offerta gratuita di 150 mila quintali di granone da parte degli Stati Uniti d'America a favore dei piccoli allevatori della Sardegna.

Ulteriori provvidenze a favore dei produttori agricoli ed allevatori sardi sono state, infine, disposte con la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, la quale prevede la concessione di prestiti di esercizio, di mutui a tassi di favore e di contributi in conto capitale, autorizzando a tal uopo una spesa di lire 6 miliardi e 640 milioni, di cui 1.370.000.000 per il solo esercizio finanziario in corso.

Con lo stesso provvedimento è stata anche disposta la riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto o di concessione dei terreni situati nei territori della Sardegna colpiti dalla siccità ed è stato prorogato al 30 giugno 1956 il termine per l'adempimento degli oneri maturati e derivanti dai contratti di affitto o dalle concessioni dei terreni stessi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intende prendere iniziative al fine di assicurare la corresponsione di contributi agli agricoltori per riparare ed ampliare le costruzioni rurali e gli impianti di vecchia costruzione, il cui ammodernamento consentirebbe, con spesa notevolmente inferiore a quella occorrente per fare nuove costruzioni, di realizzare un rapido progresso nell'edilizia rurale con soddisfazione per i lavoratori agricoli e con miglioramento delle attrezzature.

L'interrogante confida che tale proposta venga presa in considerazione anche per gli aspetti pratici e le possibilità di immediata esecuzione che presenta. (17969).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni sul credito agrario di miglioramento (articolo 3, lettera e), della legge 5 luglio 1928, n. 1760) e quelle sulla bonifica integrale (articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), considerano opere di miglioramento, oltre le costruzioni, anche il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali, purché tali opere apportino un radicale e permanente miglioramento e non consistano solo in lavori di riparazione o di ordinaria manutenzione.

Tali opere, pertanto, possono essere ammesse a fruire della concessione di mutui trentennali col concorso statale nel pagamento degli interessi o di sussidi in conto capitale nella spesa e possono, inoltre beneficiare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul piano dodecennale e per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, di mutui al 3 per cento estinguibili in dodici anni.

Per altro, per quanto riguarda la concessione dei contributi in conto capitale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si fa presente che attualmente i fondi di bilancio per contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario sono destinati per dar corso alle numerose pratiche che da tempo sono state favorevolmente istruite.

Si aggiunge che la concessione dei contributi in conto capitale viene accordata di preferenza per la costruzione di opere nuove anziché per le riparazioni e gli ampliamenti di costruzioni già esistenti.

Il Ministro: COLOMBO.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se non intenda realizzare, mediante adozione di opportuni provvedimenti (da tempo richiesti dall'ammi-

nistrazione interessata), le seguenti opere nel comune di Cerisano (Cosenza):

1°) costruzione dell'acquedotto « Magaro » e « Palermo » di Cozzo di Monte e Favorita;

2°) costruzione dell'edificio scolastico ai sensi della legge 9 agosto 1954.

L'interrogante fa presente che trattasi di opere urgenti ed indilazionabili, per le quali viva è l'attesa delle popolazioni. (17977).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto Magaro-Palermo a servizio delle frazioni Cozzo di Monte e Favorita del comune di Cerisano, questo Ministero, con decreto ministeriale in data 2 settembre 1945, ha approvato il progetto generale dell'importo di lire 19.500.000, e quello di primo stralcio dell'importo di lire 9 milioni.

Notizia di ciò, è stata già data all'ente interessato e si è ora in attesa che venga esperita la gara di appalto.

Per quanto riguarda la costruzione dell'edificio scolastico nello stesso comune, si fa presente che i programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645 vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione.

Ove, quindi, il predetto comune abbia prodotto, nei modi e nei termini stabiliti dalla predetta legge, la relativa domanda, si assicura che essa sarà esaminata con particolare attenzione, in sede di formulazione dei futuri programmi di opere del genere.

Il Ministro: ROMITA.

AUDISIO E SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il dettaglio delle opere ammesse a finanziamenti in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° ottobre 1952-31 dicembre 1954 alla voce « stabilimenti » della categoria « edifici rurali ».

E ciò perché la pubblicazione ufficiale del Ministero sul « piano dodecennale » dà solo notizie riassuntive così suddivise: Italia settentrionale, 491 stabilimenti; Italia centrale, 315 stabilimenti; Italia meridionale, 107 stabilimenti; Italia insulare, 9 stabilimenti.

Soprattutto interessa conoscere quanti dei predetti stabilimenti sono considerati « cantine sociali » e dove trovatisi la loro singola ubicazione. (15761).

RISPOSTA. — La dizione « stabilimenti », riportata nell'opuscolo illustrativo del « Piano dodecennale », è comprensiva degli stabili-

menti vinicoli (ivi comprese le cantine sociali), oleari, caseari, per la lavorazione della frutta e vari.

Si precisa che dei 922 stabilimenti costruiti dall'inizio dell'applicazione del « Piano » (1° ottobre 1952) a tutto il 31 dicembre 1954, numero 179 sono stabilimenti vinicoli, numero 33 oleari, numero 119 caseari, numero 109 per la lavorazione della frutta e numero 482 vari. Gli stabilimenti vinicoli sono ripartiti, tra le diverse regioni, come segue:

Piemonte 47; Liguria 1; Lombardia 5; Veneto 24; Emilia 12; Toscana 26; Marche 3; Umbria 1; Lazio 6; Abruzzi e Molise 8; Campania 7; Puglie 30; Calabria 3; Sicilia 6.

Per quanto concerne in particolare le cantine sociali, si fa presente che i dati relativi non risultano dagli atti in possesso di questo Ministero e saranno prossimamente rilevati.

Il Ministro: COLOMBO.

AUDISIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno impedito fino ad oggi l'accoglimento della domanda presentata dal signor Scabiolo Agostino, residente nella frazione Teo del comune di Cabella Ligure (Alessandria), tendente ad ottenere, in base alle norme della « legge per la montagna », il contributo statale per le adeguate riparazioni alla propria abitazione che sta franando a causa di erosioni provocate dal torrente Aritale.

Si fa presente che il comando della forestale è dalla primavera del 1954 che si trova investito della questione e ben si comprendono le ansie dell'interessato per un eventuale aggravamento della sua situazione, specie con l'approssimarsi del periodo delle precipitazioni atmosferiche. (15774).

RISPOSTA. — All'ispettorato ripartimentale delle foreste di Alessandria non risulta pervenuta alcuna domanda del signor Scabiolo Agostino, da Teo, comune di Cabella Ligure (Alessandria) tendente ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa per riparazioni ad un fabbricato rurale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata definita la pratica di pensione di guerra dell'ex sergente maggiore Amidei Amedeo di Luigi, classe 1909, in istruttoria a seguito di

infortunio in servizio nell'aprile 1941, e per sapere altresì se non ritenga opportuno dare corso alla istanza dell'Amidei inutilmente e per ben sei volte avanzata nel 1950 per essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in seguito ad aggravamento dell'infermità. (9159).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Siena in data 12 gennaio 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per cui il prefetto di Siena — contrariamente a quanto avvenuto in altri casi e per reati di minore gravità — non abbia sospeso dalle funzioni di ufficiale di Governo il sindaco di Gaiole in Chianti (Siena), contro il quale è stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico in materia elettorale. (18471).

RISPOSTA. — Poiché i fatti addebitati al sindaco di Gaiole in Chianti sono stati denunciati dal sindaco di Siena alla procura della Repubblica, che ha appena iniziato i relativi accertamenti, il prefetto di Siena non ha ritenuto di adottare provvedimenti a carico del predetto sindaco.

Non risulta in alcun modo suffragata l'asserzione dell'onorevole interrogante, per altro del tutto generica, secondo cui, in situazioni analoghe, altri sindaci di quella provincia sarebbero stati sospesi dalle funzioni di ufficiale del Governo.

Il Ministro: TAMBRONI.

BAGLIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è esatta la notizia secondo cui, con recentissima circolare, sarebbe stata disposta la chiusura della prossima sessione di esami col giorno 28 febbraio 1956.

Avendo tale notizia prodotto vivo risentimento negli studenti di quelle università ove la sessione di febbraio era in precedenza protratta fino all'ultima decade di marzo, poiché su tale periodo di tempo avevano regolato la loro preparazione, e in considerazione che sarebbero perciò costretti a rinunciare a qualche esame ed a rinviare il conseguimento della laurea, l'interrogante chiede — sempreché tali disposizioni siano state emanate — se non si ravvisi la opportunità di protrarre anche per il corrente anno detta sessione di esami al mese di marzo. (18804).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione, nell'intento di venire incontro alla situazione di disagio in cui si erano venuti a trovare gli studenti universitari, e dai medesimi segnalata, ha ritenuto di applicare, a partire dal corrente anno, le disposizioni recentemente approvate dal Parlamento, contenenti modifiche alla disciplina degli esami del mese di febbraio, quale risultava stabilita dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, ancorché il relativo provvedimento di legge non risultasse entrato in vigore, non essendo stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tuttavia il Ministero, nell'invitare le competenti autorità accademiche ad attenersi, di fatto, per gli esami del corrente mese di febbraio ai criteri stabiliti nella legge approvata dal Parlamento, non poteva non tener presente anche la necessità che l'esame di febbraio si svolgesse in termini tali da non danneggiare la serietà dello svolgimento dei normali corsi di studio.

Al riguardo è anzitutto da rilevare che al detto appello possono essere ammessi non soltanto gli studenti « fuori corso », ma anche gli studenti iscritti in regolare corso di studio.

Per quest'ultimi si è dovuto rilevare che, per prepararsi a sostenere gli esami a febbraio, essi finiscono col non frequentare o frequentare con scarsa assiduità le lezioni e le esercitazioni riferentisi alle discipline a cui essi sono tenuti, in relazione all'anno di corso cui sono iscritti per l'anno accademico in cui, di fatto, si svolge l'appello del mese di febbraio.

E pertanto, per cercare di ridurre al minimo detto grave inconveniente, si è reso necessario limitare nel tempo lo svolgimento dell'appello di cui trattasi.

In proposito rilevo che il comma primo dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, stabilisce che l'appello del mese di febbraio si svolge « nel periodo corrente tra il 1° ed il 15 febbraio » e che nessuna innovazione per quanto riguarda l'anzidetta disposizione ha apportato il ricordato provvedimento di recente approvato dal Parlamento.

Tuttavia, il Ministero, con circolare del 27 gennaio 1956, n. 648, nel dare istruzioni perché gli esami di febbraio si svolgessero, tenendosi presenti le disposizioni approvate dal Parlamento, consentì che l'appello potesse protrarsi anche fino a tutto il 20 febbraio 1956.

Vero è che in passato, prima che l'appello di febbraio venisse disciplinato legislativamente, il Ministero diede facoltà alle autorità accademiche di far svolgere l'appello in più

turni e anche in epoche diverse da quelle indicate nelle apposite circolari che di anno in anno concedevano, in via di fatto, l'appello straordinario del mese di febbraio.

Per altro, già dall'appello di febbraio del 1955 il Ministero, con circolare 9 dicembre 1954, n. 6946 (emanata prima che fosse intervenuta la legge 5 gennaio 1955, n. 8), stabiliva che l'appello in questione dovesse svolgersi dal 1° al 15 febbraio, consentendo che potesse protrarsi, nella sua durata, di un periodo non superiore ad una settimana, qualora, a giudizio delle autorità accademiche, se ne ravvisasse la necessità e per il numero rilevante degli esaminandi ed in relazione a particolari situazioni locali. Per altro, intervenuta la più volte richiamata legge 5 gennaio 1955, n. 8, questo Ministero ha richiamato l'esatta osservanza dei termini in essa indicata (circolare del 20 giugno 1955, numero 3882).

Per tutti questi motivi non si ritiene che possa consentirsi una prosecuzione degli esami di febbraio fino a tutto il mese di marzo.

Tuttavia, ove situazioni locali inducessero le competenti autorità accademiche a ritenere opportuna una breve protrazione dei termini su indicati, questo Ministero non mancherebbe di esaminare benevolmente eventuali richieste che avessero a pervenire in proposito; in ogni caso, per altro, una tale eccezionale protrazione della durata non potrebbe superare il corrente mese di febbraio.

Il Ministro: Rossi.

BALTARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità che la A.G.I.R.E. (Azienda generale italiana risiera esportazione) società per azioni istituita dall'Ente nazionale risi e la U.E.R. (Unione esportatori risi) che ha, dall'A.G.I.R.E. l'esclusiva della esportazione del riso, entrambe create a titolo di esperimento, siano state prorogate di un anno.

Nel caso che ciò sia avvenuto, si chiede di sapere:

a) perché un prodotto in difficoltà come il riso debba subire inspiegabili sopraprezzi per tanti inutili passaggi;

b) quali sono le percentuali applicate dalle suddette società per ogni passaggio del prodotto;

c) qual'è l'utilità dell'istituzione di dette società.

Infine si chiede di sapere se sia vero che è in corso di esame la possibilità di incorporare l'Ente nazionale risi nella Federconsorzi, an-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

ziché procedere alla democratizzazione dell'ente stesso, come ripetutamente richiesto all'unanimità dai piccoli e medi produttori di riso e promesso dallo stesso ministro della agricoltura. (17281).

RISPOSTA. — L'Azienda generale italiana risiera per l'esportazione (A.G.I.R.E.) non è stata creata a titolo sperimentale, ma è una azienda di diretta emanazione dell'Ente nazionale risi, che esiste fin dal 1937 e venne istituita allo scopo di stimolare, sia direttamente sia appoggiando l'azione dei privati operatori, l'esportazione del riso.

L'Unione esportatori riso (U.E.R.) venne, invece, costituita lo scorso anno, ad iniziativa della quasi totalità degli esportatori i quali, trovandosi a fronteggiare una difficile situazione di mercato, ritennero indispensabile associarsi in un'unica organizzazione, per evitare una dannosa concorrenza fra i singoli — causa principale dell'ulteriore caduta delle quotazioni — e per contrapporsi, su un piano di parità contrattuale, alle similari organizzazioni estere che nell'acquisto dei nostri prodotti potrebbero profittare della suddetta concorrenza, a tutto svantaggio dell'economia nazionale.

L'A.G.I.R.E., che come azienda esecutiva dell'Ente risi ha il controllo di tutta l'esportazione, riconosciuti fondati i motivi addotti per la costituzione dell'U.E.R., ritenne opportuno avvalersi di tale organizzazione che, pur garantendo l'unicità dell'offerta, assicurava l'apporto insostituibile dell'iniziativa dei singoli operatori privati.

La disciplina A.G.I.R.E.-U.E.R. non esclude, per altro, che singoli privati, qualora riescano ad assicurare il collocamento all'estero del prodotto a condizioni e prezzi ritenuti soddisfacenti dall'organo competente assistito dagli appositi comitati consultivi, possano essere autorizzati a trattare direttamente la esportazione del prodotto. Tuttavia, poché ditte hanno ritenuto conveniente avvalersi di tale facoltà e, d'altra parte, la convenzione A.G.I.R.E.-U.E.R. ha dato, finora, risultati soddisfacenti, compatibilmente con la situazione del mercato internazionale: pertanto, si è ritenuto opportuno approvarne la proroga di un anno.

Inoltre, la disciplina in atto non impone inutili passaggi di prodotti, ma solo l'adempimento di alcune formalità, ridotte, comunque, allo stretto indispensabile, in quanto l'esportazione viene eseguita in pratica, su mandato dell'U.E.R. dallo stesso esportatore

detentore della merce o dall'acquirente esportatore.

L'A.G.I.R.E. esige dagli esportatori solo le spese materialmente sostenute, mentre l'U.E.R. riscuote la normale provvigione.

Si assicura, infine, che la notizia, secondo la quale l'Ente risi verrebbe incorporato nella Federconsorzi, è destituita di fondamento.

Il Ministro: COLOMBO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia a conoscenza e come intenda provvedere alla grave situazione in cui si trova l'industria sugheriera in Sardegna e in Italia, come risulta dalle segnalazioni apparse in questi giorni sull'*Avvisatore marittimo* di Genova e sulla *Nuova Sardegna* di Sassari. Le statistiche dei porti di Genova e Savona danno per sbarcate nel 1955 n. 2822 balle di sughero provenienti dalla Sardegna, 42 dal Portogallo e 4092 dalla Francia, per complessivi 197 milioni di turaccioli del valore approssimativo di lire 689 milioni.

A queste cifre vanno aggiunte le altre non indifferenti dei turaccioli entrati in Italia per ferrovia dalla Francia e da altri paesi E.P.U.

Questa invasione di sughero lavorato ha avuto una disastrosa ripercussione sull'industria sugheriera italiana ove, a ritmo accelerato, continuano i licenziamenti degli operai dappertutto e particolarmente in Sardegna, ove, nella sola Gallura, da 2500 operai impiegati per la produzione dei quadretti nel 1949 si è scesi oggi a soli 1000 operai.

Né è valso a frenare detta invasione il dazio protettivo entrato in vigore il 24 dicembre 1955 del 30 per cento sul valore, poiché la Spagna si è messa subito al riparo corrispondendo 29,90 pesetas per ogni dollaro di sughero greggio esportato ed elevando a 31 pesetas la corresponsione per ogni dollaro, ai turaccioli esportati. Per cui gli esportatori di turaccioli raggiungono il beneficio del 40 per cento anche rispetto agli esportatori di sughero greggio. Il medesimo beneficio finiscono per avere pure i turaccioli spagnoli che arrivano in Italia come i turaccioli francesi.

Voci di allarme sono sorte in Sardegna da ogni parte e qualcuno ha invocato l'interessamento diretto del Presidente del Consiglio che, come sardo, conosce a fondo la questione.

Essa si impone, pertanto, al particolare esame del ministro perché si armonizzino gli impegni assunti per ragioni E.P.U. sulla liberazione, con gli interessi vitali dei sugherieri

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

nostri e, neutralizzando la scaltrezza degli importatori, si salvi questa basilare industria nostra nei modi adeguati: con un ulteriore aumento dei dazi, con l'applicazione delle tariffe doganali secondo il peso effettivo della merce (e non secondo le fatture e i bollettini di accompagnamento non sempre fedeli), col controllo degli imponibili.

I vantaggi che gli importatori stranieri sono riusciti ad ottenere, nel loro paese di origine, non devono ripercuotersi né gravare sulla nostra industria, già stremata, compromettendola senza rimedio.

È giusto e necessario che il Governo provveda in modo che i turaccioli così importati non vengano a costare sui nostri mercati a prezzo inferiore di quelli prodotti in Italia. (18270).

RISPOSTA. — Le importazioni dei lavori di sughero e dei turaccioli in particolare avvengono — interamente o quasi — dalla Francia e T.O.M., dal Portogallo e dalla Spagna. Per quanto si riferisce alla Francia ed al Portogallo, le importazioni stesse (voci doganali 561, 562 e 563) si effettuano in regime di « libera importazione », ai sensi delle disposizioni adottate in sede O.E.C.E., fin dall'anno 1951; per quanto concerne la Spagna, è necessario, in ogni caso, il rilascio dell'apposita licenza ministeriale.

Nello scorso anno, dette importazioni non hanno avuto affatto un incremento, ma anzi una diminuzione, passando — per i lavori di sughero in generale — da quintali 6.370 nei primi dieci mesi dell'anno 1954, a quintali 6.070 nel corrispondente periodo dell'anno 1955; in particolare, per i turaccioli di sughero naturale, la contrazione delle nostre importazioni, è rappresentata dalle cifre seguenti: quintali 4.985 per il valore di lire italiane 160 milioni nei primi dieci mesi dell'anno 1955 (Francia quintali 2.700, Portogallo quintali 1.048, Spagna quintali 1.145) in confronto con quintali 5.940 per il valore di lire italiane 173 milioni nel corrispondente periodo dell'anno 1954 (Francia quintali 1.941, Portogallo quintali 2.408, Spagna quintali 923).

Non sembra, pertanto, che si possa parlare di incremento delle nostre importazioni di detti lavori, tanto più che il recente decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1955, n. 1280, che ha ripristinato il dazio generale del 30 per cento *ad valorem*, avrà certamente l'effetto di limitare le importazioni stesse.

Per quanto riguarda la Spagna è da tenere presente che, negli scorsi mesi, non è stato fissato alcun contingente, né è stata rilasciata alcuna licenza di importazione di lavori di sughero, a valere sul contingente di merci varie dell'accordo commerciale in vigore. Soltanto in questi ultimi giorni questo Ministero ha espresso parere favorevole per la fissazione di un quantitativo di importazione di semilavorati e turaccioli di sughero di quintali 1.800 da importare con imputazione al predetto contingente di merci varie. Tale quantitativo — fissato d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e dell'industria e commercio — è uguale a quello ammesso per la importazione a valere sull'accordo commerciale relativo al 1954-55, ed è opportuno che venga concesso anche quest'anno, in seguito alle vive richieste delle competenti autorità spagnole, le quali subordinano le esportazioni di alcuni speciali tipi di sughero grezzo occorrenti alla nostra industria, alla contemporanea importazione in Italia di qualche quantitativo di semilavorati e turaccioli.

Circa le lamentate pratiche seguite in particolare dalla Spagna per l'esportazione verso l'Italia dei turaccioli a prezzi ridotti, si osserva che la questione va esaminata in sede di determinazione del valore imponibile in dogana, ed a tale riguardo il Ministero delle finanze da tempo segue attentamente anche tale particolare problema. Questo Ministero non ha mancato, anche recentemente, di prospettare a detta amministrazione la necessità che gli accertamenti dei valori vengano effettuati con il maggiore rigore possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

BARTOLE E LUCIFREDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del bilancio e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengasi doveroso presentare con la massima urgenza la legge che autorizzi la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui al capitolo 148 — spesa straordinaria — dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1955-1956 (concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario).

Gli interroganti, nell'auspicare che in avvenire ogni legge di autorizzazione di spesa concernente la parte straordinaria venga presentata al Parlamento contemporaneamente agli stati di previsione, onde evitare gli inconvenienti che ora si lamentano, chiedono assicurazioni anche in tale senso. (17234).

RISPOSTA. — Il disegno di legge di autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere

pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56) cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, è stato già approvato dal Parlamento, al quale era stato presentato fin dal 22 novembre 1955 con richiesta di procedura d'urgenza, ed è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si assicura che per il futuro i disegni di legge recanti autorizzazioni straordinarie di spesa saranno presentati al Parlamento intorno all'epoca di presentazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BARTOLE E MARCONI. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se, in relazione al provvedimento che il Ministero delle finanze parrebbe intenzionato di adottare nel campo dell'imposta generale sull'entrata per estendere al latte e ai suoi derivati lo speciale regime di imposizione delle « aliquote condensate », non ravvisino necessario un intervento teso ad impedire che vengano colpiti con un indebito tributo i caseifici sociali, aziendali e cooperativi che lavorano l'80 per cento dell'intera produzione di latte nella zona del grana tipico.

La condensazione dell'aliquota, infatti, non potendo ignorare l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata al latte conferito ai caseifici industriali, verrebbe ad assoggettare all'imposta, contro legge, anche i caseifici che ne sono esenti.

Sarebbe inoltre sommamente lesivo degli interessi della produzione — nella delicatissima attuale crisi del settore lattiero-caseario — l'adozione di nuovi gravami che si ripercuoterebbero unicamente, per l'impossibilità di rivalsa, sui produttori agricoli e non già sulle categorie intermedie, senza portare, nel contempo, alcun incremento nel gettito del tributo. (17304).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La questione relativa alla istituzione di uno speciale regime di pagamento *una tantum* della imposta sull'entrata, afferente il commercio del latte e dei suoi derivati, in dipendenza dell'apposita facoltà consentita al ministro delle finanze dall'articolo 3 della legge 1 marzo 1952, n. 110, si dibatte da alcuni anni, durante i quali l'amministrazione non ha mancato di avviare e di condurre a buon

punto accurati e approfonditi studi al fine di stabilire se sia opportuno o meno addvenire a siffatto sistema impositivo.

Nel corso di detti studi si sono incontrate notevoli difficoltà di ordine tecnico-fiscale, dovute prevalentemente alla particolare struttura del settore produttivo in esame, che sono poi aumentate a causa della diversità di vedute manifestate in proposito dagli industriali caseari da una parte e dagli enti cooperativi dall'altra.

Così stando le cose, si è ritenuto opportuno mantenere, almeno per il momento, il normale regime di imposizione nel senso che i prodotti in questione continueranno ad essere assoggettati al tributo nei modi normali, nel rispetto assoluto delle disposizioni attualmente in vigore.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale consistenza abbiano le gravi accuse pubblicamente mosse dalla stampa in ordine all'operato tecnico ed amministrativo dell'ente Delta Padano.

La gravità delle accuse è tale da indurre all'immediato accertamento dei fatti denunziati allo scopo di evitare che possa essere compromessa l'economia di un'intera provincia, anche in vista dell'annunziata cessione all'ente predetto di altre migliaia di ettari recentemente emersi. (17206).

RISPOSTA. — Nell'interrogazione sopra riportata non sono precisate le irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo, che sarebbero state commesse dall'ente per il Delta Padano.

Pertanto non è possibile dare una concreta risposta all'interrogazione così come essa è formulata.

Qualora l'onorevole interrogante sia a conoscenza d'irregolarità, di qualunque natura, è pregato di citare i singoli casi concreti, onde mettere questo Ministero in grado di svolgere gli opportuni accertamenti e di adottare, eventualmente, i provvedimenti di propria competenza.

Se, invece, le pretese irregolarità si riferiscono ai fenomeni di scarsa germinabilità di grano verificatisi in alcuni terreni del comprensorio di riforma del Delta Padano, può assicurarsi, in base alle indagini condotte sul posto ed alle analisi dei campioni prelevati nelle zone interessate, che si è trattato di un fenomeno di più lenta germinabilità dovuto a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

fattori atmosferici ed alla natura del terreno e che oggi lo sviluppo delle piantine di grano è pressoché normale.

Il Ministro: COLOMBO.

BERLINGUER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se si propongono di estendere a tutti i dipendenti degli enti pubblici, quali quelli dell'Istituto di previdenza sociale e gli altri, i benefici previsti per i dipendenti statali dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, tenendo conto dell'identità di situazione in cui si trovano i detti dipendenti degli enti pubblici e della sostanziale esigenza di giustizia della equiparazione richiesta. (16822).

RISPOSTA. — Premesso che la materia su cui verte l'interrogazione rientra nella competenza di questa Presidenza del Consiglio, si comunica quanto segue:

La estensione delle vigenti norme sulla sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori, al personale dipendente dagli enti pubblici minori ha formato oggetto di iniziative parlamentari nella decorsa legislatura (atto n. 346-Camera) e nella attuale (atto n. 671-Camera).

Il Governo ha già manifestato il suo avviso contrario alle anzidette iniziative, rilevando che per il personale precario degli enti pubblici mancano i presupposti per la proposta estensione. Infatti, la sistemazione degli avventizi statali è fondata sulla possibilità di trasferire dall'una all'altra amministrazione quel personale che risulti esuberante per le esigenze dei servizi per i quali ha avuto luogo originariamente l'assunzione. Ed a tal fine provvedono l'articolo 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e l'articolo 9 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Tale possibilità non sussiste invece per gli enti pubblici minori, non essendo ovviamente ammissibile il trasferimento, dall'uno all'altro ente, del personale che non possa più essere utilizzato presso quello di appartenenza.

È poi noto che, specialmente nel periodo bellico e postbellico, si sono generalmente verificate assunzioni di personale precario per circostanze affatto contingenti, inerenti cioè ad una anormale situazione, che sarebbe del tutto inopportuno consolidare, con notevole pregiudizio, sia finanziario, sia di organizzazione, degli enti interessati.

La questione, per altro, è tuttora all'esame del Parlamento, in relazione alla proposta di legge n. 671-Camera innanzi citata.

Il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica: RUSSO.

BERNIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere allo scopo di rendere giustizia a quei numerosi cittadini amanti dello sport della caccia, che sono stati privati, senza alcuna plausibile giustificazione, della necessaria licenza, e per riparare ad un grave atto di discriminazione politica che viola i diritti dei cittadini e distrugge il principio costituzionale della loro eguaglianza di fronte alla legge. (2116, già orale).

RISPOSTA. — I provvedimenti di diniego di porto d'armi trovano fondamento nella mancanza dei prescritti requisiti soggettivi nei richiedenti le licenze di caccia, requisiti che vengono scrupolosamente vagliati al fine di impedire, nell'interesse superiore dell'ordine e della sicurezza pubblica, che possano andare armate persone che non diano sicuro affidamento di non abusare delle armi.

Pertanto, a prescindere da quei casi nei quali le disposizioni di legge vietano tassativamente il rilascio della licenza, i dinieghi stessi trovano la loro giustificazione nella facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi può essere ricusata « a chi non dà affidamento di non abusare delle armi ».

Comunque, avverso i provvedimenti del questore gli interessati possono ricorrere al prefetto, e, contro le decisioni di quest'ultimo, al Ministero dell'interno al fine di poterne eventualmente ottenere l'annullamento.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

BERRY. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare con urgenza i provvedimenti che, nell'intento di attenuare nella provincia di Taranto l'inconveniente del sovrappioppamento delle aule scolastiche e di dare occupazione ai maestri elementari, i quali dopo lunghi anni di insegnamento sono stati privati dei propri incarichi a seguito delle recenti sistemazioni in ruolo di colleghi provenienti da altre province, sono stati prospettati dal sindacato della categoria della predetta provincia. (18447).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

RISPOSTA. — Premetto che il ruolo dei maestri in soprannumero, di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, fu istituito proprio per consentire la definitiva sistemazione degli insegnanti non di ruolo più anziani e già da parecchi anni in servizio con incarichi annuali o di supplenza.

Pertanto, ancora pochi di tali insegnanti, e cioè quelli i quali non sono riusciti a superare le prove del concorso per titoli ed esami, sono rimasti disoccupati.

Il Ministero non si è disinteressato della situazione di tale categoria — determinatasi in qualche provincia a seguito della immissione in ruolo degli insegnanti soprannumerari — disponendo la istituzione, nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio, di nuove scuole, e, dove possibile, mettendo a disposizione delle direzioni didattiche, per i soli servizi di supplenza, gli insegnanti del ruolo soprannumerario.

Si è, in tal modo, consentito agli insegnanti non di ruolo di tenere l'incarico fino alla fine del corrente anno scolastico.

Circa la richiesta di intervenire in favore degli insegnanti non di ruolo con altri provvedimenti di urgenza, questo Ministero si trova nella assoluta impossibilità di attuare un programma di più vasta portata, per ragioni di bilancio.

Il Ministro: ROSSI.

BERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che tutto il territorio agricolo di Licata (Agrigento) coltivato a pomodoro, piselli, patate — colture primaticce di grande valore economico — è colpito da una malattia delle piante non precisamente conosciuta (l'irruzione della comune poltiglia bordolese non ha dato alcun risultato) la quale rovina completamente le piante stesse e rovina economicamente migliaia di piccoli produttori;

e se è a conoscenza del fatto che, non adattandosi il terreno ad altre colture, la situazione è divenuta per quegli agricoltori gravissima;

per sapere se, in relazione alla calamità denunciata, il ministro non reputi opportuno di fare eseguire un sopralluogo che stabilisca la natura del male, intervenendo con i mezzi necessari per mettere quei coltivatori in condizione di combatterlo con l'urgenza necessaria a impedire la rovina totale del prodotto;

per sapere infine se, visto il grave danno, il ministro non voglia direttamente intervenire o fare intervenire l'ispettorato agrario

(che non ha nemmeno risposto alle molte centinaia di domande di soccorso per i danni subiti) con un acconcio sussidio. (17784).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha la possibilità di effettuare alcun intervento in merito a quanto segnalato, atteso che, a norma delle disposizioni contenute nello statuto della regione siciliana, sia il servizio fitopatologico nell'isola, che l'assistenza ai produttori agricoli danneggiati, sono di esclusiva competenza della regione.

Tuttavia, per i riflessi che il rinvenimento di nuovi parassiti e malattie delle piante coltivate potrebbe avere nei riguardi delle colture del territorio continentale, è stato interessato l'Osservatorio fitopatologico di Palermo ad effettuare un sopralluogo nella zona di Licata, onde accertare la natura della malattia, e a riferire in merito.

Il Ministro: COLOMBO.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intende intervenire al fine di dare esecuzione all'articolo 34 della legge n. 991, sui territori montani ed al decreto legislativo del 3 maggio 1948, n. 1104, chiamando a formare il consiglio delle « Regole della magnifica comunità cadorina » i legittimi rappresentanti delle singole regole, oggi estromessi e sostituiti dai soli sindaci comunali, e ciò per il rispetto che si deve agli statuti regolieri, già approvati dalla giunta provinciale amministrativa, ed intervenire ancora perché la « Magnifica comunità cadorina », abbandonando fini propagandistici di marca esclusivamente elettorale, adempia alle proprie funzioni adeguando il proprio statuto alle esigenze sociali delle popolazioni di cui vanta la legittima rappresentanza, e nel rispetto delle norme fissate dagli antichi laudi e statuti, oggi ripristinati per forza di legge. (16909).

RISPOSTA. — Questo Ministero interviene nei confronti delle regole della Magnifica comunità cadorina, ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani, solo per quanto attiene alla gestione tecnica dei beni silvo-pastorali loro pertinenti.

L'amministrazione di detti beni, invece, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, può essere riservata dall'assemblea dei regolieri ad una commissione amministrativa di ciascuna regola, oppure al comune nel cui territorio la regola ha la sua sede. Rimane precluso, pertanto, a questo Ministero ogni intervento in merito.

Per quanto riguarda l'adeguamento dello statuto della « Magnifica comunità cadorina » alle esigenze sociali delle popolazioni ed al rispetto degli antichi statuti e laudi, ciò potrà essere vagliato in sede opportuna dalla competente autorità tutoria (giunta provinciale amministrativa) limitandosi, eventualmente, l'intervento di questo Ministero in caso di specifiche e manifeste violazioni di legge (articolo 5 del citato decreto legislativo).

Il Ministro: COLOMBO.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere la posizione della pratica di pensione intestata alla signora Festini Cucco Marina vedova Cappello, di Candide (Belluno), vedova che ha maturato il diritto alla pensione per aver il proprio marito, in qualità di operaio, regolarmente versato all'estero i contributi assicurativi. (18905).

RISPOSTA. — Dagli atti esistenti risulta che la signora Festini Cucco Marina vedova Cappello, aspira all'assegnazione di una pensione di reversibilità in dipendenza del lavoro prestato in Germania dal di lei defunto marito, durante gli anni dal 1925 al 1943.

Al riguardo si fa presente che il ripristino o il conferimento di pensioni di invalidità e vecchiaia a favore dei lavoratori italiani che abbiano prestato, nel periodo prebellico, la loro opera nel territorio della repubblica federale tedesca, od ai loro superstiti, nonché il riconoscimento dei contributi assicurativi ivi versati, vevoli per la totalizzazione dei periodi di lavoro prestato sia in Italia che nella predetta repubblica, sono subordinati alla entrata in vigore della Convenzione italo-germanica del 5 maggio 1953, in materia di assicurazioni sociali, attualmente in attesa di ratifica da parte del parlamento di Bonn.

Dopo tale ratifica, che è già stata sollecitata dal Governo italiano, la pratica di pensione concernente la predetta signora Festini Cucco Marina potrà essere definita quanto prima.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali atti manchino perché l'istruttoria della domanda di pensione di guerra del signor Bianco Sante di Ignazio, classe 1913, da Fasano di Brindisi, sia ultimata al fine di portare a sollecita definizione la relativa pratica in corso da molti anni presso la direzione generale delle pensioni di guerra. (17184).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa della documentazione matricolare richiesta al Ministero della difesa esercito e al distretto militare di Taranto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non creda necessario che il suo dicastero, ai fini di una più efficiente ed adeguata assistenza sanitaria ai carcerati affetti da tubercolosi, cerchi di ottenere in gestione uno dei tanti sanatori di proprietà dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, particolarmente adatti dal lato tecnico-sanitario, da adibire a carceri per detenuti tubercolotici. (18412).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia non ha mancato di organizzare una efficiente ed adeguata assistenza sanitaria ai detenuti affetti da tubercolosi, organizzazione che assume forme necessariamente diverse a seconda della posizione di giudicabile o di condannato in cui viene a trovarsi ciascun detenuto.

Per i giudicabili, non potendo essi, per ovvie ragioni, essere trasferiti in località lontane dalla sede dell'autorità giudiziaria competente per l'istruttoria e per il dibattimento, esiste una organizzazione capillare consistente in appositi reparti presso le infermerie delle carceri giudiziarie site in località sedi di consorzio provinciale antitubercolare. Tali reparti, ove affluiscono i detenuti giudicabili rinchiusi in istituti carcerari compresi nell'ambito della provincia, hanno importanza ed attrezzatura assai notevoli. Va segnalato poi che questa organizzazione si giova della collaborazione dei consorzi antitubercolari, a norma della circolare in data 28 marzo 1949, numero 50, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, e che tale collaborazione sarà ancora incrementata ai fini di una sempre migliore assistenza.

Per i condannati l'organizzazione sanatoriale già in atto, è in corso di ulteriore perfezionamento con un programma rivolto: 1°) al potenziamento dell'organizzazione sanatoriale dello stabilimento di Rebibbia in Roma e alla trasformazione del vicino istituto penale di Paliano (metri 450 sul mare) in sanatorio — con reparto convalescenziario — in modo da formare un unico complesso funzionale che per capienza, centralità ed attrezzatura propria e per il sussidio della organizzazione della capitale, possa accogliere i condannati affetti da tubercolosi polmonare di tutta l'Italia, attualmente in gran parte curati a Pianosa; 2°) alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

specializzazione del sanatorio giudiziario di Pianosa per le forme di tubercolosi, la cui cura richiede in modo particolare un clima marino, come quelle ossee, glandolari e cutanee.

Questo programma, che dovrebbe realizzarsi in epoca non troppo lontana, se non verranno a mancare i necessari mezzi finanziari e che soddisferà completamente le esigenze della cura dei condannati affetti da tubercolosi, esclude l'opportunità di chiedere in gestione un sanatorio dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Tutto ciò non senza rilevare che il passaggio di un sanatorio civile alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria per la cura dei detenuti presenta difficoltà amministrative, finanziarie e pratiche, specie dal punto di vista della sicurezza del fabbricato, di tale entità, da far ritenere di più facile e rapida attuazione il programma di cui si è fatto cenno.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BIGIANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale ragione la questura di Arezzo si rifiuta di rilasciare la licenza per la vendita di bevande alcoliche, intestata al presidente del circolo E.N.A.L. di Montevarchi. (18706).

RISPOSTA. — Il questore di Arezzo non ha concesso il rinnovo della licenza di bevande alcoliche intestata al presidente del circolo E.N.A.L. di Montevarchi, atteso che l'ubicazione dei locali, ove detto circolo ha trasferito di recente la propria sede, non può garantire il rispetto dell'apoliticità che le organizzazioni enalistiche sono tenute ad osservare in base alle norme statutarie.

Il Ministro: TAMBRONI.

BIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se — in conseguenza di un recente efferato delitto avvenuto a Levaldigi in Savigliano (Cuneo), in cui venne assassinata la quattordicenne Anna Pagliaro, ad opera di un criminale che poteva in bicicletta eclissarsi e rendersi irreperibile anche perché i carabinieri, per quanto prontamente avvertiti, non potevano intervenire che tardivamente data la lontananza della più vicina stazione — non intenda dotare le stazioni dei carabinieri della provincia di Cuneo di mezzi di trasporto più celeri e rivedere la giurisdizione delle singole stazioni dell'arma benemerita onde rendere possibile un più pronto e un più tempestivo intervento delle forze dell'ordine assicurando

alla giustizia coloro che la legge violano. (2095, già orale).

RISPOSTA. — L'organizzazione e l'attrezzatura dell'arma dei carabinieri nella provincia di Cuneo sono adeguate alle attuali normali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in detto territorio.

Per quanto concerne l'assassinio della giovane Anna Pagliaro si fa presente che l'intervento dell'arma è stato immediato e se le relative indagini hanno finora avuto esito negativo ciò è da attribuirsi agli scarsi e contraddittori elementi che è stato possibile raccogliere circa l'identità dell'autore.

Il Ministro: TAMBRONI.

BIMA, STELLA, SODANO, FRANZO, GRAZIOSI E FARINET. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, partitamente per provincia, l'entità delle somme versate dal Piemonte all'I.N.A.M. per l'assistenza e quelle effettivamente erogate, sotto forma di prestazioni diverse, agli assistiti nella predetta regione. (17425).

RISPOSTA. — Come è noto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è disciplinato, per quanto riguarda i compiti assistenziali ed i criteri di gestione ed organizzativi, dalla legge dell'11 gennaio 1943, numero 138. Ai sensi dell'articolo 33 della legge, l'amministrazione è attuata sulla base della gestione unica, con evidenze ed imputazioni contabili inerenti ai singoli settori, al fine di mantenere l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

Pertanto, le disposizioni sugli atti amministrativi si attengono al criterio in parola, e cioè a quello della gestione unica che evidenzia solo le imputazioni contabili riguardanti i vari settori allo scopo accennato dall'articolo su richiamato.

Tale criterio, oltre a conformarsi strettamente alla legge istitutiva, risponde alla più alta finalità che l'ente persegue e, cioè, a realizzare, sul piano nazionale, e prescindendo da ogni differenziazione economica fra le varie categorie di lavoratori assicurati, il principio della solidarietà che sta alla base di ogni forma sociale di previdenza.

Non è pertanto possibile comunicare i dati richiesti con la interrogazione sopra trascritta.

Il Ministro: VIGORELLI.

BONINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza che il patrimonio

della « Civica siloteca Cormio » è stato di recente vandalicamente traslocato in un capannone delle fallite officine « Tallero » con gravissimi danni alla preziosa raccolta, che nel 1939 l'Istituto tecnico di Hannover aveva offerto di acquistare per duecento milioni di lire, e che ora resta affidata alla custodia dei topi ed all'azione distruttrice dell'umidità e della polvere.

In caso negativo, come intendono provvedere a salvare il salvabile e ad accertare le responsabilità di chi ha disposto detto provvedimento. (17358).

RISPOSTA. — La « Civica siloteca Cormio » fa parte dei beni patrimoniali del comune di Milano. Poiché il comune stesso ha dovuto lasciare i locali ove era stata collocata detta raccolta, la parte di essa più ingombrante, meno importante e non suscettibile di deterioramento è stata provvisoriamente accantonata in un padiglione alla periferia di Milano.

Le autorità comunali e lo stesso sindaco hanno reso noto che l'intera siloteca sarà prossimamente e definitivamente sistemata in una parte del complesso dei padiglioni che il comune destinerà a mostra della scienza e della tecnica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BONOMI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quale azione intendano adottare al fine di ottenere il rispetto più rigido nell'applicazione del decreto ministeriale 31 ottobre 1955, contenente norme per la importazione di patate da semina e da consumo per la campagna 1955-56. Ciò per evitare l'introduzione di patate da semina in esenzione da dazio doganale non appartenente al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal paese produttore e per essere certi che la merce importata abbia in realtà tutti i requisiti necessari per rendere tranquilli i coltivatori ad utilizzarla. Risulta infatti all'interrogante che quantitativi di patate da semina importate abbiano dato luogo a rilievi da parte dei coltivatori interessati. (17376).

RISPOSTA. — Tutte le patate da semina provenienti dall'estero sono garantite, dal lato fito-sanitario e genetico-culturale, dal certificato rilasciato, in accompagnamento della merce, dal servizio fitopatologico del paese esportatore e completato dalle numerose dichiarazioni supplementari di cui al modello

allegato al decreto interministeriale del 31 ottobre 1955.

Particolari cautele previste dallo stesso decreto, per la distribuzione del prodotto (sacchi piombati, cartellini indicanti la provenienza, ecc.) assicurano agli agricoltori circa la originarietà dei tuberi di cui trattasi.

Disposizioni più restrittive vengono adottate per quanto riguarda l'importazione delle patate da semina in esenzione da dazio doganale. Per tale importazione le ditte interessate, per poter beneficiare della predetta esenzione, debbono attenersi a particolari condizioni, di ordine tecnico, in fatto di provenienza, varietà e classifica del prodotto.

Per la classifica del prodotto l'articolo 8, del predetto decreto del 31 ottobre 1955, prescrive che i tuberi devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal paese produttore per la vendita delle patate da semina e cioè « originale » o equivalente.

In conformità a tale disposizione questo Ministero, nel rilasciare gli appositi bollettini di autorizzazione per l'importazione di patate da semina con esenzione daziaria, specifica, per ciascuna provenienza, la classifica più alta che il seme deve avere e se il prodotto in arrivo non dovesse corrispondere a tale classifica e alle altre indicazioni contenute in detti bollettini, le dogane non possono procedere al suo sdogamento, con l'esenzione dal dazio doganale.

Tale obbligo viene scrupolosamente osservato dalle dogane.

Per la corrente campagna, data la scarsa disponibilità in Olanda a causa dell'andamento stagionale delle patate da semina appartenenti alla più alta classifica, ed in considerazione del largo e conveniente impiego delle patate olandesi in Italia, questo Ministero, avvalendosi della facoltà di cui all'ultimo comma del sopra accennato articolo 8 del decreto interministeriale del 31 ottobre 1955, ha ritenuto di concedere, unicamente dal suddetto paese, l'importazione di patate da semina, in esenzione da dazio, anche di una certa percentuale appartenente alla classe immediatamente successiva alla più alta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BONOMI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per ridurre i notevoli danni che la mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) arreca annualmente alla pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

duzione agrumaria nazionale, che a seguito di tali infestazioni viene respinta dai mercati esteri di consumo con gravissime ripercussioni economiche sia per la produzione, che per la bilancia commerciale con l'estero. (18020).

RISPOSTA. — L'eccezionale diffusione della mosca della frutta, verificatasi nel decorso anno, è stata determinata dall'andamento stagionale, che ne ha particolarmente favorito lo sviluppo.

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, il rifiuto di partite di agrumi destinati alla esportazione, sono state impartite istruzioni agli organi periferici perché venga intensificato il controllo della frutta, sia nei magazzini di lavorazione, sia all'atto della spedizione.

Si è, inoltre, consigliato di far sostare, per alcuni giorni nei locali di deposito, le partite di merce destinata all'estero, per accertare che le punture della mosca, eventualmente presenti sui frutti, siano effettivamente sterili.

Come è noto, nel territorio delle regioni autonome della Sicilia e della Sardegna, l'assistenza agli agricoltori nella lotta contro parassiti delle piante compete agli assessorati per l'agricoltura e le foreste di dette regioni.

Per quanto concerne il territorio del continente, questo Ministero ha predisposto una vasta azione dimostrativa di lotta con l'impiego di idonei insetticidi, particolarmente efficaci contro il dittero in parola.

Il Ministro: COLOMBO.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — posto che, come è noto, tutti gli Uffici del genio civile debbono necessariamente avere in dotazione materiali per soccorsi di urgenza, quali scorte di tubi, ponti smontabili, gruppi elettrogeni, automobili campagnole, ecc. — non intenda disporre con sollecitudine congrue assegnazioni del genere all'Ufficio del genio civile di Palermo e a quanti altri, come quello, siano sforniti di tale attrezzatura assolutamente indispensabile. (18144).

RISPOSTA. — L'attrezzatura predisposta in applicazione del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, per i servizi di pronto soccorso è stata quasi completamente distrutta o è andata dispersa in seguito agli eventi bellici (treno speciale di soccorso, magazzini di deposito di materiale, stazioni radiotelegrafiche, ecc.).

Questo Ministero, a guerra ultimata, si è preoccupato subito della necessità di addive-

nire, sia pure gradualmente, alla riorganizzazione dei detti servizi, ma per la scarsità delle dotazioni di bilancio non si è potuto finora passare alla fase esecutiva, salvo per la rimessa in funzione di quasi tutte le stazioni radiotelegrafiche preesistenti.

È intendimento di questo Ministero di concretare la ricostituzione dei magazzini di pronto soccorso attrezzandoli con materiale idoneo a seconda delle specifiche esigenze delle singole regioni, al fine di poter rendere spedita al massimo l'azione di primo intervento. All'uopo sono stati raccolti presso i Provveditorati alle opere pubbliche gli elementi necessari per la riorganizzazione di tali servizi, la cui attuazione è subordinata alla possibilità di ottenere adeguati stanziamenti.

Il Ministro: ROMITA.

BUFARDECI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Abate Giuseppe di Placido, posizione n. 332668.

In data 27 gennaio 1955 la pratica fu trasmessa, per la sua approvazione, al comitato di liquidazione. (14620).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui il giudizio promosso dal comune di Bianchi (Cosenza) contro il signor Pietro Fedele Rizzuto, da Colosimi, per la rivendicazione del quarto della difesa detto « Difesuola » in agro di San Giovanni in Fiore (Cosenza), non viene espletato con la dovuta celerità dal commissariato per gli usi civici di Catanzaro.

La quota di demanio di che trattasi fu assegnata in piena ed esclusiva proprietà al comune di Bianchi, con sentenza emessa dal collegio arbitrale per gli affari della Sila, del 16 maggio 1889, omologata e resa esecutiva dal tribunale di Cosenza in data 28 maggio 1889, modulo 3°, volume 54, foglio 29. (16701).

RISPOSTA. — Il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro ha comunicato che nessun giudizio pende dinanzi a quell'ufficio tra il comune di Bianchi ed il signor Fedele per rivendica del quarto di difesa denominato « Difesuola » in agro di San Giovanni in Fiore.

È in corso, invece, il procedimento diretto ad accertare la natura demaniale o meno del fondo predetto; ma tale procedimento, allo

stato, non può essere proseguito, in quanto il comune di Bianchi, nonostante numerosi solleciti, non ha provveduto ad integrare il deposito per le spese occorrenti per tali operazioni.

Il Ministro: COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica relativa all'impianto dell'energia elettrica per uso di illuminazione, da costruire nella frazione di Farneta di Castoregio (Cosenza).

Tale opera, più volte sollecitata dalla civica amministrazione, non può che considerarsi della massima importanza per la popolazione locale. (18404).

RISPOSTA. — Essendo stati esauriti i fondi disponibili nel corrente esercizio per opere elettriche, non è possibile accogliere l'istanza del comune di Castoregio (Cosenza) intesa ad ottenere il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla somma di lire 15 milioni prevista per la costruzione degli impianti di energia elettrica nella frazione Farneta.

Tuttavia, si assicura che la succitata istanza sarà presa in considerazione, subordinatamente alle disponibilità dei fondi, in sede di compilazione di nuovi eventuali programmi di lavori da ammettere ai benefici della citata legge n. 589.

Con l'occasione si comunica che in favore del predetto ente è stato già concesso con decreto ministeriale 11 luglio 1955, n. 3619/An, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1955, il contributo statale sulla somma di lire 10.540.000 per la costruzione dell'impianto di energia elettrica nel capoluogo.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica relativa all'autorizzazione di apertura di un cinema a passo ridotto nel comune di Firmo (Cosenza) e se non si intenda concedere d'urgenza tale autorizzazione, in conseguenza del lungo tempo trascorso dalla data di presentazione della domanda da parte del sacerdote Domenico Bellizzi. (18671).

RISPOSTA. — La domanda del sacerdote Domenico Bellizzi è pervenuta dalla prefettura di Cosenza alla direzione generale dello spettacolo il 30 gennaio scorso e verrà sottoposta all'esame della commissione competente nella prossima riunione.

Per fissare la data della riunione si attende l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che stabilisce per il corrente anno modalità per la concessione di esercizio di sale cinematografiche.

Non è prevista una procedura d'urgenza per la concessione delle licenze, ma quando la commissione si è favorevolmente espressa il provvedimento della Presidenza del Consiglio viene emesso senza dilazione.

In merito al lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda si precisa che questa risulta pervenuta alla prefettura di Cosenza il 20 ottobre, e che il tempo trascorso fino alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio è quello normalmente richiesto per i vari atti istruttori prescritti.

Il Sottosegretario di Stato: ZELIOLI LENZINI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica di pensione di Montuoro Antonio fu Francesco, nuova guerra, da Gentola (Salerno), sottoposto a visita medica il 2 ottobre 1953. (12025).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al comune di Palinuro (Salerno) in data 19 gennaio 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata definita la pratica di pensione di Motola Rosario fu Giovanni da Altavilla Silentina (Salerno) sottoposto a visita medica fin dal 1949. (12147).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non ancora è stata concessa la pensione a Leo Donato da San Gregorio Magno (Salerno) per il figlio Leo Giuseppe, deceduto per causa di guerra nel settembre 1941. (12194).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non è stata ancora definita la pratica di pensione di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

guerra di Vitolo Felice, da Olevano (Salerno), posizione 2038508, trasmessa al comitato di liquidazione fin dal 6 ottobre 1954, con elenco n. 30844. (16070).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra (servizio indirette) a favore di Patrone Pietro fu Aniello, da Bagnoli Irpino (Avellino), per la figlia Patrone Maria Domenica, deceduta nel 1943 a seguito di bombardamento aereo. (18548).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato in data 3 luglio 1950 tramite il comune di Bagnoli Irpino.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Angieri Rosa, da Lauro (Avellino).

Detta pratica (servizio indirette, infortunati civili) porta il n. 273238 di posizione. (18552).

RISPOSTA. — La domanda di pensione prodotta in data 11 settembre 1953 dalla sopra nominata è stata respinta per intempestività con decreto 8 aprile 1955, n. 1516252.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.*

Per sapere se non debba ritenersi viziato, forse per alcune erronee segnalazioni circa la natura delle competenze, il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, in merito al pagamento delle festività infrasettimanali per il periodo 1° luglio 1947-31 luglio 1953 ai salariati già imbarcati sulla nave Pacinotti (ex nave officina). Con tale parere in effetti si dovrebbe prescrivere la retribuzione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1549, agli effetti del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, e del regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 600.

Si fa rilevare che il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, è in chiaro riferimento alla prescrizione degli assegni per gli impiegati di ruolo e non di ruolo, mentre il caso in esame investe dei salariati. Le prescri-

zioni, inoltre, delle competenze previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 600, ed il preciso riferimento di esso all'articolo 2955 del codice civile (1942), non possono non far ritenere che il parere sia stato basato sulla logica delle prescrizioni presuntive (di un anno), mentre le indennità e corresponsioni che si reclamano dovrebbero eventualmente ritenersi prescritte dall'articolo 2946 dello stesso codice civile (prescrizione ordinaria decennale). Ciò in quanto la speciale retribuzione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1549, è da ritenersi a carattere permanente del tipo delle competenze quindicinali. (18200).

RISPOSTA. — La questione è stata posta nei suoi esatti termini dall'Avvocatura generale dello Stato la quale ha espresso il parere che la doppia retribuzione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1549, reclamata da alcuni operai non di ruolo della marina per le festività infrasettimanali comprese nel periodo 1° luglio 1947-31 marzo 1953, è caduta in prescrizione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, non essendo stato interrotto, nei modi prescritti dall'ultimo capoverso della norma richiamata, il decorso biennale della prescrizione stessa.

Il riferito parere è fondato sull'esatto principio che il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, ha dettato una nuova generale regolamentazione in materia di prescrizione di somme dovute dallo Stato ai suoi dipendenti con la logica deduzione che la regolamentazione stessa concerne anche gli operai non di ruolo.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se consti loro che gravi fatti contro la pubblica morale, costituenti reato, sarebbero stati commessi da un funzionario dell'I.N.A. D.E.L. di Pesaro; che, per questi fatti, esso impiegato sarebbe stato nei giorni scorsi trasferito d'autorità (oppure sospeso); che nei repellenti episodi sarebbero coinvolti dei minorenni; che il prefetto di Pesaro, in data 7 dicembre 1955, sarebbe intervenuto telefonicamente presso la direzione centrale dell'I.N.A.D.E.L. in Roma, onde evitare lo scandalo, al dichiarato scopo di scongiurare asserite conseguenze pregiudizievoli nell'imminenza delle elezioni amministrative, a un determinato partito politico e a famiglie di « no-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

tabili» pesaresi; che la direzione centrale, dopo una prima resistenza, si sarebbe regolata secondo le richieste prefettizie, almeno sino a che la questione non è stata, per iniziativa di taluni consiglieri portata all'esame collegiale della giunta esecutiva; per conoscere, inoltre, se e quali provvedimenti abbiano preso o siano per prendere sia nei confronti del prefetto, sia nei confronti della presidenza dell'I.N.A.D.E.L., sia nei confronti del funzionario, in relazione a quanto sopra esposto, che è già di pubblica ragione in Pesaro e in tutta la provincia. (18218).

RISPOSTA. — Il prefetto di Pesaro nel dicembre dello scorso anno segnalò, come era suo dovere, alla direzione generale dell'I.N.A.D.E.L. che in quel capoluogo circolavano alcune voci sulla condotta privata del signor Federico Pettinari — dipendente dal locale ufficio di detto istituto — chiedendo per ragioni di opportunità il di lui trasferimento ad altra sede.

La predetta direzione generale dispose in conseguenza il trasferimento del Pettinari dalla sede di Pesaro a quella di Cagliari — attese altresì le esigenze di servizio di quest'ultima sede — incaricando, nel contempo, l'ispettore del personale di effettuare una inchiesta sul posto.

Mentre era in corso l'inchiesta, nella seduta del 21 dicembre 1955 della giunta esecutiva dell'I.N.A.D.E.L., il consigliere avvocato Pietro Gilardoni portò a conoscenza di tale organo fatti particolari sulla questione.

A seguito di ciò la giunta esecutiva ad unanimità deliberò di sospendere il Pettinari dal grado e dallo stipendio in attesa delle risultanze dell'inchiesta, che saranno demandate all'esame dell'apposita commissione di disciplina per le definitive decisioni.

Il Ministro: TAMBRONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale del problema della pesca nell'Adriatico nord-orientale. (18370).

RISPOSTA. — Su tale questione sono già stati forniti chiarimenti all'onorevole interrogante nella seduta della Camera dei deputati del 31 gennaio scorso, in occasione della risposta alla sua precedente interrogazione n. 2106. Allo stato attuale delle trattative con la Jugoslavia non si possono quindi che richiamare le dichiarazioni fatte in argomento.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se abbiano qualche fondamento le voci diffuse in questi giorni circa la prossima chiusura della linea ferroviaria metaurense Pesaro-Fermignano, riattivata dopo le distruzioni belliche, voci che hanno vivamente allarmato e preoccupato le popolazioni e gli operatori economici della zona e che sono, sintomaticamente, sostenute da una campagna di stampa ispirata agli interessi dei concessionari delle autolinee. (18533).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria non ha attualmente formulato alcun piano di soppressione dei servizi ferroviari sulla linea Pesaro-Fermignano.

Il Ministro: ANGELINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il testo integrale della circolare inviata ai dipendenti uffici al fine di chiarire la portata delle disposizioni degli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria. (18765).

RISPOSTA. — Si aderisce alla richiesta e, pertanto, si allega copia della circolare 16 gennaio 1956, n. 501024, con la quale sono state impartite agli uffici dipendenti istruzioni circa l'applicazione degli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALLEGATO.

Copia della circolare 16 gennaio 1956, n. 501024, del Ministero delle finanze.

IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA
SUL REDDITO

(Articolo 31).

L'articolo 31 della legge stabilisce che il limite di lire 480 mila, indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1955, a lire 540 mila.

Per effetto di tale disposizione, quindi, dalla suddetta data l'imposta complementare non trova applicazione quando il reddito complessivo lordo, della franchigia di lire 240 mila e delle detrazioni per carichi di famiglia, non superi il nuovo limite di lire 540 mila.

Resta ferma, ovviamente, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 della citata legge del 1952, n. 477 — salvo la sostituzione del limite di lire 480 mila col

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

nuovo limite di lire 540 mila — tendente ad evitare che i redditi di poco superiori al minimo imponibile si riducano, in seguito alla applicazione dell'imposta, ad una somma inferiore a quella non colpita dall'imposta stessa.

È appena il caso di precisare, inoltre, che, in base alla disposizione in esame, i datori di lavoro, sempre con effetto dal 1° luglio 1955, debbono operare la ritenuta dell'1,50 per cento per imposta complementare, a titolo di acconto, sulle retribuzioni eccedenti lire 540 mila ragguagliate ad anno, e cioè, in pratica, oltre lire 45 mila mensili, 22.500 quindicinali, 11.250 settimanali e 1.875 giornaliere.

È escluso il rimborso, in sede di conguaglio, delle ritenute operate, a titolo di acconto, nel 1954 e nel 1° semestre 1955, sui redditi di categoria C/2 inferiori al nuovo limite.

Per effetto della norma in esame, l'articolo 6, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573 — sostituito dall'articolo 3 della già citata legge 21 maggio 1952, n. 477 — resta modificato nel senso che sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240 mila e delle detrazioni per carichi di famiglia, lire 540 mila.

L'aumento minimo imponibile decorre, come già detto, dal 1° luglio 1955; considerato, per altro, che con le circolari del 25 marzo 1955, n. 500244, e del 26 aprile 1955, n. 201770, venne disposto che gli uffici si astenessero dall'iscrivere nei ruoli principali dell'esercizio 1955-56 i redditi, al lordo della franchigia e delle detrazioni per carichi di famiglia, non eccedenti le lire 540 mila annue, si deve ritenere che non si presenti la necessità di procedere a sgravi o rimborsi di imposta.

ESENZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

(Articoli 32 e 33).

La legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni, accorda ai capi di famiglia numerosa l'esenzione per lire 500 mila (250 mila per la esenzione ridotta) di reddito complessivo dall'imposta complementare progressiva sul reddito, nonché la riduzione proporzionale, agli effetti delle singole imposte reali, dei redditi che concorrono a formare

detto reddito complessivo, in modo da non superare nell'insieme il suaccennato limite di lire 500 mila (lire 250 mila per l'esenzione ridotta). Detta quota di esenzione, inoltre, si cumula con la franchigia di lire 240 mila accordata dall'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, e dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, in favore dei possessori di redditi mobiliari delle categorie C/2, C/3 e B, e dall'articolo 15 della stessa legge n. 25 ai fini dell'imposta complementare per le generalità dei contribuenti; di guisa che i capi di famiglia numerosa, per la imposta complementare come per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle suddette categorie, beneficiano di una esenzione complessiva di lire 740 mila (lire 490 mila per l'esenzione ridotta).

L'articolo 32, primo comma, della legge in esame eleva la franchigia di lire 240 mila, prevista per i redditi mobiliari delle categorie C/2, C/1, e B, a lire 4 milioni e a lire 2 milioni, rispettivamente per l'esenzione intera e per quella ridotta, ed estende la franchigia stessa (quarto comma) all'imposta sui redditi agrari.

Si chiarisce che le norme in esame non hanno sostanzialmente innovato il sistema introdotto dalla legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni, e non hanno dato una regolamentazione nuova alle agevolazioni in parola; in conseguenza, resta ferma la norma che prevede la esenzione fino al limite di lire 500 mila (lire 250 mila per l'esenzione ridotta) da tutte le imposte dirette erariali e, come conseguenza ulteriore, restano ferme le agevolazioni concesse in materia di tributi locali, o di tasse scolastiche, le quali ultime si applicano secondo le disposizioni della legge 9 agosto 1954, n. 645.

In effetti, le nuove norme hanno lo scopo di allargare notevolmente il beneficio tributario, e, pertanto, esse devono logicamente inquadarsi nel sistema anteriore che, in quanto non espressamente modificato dalle disposizioni stesse, rimane tuttora in vigore.

Resta immutata la definizione della nozione di famiglia numerosa contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, e restano, altresì, tuttora in vigore le norme regolamentari per la concessione di esenzioni tributarie, di cui al regio decreto 10 agosto 1928, n. 1944, salvo le deroghe di cui è cenno sotto.

Ciò premesso, è da osservarsi che il tenore letterale delle norme in esame riferisce l'aumento alla franchigia prevista dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e

non fa menzione del limite di esenzione di lire 500 mila previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892; ora, considerato che i due benefici hanno una diversa sfera di applicazione in quanto la franchigia è limitata ai soli redditi di ricchezza mobile delle categorie B, C/1 e C/2, ed ora anche ai redditi agrari, mentre la quota di lire 500 mila si estende a tutte le imposte dirette, se ne deduce che questa ultima quota di esenzioni continua a sussistere in base alle norme preesistenti.

Una siffatta interpretazione, oltre che più rispondente alla lettera della norma, si ritiene la più equa, non essendo ammissibile che un provvedimento, il quale ha lo scopo di arrecare maggiori agevolazioni per i capi di famiglia numerosa, possa nello stesso tempo tornare di danno per alcune categorie di essi, quelle dei possessori di redditi immobiliari e di redditi mobiliari di categoria A.

Questi ultimi contribuenti, pertanto, continuano a fruire dell'esenzione secondo la legge anteriore (lire 500 mila o lire 250 mila), mentre i possessori di redditi di categoria B, C/1 e C/2, e di redditi agrari, beneficeranno di una quota complessiva di esenzione di lire 4.500.000 per la esenzione intera, e di lire 2.250.000, per quella ridotta.

È appena il caso di accennare che, nella ipotesi in cui concorrano più redditi di natura diversa, il limite di lire 500 mila verrà calcolato con la riduzione proporzionale dei redditi del soggetto, mentre la franchigia sarà imputata, secondo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B, e ai redditi agrari.

In merito alle disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 32, le quali riproducono le analoghe norme di cui, rispettivamente, all'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, e all'articolo 3, primo comma, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, non vi sono osservazioni da fare.

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo considerato, semplificando le formalità procedurali per la concessione del beneficio immunitario, mira ad esonerare i capi di famiglia numerosa dall'obbligo, previsto dagli articoli 3 e 4 del regio decreto 10 agosto 1928, n. 1944, di produrre, ai fini dell'esenzione, un'apposita istanza, allegando lo stato di famiglia.

Gli uffici, comunque, prima di concedere la esenzione, dovranno accertare il reale stato familiare di ogni contribuente che richieda l'esenzione, nonché la sussistenza del requisito di « realmente a carico » dei figli, requisito che è richiesto tuttora sia per la concessione che per il permanere del beneficio stesso. Si richiamano, in proposito, le avvertenze riportate a pagina 23 della circolare 24 dicembre 1944, n. 2290.

Resta, inoltre, in vigore l'obbligo per i contribuenti di denunciare nella dichiarazione unica, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico 15 luglio 1951, n. 573, la cessazione delle condizioni che danno luogo all'esenzione.

L'articolo 33 prevede l'aumento a lire 3.600.000 (lire 1.700.000 per l'esenzione ridotta) della franchigia di lire 240 mila, accordata, ai fini della imposta complementare, dall'articolo 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Per le considerazioni esposte in precedenza, detta franchigia si cumula con la quota di esenzione di lire 500 mila (o di lire 250 mila), nonché, per effetto del disposto del secondo comma della norma in esame, con le normali detrazioni, oltre che per la moglie e per i figli, anche per tutte le altre persone a carico del contribuente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027.

In proposito, è da osservare che, con la circolare 1° aprile 1953, n. 500301, questo Ministero precisò che le detrazioni per carichi di famiglia dovevano ammettersi indipendentemente dal fatto che il contribuente avesse diritto all'esenzione per famiglia numerosa, limitatamente, però, ai familiari — moglie compresa — che non potevano entrare nel calcolo ai fini dell'esenzione per famiglia numerosa.

Per effetto della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 33, anche quella limitazione viene a cadere, e l'esenzione per famiglia numerosa è concessa in ogni caso parallelamente alle detrazioni per carichi di famiglia.

Le disposizioni in esame (articoli 32 e 33) hanno efficacia dal giorno dell'entrata in vigore della legge, cioè, secondo i principi generali, dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli uffici dovranno, pertanto, rivedere la posizione dei contribuenti già ammessi al beneficio della esenzione, provvedendo a sgravi di imposte con effetto dal 24 gennaio 1956, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, a tal riguardo si raccomanda di dare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

corso d'iniziativa ai relativi provvedimenti con sollecitudine, senza che occorran le richieste degli interessati. Nell'esecuzione degli sgravi si raccomanda l'osservanza delle modalità previste nella normale 7 del *Bollettino Ufficiale* delle imposte dirette per l'anno 1935.

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente al Ministero; gli uffici distrettuali, ai quali la circolare viene direttamente inviata, ai competenti ispettorati compartimentali.

Il Ministro: f.to ANDREOTTI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risulti che nel centro di colonizzazione di Apricena, precisamente all'azienda « Brancio » del signor Piccirella, sarebbe stata notata la sparizione di quattrocento piantoni di ulivo, i quali, poi, sarebbero stati trovati in un terreno di proprietà di un vicino convento, dove erano stati messi a dimora, dopo che il predetto centro aveva fatto lo scasso e gli altri lavori, a sue spese.

Nel caso, come teme, ciò sia accaduto, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a carico dei responsabili. (17235).

RISPOSTA. — Da indagini effettuate presso il centro di colonizzazione di Apricena, nel cui ambito ricade l'azienda Brancio, non risulta che si sia verificato il denunciato ammanco di n. 400 piantoni di ulivo.

Né risultano eseguiti lavori agricoli ed escavazioni di buche in un vicino convento a spese del centro suddetto.

Per altro, si è potuto accertare che da parte del Consorzio agrario provinciale di Foggia furono a suo tempo fornite a detto convento n. 370 piante di ulivo.

Il Ministro: COLOMBO.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Flaminio Pasquale fu Michele, da Vieste (Foggia), per la morte a causa di servizio, del figlio Michele (indiretta nuova guerra). (18419).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità che trasse a morte il figlio.

Gli atti del fascicolo risultano trasmessi al Ministero della difesa-esercito per l'even-

tuale concessione all'interessato della pensione privilegiata ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Gentile Francesco fu Nicola, da Vieste (Foggia), per la morte, a causa di servizio, del figlio Nicola (indiretta nuova guerra). (18421).

RISPOSTA. — La domanda di pensione risulta già respinta per non essere l'interessato nell'età prevista dalla legge o nelle condizioni di inabilità in modo assoluto a proficuo lavoro.

In seguito a nuova istanza è stata ripresa in esame la relativa pratica disponendo la visita medica presso la commissione medica pensioni di guerra di Bari e richiedendo al municipio e ai carabinieri di Vieste rispettivamente la copia integrale dell'atto di morte del militare e le informazioni sulle condizioni economiche e di famiglia dell'istante.

Altri documenti di carattere militare sono stati richiesti alla capitaneria di porto di Bari.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Macchia Michele fu Vincenzo, da Foggia, per la morte, a causa di servizio, del figlio Leonardo (indiretta nuova guerra). (18422).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa che i carabinieri di Sant'Antonio trasmettano le informazioni sulle attuali condizioni economiche e di famiglia dell'interessato e il distretto militare di Foggia faccia pervenire il foglio matricolare del figlio defunto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non creda di dover emanare disposizioni per portare al 3 per cento l'aggio in favore dei rivenditori secondari di valori bollati, in considerazione che in tale misura esso viene corrisposto ai rivenditori di generi di monopolio, e che non dovrebbero sussistere validi motivi per una diversità di trattamento fra le due categorie. (18426).

RISPOSTA. — La distribuzione dei valori bollati è disciplinata dalle norme contenute nell'articolo 59 delle istruzioni ministeriali del 16 giugno 1882.

Per effetto delle disposizioni anzidette, la distribuzione secondaria dei valori bollati deve, di preferenza, essere affidata ai rivenditori di generi di monopolio, ai quali, ove se ne ravvisi la necessità, può farsi anche obbligo alla rivendita dei valori stessi, mediante nomina d'ufficio in forza dell'articolo 68, n. 2, del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

Tuttavia, laddove non esistono rivendite di generi di monopolio o queste non siano sufficienti per soddisfare le esigenze del pubblico servizio, l'articolo 59 delle citate istruzioni ministeriali prevede che possano essere incaricate della vendita dei valori bollati anche persone che abbiano comunque un esercizio, anche non governativo, aperto al pubblico, purché diano buon affidamento per serietà ed onestà.

Premesso quanto sopra emerge chiaro che per i rivenditori di generi di monopolio la vendita dei tabacchi e dei valori bollati costituisce l'attività principale in via di esclusività fiduciaria, mentre per gli esercenti diversi dai rivenditori di generi di monopolio la vendita dei valori bollati costituisce un'attività accessoria, alla quale è sempre connessa un'attività commerciale principale.

Queste considerazioni giustificano il diverso trattamento circa la misura dell'aggio prevista dalla vigente legge sul bollo (articolo 46 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492) in quanto è sembrato logico stimolare e nello stesso tempo remunerare l'attività di coloro che si dedicano, in via principale, allo smercio di valori bollati.

Per tali considerazioni, non sembra che sia opportuno promuovere una modifica delle attuali disposizioni, che in ogni caso non può essere adottata in via amministrativa, ma soltanto con provvedimento di legge.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAVALLARI VINCENZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di disporre che sia respinta ogni istanza diretta ad ottenere lo smantellamento e comunque la soppressione della linea ferroviaria Copparo-Ferrara-Cento-Modena e la sua sostituzione con un servizio di automezzi, e se non ritenga, nel contempo, di disporre per l'attuazione delle opere necessarie al rammodernamento del servizio.

Il mantenimento e il rammodernamento della predetta linea ferroviaria sono imposti dalle inderogabili necessità del trasporto delle persone e delle merci della zona, necessità alle quali non si potrebbe far fronte con automezzi anche per lo stato delle strade e le condizioni atmosferiche, specie la nebbia che sono caratteristiche delle località attraversate.

Per l'occasione l'interrogante richiama alla attenzione del ministro il desiderio espresso da tutte le categorie delle popolazioni interessate e i voti all'unanimità deliberati dai consigli comunali e dal consiglio dell'amministrazione provinciale di Ferrara, già al ministro a suo tempo trasmessi e alle considerazioni dei quali l'interrogante si rimette. (18093).

RISPOSTA. — La commissione interministeriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, nella sua seduta del 21 dicembre 1955 ha espresso il parere che possano essere sostituite con autoservizi le linee ferroviarie Modena-Ferrara e Ferrara-Copparo.

La predetta commissione ha ritenuto di addivenire a tale conclusione in considerazione soprattutto della forte deficiarietà delle due suddette linee. Nel 1954 infatti la linea Modena-Ferrara ha dato un passivo di oltre 74 milioni e la Ferrara-Copparo un passivo di oltre 20 milioni. Inoltre la conservazione di queste ferrovie, i cui impianti si trovano in condizioni alquanto precarie, esigerebbe, fra spese per nuovi impianti, per materiale rotabile e per mancati ricuperi, un maggior onere a fondo perduto di circa lire 780 milioni.

Le condizioni delle strade adiacenti permettono l'istituzione di linee automobilistiche sostitutive le quali, esercitate su differenti percorsi e con intensificazioni locali per i centri più importanti, potranno facilmente assorbire il traffico viaggiatori, con le stesse tariffe ordinarie e preferenziali e con maggiori comodità per il pubblico.

Il traffico merci a carro completo, d'altronde scarso, può essere servito da autocarri, o nei casi importanti, da carri trasbordatori facenti capo alla più vicina stazione ferroviaria.

Il Ministro: ANGELINI.

CERRETI, CURTI E MICELI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se abbiano fondamento le notizie, secondo le quali il ministro delle finanze, in base alla facoltà concessagli dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, starebbe predisponendo un provvedimento

per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata *una tantum* sul latte e sui suoi derivati.

In caso affermativo, si fa presente che la imposizione dell'imposta generale sull'entrata *una tantum* sul latte e sui suoi derivati, senza alcuna distinzione fra conferimenti e vendite dei prodotti, sarebbe gravemente lesiva degli interessi dei piccoli e medi produttori di latte associati in cooperative in quanto verrebbero a cadere le esenzioni dal pagamento di detta imposta per i conferimenti dei produttori alle cooperative e di queste ai loro consorzi, come riconosciuto dall'articolo 8 della legge del 7 gennaio 1949, n. 1, e precedenti.

Questo speciale regime di imposizione sul latte e sui suoi derivati verrebbe — in ogni caso, sia che fosse applicato nella fase della produzione che nelle fasi intermedie o al momento della immissione dei prodotti al consumo — a danneggiare, direttamente o indirettamente, proprio le cooperative e i loro consorzi che per le loro finalità di difesa delle piccole categorie produttrici, oggi duramente colpite dalla crisi esistente nel settore lattiero-caseario, dovrebbero essere particolarmente tutelati. (17253).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La questione relativa alla istituzione di uno speciale regime di pagamento *una tantum* della imposta sull'entrata, afferente il commercio del latte e dei suoi derivati, in dipendenza dell'apposita facoltà consentita al ministro delle finanze dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, si dibatte da alcuni anni, durante i quali l'amministrazione non ha mancato di avviare e di condurre a buon punto accurati e approfonditi studi al fine di stabilire se sia opportuno o meno addivenire a siffatto sistema impositivo.

Nel corso di detti studi si sono incontrate notevoli difficoltà di ordine tecnico-fiscale, dovute prevalentemente alla particolare struttura del settore produttivo in esame, che sono poi aumentate a causa della diversità di vedute manifestate in proposito dagli industriali caseari da una parte e dagli enti cooperativi dall'altra.

Così stando le cose, si è ritenuto opportuno mantenere, almeno per il momento, il normale regime di imposizione nel senso che i prodotti in questione continueranno ad essere assoggettati al tributo nei modi normali, nel rispetto assoluto delle disposizioni attualmente in vigore.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

CHIARAMELLO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se non ritenga equo, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari, al fine di attenuare la disparità di trattamento tributario che si verifica tra i trasferimenti a titolo oneroso attuali e quelli di data anteriore alla citata legge n. 603, di concedere un abbuono eccezionale — oltre quello ordinario (basandosi sul criterio adottato per analoga concessione fatta relativamente al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e alla legge 12 maggio 1949, n. 206, concernenti modificazioni sulle successioni e sulle donazioni) — per tutte le numerose valutazioni ancora pendenti, evitando così difformità di criteri nella composizione bonaria delle vertenze riguardanti trasferimenti che hanno bensì titolo diverso (trasferimento a titolo gratuito, a causa di morte, e a titolo oneroso), ma sono avvenuti nello stesso periodo di tempo e nelle stesse condizioni di mercato. (18480).

RISPOSTA. — La richiesta tende a sollecitare un provvedimento analogo a quello di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ed all'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, allo scopo di concedere, in sede di composizione bonaria delle vertenze di valutazione della ricchezza trasferita, un abbuono straordinario non superiore al terzo sui valori accertati dall'amministrazione.

Al riguardo si deve chiarire che l'eccezionale beneficio dell'abbuono del terzo sui valori presunti dagli uffici finanziari per le trasmissioni di beni, concesso una prima volta, con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e, successivamente, con l'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, trovò piena giustificazione non solo nell'opportunità di attenuare la disparità di trattamento tributario tra i trasferimenti posti in essere prima dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge e quelli stipulati sotto il suo impero, ma anche nella necessità per la amministrazione di smaltire rapidamente l'ingente massa di arretrato che in tale settore si era venuto formando a causa delle particolari condizioni in cui si erano trovati uffici e contribuenti per effetto della guerra.

Attualmente, scaduto l'eccezionale beneficio portato dalla citata legge n. 206, non mancano tuttavia i temperamenti adottati in via amministrativa, allo scopo di venire incontro ai contribuenti più volenterosi. Infatti,

con circolare a stampa del 25 aprile 1950, n. 131556, nei confronti di quei contribuenti che si dimostrano solleciti a definire nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento le trattazioni pendenti, gli uffici sono stati autorizzati a concedere, sul valore presuntivamente accertato dal competente organo tecnico, una tolleranza, o riduzione di valore imponibile, fino al 25 per cento.

Per le considerazioni suesposte non si ravvisa alcun valido motivo che nel momento attuale giustifichi il ripristino del beneficio indicato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLASANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, tenendo anche conto delle difficoltà d'ordine generale dipendenti dall'indice di affollamento per vano che nella provincia di Napoli supera notevolmente quella degli altri capoluoghi di compartimento, non ritenga necessario dare, anche con precedenza su altre regioni, notevole impulso alle costruzioni di alloggi per ferrovieri di detta provincia, sia costruendo altre case economiche o patrimoniali, sia soddisfacendo le richieste di finanziamento delle 18 cooperative edilizie che contano 1600 soci e finora hanno potuto costruire soltanto 102 alloggi.

È da tener presente che alla direzione compartimentale di Napoli sono state presentate 1077 domande di alloggio fra cui 35 di sfrattati coattivamente, 110 di viventi in coabitazione con estranei, 190 in coabitazione con familiari e 50 in dimore ufficialmente riconosciute malsane.

Per i finanziamenti alle cooperative, è pure da tener presente che molti soci di queste occupano alloggi dell'amministrazione che lascerebbero liberi se ottenessero la loro casa. (18926).

RISPOSTA. — Sono ben note, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, le difficoltà d'ordine generale dipendenti dall'indice di affollamento per vano nella provincia di Napoli, del resto non dissimile da quello delle altre province dei compartimenti della rete; ma tali difficoltà non possono, per il momento, essere superate con la costruzione di case economiche o patrimoniali per la assoluta mancanza di fondi.

Tuttavia, ogni accorgimento per attenuare, almeno in parte, la situazione anzidetta è posto in essere dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed infatti saranno costruiti nei prossimi mesi n. 12 alloggi per 60 vani con una spesa prevista di lire 36.210.000 in conto

mutuo contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui alla legge 24 febbraio 1954, n. 1273.

Per quanto riguarda il finanziamento delle 18 cooperative edilizie che contano 1600 soci, è da ricordare che nel compartimento di Napoli, oltre alle 4 cooperative che hanno testé ultimato la costruzione dei rispettivi fabbricati sociali, per un complesso di n. 66 alloggi per n. 370 vani contabili, altre 5 cooperative, sovvenzionate per un ammontare di lire 188 milioni, in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, hanno in corso di esecuzione e programmati complessivamente 60 alloggi per 360 vani.

Presentemente il Ministero dei lavori pubblici ha concesso per le cooperative edilizie tra ferrovieri, sempre in relazione alla legge 2 luglio 1949, n. 408, un contributo del 4 per cento su un programma di costruzioni di lire 800 milioni.

Nel procedere, come per i precedenti esercizi, al finanziamento delle cooperative finora costituite nella rete (n. 400 con circa 25 mila soci) si assicura l'onorevole interrogante che saranno tenute presenti anche le cooperative edilizie del compartimento di Napoli, in rapporto alle concorrenti degli altri compartimenti.

Per quanto poi si riferisce alla costruzione di alloggi patrimoniali, debbo far presente che allo stato attuale delle cose l'amministrazione ferroviaria non ha alcuna disponibilità di fondi per la costruzione di nuovi alloggi patrimoniali per cui, sino a quando non verranno accordati all'amministrazione stessa da parte del tesoro nuovi finanziamenti da destinare a lavori del genere non potrà provvedersi ad intraprendere, né a Napoli né in altre località della rete, l'esecuzione di lavori del genere.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando il pensionato di guerra Pallotta Francesco di Giovanni, da Guardia-regia (Campobasso) iscrizione n. 5872787, potrà riscuotere l'assegno d'incollamento concessogli con decreto ministeriale del 5 giugno 1954, n. 2466753. (13048).

RISPOSTA. — La pratica per assegno di incollamento è stata definita con provvedimento concessivo.

Il ruolo di variazione n. 3193920 è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Campobasso, con elenco del 4 agosto 1954, n. 13.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non creda di disporre opere dirette al prosciugamento del laghetto, che trovasi in contrada Vallevo del comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) compreso nel perimetro del territorio, alla cui bonifica provvede l'Ente riforma per la Puglia, la Lucania ed il Molise, e ciò per evitare danni alle numerose famiglie che hanno intorno ad esso le loro abitazioni e non si rendono conto come per l'opposizione di qualche persona il progetto all'uopo redatto non sia stato ancora eseguito. (13163).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Casalnuovo Monterotaro non rientra nel comprensorio di competenza della sezione speciale di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, bensì in quello del consorzio generale di bonifica della Capitanata.

Detto consorzio fin dal 1948 si interessò per il prosciugamento dello stagno situato in località « Vallevona » nel territorio del suddetto comune e predispose apposito progetto che, per altro, non fu ritenuto meritevole di approvazione dagli organi tecnici competenti data la sua onerosità e nella considerazione che i lavori proposti non presentavano un interesse igienico-sanitario in quanto la zona non era fonte di malaria.

Il consorzio ha ora ripreso in esame il problema, e pur avendo sia il medico provinciale di Foggia, sia il sanitario del comitato antimalarico dichiarato che anche attualmente nella zona non esiste infezione anofelica, si propone di includere i lavori di prosciugamento nel programma di sistemazione montana del bacino del fiume Fortore, per il quale sono attualmente in elaborazione i progetti di utilizzazione irrigua dei deflussi, da finanziare con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

La possibilità di realizzare questa soluzione resta, evidentemente, subordinata alla approvazione in linea tecnica dei progetti che a suo tempo dovranno essere presi in esame dai competenti uffici nonché al finanziamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, dell'anzidetto programma.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quando dai competenti uffici saranno consegnati per la coltura agraria ai signori Stefanelli Remo, Colitto Giovannina, Marrone Anita, Petti Mariacarina, Caperchione Carmine, Caperchione Mariannina, Greco Alberto, Bax Giu-

seppina, Sergnese Nunzio e Colitto Martire, da Castropignano (Campobasso), le zone di tratturo dagli stessi richieste. (16205).

RISPOSTA. — Il Commissario per la reintegra dei tratturi con sede in Foggia, interpellato da questo Ministero in merito a quanto forma oggetto della soprascritta interrogazione ha comunicato che non risulta presentata alcuna istanza di concessione di suoli tratturali nel comune di Castropignano da parte dei signori Stefanelli Remo e Colitto Martire.

Le istanze dei signori Caperchione Carmine e Caperchione Mariannina riguardano l'ampliamento della concessione di metri quadrati 6.000 ottenuta nel 1954; la domanda di Bax Giuseppina, è intesa ad ottenere la concessione del signor Mascitelli Giuseppe, e quelle presentate dai signori Greco Alberto, Colitto Giovanni, Marrone Anita, Sergnese Nunzio e Petti Maria Carmina sono rivolte ad ottenere nuove concessioni.

Il predetto Commissariato, ha chiarito che nelle distribuzioni avvenute nel 1948 e nel 1954 poterono trovare sistemazione soltanto circa otto ettari, avendo i coltivatori locali rifiutato gli altri terreni per scarsa produttività.

Lo stesso Commissariato ha assicurato che, compatibilmente con le esigenze di ufficio, provvederà al più presto alla definizione delle suddette domande.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Traversella (Torino), di classificazione in bacino montano del torrente Chiusella, ai sensi e per effetto del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. (16815).

RISPOSTA. — La proposta di classifica del bacino montano del torrente Chiusella in provincia di Torino, è recentemente pervenuta al Ministero corredata dei necessari atti tecnici, nonché di un piano di massima di interventi da attuare nella zona da classificare, che prevede una spesa complessiva di oltre un miliardo e mezzo.

Con l'accoglimento della proposta ed il conseguente provvedimento di classifica, il Ministero creerebbe indubbiamente una generale aspettativa nella zona per l'esecuzione di lavori, mentre sta di fatto che le attuali disponibilità finanziarie per opere del genere sono assorbite dagli interventi in corso, sulla base del programma approvato dal Comitato

dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, per le aree depresse del centro-settentrione.

Dato ciò, la proposta anzidetta e le altre analoghe iniziative promosse allo scopo di ottenere la delimitazione di bacini montani non potranno avere concreti sviluppi, fino a quando nuovi stanziamenti non consentano di finanziare le relative opere di sistemazione.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta della popolazione del comune di Ferrara che sia colà trasferita da Bologna la sede centrale dell'ente Delta Padano ed alla richiesta della popolazione e del comune di Rovigo che sia ivi costituito un ufficio distaccato per la trattazione delle pratiche riguardanti il Polesine, così come da tempo esiste per gli affari di quella provincia a Ferrara, che naturalmente, accogliendosi la richiesta, non ne avrebbe più bisogno. (16955).

RISPOSTA. — La sede dell'ente per il Delta Padano venne, a suo tempo, fissata a Bologna con provvedimento avente valore di legge, non solo in rispondenza a necessità di amministrazione dell'ente e ad esigenze di collegamento con i vari uffici periferici da istituire nelle diverse zone del comprensorio, ma anche in concordanza con il voto unanime espresso dagli organi più qualificati delle province interessate alla riforma. L'eventuale trasferimento della sede a Ferrara, come sarebbe auspicato da quella popolazione dovrebbe essere, comunque, disposto con legge. Per altro l'ente, in dipendenza dello sviluppo delle attività di bonifica ha, di recente, dislocato il competente servizio a Ferrara, dove è stato anche costituito il consorzio tra le cooperative di assegnatari e la mutua tra assegnatari.

L'ente, inoltre, per la trattazione delle pratiche riguardanti il Polesine, invece di istituire un'unica sede a Rovigo — lontana ed eccentrica rispetto alle varie zone di riforma — ha aperto uffici staccati di tutti i servizi nelle varie località del Polesine, ricadenti nel suo comprensorio.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali i contributi, da assegnarsi, secondo la legge 1° luglio 1946, n. 31, ai piccoli e medi proprietari, per lavori di miglioramenti

e rinfittimenti delle colture in zone di collina, vengono ora erogati solo in favore di alcune località e precisamente in favore del Cilento, lasciandosi dietro altri paesi di collina (Giffoni Sei Casali, San Cipriano), non dichiarati montani, privi di qualsiasi contributo, pur essendo ivi la disoccupazione abbastanza rilevante e se non crede intervenire autorevolmente perché anche a questi sia concesso il contributo a norma della legge predetta. (17328).

RISPOSTA. — Nelle singole province le zone per l'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, vengono delimitate dai rispettivi comitati provinciali dell'agricoltura in base alle direttive di carattere generale impartite da questo Ministero in sede di ripartizione dei relativi fondi.

Risulta che il comitato provinciale dell'agricoltura di Salerno ha destinato i fondi assegnati a detta provincia per la ulteriore applicazione del decreto n. 31, consentita dall'autorizzazione di spesa disposta con la legge 5 gennaio 1955, n. 3, alle zone aventi una economia agricola maggiormente depressa, con più alto indice di disoccupazione e dove non sono operanti gli interventi previsti dalla legge per la montagna e della Cassa per il Mezzogiorno.

Furono così prescelti i territori dei comuni di Agropoli, Castellabate, Laureana Montecorice, Rufino e Serramezzana, ove si rendeva necessaria ed urgente l'esecuzione di opere di sistemazione di terreni scoscesi.

I territori dei comuni di San Cipriano e Giffoni Sei Casali non sono stati presi in considerazione dal suddetto comitato provinciale, in quanto trattasi di zone aventi agricoltura più progredita di quelle prescelte.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere a favore delle sfortunate popolazioni del basso Molise che hanno sofferto danni per circa un miliardo a seguito dell'allagamento di 20 mila ettari di terreno, determinato da straripamento, di recente avvenuto, dei fiumi Biferno, Saccione, Sinarca, Cigno, Trigno, Fortore, Tappino, e dal ristagno di acqua in zone della pianura di Boiano e di Venafro. (17329).

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero non ha la possibilità di adottare provvidenze particolari a favore dei produttori agricoli danneggiati da avversità atmosferiche, in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

quanto mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia non si è mancato di accordare, nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio, ogni agevolazione intesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Infatti, è stato disposto che il contributo previsto dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, per l'acquisto di grano selezionato da seme — che per la provincia di Campobasso è stato elevato nella campagna agricola in corso a 20 milioni di lire circa — venga concesso di preferenza agli aventi diritto che nell'annata agraria 1954-55 abbiano subito danni alle colture a causa di avversità atmosferiche.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato che l'assistenza generica a favore delle popolazioni della provincia di Campobasso che, a causa dell'evento calamitoso segnalato, sono venute a trovarsi in stato di assoluto bisogno, è stata assolta dai locali E.C.A.

Si fa infine presente che, nella seduta del 7 gennaio 1956 il Consiglio dei ministri ha approvato due disegni di legge, di iniziativa di questo Ministero, intesi a stabilire notevoli agevolazioni fiscali e creditizie a favore dei produttori agricoli che nella decorsa campagna abbiano subito danni alle colture in dipendenza delle cennate avversità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se risponde al vero che l'ispettorato ripartimento forestale di Ascoli Piceno, contrariamente a quanto dispone l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, non concede i benefici previsti per le seguenti opere private di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria: ricerca, provvista ed utilizzazione di acque per uso agricolo e potabile, costruzione e riattamento di strade poderali ed interpoderali, costruzione e riattamento di fabbricati e borgate rurali, dissodamento con mezzi meccanici ed esplosivi, miglioramenti dei pascoli montani, costruzioni di cabine elettriche e di linee distributrici di energia, acquisto di macchinari che utilizzano l'energia, acquisto di apparecchi meccanici per il dissodamento, piantagioni ed in genere opere di miglioramento fondiario, eseguibili indipendentemente da un piano generale di bonifica, impianti di fertirrigazione e irrigazione a piog-

gia, formazione di nuovi boschi e riattamento di quelli deteriorati, acquisto di fertilizzanti e concimazioni di fondo, acquisto di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, acquisto di bestiame selezionato e sementi elette;

b) quali somme sono state assegnate a quel ripartimento per l'applicazione della suddetta legge per la montagna dal 1952 e la entità delle somme in ciascun anno per ciascuna delle opere sopraelenate;

c) la entità delle somme assegnate per gli stessi titoli al ripartimento di Cittaducale;

d) se risponde al vero che il ripartimento di Ascoli Piceno abbia devoluto le somme stanziare per le opere private di miglioramento in opere pubbliche del tutto estranee alla bonifica e, qualora ciò rispondesse al vero, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare l'autorità amministrativa superiore. (17504).

RISPOSTA. — L'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ascoli Piceno, nella concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, osserva puntualmente le norme della legge medesima.

Dall'inizio dell'applicazione delle suddette disposizioni in favore dei territori montani e fino al 31 ottobre 1955, le concessioni effettuate a carico dei fondi di bilancio e, quindi, senza tener conto di quelle fatte, a partire dal corrente anno, sui fondi messi a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno, assommano a 322, relativamente alle categorie di opere elencate nella interrogazione per un importo di contributi, di lire 90.408.978.

Dal 1952 sono state assegnate all'ispettorato suddetto, per l'applicazione del ricordato articolo 3 della legge, lire 102.350.000, così ripartite nei vari esercizi:

esercizio 1952-53	L. 4.350.000
esercizio 1953-54	» 16.000.000
esercizio 1954-55	» 42.000.000
esercizio 1955-56	» 40.000.000

Si precisa, inoltre, che delle assegnazioni non viene effettuato alcun riparto in relazione alle categorie di opere da sussidiare.

Circa il punto c) della interrogazione si fa presente che Cittaducale non è sede di ripartimento forestale o di altri uffici dell'amministrazione forestale, ai quali vengono assegnati i fondi per l'applicazione delle provvidenze in argomento.

Si fa presente, infine, che il ripartimento di Ascoli Piceno non ha devoluto in opere

pubbliche estranee alla bonifica somme stanziata per opere private di miglioramento. In nessun caso detto ufficio ne avrebbe avuta la possibilità, in quanto l'esecuzione di opere pubbliche è subordinata all'esame e al parere di organi tecnici ed amministrativi, sia in sede provinciale che regionale e, da ultimo, di questo Ministero, il quale approva i progetti e stanziava i relativi fondi sull'apposito capitolo di bilancio, che è diverso da quello che riguarda i contributi per le opere di miglioramento fondiario.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni derivati dagli eventi bellici al palazzo municipale di Alice Superiore (Torino). (17578).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dal palazzo municipale del comune di Alice Superiore (Torino), l'Ufficio del genio civile di Torino ha già redatto una perizia dell'importo di lire 1.988.000.

Date le limitate disponibilità di fondi, non è stato possibile comprendere i lavori di cui sopra fra le opere che sono state ammesse, a contributo nel corrente esercizio.

Si è, però, preso nota della segnalazione per poterla tenere presente in occasione della formazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'auspicata costruzione del ponte sul Po, che all'altezza di Verolengo (Torino), collegherebbe le due strade nazionali. (17754).

RISPOSTA. — Si premette che la costruzione di un ponte sul Po all'altezza di Verolengo non servirebbe, come ritiene l'onorevole interrogante, a congiungere due strade statali, ma si limiterebbe a congiungere la strada statale n. 31-bis del Monferrato con una strada provinciale.

Comunque, dagli atti in possesso di questa amministrazione non risulta presentata alcuna richiesta da parte dei comuni interessati, se si eccettua una proposta avanzata nel 1932 la quale non ha avuto ulteriore seguito anche perché né prima, né dopo gli eventi bellici, alcuna sollecitazione è mai pervenuta dagli enti interessati.

E comunque da far presente che agli effetti delle comunicazioni stradali della zona,

la costruzione di tale ponte non risulterebbe necessaria in quanto gli accessi ai nodi stradali di Chivasso e Crescentino, rispettivamente a ponente e a levante di Verolengo, lungo la sponda sinistra del Po, sono già assicurati dalle ottime strade provinciali esistenti e dai relativi ponti.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse del comune di Macello (Torino), disporre la costruzione di 200-300 metri di ripari lungo la sponda sinistra del torrente Chisone in regione Agnesini Inferiore del comune di Pinerolo, che sarebbe molto utile a quella popolazione, perché salvaguarderebbe, nei periodi di piena del torrente, dall'alluvione il comune stesso. (17757).

RISPOSTA. — È recentemente pervenuta a questo Ministero la proposta di classifica del bacino montano del torrente Chisone in provincia di Torino, corredata dei necessari atti tecnici nonché di un piano di massima di interventi da attuare nella zona da classificare che prevede una spesa complessiva di oltre 330 milioni.

Con l'accoglimento della proposta ed il conseguente provvedimento di classifica il Ministero creerebbe indubbiamente una generale aspettativa nella zona per l'esecuzione dei lavori, mentre sta di fatto che le attuali disponibilità finanziarie per opere del genere sono assorbite dagli interventi in corso sulla base del programma approvato dal Comitato dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, per le aree depresse del centro-settentrione.

Dato ciò, la proposta anzidetta e le altre del genere non potranno avere concreti sviluppi fino a quando nuovi stanziamenti non consentano di sistemare le relative opere di sistemazione.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di contributo statale, ai sensi delle disposizioni in vigore, presentata dal comune di Vigonza (Padova), alla spesa di lire 46 milioni, prevista per la sistemazione di alcune strade comunali e vicinali, ridotte in stato davvero deplorabile. (17890).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questa amministrazione da parte del comune di Vigonza (Padova) intesa ad

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la sistemazione di alcune strade comunali e vicinali.

Si ha solo notizia di una lettera in data 5 luglio 1955, con la quale il sindaco di Vigonza dichiara di rinunciare alla richiesta presentata nel 1953, di contributo ai sensi della citata legge n. 589, per la costruzione di una linea elettrica nella spesa di lire 46 milioni, e nello stesso tempo si riservava di presentare domanda di contributo per la esecuzione di opere interessanti la viabilità.

Ove, quindi, il comune ritenesse di presentare una tale richiesta, essa potrà essere esaminata in sede di formulazione dei futuri programmi di opere da ammettere ai benefici della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, e della successiva 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è disposto ad intervenire presso l'Ente nazionale delle Tre Venezie, perché nell'espletamento del programma per la costruzione di uno o più villaggi per pescatori profughi giuliani e dalmati, conceda congrui appoggi alla cooperativa « Foci-Tagliamento ». (17891).

RISPOSTA. — A termini dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1955, n. 240 — relativa all'erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie per la esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dalla Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla repubblica popolare federativa jugoslava — il piano per la costruzione di villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi giuliani e dalmati è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al quale, quindi, potrà essere rivolta la richiesta.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere allo scopo di affrontare la grave situazione, creatasi in una parte della provincia di Salerno e precisamente nella zona del Cilento, corrispondente al circondario di Vallo della Lucania, a causa della sfavorevole annata agraria, che ha fatto venir meno totalmente il raccolto dell'olio, unica ricchezza della regione, ed ha danneggiato seriamente anche i raccolti minori, e per conoscere altresì se non credano, per ovviarvi,

istituire ivi cantieri di lavoro, atti a dare la possibilità di qualche guadagno alle popolazioni durante la stagione invernale, e, se possibile, emanare provvedimenti di temporaneo sgravio fiscale, quali si sono adottati in altre occasioni, nel caso di distruzione dei raccolti, dovuta a cataclismi naturali. (17950).

RISPOSTA. — Lo sfavorevole raccolto delle ulive, dovuto all'infestione della mosca olearia particolarmente favorita dall'avverso andamento stagionale, ha interessato non solo la zona del Cilento, ma anche varie altre zone del territorio nazionale.

Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazioni agricole interessate a causa dell'avversa congiuntura, non ha però alcuna possibilità di adottare provvedimenti particolari a favore di dette popolazioni, in quanto mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Si fa tuttavia presente che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato due disegni di legge, di iniziativa di questo Ministero, recanti notevoli agevolazioni fiscali e creditizie a favore dei produttori agricoli che nella decorsa annata agraria abbiano subito, in dipendenza di avversità atmosferiche, una perdita sensibile del prodotto lordo vendibile. Si confida che di tali agevolazioni possano beneficiare anche le popolazioni agricole del Cilento.

Quanto infine alla richiesta di disporre per la concessione, in via straordinaria, di cantieri di lavoro nella zona del Cilento onde alleviare le condizioni di disagio di quelle popolazioni, il Ministero del lavoro ha fatto presente che, qualora si acquisisca una congrua integrazione di fondi, le esigenze di lavoro di detta zona, come di altre province in analoghe situazioni, non mancheranno di essere più largamente considerate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda necessario più che opportuno differire a 3 mesi dopo l'entrata in vigore delle definitive disposizioni che saranno emanate per la sistemazione del personale del cessato Governo militare alleato, lo sfollamento che dovrebbe aver luogo entro il 31 dicembre 1955 e sospendere altresì il licenziamento, che dovrebbe aver luogo entro la stessa data, degli stranieri (in prevalenza greci ed austriaci) aventi la loro residenza in Trieste. (18029).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nel decreto del commissario generale del governo in Trieste del 20 maggio 1955, n. 166, che assicuravano al personale che presentasse domanda di volontarie dimissioni un trattamento di liquidazione preferenziale, sono state prorogate al 30 marzo 1956.

Nel caso che prima della scadenza del suddetto termine non entrasse in vigore la disposizione legislativa, di cui si attende la emanazione, che renderà possibile la sistemazione del personale ex governo militare alleato prevista nella legge 28 agosto 1954, n. 961, verrà esaminata la possibilità di concedere una ulteriore proroga.

Per quanto riguarda poi il personale non munito della cittadinanza italiana si fa presente che la questione è ormai superata, essendo stato già disposto con il decreto del 23 settembre 1955, n. 276, del detto commissario, la cessazione dell'utilizzazione di detto personale con la data del 31 dicembre 1955.

Si è venuti incontro per altro, al personale di cui trattasi con la concessione a favore dei dimessi dei medesimi benefici previsti per il personale in possesso della cittadinanza italiana che presentasse le dimissioni volontarie.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri: Russo.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione della Chiesa Santa Maria delle Monache nel comune di Isernia (Campobasso), distrutta dagli eventi bellici. (18067).

RISPOSTA. — La esigua disponibilità di fondi non ha consentito finora di poter finanziare i lavori di ricostruzione della chiesa Santa Maria delle Monache nel comune di Isernia, per i quali occorre una spesa di circa lire 40 milioni.

Si assicura, tuttavia, che si considererà la possibilità di eseguire le opere richieste, nei prossimi esercizi finanziari, in relazione alle somme che verranno assegnate e compatibilmente con le necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere la loro determinazione in merito alla domanda del comune di Marentino (Torino) diretta ad ottenere il contributo statale, ai

sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa di lire 8.800.000 prevista per la costruzione di un edificio scolastico in detto comune. (18077).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Marentino (Torino), intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 8.800.000 prevista per la costruzione dell'edificio scolastico, è attualmente in corso d'esame da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale dovrà predisporre, d'intesa con questa amministrazione, il programma delle opere di edilizia scolastica da attuare nel corrente esercizio finanziario.

Si assicura, pertanto, che in tale sede non si mancherà di esaminare, con ogni possibile considerazione, la richiesta del comune di Marentino, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia e alle disponibilità dei fondi.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire un posto telefonico nella frazione Torvecchia del comune di Bonifati (Cosenza) avente i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18102).

RISPOSTA. — Nella frazione di Torvecchia del comune di Bonifati (Cosenza), è stato istituito il servizio telefonico a spese dello Stato in data 24 gennaio 1956.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione di un contributo per la costruzione delle fognature nel comune di Macchia d'Isernia (Campobasso). (18117).

RISPOSTA. — A favore del comune di Macchia d'Isernia è stato concesso un contributo di lire 1.500.000 per la costruzione di tratti di fognatura nel centro abitato.

Il relativo provvedimento, che porta la data del 3 ottobre 1955, è stato testé perfezionato con l'emissione del mandato di pagamento in data 3 febbraio 1956.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di al-

lacciamento alla frazione Campitello al comune di San Massimo (Campobasso) e precisamente ai lavori di costruzione del terzo tratto compreso tra la Sella Vignale e la sezione 250. (18150).

RISPOSTA. — La pratica relativa ai lavori di costruzione del terzo tratto della strada di allacciamento della frazione Campitello al comune di San Massimo della Sella Vignale alla sezione 250, dell'importo di lire 60 milioni, è attualmente in corso di istruttoria presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del secondo tratto della strada, che va dal torrente Fiumarello all'abitato di Toro (Campobasso). (18151).

RISPOSTA. — Il progetto dei lavori di consolidamento della strada provinciale n. 72 — dall'abitato di Toro al torrente Fiumarello — secondo lotto, dell'importo di lire 60 milioni, è stato esaminato dal comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, nella seduta del 10 ottobre 1955, e ritenuto meritevole di approvazione.

I relativi lavori saranno appaltati mediante licitazione privata, nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione della strada di accesso di Pietraroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso) e precisamente i lavori di costruzione del secondo tratto, terzo tronco, dal fiume Tappone alla Sella Santa Crocella. (18152).

RISPOSTA. — Il progetto del secondo tratto terzo tronco della strada di accesso di Pietraroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso) e cioè del tratto dal fiume Tappone alla Sella di Santa Crocella, dell'importo di lire 60 milioni, è stato approvato con decreto presidenziale del 30 dicembre 1955, n. 55548.

All'appalto dei lavori, si potrà procedere solo quando saranno completati i lavori per la ricostruzione della strada Pietraroia-Sella, in via di ultimazione, a cura dell'amministrazione provinciale di Benevento con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Data l'altitudine della zona, i suddetti lavori sono attualmente sospesi, e non potranno essere ripresi prima della fine del prossimo mese di aprile.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando il comune di Pitigliano (Grosseto) potrà ottenere il contributo dello Stato, per provvedere al completamento della fognatura interna. (18242).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere fra le opere ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di completamento della fognatura nel comune di Pitigliano (Grosseto) perché, date le limitatissime disponibilità di fondi, si è dovuto dare precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Comunque, la richiesta del comune di cui trattasi, sarà tenuta presente in occasione dei programmi esecutivi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di Montiano nel comune di Magliano Toscano (Grosseto), ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645. (18247).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Magliano in Toscana (Grosseto), intesa ad ottenere il contributo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Montiano, sarà tenuta presente per quei provvedimenti che, in relazione alle disponibilità di fondi, potranno essere adottati in sede di compilazione dei programmi esecutivi di opere di edilizia scolastica che, a norma della citata legge n. 645, saranno predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire posti telefonici nelle frazioni San Giuseppe, Vaccalino, Bellocchio e Borgo Manera del comune di Comacchio (Ferrara), aventi i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18254).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

RISPOSTA. — Delle suddette frazioni, solo quelle di San Giuseppe e Vaccalino si trovano nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato. La frazione di San Giuseppe è compresa nel programma dei lavori la cui esecuzione avrà presumibilmente luogo entro il corrente esercizio finanziario; quella di Vaccalino sarà invece collegata appena possibile, nei limiti della disponibilità dei fondi ed osservando i criteri di gradualità imposti dal vasto programma dei lavori.

Le frazioni di Bellocchio e Borgo Manero non risultano incluse negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato, né il loro nominativo è indicato nelle pubblicazioni ufficiali in possesso di questo Ministero.

È stato comunque chiesto alla competente prefettura di fornire, per ciascuna delle frazioni in parola, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di esaminarne la situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla installazione di un telefono pubblico nella frazione di Colvecchio nel comune di Magliano Toscano (Grosseto) avente i requisiti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18257).

RISPOSTA. — La frazione di Colvecchio del comune di Magliano Toscano (Grosseto), non risulta inclusa negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529 e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato, né risulta che il comune di Magliano abbia presentato domanda a tal fine.

Questo Ministero ha comunque chiesto alla competente prefettura di fornire, per la frazione in parola, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di esaminarne la situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate.

Qualora risulti che la frazione stessa si trovi nelle condizioni volute, sarà esaminata la possibilità di realizzare il collegamento,

nei limiti della disponibilità dei fondi concessi ed osservando i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Martino in Pensilis (Campobasso) dell'edificio scolastico. (18338).

RISPOSTA. — Come già è stato altre volte fatto presente all'onorevole interrogante, i programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Pertanto, ove il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) abbia avuto cura di riprodurre tempestivamente al citato Ministero la domanda di concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 645, non si mancherà di tenerla in particolare evidenza in sede di formulazione dei programmi di edilizia scolastica, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia ed alla disponibilità di fondi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Mafalda (Campobasso) del cimitero distrutto dagli eventi bellici. (18340).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni al cimitero del comune di Mafalda, causati da eventi bellici, l'Ufficio del genio civile competente ha redatto una perizia dell'importo di lire 3.500.000.

Data la esigua disponibilità di fondi di bilancio per opere del genere, è stato solo possibile provvedere al finanziamento di una perizia di stralcio dell'importo di lire 1 milione, i cui lavori saranno al più presto iniziati.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere costruito il muro di sostegno nella strada Garibaldi del comune di Pescolanciano (Campobasso). (18347).

RISPOSTA. — La costruzione del muro di sostegno della strada Garibaldi del comune

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

di Pescocolanico non è di competenza di questa amministrazione.

Tali lavori potranno essere eseguiti dal comune il quale potrà avvalersi dei benefici di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando nel comune di Pescocolanico (Campobasso) potranno essere costruite la fognatura e la rete idrica interna. (18348).

RISPOSTA. — Alla costruzione della fognatura e rete idrica del comune di Pescocolanico deve provvedere direttamente il comune suddetto, il quale, ove lo creda, potrà beneficiare del contributo statale di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, presentando nei modi e termini di legge apposita domanda a questo Ministero.

Qualora una tale domanda venisse presentata dal comune interessato, non si mancherà di tenerla nella dovuta considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi di opere da ammettere ai benefici delle citate leggi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere riparata la chiesa di Vallisbona nel comune di Roccasicura (Campobasso), danneggiata dagli eventi bellici. (18350).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione, non hanno finora consentito di poter finanziare i lavori di riparazione del santuario Madonna di Vallisbona del comune di Roccasicura, per i quali occorre una spesa di circa lire 6 milioni.

Si assicura, tuttavia, che le opere richieste saranno tenute in particolare evidenza nei prossimi esercizi finanziari, in relazione alle somme che verranno assegnate e compatibilmente con le necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando potrà essere costruito nel comune di Mafalda (Campobasso) l'edificio scolastico, da tempo tanto desiderato. (18351).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente in risposta ad analoga interrogazione

n. 13962, al comune di Mafalda (Campobasso) è stato promesso il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 27 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico elementare.

All'approvazione del relativo progetto e alla concessione formale del contributo statale promesso potrà provvedersi — ove nulla osti — dopo che saranno stati trasmessi a questo Ministero gli atti tecnico-amministrativi, atti che sono già stati richiesti all'ente interessato con nota in data 30 giugno 1955, n. 20396.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali alcuni uffici delle imposte dirette hanno ritenuto di adottare nuovi criteri molto restrittivi per la classificazione in categoria C/1 degli autotrasportatori proprietari e conduttori diretti di un solo automezzo, in contrasto con la deliberazione adottata in sede della conferenza di Salsomaggiore il 16 ottobre 1950 dal collegio degli ispettori compartimentali delle imposte dirette, i quali ritennero appunto che gli autotrasportatori proprietari e conduttori di un solo automezzo della portata sino a quintali 80 potessero essere classificati in categoria C/1, considerando gli stessi come dei veri e propri artigiani. (18377).

RISPOSTA. — Con circolare 12 giugno 1946, n. 4080, il Ministero consentì che le piccole aziende industriali, il cui reddito derivava prevalentemente dall'attività personale del titolare e dall'impiego di un esiguo capitale rinnovantesi rapidamente, potessero ottenere, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, la classificazione in categoria C/1, invece che in categoria B.

Sulla base di tali disposizioni il collegio degli ispettori compartimentali delle imposte dirette, nella riunione tenutasi a Roma dal 24 novembre al 5 dicembre 1949, aderendo ad una richiesta avanzata dai rappresentanti sindacali degli autotrasportatori, stabilì di fare accordare alla suddetta categoria di contribuenti il passaggio dalla categoria B alla categoria C/1 per i redditi derivanti dall'esercizio di un solo automezzo, di portata non superiore a 40 quintali, purché condotto personalmente dal proprietario.

In una successiva riunione del collegio ispettivo, avvenuta a Salsomaggiore dal 12 al 16 ottobre 1950, venne, fra l'altro, deciso che il limite anzidetto di 40 quintali, relativo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

alla portata degli automezzi, fosse aumentato ad 80 quintali, ferme rimanendo le altre condizioni.

Com'è ovvio, le determinazioni dianzi accennate sono state portate a conoscenza degli uffici distrettuali delle imposte dirette ed è quindi da ritenere che esse siano applicate in tutto il territorio della Repubblica.

Ora nella interrogazione, cui si risponde, l'onorevole Colitto si limita a far presente che « alcuni uffici delle imposte hanno ritenuto di adottare nuovi criteri molto restrittivi per la classificazione in categoria C/1 degli autotrasporti ».

Poiché trattasi di una segnalazione formulata in termini generici, questo Ministero non ha la possibilità di fornire concreti elementi di risposta.

Si assicura, comunque, che il Ministero non mancherà di adottare i necessari provvedimenti per eliminare il lamentato inconveniente, nel caso che l'onorevole interrogante vorrà precisare quali sono gli uffici delle imposte che non si attengono alle ricordate disposizioni nell'accertamento e nella classificazione dei redditi mobiliari prodotti dagli autotrasportatori.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per le elezioni amministrative provinciali nell'ambito del territorio di Trieste, ove risulta manifestamente inapplicabile la legge 8 marzo 1951, n. 122, attualmente vigente, per la enorme sproporzione di rappresentanti, che competerebbero in cinque comuni minori (Muggia, San Dorlingo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e Murrupino) per un totale di 24.449 abitanti residenti, nei confronti del comune di Trieste, che da solo conta 227.187 abitanti residenti, senza contare i numerosi profughi istriani, ai quali, come cittadini italiani, non è giusto negare il diritto di voto (18403).

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è all'esame del Governo, cui non erano sfuggite le incongruenze che potrebbero derivare da una estensione pura e semplice a Trieste della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali.

Il Ministro: TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, anzi necessario, istituire in San Polito Cannitico (Caserta) un cantiere-

scuola di lavoro, che mentre gioverà ai disoccupati locali, consentirà anche la sistemazione indifferibile di alcune importanti strade comunali. (18730).

RISPOSTA. — Questo Ministero confida di poter autorizzare l'apertura di un cantiere di lavoro in San Polito Cannitico, che risulta incluso nell'apposito piano redatto a cura dei competenti organi periferici, non appena potranno essere integrate le disponibilità finanziarie in atto concesse, ai fini della istituzione dei cantieri di rimboschimento e lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Cinigiano (Grosseto) di istituzione di un cantiere scuola di lavoro che, mentre gioverebbe molto ai disoccupati locali, consentirebbe la costruzione del primo tronco della strada interpodere Monticello-Podere Colombaino in detto comune. (18760).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che, non figurando nell'apposito piano redatto a cura dei competenti organi provinciali alcuna proposta, intesa alla istituzione di un cantiere-scuola in Cinigiano di Grosseto, non è possibile disporre autorizzazione come richiesto.

Il Ministro: VIGORELLI.

CORBI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che l'ente Fucino, con evidente mala fede, pretende che gli assegnatari paghino all'ente stesso una quota per la « mutua di assistenza per gli assegnatari » relativa al primo semestre 1955: quota che non viene pretesa qualora l'assegnatario si rifiuti di pagarla, consapevole che egli ha già pagato per tutto l'anno 1955 le quote che gli danno diritto alla assistenza alla cassa mutua dei coltivatori diretti, ma che viene invece incassata quando l'assegnatario non si avveda dell'abuso;

se non ritenga:

a) che, ove la mutua dell'ente abbia effettivamente prestato nel periodo suddetto assistenza a singoli assegnatari non debba rivalersi per le spese sostenute presso la cassa mutua coltivatori diretti, alla quale gli assegnatari hanno corrisposto appunto i contributi per l'intero anno 1955;

b) che siano restituite agli assegnatari le somme indebitamente riscosse dall'ente;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

quali provvedimenti il ministro intenda adottare per impedire il ripetersi di metodi che, a buon diritto, possono definirsi briganteschi. (17305).

RISPOSTA. — I contributi ai quali si riferisce l'onorevole interrogante sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione della mutua, tra gli assegnatari del Fucino, organismo autonomo con propri ordinamenti.

L'Ente Fucino ha proceduto per il 1955, come per gli anni decorsi, all'esazione dagli assegnatari dei contributi regolarmente deliberati ed ha versato quanto esatto alla mutua, senza interferire nei rapporti tra le due parti.

L'esame dell'esattezza dei ruoli o della validità dei crediti delle partite in essi iscritte, come pure il rimborso di contributi già pagati è, pertanto, di competenza della mutua.

Per effetto della legge 22 novembre 1954, n. 1136, l'assicurazione obbligatoria di malattia è stata estesa, com'è noto, a tutti i coltivatori diretti, ivi compresi, naturalmente, i nuovi proprietari coltivatori della riforma e, quindi, la mutua avrebbe potuto cessare la propria attività immediatamente. Senonché, per evitare soluzioni di continuità fino all'inizio delle prestazioni in base alla nuova legge (prestazioni ospedaliere, 14 marzo 1955 e prestazioni di medicina generale, 13 aprile 1955), la mutua del Fucino deliberò — dopo aver preso opportuni contatti con la federazione casse mutue coltivatori diretti — di proseguire nell'attività, fissando una quota contributiva unitaria di lire 750 per l'anno 1955, e di affidarne la esazione, come per il passato, all'Ente Fucino.

Sta di fatto, però, che avendo la precitata legge n. 1136 fissato al 1° gennaio 1955 la data di inizio delle contribuzioni (pur decorrendo le prestazioni dal marzo-aprile 1955), gli assegnatari del Fucino verrebbero a corrispondere, in detto anno, contribuzioni a due organi assistenziali.

Questo Ministero, rendendosi conto di tale particolare situazione, non ha mancato di prospettare al competente organo l'opportunità di esonerare i coltivatori diretti insediati sui terreni espropriati, dal versamento dei contributi di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 per il periodo durante il quale ai contributi stessi non hanno corrisposto prestazioni (da gennaio a marzo-aprile 1955).

Il Ministro: COLOMBO.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la ragione per la quale non sia ancora stata definita la domanda di pen-

sione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Fancinelli Remo di Giuseppe, classe 1920. (10252).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato si è in attesa che la procura generale di Ancona faccia pervenire copia della ordinanza del 19 settembre 1953 onde accertare se nei riguardi del Fancinelli sia avvenuto il condono della « interdizione perpetua dai pubblici uffici » a seguito di decreto di riabilitazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DANIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione a quanto precedentemente comunicatogli con la risposta scritta alla sua interrogazione n. 15479, concernente le indennità di espropriazione corrisposte ad una società straniera per la quale si è verificato un particolare interessamento del governo svizzero in occasione della concessione di un prestito alle ferrovie dello Stato — per conoscere:

1°) la ragione sociale della ditta suddetta, l'ubicazione dei terreni ad essa espropriati, il numero e la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di espropriazione;

2°) di quale natura e di quale entità sono i titoli di credito di cui è stata consentita la valutazione in favore della società estera espropriata;

3°) quali valutazioni di titoli di credito analoghi e di corrispondente misura sono state fino ad ora effettuate in favore di cittadini italiani espropriati. (17900).

RISPOSTA. — In merito alle singole richieste contenute nella soprascritta interrogazione, si fa presente:

1°) I terreni espropriati alla società straniera, alla quale l'onorevole interrogante fa riferimento e che si denomina *Société anonyme Suisse l'exploitation agricole*, sono siti nei comuni di Cinigiano, Grosseto e Magliano.

L'espropriazione ha avuto luogo con decreti presidenziali del 18 dicembre nn. 3586, 3587 e 3588, pubblicati nel supplemento n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1953, n. 14.

2°) Alla società di cui sopra verranno liquidati, oltre all'indennità di espropriazione, i relativi interessi, dopo che sarà entrata in vigore la proposta di legge n. 527 del sena-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

tore Zoli, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Alla stessa società sono stati inoltre riconosciuti il valore di fabbricati espropriati non censiti nel catasto rustico, nonché il valore dei frutti pendenti all'epoca della presa di possesso dei terreni da parte dell'ente espropriante.

3°) Analoghi riconoscimenti hanno avuto luogo a favore di tutte le ditte nazionali espropriate che ne abbiano presentato documentata richiesta.

Per quanto riguarda, anzi, l'attribuzione del valore dei frutti pendenti, compresi quelli dei boschi, questo Ministero ha anche emanato apposite circolari.

Il Ministro: COLOMBO.

DANIELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, in conseguenza degli incidenti che si sono verificati l'8 gennaio 1956 durante lo svolgimento della partita di calcio Mesagne-Manfredonia e che sono stati provocati da elementi irresponsabili a causa di un arbitraggio che, secondo quanto si rileva dai resoconti sportivi, deve considerarsi per lo meno discutibile, e in conseguenza del grave e diffuso malcontento che tuttora permane tra la popolazione di Mesagne, in provincia di Brindisi, a causa della squalifica per due anni dal campo e della retrocessione all'ultimo posto in classifica della squadra di quella città, deliberate dalla Lega regionale pugliese della F.I.G.C., con una severità che non trova riscontro in nessun'altra decisione precedentemente adottata per motivi anche più gravi, non ritenga intervenire presso gli organi centrali della F.I.G.C., perché da una parte sia assicurata sempre ed ovunque una direzione di campo non suscettibile di dar luogo a gravi e sempre deprecabili reazioni degli spettatori, e, dall'altra, perché, nel caso specifico dei provvedimenti adottati contro la squadra di Mesagne, sia tenuto massimo conto, in sede di appello, di tutti gli elementi in suo favore che certamente non potranno non risultare da nuove indagini, più estese e più approfondite. (18219).

RISPOSTA. — L'8 gennaio 1956, in Mesagne, nel corso dell'incontro di calcio fra il « Mesagne » e il « Manfredonia », il pubblico, irritato per pretesi errori dell'arbitro, invase il campo.

La scarsa forza pubblica presente si oppose con energia alla folla tumultuante, riuscendo ad assicurare l'incolumità dell'arbitro, che ri-

portò soltanto lievissime escoriazioni al viso, guaribili in 8 giorni.

Nel tafferuglio il sottufficiale dell'arma — dirigente del servizio d'ordine — si fratturò l'epifisi prossimale dell'omero sinistro, per cui fu giudicato guaribile in 40 giorni salvo complicazioni, mentre un vigile urbano riportò l'aggravamento di una pregressa lussazione della scapola omerale, venendo giudicato guaribile in 30 giorni.

Dodici persone, identificate come presunte responsabili dell'accaduto, sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

In conseguenza degli incidenti, la lega regionale pugliese ha retrocesso la squadra del Mesagne all'ultimo posto della classifica del girone, squalificandone per due anni il campo di gioco.

Esula dalla competenza del Ministero intervenire presso gli organi centrali della F.I.G.C. nel senso desiderato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: TAMBRONI.

DANIELE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare ai gravi inconvenienti derivanti dagli errati criteri con i quali, negli anni decorsi, è stata costruita la rete delle fognature nel comune di Cisterino in provincia di Brindisi, e per salvaguardare i cittadini di quel comune dall'incombente pericolo di micidiali epidemie, di cui, per analoghi motivi, non sono mancati in passato altri esempi nella zona.

Dette fognature, infatti, che pur avrebbero potuto più razionalmente scaricarsi in naturali fenditure del terreno (capoventi), provvidenzialmente esistenti nel territorio vicino, hanno le loro opere terminali in vaste vasche scoperte di raccolta e di essiccazione, quasi addossate alla strada provinciale Cisterino-Ceglie Messapica, ad appena 400 metri dal centro abitato (I.N.A.-Casa di via dei Cappuccini) e in zona di interesse turistico densamente popolata di case coloniche e di vilini di villeggiatura, alcuni dei quali distano da esse soltanto poche decine di metri. Le vasche emanano esalazioni mefitiche, che si propagano per ampio raggio e che nei giorni di scirocco e nei mesi estivi diventano addirittura insopportabili, mentre il suolo vicino, sin quasi ai loro bordi, è coltivato ad ortaggi con utilizzazione del liquame ed immissione al mercato senza nessuna precauzione igienica, come l'interrogante ha potuto personalmente constatare in un sopralluogo eseguito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

il 15 gennaio 1956, malgrado che il sindaco di Cisternino, con lettera del 3 novembre 1955, protocollo n. 8410, indirizzata al signor Felice D'Averna, segretario della sezione del partito nazionale monarchico che aveva reclamato a nome di molti altri cittadini, avesse data assicurazione che i lamentati inconvenienti erano già stati eliminati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese di Bari, mediante l'interramento in apposite trincee del materiale che dava origine ai cattivi odori e la migliore manutenzione delle opere terminali di fognatura.

Poiché tali accorgimenti non hanno raggiunto evidentemente il loro scopo e si sono rivelati del tutto inefficaci, appare indispensabile ed urgente, a scanso di gravissime responsabilità, procedere ad una approfondita indagine tecnico-sanitaria del problema, per quindi passare alla più sollecita risoluzione di esso. (18536).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

Le esalazioni lamentate, d'intensità piuttosto modesta, sono rilevabili, dal ristretto numero degli abitanti della zona, soltanto nella stagione estiva od in particolari condizioni meteorologiche.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è stato indotto, comunque, dietro interessamento dei competenti organi sanitari, a provvedere ad una più accurata manutenzione degli impianti ed all'interramento del materiale che causa le esalazioni.

Gli ortaggi di cui si fa cenno nella interrogazione, sono coltivati, ad esclusivo uso familiare, dal solo custode delle opere in questione e non risulta che vengano immessi sul pubblico mercato né da lui né da altri; dalla coltivazione stessa sono ad ogni modo tassativamente escluse le verdure che possono essere consumate crude.

Si fa infine presente che la prefettura di Brindisi ha da tempo rappresentato all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese la necessità di spostare le opere terminali della fognatura di Cisternino in zone più idonee, di cui sono state indicate le precise ubicazioni.

Non consta, tuttavia, che la soluzione del problema sia stata finora approntata dagli organi tecnici dell'ente in parola, cui questo Alto Commissariato non mancherà di rivolgere opportune premure in proposito.

L'autorità sanitaria locale ha altresì assicurato che la continua opera di vigilanza al

riguardo sarà opportunamente intensificata con l'approssimarsi della stagione calda.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

DANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative ha preso per la difesa del patrimonio forestale della gentile usanza dell'«albero di Natale», che è ricorrente causa di grave danno al patrimonio forestale; e se non ritiene opportuno dare disposizioni perché nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale di ogni provincia sia stabilito l'obbligo per le persone che commerciano o trasportano piante, rami o cimali di resinose di munirsi di un preventivo speciale permesso rilasciato dalle autorità forestali comprovante la legittima provenienza delle piante. (17542).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha preso in attenta considerazione il problema della vigilanza sulla produzione ed il commercio degli alberi di Natale.

Fin dal 1950 vennero date istruzioni agli organi periferici sulla necessità di intensificare l'azione di vigilanza nel periodo natalizio. Inoltre venne disposto che, su proposta di ciascun ispettorato ripartimentale, le competenti camere di commercio, industria e agricoltura inserissero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale un apposito articolo che facesse obbligo ai commercianti di alberi di Natale di munirsi di uno speciale permesso rilasciato dall'autorità forestale e comprovante la legittima provenienza delle piante. Per i contravventori si sarebbe adottato il provvedimento della confisca o del sequestro della merce, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge forestale.

Negli anni successivi tali disposizioni hanno trovato piena applicazione e la stessa vigilanza è stata estesa anche alle piante provenienti da vivai appositamente gestiti per la produzione degli alberi di Natale.

Inoltre i commercianti sono stati obbligati ad apporre su ogni alberello uno speciale cartellino attestante la provenienza della merce e rilasciato dall'autorità forestale locale.

Con circolare in data 29 novembre 1955, è stato, infine, disposto che in ogni capoluogo di provincia, venga effettuato uno speciale servizio di controllo a mezzo degli agenti forestali nel periodo dal 12 al 25 dicembre per la severa repressione delle infrazioni alle vigenti norme in materia di commercio e trasporto di alberi di Natale.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni circa la costruzione della strada denominata Cerolina che attraversa l'abitato di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) e la cui spesa è stata preventivata in lire 14 milioni. (17893).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Mazzarà-Sant'Andrea (Messina) intesa ad ottenere, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, il contributo statale nella spesa di lire 14 milioni per la costruzione di una strada interna all'abitato, non può essere ammessa ai benefici di cui alla legge dianzi citata, in quanto la stessa prevede la concessione del contributo soltanto per la sistemazione di strade interne già esistenti.

La costruzione di nuove strade è, invece, ammissibile a contributo solo se riferita a tronchi esterni e nei casi previsti dai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 2 della stessa legge n. 184.

Il Ministro. ROMITA.

DANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità che il commissario nazionale della Gioventù italiana avrebbe disposto, entro un brevissimo lasso di tempo, l'esodo volontario del personale dipendente della Gioventù italiana, e che sono previsti indiscriminati licenziamenti e trasferimenti del personale dello stesso ente.

Nella malaugurata ipotesi che tale notizia risponda a verità, per sapere se non intende intervenire perché si soprasseda ad ogni provvedimento in attesa del più volte preannunziato riordinamento dell'ente Gioventù italiana.

E se, infine, in considerazione della delicatezza della questione, non ritenga opportuno, in ogni caso, che essa sia portata all'esame del Parlamento che rimane la sede più opportuna per una responsabile decisione sulla delicata questione. (18006).

RISPOSTA. — Il commissariato per la Gioventù italiana ha in effetti adottato la deliberazione n. 1219 del 25 novembre 1955, intendendo così di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 13 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, allo scopo di realizzare, attraverso lo sfollamento volontario del personale, una considerevole economia nel quadro del risanamento generale dell'ente.

E per quanto ha dichiarato lo stesso commissariato, il risultato conseguito per effetto di tale sfollamento è stato talmente sodisfa-

cente da far prevedere che non si debba procedere d'ufficio ad ulteriori riduzioni di personale.

Si fa presente poi che, come è noto, il personale della Gioventù italiana può essere trasferito da una sede all'altra, per esigenze di servizio, analogamente a quanto avviene per il personale dello Stato.

Tuttavia, con la suindicata deliberazione, si è ritenuto di venire incontro all'impiegato trasferito, al quale si rendesse difficoltoso il trasferimento per motivi personali, dandogli la possibilità di porsi in quiescenza.

Tenuto conto di quanto precede, questa Presidenza non ha da svolgere alcun intervento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

DE BIAGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono state impartite istruzioni agli uffici delle imposte per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i fabbricati ricostruiti o riparati in seguito agli eventi bellici; se sia a conoscenza che alcuni uffici dipendenti concedono l'esenzione dalle imposte soltanto per i fabbricati destinati ad abitazione, escludendo quelli adibiti ad uffici e negozi; e se non ritenga che tale esclusione sia contro le disposizioni dell'articolo 70 della citata legge. (18855).

RISPOSTA. — La legge 27 dicembre 1953, n. 968, che ha derogato alle norme che prima regolavano la materia, ha subordinato in definitiva la concessione dell'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte esclusivamente alla condizione che si tratti di ripristino di fabbricati distrutti dalla guerra.

Pertanto è irrilevante, a tali fini, la destinazione dei fabbricati medesimi ed è ovvio che anche nei confronti di immobili, adibiti ad uso diverso dall'abitazione e cioè utilizzati per negozi od uffici, potrà trovare applicazione l'agevolazione di cui all'articolo 69 della citata legge n. 968, sempre che i vani costituenti gli immobili abbiano destinazione e consistenza analoghe a quelle anteriori alla distruzione per causa di guerra.

Sono, per altro, esclusi dalla agevolazione gli immobili destinati all'esercizio di un'attività industriale o commerciale, per i quali la stessa legge n. 968 prevede all'articolo 70 una differente regolamentazione, trattandosi di immobili che rientrano nella categoria degli opifici.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

Ciò premesso, si assicura che l'amministrazione non ha mancato d'impartire, a suo tempo, tramite gli ispettorati compartimentali, istruzioni nel senso sopraindicato a tutti i dipendenti uffici distrettuali delle imposte.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà disposta la visita medica di aggravamento richiesta dal signor Vito Stallone fu Savino da Spinazzola (Bari), via Giudone n. 35, posizione 328814.

L'interrogante chiede altresì di conoscere la ragione per la quale è stato sospeso al predetto Stallone l'assegno di incollocabilità. (14755).

RISPOSTA. — Risulta emesso decreto ministeriale del 1° settembre 1954, n. 2152237, concessivo di assegno vitalizio di 8ª categoria a decorrere dal 23 giugno 1951.

Il provvedimento sopra descritto venne emesso in base agli accertamenti sanitari subiti dall'interessato il 3 giugno 1954 e non è mai pervenuta, posteriormente a quella data, alcuna domanda di visita per aggravamento da parte dello stesso.

Si comunica inoltre che l'assegno d'incollocabilità è cessato alla scadenza del secondo biennio e non risulta che il predetto ne abbia chiesto il rinnovo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra spettante al signor Vincenzo Cantatore fu Pasquale, da Ruvo di Puglia (Bari), classe 1909, distretto di Barletta, residente a Palombaio di Bitonto (Bari).

L'interrogante venne informato che è stato disposto provvedimento trasmesso al comitato di liquidazione con elenco n. 48469 del 2 febbraio 1954. (15090).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti già adottati, e ancora da adottare, a favore dei piccoli proprietari, affittuari, coltivatori diretti e agricoltori di Faeto, Lucera, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, ecc. (Foggia), gravemente provati nei giorni scorsi dalle piogge torrenziali che hanno alluvionato orti e terreni ubertosi (a vi-

gneto, uliveto, mandorlo o a frutta), danneggiati nel bestiame, negli attrezzi di lavoro e nella stabilità delle proprie case coloniche. (16799).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha avuto la possibilità di adottare provvidenze particolari a favore delle popolazioni agricole dei comuni della provincia di Foggia, danneggiate dalle calamità atmosferiche dell'ottobre scorso, in quanto, come è noto, mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, non si è mancato di accordare, nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio, ogni agevolazione intesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in conseguenza dei danni subiti.

In particolare, è stato disposto che il contributo previsto dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, per l'acquisto di grano selezionato da seme — che per la provincia di Foggia è stato elevato nella campagna agricola in corso a 17 milioni di lire circa — venga concesso di preferenza agli aventi diritto che abbiano subito danni alle colture in atto in dipendenza di avversità atmosferiche.

Inoltre, allo scopo di favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole della suddetta provincia danneggiate dalle cennate avversità, è stata assegnata al competente ispettorato agrario la somma di 5 milioni di lire per la concessione di contributi, a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Aggiungesi che questo Ministero ha già diramato due schemi di disegni di legge, intesi a stabilire notevoli facilitazioni fiscali e creditizie a favore delle aziende agricole maggiormente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55.

Al fine poi di evitare in avvenire il ripetersi, nel territorio della provincia di Foggia, di altre calamità del genere, si provvederà nel prossimo settennio, con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, alla definitiva sistemazione dei terreni Candelaro e Staina e loro affluenti, nonché degli alti corsi dei valloni sfocianti nel lago di Varano.

Si fa infine presente che gli agricoltori del comune di Alberona, nel cui territorio si sono avuti i danni più gravi, essendo detto comune classificato montano, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nell'invio del libretto di pensione al signor Pasquale Fallacara fu Vito, classe 1914, distretto di Bari, posizione n. 1374810.

L'interrogante venne informato che in data 23 novembre 1954 venne proposto progetto concessivo n. 58089, e che in data 23 febbraio 1955 venne provveduto al decreto ministeriale n. 2542578.

L'interrogante può affermare che alla data del 12 ottobre 1955 il libretto di pensione non è stato ancora consegnato all'interessato il quale è domiciliato ad Adelfia (Bari) via Quinto Vico Borgo San Rocco 2, e versa in condizioni di disagio, mentre di recente si è sottoposto ad intervento chirurgico. (16893).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di una indennità pari a due annualità di ottava categoria.

Il ritardo lamentato è dovuto alla necessità di acquisire le comunicazioni dei distretti militari di Bari e del comune di Adelfia circa l'entità dei soccorsi giornalieri eventualmente concessi.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Michele Sciotti di Giovanni, da Peschici (Foggia), classe 1912, distretto di Foggia.

L'interrogante è edotto che trattasi di reduce dal fronte russo. (17685).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica si è in attesa di conoscere, da parte del distretto militare di Foggia, l'esito del procedimento penale per il reato di diserzione, per il quale lo Sciotti venne denunciato al tribunale militare di Bari.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante alla signora Filomena Gangale fu Giuseppe, da Ruvo (Bari), moglie del militare Rocco Montaruli, classe 1909, distretto di Barletta, numero di posizione n. 135482.

L'interrogante venne informato che era stato compilato progetto n. 010448, del 7 luglio 1955. (17748).

RISPOSTA. — Il progetto n. 010448, risulta essere stato restituito al competente servizio perché si provvedesse ad un supplemento di istruttoria. Perciò è stato scritto al distretto

militare di Barletta per accertare se il Montaruli prestava servizio o non come inquadrato nelle formazioni germaniche.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se essi non ritengano opportuno insistere presso il Ministero del tesoro affinché non sia ulteriormente ritardata la costituzione del consorzio di bonifica montana del Gargano. Le alluvioni che periodicamente colpiscono quelle laboriose popolazioni non consentono, senza irreparabile danno, l'indugio nell'adottare provvedimenti atti ad impedire l'ulteriore depauperamento di una economia già molto depressa. (17758).

RISPOSTA. — La proposta di classifica in comprensorio di bonifica montana della zona del Gargano, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvata dagli organi tecnici competenti, è stata da tempo trasmessa al Ministero del tesoro che l'ha in corso di esame.

Questo Ministero è intervenuto presso il suddetto dicastero per sollecitarne il parere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DEL FANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'esenzione dall'imposta di consumo dei materiali impiegati in tutte le opere stradali provinciali, quali pavimentazioni, opere d'arte, ecc.

L'interrogante richiama all'attenzione del ministro i voti espressi al riguardo da parte di molte amministrazioni provinciali e tra queste quella di Chieti che, nell'ultima seduta, con voto unanime, ha chiesto al Governo ed al Parlamento tale esenzione. (18481).

RISPOSTA. — La questione dell'assoggettabilità o meno all'imposta di consumo dei materiali impiegati per la costruzione o sistemazione dei fondi stradali è stata più volte prospettata a questo Ministero che, però, in base alle vigenti norme, l'ha dovuta risolvere sempre in senso positivo. Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che la stessa suprema corte di Cassazione, nella sentenza del 1° febbraio 1945, resa in causa comune di Reggio Calabria contro Mondello, ha dichiarato tassabili tutti i materiali che sono impiegati nella costruzione o nella pavimentazione delle strade.

Per quanto concerne, poi, la seconda parte della interrogazione riguardante la opportunità di aderire ai voti di molte amministrazioni provinciali che hanno sollecitato la esenzione dall'imposta di consumo dei materiali impiegati in opere stradali provinciali, si informa che la proposta stessa formerà oggetto di attento esame da parte dei competenti uffici di questo Ministero, allorché si procederà ad un'organica riforma della finanza locale attualmente in studio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato, a siano in corso, per la sollecita realizzazione di quelle parti dei piani di bonifica montana che siano utili ad ottenere, nelle zone alpestri, le necessarie migliorie del pascolo, dei ricoveri, dell'abbeveraggio e degli accessi stradali. (17655).

RISPOSTA. — I piani generali di bonifica montana sono tuttora allo studio degli enti concessionari.

Comunque, nell'attesa che tali studi vengano ultimati e per poter subito intervenire nel settore della bonifica montana, sono stati compilati, a cura degli ispettorati ripartimentali delle foreste, dei piani sommari da servire per la redazione di perizie annuali dei lavori più urgenti da eseguire.

È stato così possibile programmare e finanziare, nel primo triennio di applicazione della legge per la montagna, opere di miglioramento di pascoli montani per un totale di spesa di 425 milioni di lire.

Il Ministro: COLOMBO.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritiene opportuno disporre che, nei terreni espropriati non suscettibili di trasformazione, quali ad esempio talune zone delle Murge, gli enti di riforma costituiscano aziende agro-pastorali da cedere in assegnazione a piccoli allevatori di bestiame. (17656).

RISPOSTA. — In sede di assegnazione dei terreni espropriati in attuazione delle leggi di riforma fondiaria, è stata presa in considerazione anche la possibilità di costituire aziende agro-pastorali, da assegnare a coltivatori-allevatori, là dove tale forma di utilizzazione si presenti l'unica possibile o la più conveniente, tenuto conto che scopo fondamentale della riforma è di promuovere ordinamenti colturali intensivo-attivi.

Il Ministro: COLOMBO.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ravvisi opportuno e necessario, allo scopo di sostenere la remuneratività del prezzo della lana, di ottenere che alle ditte appaltatrici di forniture militari venga imposto l'obbligo di confezionare le maglierie e le stoffe per uso militare con lana italiana. (17657).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha mancato di interessare ripetutamente il Ministero della difesa perché consideri la possibilità di impiegare la lana nazionale, con carattere di precedenza rispetto alle lane di provenienza estera, nella confezione di indumenti militari.

Il Ministero della difesa ha però rilevato che difficoltà tecniche di vario genere non consentono una soddisfacente soluzione del problema, specie avuto riguardo alle attuali « condizioni d'onere » in base alle quali vengono effettuati gli acquisti della materia prima da impiegare nelle suddette confezioni.

Lo stesso Ministero ha per altro assicurato di avere disposto l'esclusivo impiego della lana nazionale nella confezione dei materassi in uso nelle forze armate.

Il Ministro: COLOMBO.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare a che venga favorito un maggiore impulso alla cooperazione fra pastori e fra piccoli allevatori di bestiame, per quanto riguarda la concessione di mutui e di prestiti sia per le spese di impianto che per quelle di esercizio. (17658).

RISPOSTA. — In base alle vigenti norme sul credito agrario, anche i pastori che rivestano la qualifica di agricoltori e le associazioni fra essi costituite possono ottenere la concessione di prestiti di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario da parte degli istituti di credito all'uopo autorizzati.

L'assistenza alle cooperative rientra, comunque, nel quadro generale delle iniziative promosse da questo Ministero per lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire onde correggere l'applicazione dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura nella provincia di Rovigo, ove anche quest'anno, nonostante le giuste doglianze di tutte le

aziende agricole semifamiliari, si insiste nel mantenere una ancora ingiusta limitazione alle giornate di lavoro da considerarsi al coltivatore diretto nel proprio fondo.

Tale limitazione crea l'assurdo che i familiari della aziende diretto-coltivatrici, col gravame delle altre imposizioni, abbiano un aumento di giornate di lavoro, nel loro podere, inferiore a quello assegnato all'avventizio agricolo.

Il decreto prefettizio, già più volte annullato per illegittimità dal Consiglio di Stato, profitta delle more del giudizio, in quanto non sospensibile, per imporre quell'iniqua restrizione che va a tutto vantaggio delle aziende agricole a carattere industriale, le quali vengono a beneficiare anche, come conseguenza, di una riduzione di contributi unificati, a danno delle aziende diretto-coltivatrici. (18114).

RISPOSTA. — Fin dal 1938, al fine di lenire la disoccupazione della manodopera agricola nella provincia di Rovigo, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori addivennero alla stipulazione di un accordo, fissando per le aziende agricole un carico obbligatorio di 27 giornate di imponibile di manodopera per ettaro catastale, e stabilendo di esentare dal carico stesso le aziende a coltivazione diretta e quelle c.d. « semifamiliari », in ragione di 189 giornate annue per ciascuna unità familiare maschile — di età compresa fra i 18 e i 65 anni — che prestasse la propria opera continuativa sul fondo.

Nel 1946, l'imponibile in questione fu consensualmente elevato a 31 giornate per ettaro catastale, mentre l'esenzione di cui sopra fu ridotta a 186 giornate.

Entrato in vigore il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 929, con decreto prefettizio, l'imponibile di manodopera fu elevato a circa 34 giornate per ettaro catastale, confermando in favore delle aziende a coltivazione diretta e di quelle « semifamiliari » l'esenzione di 186 giornate per ciascuna unità maschile.

Con i successivi decreti, l'esenzione in parola a favore dei coltivatori diretti è stata gradualmente elevata; con l'ultimo (in data 30 dicembre 1955) il prefetto di Rovigo ha aumentato da 205 a 210 il numero delle giornate in questione, limite ben più elevato di quello fissato contrattualmente.

Ciò premesso, si rileva che non ha fondamento l'affermazione, secondo la quale l'avventiziato agricolo fruirebbe di un numero di giornate superiore a quello assicurato ai fa-

miliari dei coltivatori diretti. Ed invero, benché non sia possibile precisare con assoluta esattezza il numero delle giornate di lavoro assegnate, in media, annualmente, a ciascun bracciante, in virtù del decreto sull'imponibile, è fuori dubbio, tuttavia, che esso resta notevolmente al disotto del minimo assicurato ai coltivatori diretti (210 giornate), al quale, d'altra parte, va aggiunta la quota che il coltivatore diretto ricava dai cennati lavori a cointeressenza ed a cottimo.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte nell'ultima parte dell'interrogazione, è appena il caso di rilevare che non vi è alcuna interdipendenza fra il carico imposto alle aziende a conduzione diretta e quello relativo alle restanti aziende.

Infine, circa l'asserzione che il ripetuto decreto ha disatteso la pronuncia del Consiglio di Stato, con la quale sono stati annullati i decreti prefettizi concernenti l'imponibile di manodopera per le annate agrarie 1950-51, 1951-52 e 1952-53, insieme alle relative decisioni della commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, è da osservare che la cennata decisione del Consiglio di Stato non ha censurato le singole disposizioni dei decreti in questione ma, dopo aver riconosciuto l'infondatezza dei due motivi di nullità addotti dai ricorrenti (e cioè la mancata valutazione del fabbisogno tecnico delle aziende ed il mancato accertamento preventivo delle condizioni richieste dalla legge per l'emanazione del decreto) ha annullato le decisioni del giudice di primo grado, e, conseguentemente, i decreti prefettizi, per difetto di motivazione, difetto che — come si rileva dal testo della decisione — ha precluso all'alto consesso l'esame delle singole disposizioni dei provvedimenti impugnati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

DE MARZIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro agli agricoltori danneggiati in seguito al recente nubifragio abbattutosi sull'agro delle zone di Alberona, Biccari, Vieste, Peschici, Carpino e Cagnano Varano (Foggia), e quali opere ritengano debbano essere eseguite per proteggere dette zone che in occasione dei precedenti nubifragi hanno subito altri ingenti danni. (16819).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha avuto la possibilità di adottare provvidenze particolari a favore delle popolazioni agricole dei

comuni della provincia di Foggia, danneggiate dalle calamità atmosferiche dell'ottobre 1955, in quanto, come è noto, mancano disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, non si è mancato di accordare, nell'ambito della legislazione vigente e delle disponibilità di bilancio, ogni agevolazione intesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono venute a trovarsi in conseguenza dei danni subiti.

In particolare, è stato disposto che il contributo previsto dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, per l'acquisto di grano selezionato da seme — che per la provincia di Foggia è stato elevato nella campagna agricola in corso a 17 milioni di lire circa — venga concesso di preferenza agli aventi diritto che abbiano subito danni alle colture in atto in dipendenza di avversità atmosferiche.

Inoltre, allo scopo di favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole della suddetta provincia danneggiate dalle cennate avversità, è stata assegnata al competente ispettorato agrario la somma di 5 milioni di lire per la concessione di contributi a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Aggiungesi che questo Ministero ha già diramato due schemi di disegni di legge, intesi a stabilire notevoli facilitazioni fiscali e creditizie a favore delle aziende agricole maggiormente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-1955.

Al fine poi di evitare in avvenire il ripetersi, nel territorio della provincia di Foggia, di altre calamità del genere, si provvederà nel prossimo settennio, con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, alla definitiva sistemazione dei torrenti Candelaro e Staina e loro affluenti, nonché degli alti costi dei valloni sfocianti nel lago di Varano.

Si fa infine presente che gli agricoltori dei comuni di Vieste, ed Alberona, essendo detti comuni classificati montani, potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DE MARZIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se egli è a conoscenza delle sfavorevoli ripercussioni che nella stampa svizzera, tra gli italiani che svolgono attività professionale sportiva, hanno provocato le polemiche di alcuni ambienti nei confronti del trasferimento in Italia del centro avanti della nazionale elvetica Vonlanthen per ragioni di

studio oltre che per svolgere attività calcistica in una squadra milanese che ha ingaggiato detto giocatore conformemente a quanto praticato da altre società calcistiche che utilizzano giocatori stranieri. (16888).

RISPOSTA. — Non ritenga che si possano definire sfavorevoli le ripercussioni provocate nella stampa svizzera dal trasferimento in Italia del calciatore Roger Vonlanthen.

Le discussioni che si sono svolte al riguardo sui giornali sportivi vertevano principalmente sulla questione se l'esecutivo della federazione calcistica svizzera avesse o meno agito bene autorizzando il passaggio di Vonlanthen dal Grasshoppers di Zurigo all'Inter di Milano.

A tale proposito l'intonazione generale degli organi principali di stampa era diretta a mettere in rilievo che, se con il trasferimento di Vonlanthen si era verificata una grave perdita per il calcio svizzero, d'altra parte non si poteva impedire al suddetto di fare una brillante carriera all'estero, tanto più che egli si era trasferito a Milano anche per frequentare quell'università.

A prescindere, quindi, dal logico interesse destato nel giornalismo sportivo, il caso Vonlanthen non ha suscitato sfavorevoli reazioni presso i grandi quotidiani, i quali si sono limitati a riportare brevi riassunti di cronaca senza particolari prese di posizione.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di dover sollecitamente riesaminare ed attuare la progettata costituzione del consorzio di bonifica montana del Gargano. (18091).

RISPOSTA. — La costituzione nel Gargano di un consorzio di bonifica montana presuppone la classifica della zona in comprensorio di bonifica montana.

La proposta per tale classifica, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvata dagli organi tecnici competenti, è stata già da tempo trasmessa al Ministero del tesoro che l'ha in corso di esame.

Questo Ministero è intervenuto presso il suddetto dicastero per sollecitarne il parere.

Il Ministro: COLOMBO.

EBNER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la posizione della domanda di pensione di guerra presentata dall'invalido

Schweigkofler Edoardo, da Bolzano, posizione n. 1337958, e per conoscere le ragioni che finora non hanno consentito la definizione della pratica. (17933).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è necessario che l'interessato renda nota la precisa residenza onde poterlo sottoporre ai prescritti accertamenti sanitari che, a tutt'oggi, non hanno potuto avere luogo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FAILLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in relazione alla sua risposta alla precedente interrogazione n. 14898, gli consti che, durante il periodo della loro collaborazione, gli ex prigionieri delle truppe britanniche Brafa Musicoro Rosario, Di Natale Carmelo e Migliore Carmelo hanno percepito soltanto le indennità di uno scellino al giorno.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quale indennità, in base alle convenzioni internazionali, avrebbero dovuto percepire gli ex prigionieri collaboratori per ogni giornata di lavoro prestato.

L'interrogante esprime la sua meraviglia per la già accennata risposta del ministro, tanto più che il ministro stesso aveva assunto, in sede di discussione del bilancio del suo Ministero nel 1953, l'impegno di assistere con adeguata attenzione gli ex prigionieri delle truppe britanniche che reclamavano il riconoscimento di loro precisi diritti. (17531).

RISPOSTA. — Giusta quanto previsto dall'articolo 34, secondo comma, della convenzione di Ginevra, nel 1942 intervenne accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo italiano nel salario dei prigionieri di guerra italiani in mano britannica per lavoro che a mente della convenzione stessa doveva essere retribuito.

Detto salario fu fissato in uno scellino al giorno per lavoro specializzato e in sei pence per lavoro non specializzato.

A quanto consta gli accreditamenti agli interessati da parte della Potenza detentrica furono ragguagliati alle misure di cui sopra.

Il Ministro: TAVIANI.

FALETTI E DANTE. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per sapere se hanno avuto conoscenza della qui sotto riportata notizia pubblicata da un quotidiano a commento del resoconto di

una conferenza tenuta dal presidente dell'E.N.I.:

« Allo stato attuale delle cose, poiché l'E.N.I. ha dichiarato per bocca del suo presidente di aver incassato dalla vendita del metano circa 30 miliardi, avendo assegnato allo Stato un utile netto di 3 miliardi e 100 milioni in dodici mesi, si trae la conclusione che il monopolio del metano ha lavorato ufficialmente con costi globali di esercizio pari a circa l'89 per cento del valore della produzione venduta.

Saremmo sodisfatti se il ministro delle finanze, quello del tesoro e quello dell'industria vorranno smentirci ».

Gli interroganti desiderano conoscere quanto vi è di vero nella suddetta notizia e per il caso che essa non risponda a verità desiderano conoscere quali sono le reali spese di esercizio dell'E.N.I. espresse in una sintesi chiara dato che esse non risultano chiaramente dai paragrafi del bilancio dell'E.N.I. (17627).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio.

Dal testo della interrogazione si trae l'impressione che gli onorevoli interroganti abbiano messo a confronto termini non omogenei, quali i risultati del bilancio dell'E.N.I. con quelli delle aziende facenti parte del gruppo E.N.I.

Il bilancio dell'E.N.I. non espone, infatti, ricavi per vendite di metano che, invece, costituiscono una posta attiva, del conto economico dei bilanci delle aziende del gruppo che agiscono nel ramo e cioè della A.G.I.P.-Mineraria e della Società nazionale metanodotti (S.N.A.M.).

I ricavi dell'E.N.I. sono costituiti, invece, dai dividendi ad esso spettanti sulle partecipazioni azionarie possedute e dagli interessi attivi sui finanziamenti concessi alle aziende del gruppo.

Per quanto concerne il settore del metano l'ente ha introitato — come si desume dal conto economico inserito a pagina 99 della relazione di bilancio comunicata al Parlamento ai termini dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'E.N.I. — i seguenti dividendi per le partecipazioni azionarie della Mineragip e della S.N.A.M.:

dalla Mineragip, lire 1.795 milioni;
dalla S.N.A.M., lire 1.785 milioni.

Tali dividendi rappresentano il 22 per cento sul capitale sottoscritto e costituiscono insieme

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

il 92 per cento degli utili netti realizzati da entrambe le aziende.

Circa la cifra di 3.400 milioni indicata dagli onorevoli interroganti come utile assegnato dall'E.N.I. allo Stato in 12 mesi, si rileva che non è possibile stabilire come essa sia stata calcolata, in quanto non corrisponde a quella risultante dal bilancio dell'ente chiuso al 30 aprile 1955, sia pure rettificando opportunamente la posta relativa al dividendo ricevuto dall'A.G.I.P.-Mineraria che in detto bilancio figura per 19 mesi.

Infine, relativamente alla richiesta di conoscere le reali spese di esercizio dell'E.N.I., si osserva che esse figurano chiaramente esposte nel conto economico del bilancio dell'ente chiuso al 30 aprile 1955 e che così si compendiano:

Oneri finanziari	L.	808.460.862
Spese di servizi ed oneri diversi	»	437.468.465
Oneri tributari	»	369.522.546
Ammortamenti e deperimenti	»	87.733.576
Totale	L.	1.703.185.449

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

FARALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza come l'attuale regime commissariale della cooperativa « Garibaldi », per mancanza di coordinamento di lavoro e soprattutto per una certa confusione amministrativa che determina sperperi e danni i quali avrebbero potuto e potrebbero essere facilmente evitabili, non risponda agli interessi della grande famiglia marinara;

per sapere come viene giustificata la vendita della motocisterna Giacomo Matteotti, la quale poteva invece essere noleggiata con copioso utile netto mensile, così come può egli giustificare l'affrettato noleggio quinquennale della turbocisterna Andrea Costa in un momento di rapida ascesa dei noli;

e infine l'interrogante, anche a soddisfazione degli innumerevoli marittimi che sono completamente all'oscuro degli avvenimenti susseguentisi nella « Garibaldi », chiede alla cortesia del ministro di conoscere che cosa in effetti è stato accertato in relazione ai rilievi che determinarono la nomina del commissario. (18188).

RISPOSTA. — In ordine ai rilievi mossi all'attuale gestione della cooperativa « Gari-

baldi » devo premettere che l'azione del commissario governativo va valutata nel quadro della grave situazione ereditata dalla precedente gestione, e che a soli quattro mesi di distanza non possono pretendersi risultati risolutivi.

Esistono, tuttavia, elementi i quali consentono di assicurare che l'amministrazione della cooperativa si è posta su un piano di economia e rigorosa eliminazione di ogni spesa non strettamente richiesta da esigenze di gestione; così pure può assicurarsi che sono in corso iniziative intese ad avviare la società verso la normalizzazione.

Le operazioni relative alla vendita della motocisterna « Matteotti » ed al noleggio della turbocisterna « Andrea Costa » rientrano nel quadro generale del riassetto economico dell'azienda in corso di svolgimento, ed un giudizio su tali operazioni deve essere necessariamente rinviato a quando si potranno conoscere i risultati conclusivi dell'intera azione commissariale.

Il Ministero del lavoro, in ogni caso, segue con la massima attenzione l'andamento della gestione commissariale.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo punto della interrogazione — e cioè gli avvenimenti susseguentisi nella cooperativa « Garibaldi » che hanno portato alla nomina del commissario — assicuro che è in corso di svolgimento una approfondita indagine sulla precedente amministrazione, in tutti i suoi vari aspetti, e che tale indagine, secondo quanto si prevede, sarà portata a compimento entro il corrente mese.

Il Ministro: VIGORELLI.

FIORENTINO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere quanto loro risulti sulla denuncia presentata il giorno 29 dicembre 1955 alla procura della Repubblica di Agrigento da Agozzino Amodeo per lesioni subite ad opera del comandante la stazione dei carabinieri di Camastra (Agrigento), brigadiere La Carrubba Rosario, che lo aveva percorso in caserma.

Sui provvedimenti che intendono adottare. (18125).

RISPOSTA. — Il signor Agozzino Amodeo — il quale ha precedenti per oltraggio, lesioni, diserzioni ed è già sottoposto ai vincoli dell'ammonizione e del confino — fu invitato il 6 dicembre 1955 a presentarsi alla caserma dei carabinieri di Camastra per fornire notizie circa il recapito di un suo congiunto, sospetto autore di un rilevante furto di bestiame.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

L'Agozzino, pur essendosi riservato di far conoscere al sottufficiale le notizie richieste, si presentò il giorno successivo in caserma e dichiarò che ignorava il recapito del genero e che non gli interessava conoscerlo.

Il sottufficiale raccolse a verbale le dichiarazioni dello Agozzino e lo denunciò ai sensi dell'articolo 496 del codice penale al pretore di Naro, il quale con decreto penale del 10 gennaio 1956 lo condannò a lire 2 mila di multa.

L'Agozzino, che in un primo tempo non aveva lamentato né accennato a maltrattamenti di sorta, solamente in data 20 dicembre 1955 si recò in compagnia del sindaco in Agrigento dove, dopo essersi sottoposto a visita medica e radiografica, sporgeva presso la procura della Repubblica, querela per lesioni contro il comandante la stazione dei carabinieri di Camastra.

Dagli accurati accertamenti praticati dai comandi dell'arma non è emerso alcun elemento atto a comprovare le accuse mosse dall'Agozzino, ma sono invece affiorati consistenti indizi che lasciano ritenere che trattasi di simulazione.

Tuttavia il comportamento del sottufficiale potrà essere vagliato dopo le determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

FODERARO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, per la parte di rispettiva competenza, per la ultimazione degli impianti del porto di Vibo Valentia (Catanzaro), in relazione anche alle accresciute improrogabili esigenze dell'unico scalo marittimo della regione nel Tirreno. (18271).

RISPOSTA. — Le necessità del porto di Vibo Valentia sono ben note sia a questo Ministero che a quello della marina mercantile per conto del quale anche si risponde.

Tuttavia la limitata disponibilità di fondi di bilancio non consente, per il momento, alcuna possibilità di far fronte alla spesa all'uopo occorrente.

Infatti, com'è noto, lo stanziamento per opere marittime straordinarie, già contenuto in limiti modestissimi, è stato ridotto in misura notevole nel corrente esercizio, il che ha consentito solo il finanziamento dei lavori di riparazione e di consolidamento più urgenti.

Si assicura che le necessità del porto in questione saranno tenute presenti nella even-

tualità di assegnazioni straordinarie di fondi per l'esecuzione di opere marittime.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

GALLICO SPANO NADIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda intervenire per l'assegnazione immediata delle terre scorporate dall'ente Flumendosa in territorio di Guspini (Cagliari) e per la immediata costruzione di case coloniche per gli assegnatari. (17307).

RISPOSTA. — Le assegnazioni dei terreni di Guspini (località « Sa Zeppara »), come di tutti i terreni espropriati in agro di Mogoro, Pabillonis, San Gavino, saranno fatte entro il corrente anno e comunque nel termine fissato dalla legge, decorrente dall'immissione in possesso.

Per quanto riguarda gli alloggi, si rende noto che è stato appaltato un primo lotto di n. 22 case, la cui costruzione sarà iniziata entro il mese di gennaio prossimo venturo e cioè dopo aver provveduto a tutte le formalità di rito.

Per gli appalti di altre case si provvederà quanto prima, compatibilmente con le disponibilità del bilancio del corrente esercizio.

Il Ministro: COLOMBO.

GALLICO SPANO NADIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali motivi l'E.T.F.A.S. non ha ancora iniziato nessun lavoro di trasformazione fondiaria sui 4 mila ettari scorporati nel comune di Fluminimaggiore (Cagliari) nonostante la forte disoccupazione che colpisce in questa località 519 lavoratori sui 2 mila iscritti al locale ufficio di collocamento. (17308).

RISPOSTA. — In agro di Fluminimaggiore sono pervenuti all'E.T.F.A.S. terreni di natura montana e rocciosa, non serviti da strade, la cui trasformazione è subordinata alla preventiva esecuzione d'importanti opere di bonifica ed, anzitutto, alla costruzione di strade, onde potervi, fra l'altro, trasferire le trattorie necessarie per dare inizio ai lavori di dissodamento.

Per altro, nonostante tali gravi difficoltà, alcune aziende site nel predetto territorio sono già comprese nel programma di assegnazione, d'imminente attuazione.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, dell'ex combat-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

tente Rosica Ireneo fu Giovanni della classe 1924 da San Buono (Chieti) e quando la pratica stessa potrà essere definita. (13474).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, per non dipendenza da causa di servizio di guerra, trasmesso al sindaco di San Buono per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che hanno impedito, sino ad ora, la definizione della pratica di pensione indiretta nuova guerra, del signor Mucci Rocco fu Eligio, padre dell'irreperibile Mucci Eligio, della classe 1918, disperso in Russia e quando la pratica stessa potrà essere definita. (13779).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta nuova guerra del signor Basilico Gennaro fu Antonio da Villa Santa Maria (Chieti) padre del militare Basilico Vincenzo di Gennaro, deceduto nel 1942, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (13941).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa che il distretto militare di Chieti trasmetta il foglio matricolare con la indicazione del servizio prestato dal dante causa nei reparti dell'ex milizia volontaria sicurezza nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta nuova guerra della signora Barattucci Maria fu Giovannangelo, da San Buono (Chieti) vedova dell'ex militare Barattucci Luigi Buono fu Michelangelo, e quando la pratica stessa, che risulta da tempo completamente istruita, potrà essere definita. (16196).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno sino ad ora impedito la sollecita definizione della pra-

tica di pensione indiretta nuova guerra, della signora Bettina Pellicciotti fu Consalvo, da Gessopalena (Chieti) vedova del caduto allievo cannoniere della marina militare Sejanis Eduardo, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (16735).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta nuova guerra, del signor Pallotta Antonio da Popoli (Pescara) padre del militare deceduto Pallotta Pietro, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (16736).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa dei chiarimenti richiesti al distretto militare di Teramo, circa la scomparsa del militare defunto.

Parimenti si attende dall'ospedale psichiatrico di Verona la relativa cartella clinica.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per la concessione della pensione di guerra relativa al signor Matone Giovanni fu Nicola, classe 1897, da Dogliola (Chieti), invalido della guerra 1915-18, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (17293).

RISPOSTA. — La pratica di pensione fu definita negativamente dal 3 agosto 1940, con decreto ministeriale n. 906079, per intemperatività della domanda.

Anche la nuova istanza, prodotta dall'interessato in data 18 giugno 1954, risulta intempestiva, ai sensi dell'articolo 118 punto c), della legge 10 agosto 1950, n. 648, e, pertanto, nessun provvedimento può essere adottato nei riguardi del Matone.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta nuova guerra dell'invalido Fagioli Luigi fu Giuseppe, da Milano, sottoposto a visita presso la competente commissione militare per le pensioni di guerra sin dal 6 ottobre 1952, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (17295).

RISPOSTA. — Per definire la pratica sono stati sollecitati il comando della compagnia dei carabinieri e la questura di Milano per le

informazioni sul servizio prestato dal Fagioli con la repubblica sociale italiana.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre un sollecito intervento dei competenti organi ministeriali al fine di ottenere il sollecito ripristino delle opere stradali del secondo e terzo tronco della strada di Fondo Valle Sinello gravemente danneggiate dalle piogge alluvionali degli scorsi giorni.

Il suddetto intervento assume carattere di particolare urgenza in quanto la strada suddetta è ritenuta essenziale per lo sviluppo economico e agricolo del bacino montano del Sinello, e le opere già danneggiate finirebbero con l'essere definitivamente perdute in quanto il consorzio stradale, che ha provveduto alla costruzione dei suddetti due tronchi, non ha i mezzi finanziari per provvedere alle riparazioni urgenti imposte dalla natura dei danni subiti dalla strada stessa. (17436).

RISPOSTA. — Le gare per l'appalto dei lavori di completamento e sistemazione del primo e terzo tronco della strada fondo Valle Sinello per i rispettivi importi di lire 13.310.000 e lire 16.814.000 sono state recentemente autorizzate da questo Ministero.

Le autorizzazioni riguardano notevoli interventi a presidio delle opere in precedenza eseguite per la costruzione della strada in parola, riconosciuti dal consiglio superiore dei lavori pubblici atti ad assicurare una stabile sistemazione della strada stessa.

I relativi lavori potranno avere immediato inizio dopo l'esperimento delle gare, da parte del consorzio.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto rurale « Fonte Canale », per il cui progetto esecutivo, da tempo rimesso ai competenti organi ministeriali, è stato richiesto dal comune di Roccaspinalveti (Chieti) la concessione del contributo previsto dalla legge sui miglioramenti fondiari.

La esecuzione dell'opera suddetta ha carattere di particolare urgenza in quanto mira ad assicurare il rifornimento idrico alla popolazione rurale di una vasta contrada montana ancora oggi priva di acqua potabile. (17596).

RISPOSTA. — La pratica trovasi presso questo Ministero e ne è stata portata favorevol-

mente a termine l'istruttoria tecnico-economica.

Si confida di poter dar corso al provvedimento di concessione del contributo non appena si renderanno disponibili i fondi iscritti in bilancio.

Il Ministro: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento della frazione Acquaviva del comune di Roccaspinalveti (Chieti) il cui progetto, dell'importo di lire 20 milioni, risulta restituito ai competenti organi ministeriali da oltre due mesi, tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti, dopo che al progetto stesso sono state apportate alcune modifiche tecniche richieste dai competenti organi ministeriali. (17602).

RISPOSTA. — Si comunica che il provvedimento relativo alla concessione al comune di Roccaspinalveti dei lavori riguardanti la costruzione della strada per la frazione Acquaviva è già stato predisposto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e giusto disporre che tutti i Ministeri sospendano uniformemente il collocamento a riposo di autorità dei funzionari che non abbiano raggiunto congiuntamente i limiti di età e quelli di 40 anni di servizio statale, e ciò fino a quando la legge delega non abbia stabilito con criterio uniforme ed altresì determinato il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali. (17845).

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, contenente disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale prevede, all'articolo 24, la riliquidazione delle pensioni liquidate o da liquidarsi s'ustipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956.

Poiché con tale norma è stata assicurata — per il periodo successivo alla data predetta — una uniformità di trattamento di quiescenza fra i titolari di pensioni, indipendentemente dalla data di decorrenza del collocamento a riposo, non si ravvisa l'opportunità di interferire nella sfera discrezionale di com-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

petenza, attribuita nella materia alle amministrazioni statali dal citato testo unico sulle pensioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno sino ad ora impedita la definizione della pratica di pensione indiretta nuova guerra del signor Sciulli Gennaro fu Amico da Gamberale (Chieti), padre dell'infornuto civile Sciulli Guido di Gennaro, deceduto a seguito di scoppio di ordigno bellico. (17939).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita negativamente, per le buone condizioni economiche dell'istante, con decreto ministeriale del 10 maggio 1949, n. 1092839, notificato, tramite il comune di Gamberale il 30 giugno 1949.

Ove le condizioni economiche di famiglia dell'interessato siano mutate, egli potrà fare domanda di riesame in base all'articolo 2 della legge 10 maggio 1955, n. 491.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento del secondo lotto del piano di ricostruzione del comune di Lettopalena (Chieti), totalmente distrutto dai tedeschi, la cui esecuzione è ritenuta dalla popolazione interessata, e che vive ancora in condizioni di gravissimo disagio, essenziale per la rinascita del comune e per un ritorno a condizioni normali di vita. (18790).

RISPOSTA. — Con nota in data 24 dicembre 1955, n. 6862, questo Ministero, a norma della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, ha disposto il finanziamento di un secondo lotto di lavori relativi al piano di ricostruzione di Lettopalena dell'importo di lire 40 milioni, affidando l'esecuzione delle opere all'ente abruzzese di ricostruzione, già concessionario del primo lotto.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se, almeno limitatamente al periodo estivo, non ritenga istituire, a titolo sperimentale, sulla linea Roma-Pescara un'altra coppia di treni rapidi che abbiano maggiore velocità e limitino le fermate soltanto alle stazioni di Avezzano, Sulmona e Chieti.

E ciò in considerazione del fatto che gli attuali treni R. 640 e R. 642, se hanno innega-

bilmente migliorato il servizio tra Roma e Pescara, non corrispondono, però, alle esigenze dei viaggiatori, specie durante il periodo balneare, a cagione sia della inadeguata velocità di corsa (inferiore a quella prebellica), sia delle moltissime fermate, di guisa che, nella sostanza, essi compiono un servizio di treni diretti e non di veri e propri rapidi.

La istituenda nuova coppia di rapidi, che dovrebbero coincidere a Pescara con i treni 153 e 154, verrebbe certamente incontro al vivo desiderio ed alle necessità dei moltissimi abruzzesi residenti a Roma e dei villeggianti che si vedono spinti a preferire le stazioni balneari del Tirreno alle numerose e amene spiagge della costa abruzzese, un tempo dette « spiagge dei romani », a causa, appunto, della mancanza di un vero rapido collegamento con Roma, e ciò con evidente pregiudizio dello sviluppo turistico di esse. (18818).

RISPOSTA. — È da premettere innanzitutto che l'attuale servizio ferroviario sulla linea Roma-Pescara è già superiore quantitativamente e qualitativamente a quello anteguerra.

Infatti dal confronto rilevasi che allora non esistevano su tale linea treni rapidi, salvo per il breve periodo 1° luglio-7 ottobre 1939, in cui circolò una sola coppia di rapidi-automotrici di sola seconda classe, e la coppia di treni permanenti più celeri (diretti 777 e 772) avevano una velocità commerciale rispettivamente di chilometri orari 47,2 e 46,3, con quindici fermate intermedie per il 777 e venti per il 772 fra Roma e Pescara.

Ora circolano invece per tutto l'anno fra le due città, oltre due coppie di diretti, quattro treni rapidi, col servizio delle tre classi: R. 641 (velocità commerciale 56,5 chilometri orari con 7 fermate intermedie, 8 d'estate), R. 643 (velocità 57,3 chilometri orari con 7 fermate intermedie, 9 d'estate), R. 640 (velocità 55,8 chilometri orari con 7 fermate intermedie, 9 d'estate), R. 642 (velocità 57,6 con 8 fermate intermedie, 9 d'estate), le cui velocità commerciali sono superiori a quelle delle relazioni permanenti anteguerra.

L'effettuazione di una nuova coppia di rapidi con l'auspicata celerità di marcia, dovrebbe inoltre aver luogo con mezzi leggeri, dei quali manca ogni disponibilità, il che comporterebbe comunque per i viaggiatori il trasbordo a Sulmona, dato il diverso sistema di trazione elettrico da Roma a Sulmona ed a vapore da quest'ultima a Pescara.

Proprio per ovviare a tale disagio, reiteratamente lamentato dal pubblico ed enti locali interessati, con l'attivazione dell'orario gene-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

rale 22 maggio 1955 i rapidi in questione, già effettuati con mezzi leggeri, furono trasformati invece in rapidi con carrozze, sia pure con un lieve aumento della loro percorrenza.

Ad ogni modo, per quanto concerne le comunicazioni fra Roma ed il litorale abruzzese a nord di Pescara, è da precisare che il diretto 153 ed il successivo accelerato 1785 hanno già coincidenza a Pescara con il rapido R 643, mentre per la relazione serale in senso inverso, in luogo del diretto 154, che per altro è solo estivo, può essere utilizzato il diretto permanente 152, a mezzo del treno 774 da Roma, e, in ora più tarda, anche la comunicazione data dai treni R 642 e 450 o 450 S nel periodo estivo, in coincidenza immediata), che possono ritenersi sufficienti allo scopo. Inoltre anche il rapido R 640 è coincidente con una corsa automobilistica I.N.T. per le località del suddetto litorale.

Il Ministro: ANGELINI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto si trovi la pratica di pensione di guerra relativa all'ex militare Paini Angiolo fu Michele (posizione n. 1356743) e se sia possibile un sollecito espletamento della pratica stessa. (17573).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa che il distretto militare di Pisa faccia pervenire la di lui documentazione matricolare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione relativa all'ex militare Possiedi Egidio di Faustino, da Lumezzè Pieve (Brescia) posizione 1323513. (7944).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa del foglio matricolare aggiornato richiesto al distretto militare di Brescia.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GAUDIOSO E ANDÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende prendere per sanare l'attuale stato di disagio esistente tra il personale della ferrovia Circumetnea e gli organi direttivi della stessa, con ripercussioni di lamentele tra le popolazioni della zona parietnea servita dalla ferrovia. E ciò perché il servizio sussidiario di automezzi a suo tempo escogitato per snellire i servizi e per sollevare l'am-

ministrazione dallo stato di crisi deficitaria da lungo tempo lamentato, non ha raggiunto lo scopo desiderato, in quanto l'amministrazione non gestisce le autolinee con mezzi propri ma per appalto concesso alla ditta Piettera e C., a cui solo vantaggio si è economicamente risolto il servizio sussidiario.

E pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Governo intende prendere perché la amministrazione della Circumetnea assuma in proprio la gestione del servizio sussidiario delle autolinee, unico attivo e capace di attenuare in parte il *deficit*, e per garantire il riconoscimento dello stato giuridico degli autisti.

E se infine ritengano che, malgrado i mezzi messi a disposizione dello Stato, i sistemi fin qui adottati dagli amministratori siano stati tali da concorrere all'ammodernamento dei servizi e al potenziamento dell'esercizio. (2122, già orale).

RISPOSTA. — A causa della gravissima situazione di dissesto in cui versa la società subconcessionaria della ferrovia Circumetnea, per le ripetute irregolarità amministrative e contabili compiute dall'amministratore unico, stante la mancata esecuzione dei lavori indispensabili per la regolarità, sicurezza e continuità dell'esercizio ferroviario, il Ministero dei trasporti, con decreto 14 novembre 1947, n. 2051, affidò la gestione della ferrovia ad un commissario governativo, il quale, nel quadro di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, assunse i compiti propri della gestione governativa, che sono limitati alle misure necessarie per assicurare il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico dissestato, fino a quando le condizioni per la consegna della linea al concessionario originario e ad altro ente siano tali da assicurare la predetta regolarità o continuità.

Successivamente, la società subconcessionaria S.E.L.P., con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 401, venne dichiarata decaduta dalla concessione della ferrovia Circumetnea. Avverso tale provvedimento la società ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato, dinanzi al quale è tuttora pendente.

In tale situazione, per la ferrovia Circumetnea, attualmente in regime di gestione commissariale e non di concessione all'industria privata, non può darsi applicazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, né può procedersi ad acquisti di mezzi che non siano ferroviari; in particolare non può provvedersi

all'acquisto di un parco automobilistico necessario all'esercizio delle autolinee integrative, che richiedono l'impiego di 12 autobus.

Pertanto è stato provveduto ad appaltare i servizi a due ditte locali mediante corresponsione di canone chilometrico, rimanendo i prodotti di spettanza della ferrovia.

La gestione commissariale ha tuttavia provveduto, seguendo un programma di graduale rinnovo degli impianti e del materiale, alla sistemazione di alcune opere d'arte, alla sostituzione di chilometri 25 circa di binario e alla immissione in servizio di due automotrici e n. 2 rimorchiate a carrelli, con conseguente eliminazione della trazione a vapore.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

GELMINI E CREMASCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se la cooperativa « Focherini », che gestisce in via provvisoria i terreni dell'ex centro rifornimento quadrupedi di San Martino Spino (Mirandola, Modena), è tenuta al pagamento di un canone di affitto, e qualora ciò sia, per conoscere in quale misura sia stato stabilito e la modalità della riscossione da parte degli aventi diritto.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se le macchine e il bestiame, fatto affluire sull'azienda negli ultimi tempi, siano state acquistate dal Ministero dell'agricoltura o da qualche ente statale o parastatale, e se questo fosse, a quale titolo e condizioni siano state affidate alla suddetta cooperativa. (17834).

RISPOSTA. — Gli atti formali di trasferimento alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dei terreni dell'ex centro rifornimento quadrupedi di Mirandola sono tuttora in corso di svolgimento.

Espletati detti atti, la Cassa provvederà alla rivendita della tenuta alla cooperativa « Odoardo Focherini » e in tale sede verrà determinato il canone che la cooperativa stessa deve corrispondere per il godimento dei terreni dalla data di possesso effettivo a quella del perfezionamento del contratto di vendita.

L'acquisto delle macchine e del bestiame è stato effettuato dalla cooperativa coi propri mezzi finanziari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GERACI. — *Al Governo.* — Per conoscere se abbia il suo consenso — e se, nell'affermativa, creda questo tollerabile — che il Genio civile di Napoli (opere marittime) storni, in

danno del settore periferico di Reggio Calabria, dove sono in corso lavori portuali, le somme spettantigli sui 200 milioni a quell'Ufficio del genio civile destinate, e ciò coll'illusione di colmare la voragine rappresentata dal grande bacino di carenaggio del porto di Napoli; che, aperta nel 1933, ha, fino ad oggi, ingoiato oltre tre miliardi e mezzo e che, per il suo completamento, ebbe già assegnato, con la legge 24 aprile 1954, n. 160, altro miliardo e 300 milioni. Se non creda, nell'augurabile negativa, di intervenire subito al fine di scongiurare l'attuazione di quello storno ed impedire così la perniciosa sospensione dei lavori in corso nel porto di Reggio Calabria, pur provvedendo, ove lo creda, a stanziare ulteriori somme per il completamento di quel bacino. (18584).

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I lavori di sistemazione del porto di Reggio Calabria vengono eseguiti in base ad un piano regolatore predisposto dalla commissione dei piani regolatori dei porti nazionali.

In attuazione di tale piano è stata eseguita, ed ultimata fin dallo scorso anno, la costruzione del molo sopraflutto.

Per la completa sistemazione dello scalo occorrerebbe ora provvedere alla costruzione del molo sottoflutto, con una previsione di spesa di lire 630 milioni, ma le attuali condizioni del bilancio non offrono alcuna possibilità di provvedere al finanziamento dell'opera, sia pure limitato ad un primo lotto di lavori.

Per quanto concerne poi la ripartizione dei fondi assegnati all'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche di Napoli, negli ultimi due esercizi finanziari, per l'esecuzione di opere nei porti ricadenti nella sua circoscrizione, si fa presente che nei confronti di una assegnazione complessiva di lire 675 milioni, ben 360 milioni circa sono stati destinati ad opere marittime negli scali della Calabria.

In particolare nello scorso esercizio, sono stati eseguiti lavori a Casciolino (Catanzaro) per lire 125 milioni ed a Belvedere Marittimo per lire 48.730.000. Nel corrente esercizio, poi, sono stati iniziati e sono in corso lavori a Taureana per un importo di lire 120 milioni ed a Gioia Tauro per lire 65.620.000 per lavori suppletivi in aggiunta a quelli autorizzati nei precedenti esercizi.

D'altra parte le attuali attrezzature del porto di Reggio si sono dimostrate sufficienti alle necessità attuali del traffico.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

Comunque, si assicura che le necessità del detto porto sono tenute in evidenza, nella eventualità che future disponibilità di fondi consentano il finanziamento delle ulteriori opere di sistemazione in attuazione del piano regolatore.

Il Ministro dei lavori pubblici:
ROMITA.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Sozzi Albino fu Pietro, residente a Stagno di Roccabianca (Parma), posizione n. 1418205. (12514).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa che il distretto militare di Parma faccia pervenire la relativa documentazione matricolare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GREZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni a chi di dovere perché la costruenda strada Forenza-San Giuliano abbia il tracciato richiesto dalla stragrande maggioranza dei contadini di Forenza (Potenza), i quali, secondo l'attuale tracciato, si vedrebbero privati dei collegamenti con le frazioni Piro Surbo, Viscilo e Fiumara ove funziona pure una scuola governativa.

Si fa presente che in tali frazioni, per lunghi periodi, non è possibile fruire dell'assistenza ostetrica, i morti debbono essere trasportati per chilometri su scale a spalla, e la difficoltà dei trasporti agricoli arrega enorme danno economico ai produttori. (16286).

RISPOSTA. — La strada alla quale l'onorevole interrogante fa riferimento è stata progettata dalla sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania per allacciare la contrada San Giuliano, ove la sezione stessa ha espropriato ed acquistato terreni per oltre 1.000 ettari, al comune di Forenza.

Nel redigere il relativo progetto, la sezione aveva esaminato la possibilità di dare alla strada uno sviluppo tale da servire anche le diverse contrade contigue alla zona espropriata.

Senonché, data l'eccezionale accidentalità del terreno, l'ente non ha avuto la possibilità di accedere alla richiesta degli agricoltori interessati e dello stesso comune di Forenza, sicché la strada è attualmente in corso di esecuzione secondo il primitivo progetto redatto dall'ente stesso.

Il Ministro: COLOMBO.

GRIFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, date le gravi condizioni di salute dell'invalido di guerra Ruocco Giosuè di Avellino, attualmente ricoverato in reparto chirurgia dell'ospedale Cardarelli di Napoli a seguito delle infermità contratte a causa di servizio, non ritenga doveroso accelerare al massimo la pratica di pensione del Ruocco, pratica che da anni attende di essere definita. (17865).

RISPOSTA. — Sono stati disposti nuovi accertamenti sanitari, per denunciato aggravamento di infermità, presso la commissione medica di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali ragioni non si è ancora provveduto alla liquidazione dell'importo spettante all'invalido Crespi Porro Mario, a favore del quale fin dal 24 maggio 1952 è stato emesso il decreto ministeriale n. 0014613 concessivo di una indennità *una tantum*, e per sapere se si voglia provvedere e quando alla liquidazione stessa. (12959).

RISPOSTA. — Il fascicolo è stato trasmesso alla ragioneria centrale per la emissione del mandato di pagamento relativo alla indennità concessa con decreto ministeriale 19 maggio 1952, n. 0014613.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se i competenti uffici del suo Ministero abbiano preso in esame il progetto di sistemazione dei torrenti Arno, Tenore e Rile, situati nella zona di Gallarate (Varese), e il cui corso interessa vari comuni intensamente popolati, e quali decisioni siano per prendere al riguardo; il progetto in parola è stato presentato da tempo dall'amministrazione provinciale di Varese all'Ufficio del genio civile di quella provincia, allo scopo di ottenere dallo Stato la classifica del bacino dei tre torrenti, quindi per costituire il consorzio di bonifica e ottenere dallo Stato l'assistenza necessaria all'esecuzione delle opere previste.

L'interrogante fa presente che la deficiente sistemazione del corso dei tre torrenti è stata causa anche nel recente passato di piene pericolose e di allagamenti — l'ultimo è del novembre 1951 — che hanno provocato notevoli danni ai centri abitati, specie a Gallarate e alle campagne, e che pertanto, ad evitare il ripetersi di analoghi eventi, è necessario, in

mento alla richiesta classifica, prendere decisioni atte a facilitare la pronta esecuzione delle opere progettate. (18156).

RISPOSTA. — Gli atti relativi alla proposta di classifica nella terza categoria delle opere idrauliche, intorno ai corsi d'acqua Arno, Tenore e Rile, scorrenti in zona di Gallarate (Varese), sono attualmente all'esame del competente ispettore generale del Provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Non appena detto istituto avrà provveduto a trasmettere gli atti a questo Ministero, non si mancherà di adottare le conseguenti decisioni al riguardo.

Il Ministro: ROMITA.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere in quale conto abbiano tenuto i voti espressi da molte associazioni economiche di categoria ed, in particolare, dall'ente vitivinicolo, olivicolo-oleario interregionale appulo-lucano, di cui alla lettera-telegramma agli stessi ministri interrogati indirizzata in data 6 ottobre 1954.

I detti voti tendono ad ottenere che l'articolo 12 del recente decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, relativo al nuovo regime fiscale degli spiriti sia mantenuto in vigore e sia disposto il rigoroso rispetto delle norme restrittive sui vini e sulle materie zuccherine e sia applicato il divieto di importazione degli spiriti in maniera da non aumentare le già esistenti cause che profondamente turbano il mercato vitivinicolo. (16263).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel quadro degli interventi di recente attuati per sostenere il mercato vinicolo, non ha mancato di tenere nella dovuta considerazione le richieste formulate dalle categorie e dagli enti interessati, nelle quali rientrano anche i voti espressi dall'ente vitivinicolo olivicolo appulo-lucano.

Infatti, in sede di conversione in legge del decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, questo Ministero ha ribadito le finalità di ordine tecnico ed economico per le quali si rendeva indispensabile il mantenimento delle norme previste dall'articolo 12 di detto decreto, per la tutela, sul piano commerciale, delle acquaviti naturali e di quelle da vino in particolare dalla concorrenza sleale esercitata dalle bevande alcoliche d'imitazione.

Per quanto riguarda la richiesta di un rigoroso rispetto delle norme restrittive sui vini e sulle materie zuccherine, si rende noto che questo Ministero, in concomitanza con le disposizioni adottate, sin dai primi di agosto

del corrente anno, in ordine alla revoca della liberalizzazione e conseguente messa a licenza delle carrube, fichi, datteri, uva passa e fresca, ha provveduto a richiamare l'attenzione degli istituti di vigilanza perché venga intensificata l'azione di controllo sulle materie alcoligene di produzione nazionale, al fine di impedirne l'impiego in campo enologico.

In merito alla richiesta del divieto di importazione degli spiriti, si fa presente che essa può considerarsi praticamente soddisfatta dalle disposizioni contenute nell'articolo 2, primo comma, del predetto decreto-legge, con il quale gli alcoli di provenienza estera, sia in natura che conglobati nei prodotti finiti, sono stati sottoposti al diritto erariale di lire 60 mila per ettanidro, oltre l'imposta di fabbricazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere i criteri per i quali e da quale autorità sono stati autorizzati i lavori di collocazione di una statua di Madonna sul monumento al marinaio d'Italia in Brindisi.

Ritengono gli interroganti che, pur non potendosi prescindere da considerazioni di critica estetica, per le quali chiunque comprende lo sproposito artistico di tale costruzione e sovrapposizione, una tale autorizzazione manifesti chiaramente il proposito di alcuni ambienti ministeriali di continuare nella violazione d'ogni più elementare principio di vita anche nel campo dell'arte e della esaltazione dell'eroismo e delle virtù nazionali del nostro popolo marinaro, disponendo con sorprendente facilità che monumenti come quello esistente in Brindisi per tutti i marinai d'Italia, non siano più rispettati, protetti e conservati nella loro integrità artistica.

Per conoscere, ancora, quali ragioni giustificino la concessa autorizzazione, da molti giudicata poco seria, in quanto deforma anche ogni principio religioso di rispetto della divinità e manifesta un deteriore gusto artistico.

Si chiede di conoscere, infine, per quali ragioni una simile iniziativa è stata presa senza la preventiva consultazione delle autorità civili del comune di Brindisi e di quella della sovrintendenza ai monumenti e alle opere d'arte di Puglia. (17961).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione non è intervenuto nell'attuazione del progetto relativo alla installazione di una statua di Madonna sul monumento al mari-

naio d'Italia in Brindisi, perché non risalendo l'esecuzione di detto monumento ad oltre cinquant'anni, esso è soggetto alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 1, sulla tutela delle cose d'interesse storico-artistico.

Il problema quindi esula dalla competenza di questa amministrazione.

Il Ministero della difesa, a nome del quale si risponde, ha fatto presente, dal canto suo, che la installazione della statua dell'Immacolata sul monumento in parola è stata autorizzata a seguito di domanda avanzata da una associazione religiosa di Brindisi.

Il collocamento della statua non ha richiesto alcuna modifica nella struttura del monumento, né si vede come possa essere in contrasto con i requisiti artistici del monumento stesso o come possa violare, secondo quanto gli onorevoli interroganti affermano, il principio della esaltazione dell'eroismo e delle virtù nazionali del nostro popolo marinaro.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Rossi.

INFANTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave crisi che minaccia la produzione vinicola della zona etnea e che pregiudica, in maniera che potrebbe divenire irreparabile, la consistenza economica dei piccoli viticoltori costretti a vendere sottocosto il loro prodotto; e se non intenda intervenire d'urgenza con agevolazioni di carattere fiscale rispondenti alla particolare situazione di quel mercato, conformi alle richieste avanzate dagli interessati; con provvedimenti atti a stroncare la mistificazione e la fabbricazione dei vini artificiali, dando applicazione alla legge Medici, tuttora inoperante, nonché agevolando il più possibile la distillazione dei vini di bassa gradazione ed effettuando un attento e costante controllo presso le cantine e i depositi dei commercianti all'ingrosso e dei venditori al minuto di vino al fine di garantirne la genuinità. (15577).

RISPOSTA. — Questo Ministero, edotto della situazione di depressione del mercato vinicolo e delle difficoltà di collocamento del prodotto, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate, ha cercato di precisare la natura e la portata delle difficoltà stesse, al fine di individuare le forme più idonee di intervento per una più efficace difesa del mercato in parola, sul quale, in verità, hanno influito negativamente — specie nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno — le previsioni di

forti aumenti di produzione e di notevoli giacenze di vini vecchi alla produzione.

Giova, per altro, osservare che della flessione dei prezzi verificatasi in detto periodo, i produttori hanno risentito soltanto in misura limitata per essersi verificata in epoca in cui le contrattazioni alla produzione sono state relativamente scarse.

Le misure adottate da questo Ministero per tonificare il mercato vinicolo si concretano nei seguenti provvedimenti:

1°) la messa a licenza delle principali materie alcoligene provenienti dall'estero (disposizione adottata dal Ministero del commercio con l'estero in data 8 agosto 1955, su proposta del Ministero dell'agricoltura);

2°) la concessione di abbuoni sull'imposta di fabbricazione degli alcoli provenienti dal vino, dalla vinaccia, dal vinello e dai cascami di vinificazione, al fine di agevolare l'afflusso verso la distillazione di tali materie prime (decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836);

3°) la concessione di abbuoni speciali per l'incremento della produzione delle acquaviti naturali di vino, allo scopo di assicurare uno sbocco costante di una non trascurabile quantità di vino in tale settore produttivo, difendendo, altresì, sul piano commerciale, le acquaviti stesse dalla concorrenza straniera e da quella esercitata, sul piano nazionale, dai prodotti di imitazione (acquaviti di fantasia) (decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836).

Contro le sofisticazioni perpetrate nel settore enologico è stata particolarmente intensa l'attività svolta in tutto il territorio nazionale dai competenti organi di vigilanza dipendenti da questo Ministero i quali — avvalendosi anche dei recenti provvedimenti apporati ai mezzi di prevenzione ed agli strumenti di individuazione della frode — hanno effettuato, nel periodo 1° luglio-30 ottobre 1955, 6049 sopralluoghi e 2719 prelevamenti, presentando 737 denunce all'autorità giudiziaria a seguito di referti analitici o per altre violazioni di carattere contravvenzionale.

Per intensificare ulteriormente la lotta contro le frodi, specie nella produzione dei vini speciali, è stata promossa l'emanazione del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, il quale, tra l'altro, disciplina la produzione ed il commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.

Allo scopo di rendere, comunque, più efficiente e penetrante l'azione degli organi di vigilanza, questo Ministero ha istituito per ogni regione, sede di istituto incaricato per la repressione delle frodi, un comitato consultivo formato da rappresentanti qualificati delle or-

ganizzazioni agricole interessate, con lo scopo precipuo di assistere il funzionario ministeriale, distaccato presso ciascun istituto, nella programmazione quindicinale dell'attività di vigilanza e di controllo nel settore enologico.

Il Ministro: COLOMBO.

INFANTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono, nelle varie province della Sicilia, all'integrale applicazione della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, con particolare riguardo agli enti locali, molti dei quali risulta che non abbiano coperto le percentuali fissate dalla legge e pur tuttavia assumono personale nuovo, senza tener conto delle domande presentate dalle varie categorie di invalidi ed in particolare dagli invalidi per servizio;

e quali provvedimenti intenda adottare per far sì che gli uffici provinciali del lavoro si interessino effettivamente al collocamento degli invalidi per servizio, sia presso detti enti locali, sia presso i privati datori di lavoro, procedendo al controllo delle denunce semestrali onde accertare l'effettiva vacanza di posti e quindi le possibilità di assunzione, senza trascurare di effettuare le denunce per inadempienza agli ispettorati del lavoro di competenza, il che non avviene per moltissime province d'Italia, tanto da costringere l'Unione nazionale mutilati per servizio, che a norma di legge 13 aprile 1953, n. 337, ha ottenuto il riconoscimento della rappresentanza giuridica della categoria, a sostituirsi agli uffici provinciali del lavoro presso enti pubblici e privati, onde ottenere l'applicazione della citata legge 24 febbraio 1953, n. 142;

e se non sia opportuno concedere maggiori poteri nel campo del collocamento, alla citata Unione nazionale mutilati per servizio, onde sollevare gli uffici provinciali del lavoro da un compito che evidentemente svolgono mal volentieri o che, comunque, risulta superiore alle loro possibilità di azione burocratica;

e se sia vero che detta Unione nazionale mutilati per servizio sia tenuta a sostenere le spese dei propri rappresentanti nei collegi medici provinciali e nei consigli direttivi per il collocamento dell'O.N.I.G., i quali rappresentanti hanno evidentemente funzioni pubbliche, del tutto simili a quelle dei loro colleghi rappresentanti degli invalidi di guerra e delle vittime civili di guerra, le spese dei

quali sono indirettamente sostenute dallo Stato attraverso l'O.N.I.G.;

e per conoscere come debba interpretarsi la collaborazione di detta Unione con gli uffici provinciali del lavoro nella compilazione degli elenchi dei disoccupati, secondo l'articolo 4 della legge più volte citata 24 febbraio 1953, n. 142, e se detta collaborazione non significhi che l'Unione non possa stabilire i criteri preferenziali in base ai quali gli invalidi debbono essere avviati al lavoro, e ciò in virtù della rappresentanza giuridica che appunto la legge 13 aprile 1953, n. 337, ad essa affida;

ed infine, se sia a conoscenza che il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro di Mantova, dopo aver dichiarato erroneamente che il comune di Suzzara aveva già ricoperto i posti riservati agli invalidi, è smentito, su denuncia della locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dall'ispettorato del lavoro che accertò la disponibilità di almeno un posto non ancora coperto, donde la reazione dell'ufficio provinciale del lavoro di Mantova, il quale pretese l'avvio al lavoro di un nominativo diverso da quello più volte segnalato dalla sezione e, allorché la sezione insistette sul proprio nominativo presso lo stesso comune di Suzzara, forse eccedendo nei poteri conferiti ad essa dalla più volte ricordata legge 13 aprile 1953, n. 337, provvide a denunciare all'autorità giudiziaria il presidente di detta sezione dell'Unione, che è un grande invalido per servizio di Stato e che svolge gratuitamente la sua attività a favore dei propri organizzati, e quindi senza alcun interesse personale;

e se non ritenga necessario, visto l'episodio di cui sopra e la accertata inerzia di molti uffici provinciali del lavoro, di sottoporre al Parlamento un disegno di legge, col quale tutta la materia del collocamento degli invalidi per servizio venga rielaborata, coordinando il contenuto della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e l'altra 13 aprile 1953, n. 337, affidando eventualmente il collocamento degli invalidi per servizio all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, ovvero determinando in maniera esplicita i compiti dell'Unione nazionale mutilati per servizio e la collaborazione di questa con gli altri uffici provinciali del lavoro. (18514).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante, nel valutare come scarsi i risultati prodotti dalla legge 28 febbraio 1953, n. 142, ha ritenuto di poter imputare il mancato collocamento dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

minorati per servizio alla inerzia o scarsa volontà degli uffici regionali e provinciali del lavoro. In taluni casi detti uffici avrebbero ritardato, se non addirittura intralciato, l'opera delle locali sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rivolta a persuadere gli enti pubblici ed i privati imprenditori ad assumere minorati.

E da osservare, al riguardo, che il collocamento dei minorati per servizio, così come quello dei mutilati ed invalidi di guerra, avviene in maniera diversa, a seconda che si tratti di pubbliche amministrazioni o di aziende private. Infatti, mentre i privati datori di lavoro sono obbligati a ricoprire immediatamente i posti riservati dalla legge ai mutilati per servizio o, nel caso di vacanze per effetto di cessazione del rapporto di lavoro di altri minorati, entro 180 giorni dal verificarsi delle vacanze stesse, le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto delle percentuali, solo in occasione di normali concorsi o di normali assunzioni senza concorso.

Per quanto si riferisce alla vigilanza sull'applicazione della legge in argomento, i privati datori di lavoro, che a giudizio degli organi ispettivi di questo Ministero, risultino inadempienti, sono soggetti a sanzioni penali, mentre le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono vedersi impugnati i provvedimenti di assunzione, sia in via amministrativa che giurisdizionale, da parte di minorati interessati o dell'associazione di categoria che li rappresenta.

Ciò posto, appare evidente come il campo di azione degli uffici del lavoro rimanga limitato alle assunzioni di minorati presso i privati imprenditori, non potendo i predetti uffici costringere le amministrazioni pubbliche a procedere alle assunzioni se le medesime non abbiano stabilito di assumere nuovo personale per ricoprire gli ultimi posti di ruolo rimasti vacanti. Solo in tale circostanza, ossia in occasione di normali assunzioni, è possibile agire nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti, ma sempre usando la procedura dei ricorsi (amministrativi o giurisdizionali); non risulta che i minorati interessati o l'Unione nazionale mutilati per servizio abbiano impugnato i provvedimenti di assunzione che le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici hanno effettuato senza tener conto degli obblighi sanciti dalla legge n. 142.

Questo Ministero, comunque, per quanto si riferisce al collocamento della categoria in parola presso le suddette pubbliche amministrazioni, ha richiamato l'attenzione delle pre-

fetture affinché le medesime, prima di autorizzare gli enti locali ad assumere personale valido, accertino che gli stessi abbiano ricoperto la prescritta aliquota di personale minorato.

Si aggiunge, inoltre, che, su iniziativa di questo Ministero, la Presidenza del Consiglio, più volte, con proprie disposizioni amministrative, ha interessato tutti i Ministeri a voler porre ogni cura, affinché le assunzioni di personale in genere avvengano nel rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio.

In secondo luogo, e per ciò che attiene all'applicazione della legge n. 142 da parte dei privati imprenditori, l'onorevole interrogante, nel muovere i rilievi agli uffici del lavoro, non ha tenuto presente la situazione di fatto del personale valido ed invalido di guerra in servizio presso le diverse aziende al momento dell'entrata in vigore della legge medesima.

Come noto, i minorati per servizio hanno diritto, per legge, a ricoprire un posto su ogni tre riservati dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi di guerra. L'articolo 50 del regolamento, approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, ha autorizzato le aziende private e le pubbliche amministrazioni, che si trovassero ad avere occupato, per effetto di assunzioni anteriormente già effettuate, un numero di invalidi di guerra militari superiore a quello previsto dalle percentuali, a compensare, in via transitoria e fino a modifica della situazione, con le predette assunzioni, il minor numero di invalidi civili di guerra in servizio.

Pertanto, alla data di entrata in vigore della legge n. 142, le categorie di invalidi di guerra, civili e militari, avevano ricoperto, nella maggior parte delle aziende, tutte o quasi le riserve di posti e, conseguentemente, gli uffici del lavoro si sono trovati nella impossibilità di avviare i minorati per servizio non essendo disponibili, per le ragioni di cui sopra, i posti ad essi riservati.

Particolarmente difficile si è dimostrato, quindi, almeno nella prima fase di applicazione della legge n. 142, il collocamento della categoria in questione che, giova ripeterlo, non ha potuto dare più positivi risultati per circostanze certo non imputabili agli uffici del lavoro, i quali, tutte le volte che ne sia stata rilevata la necessità, hanno provveduto a segnalare le aziende inadempienti ai competenti uffici dell'ispettorato del lavoro.

Il reimpiego dei minorati per servizio non procede in maniera uniforme su tutto il territorio della Repubblica; vi sono certamente

delle province (come ad esempio Brescia, Milano, ecc.) dove la situazione può dirsi soddisfacente, così come vi sono altre province dove la disoccupazione dei minorati per servizio si manifesta particolarmente accentuata (come nelle varie province della Sicilia). Occorre tuttavia rilevare che le occasioni di lavoro nel meridione sono, in genere, molto ridotte rispetto alle regioni settentrionali, mentre più rilevante risulta il numero dei minorati per servizio disoccupati. Per ovviare a tale situazione, sono stati autorizzati da questo Ministero spostamenti di personale minorato (ad esempio da Trapani ad Aosta), il quale ha potuto, in tal modo, trovare una adeguata sistemazione.

Dagli elementi di cui si è in possesso, non può sottacersi che l'atteggiamento di talune sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio nei confronti degli uffici del lavoro e l'azione svolta dalle medesime presso talune amministrazioni pubbliche ed imprese private, al fine di ottenere l'applicazione della legge, spesso hanno oltrepassato i limiti di quella tutela degli interessi della categoria, che la legge 13 aprile 1953, n. 337, ha conferito all'Unione nazionale mutilati per servizio. Non si può non rilevare che l'unione predetta è una associazione di categoria alla quale non è stato conferito dalla legge il potere di collocare obbligatoriamente i propri assistiti; tale potere compete, a termini di legge, esclusivamente agli uffici regionali e provinciali del lavoro che, come è noto, sono organi dell'amministrazione dello Stato preposti all'avviamento al lavoro di tutti i lavoratori.

D'altro canto, non sembra rispondere a criteri di opportunità la richiesta dell'onorevole interrogante tendente ad istituire appositi organi per curare il collocamento dei minorati per servizio o ad affidare tale compito alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Come è noto, la legge 21 agosto 1921, n. 1312, istituì appositi organi per il collocamento obbligatorio dei minorati di guerra, trattandosi di avviare al lavoro una particolare categoria di cittadini che per la loro minorazione fisica si trovavano in posizione di svantaggio nei confronti dei lavoratori validi, i quali venivano collocati per il tramite di appositi uffici sindacali di collocamento.

Poiché attualmente, a norma dell'articolo 7 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il collocamento è funzione pubblica esercitata da organi dell'amministrazione dello Stato, non avrebbe fondamento la istituzione di altri uffici particolari di collocamento per i mino-

rati per servizio, né sarebbe opportuno affidare tale collocamento all'Opera invalidi di guerra.

Per quanto si riferisce alle spese per il funzionamento dei consigli direttivi delle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra e dei collegi medici provinciali, si osserva che l'Opera nazionale invalidi di guerra provvede a pagare le spese inerenti all'attività di tutti i membri dei consigli direttivi (ivi compreso anche il rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio), trattandosi di componenti di un organo collegiale istituito, a norma di legge, per dirimere tutte le questioni relative al collocamento dei mutilati di guerra.

Infine, circa la collaborazione delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio con gli uffici del lavoro, nell'interesse del collocamento dei minorati per servizio, si osserva che essa deve limitarsi alla compilazione degli elenchi dei collocabili e non va intesa nel senso di una ingerenza o di una facoltà delle predette sezioni per sindacare l'operato degli uffici del lavoro, sebbene nel senso di una necessaria consulenza tecnica per porre gli uffici stessi in condizioni di conoscere la situazione dei singoli minorati aspiranti alla iscrizione.

Gli uffici del lavoro, nel procedere agli avviamenti, non potranno non tenere in considerazione i pareri espressi dalle sezioni dell'Unione nazionale mutilati per servizio sullo status dei minorati aspiranti ad essere avviati (ivi compreso lo stato di bisogno), ma ciò non deve essere inteso nel senso che le sezioni dell'Unione nazionale mutilati per servizio possano sostituirsi agli uffici competenti e trasformarsi in agenzie di collocamento. I criteri preferenziali da applicare in sede di avviamento dei minorati per servizio non possono differire da quelli già in uso presso gli uffici del lavoro per determinare le preferenze in sede di avviamento dei lavoratori validi.

Il Ministro: VIGORELLI.

INGRAO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che le cooperative agricole dei comuni di Sezze, Roccamare, Cisterna, Cori e Priverno della provincia di Latina hanno avanzato da tempo richiesta al prefetto di Latina di concessione di 1.500 ettari di terra dei grandi proprietari terrieri della zona.

Se è, altresì, a conoscenza del grave stato di miseria esistente fra i contadini poveri dei comuni ricordati, ai quali, al tempo della bo-

nifica delle paludi pontine, fu sottratta la quasi totalità dei terreni che le popolazioni di detti comuni coltivavano da secoli.

Se è a conoscenza che la commissione provinciale per le terre incolte ha effettuato i sopralluoghi nelle aziende di Fiammingo, Paganelli, Di Stefano, Colananni, società agricola di Aprilia, accertando un grave stato di incoltura delle terre richieste e, malgrado detti sopralluoghi siano stati effettuati nei mesi d' giugno e luglio del 1955, ancora non ha espresso parere favorevole al fine della emissione del decreto prefettizio di concessione.

Se in considerazione di quanto detto non ritenga opportuno:

1°) di intervenire presso il prefetto di Latina affinché venga applicata nello spirito e nella lettera la legge sulle terre incolte;

2°) di prendere in considerazione la grave ingiustizia subita da quelle popolazioni intervenendo presso l'Opera nazionale combattenti, affinché riprenda l'azione di esproprio dei grandi proprietari esistenti, concedendo, unitamente a quelle di sua proprietà, le terre ai contadini. (15723).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che, con decreto prefettizio in data 16 ottobre 1955, n. 3633, in conformità ai pareri espressi dalla commissione provinciale di Latina, le domande presentate dalle cooperative agricole dei comuni di Sezze, Roccagorga, Cisterna, Cori e Priverno per la concessione di terre incolte nelle aziende Fiammingo, Paganelli, Di Stefano, Colananni, società di Aprilia, sono state respinte per la mancanza, da parte delle cooperative stesse, del requisito della iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, tassativamente prescritto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Pertanto, indipendentemente dallo stato di coltura delle terre richieste, non era possibile disporre legittimamente alcuna concessione in favore delle citate cooperative.

Per quanto concerne la richiesta contenuta nel punto 2°) della soprariscritta interrogazione, si fa presente che l'Opera nazionale combattenti, salvo residui marginali, non ha più in agro Pontino terreni di sua proprietà, giacché tutto il comprensorio è stato appoderato e ceduto ai concessionari, con i quali sono in corso di stipulazione i rogiti per la formale, definitiva regolamentazione del trapasso di proprietà.

Nello stesso agro Pontino, in conseguenza degli espropri compiuti a suo tempo a mezzo dell'Opera nazionale combattenti, quasi non

esistono più vasti complessi fondiari suscettibili di acquisizione da parte della stessa Opera, in base alle norme del suo regolamento legislativo.

In altre parti della regione laziale, ove invece sussistevano condizioni che avrebbero propriamente potuto formare oggetto di tali procedimenti espropriativi, si è già intervenuto in base alle norme della legge stralcio di riforma.

Si assicura, comunque, che, qualora da parte dell'Opera venissero avanzate motivate proposte, chiaramente pertinenti agli scopi ed alle finalità stabilite con l'anzidetto regolamento legislativo, questo Ministero non mancherebbe, come in ogni altra analoga occasione, di prenderle in esame ai fini della eventuale concessione del prescritto nulla osta.

Il Ministro: COLOMBO.

INVERNIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a sua conoscenza che il centro di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato all'inesistente U.I.L. di Como n. 50 copie del calendario *Italia 1956* in omaggio e franco di ogni spesa di trasporto.

Per conoscere quali siano le ragioni per le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di documentazione fatta con fondi dello Stato, non invia un corrispondente quantitativo di copie, in rapporto al numero degli organizzati, alla camera confederale del lavoro della provincia di Como. (18468).

RISPOSTA. — Il calendario *Italia*, di cui quest'anno è stata curata la quarta edizione, viene diffuso dal 1953 negli uffici pubblici nonché presso enti e privati che ne abbiano fatto richiesta e, nella specie, alle rappresentanze periferiche dell'U.I.L. su richiesta fatta dalla direzione centrale dell'U.I.L.

Non risulta che al dipendente centro di documentazione sia pervenuta in quattro anni alcuna richiesta di omaggio del calendario da parte della Confederazione generale italiana del lavoro, richiesta che sarebbe stata immediatamente soddisfatta.

Quanto alla doglianza dell'onorevole interrogante, per il mancato invio anche alla camera confederale del lavoro della provincia di Como di copie del calendario *Italia 1956*, si assicura di aver impartito opportune disposizioni al dipendente centro di documentazione per il sollecito inoltro a detta camera confederale di n. 50 copie del calendario in og-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

getto, e risulta che la disposizione di che trattasi è stata adempiuta.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga il caso di far restituire al cittadino Zenone Michele di Mezzomerico (Novara) il permesso di porto d'armi da caccia revocatogli due anni fa circa in seguito a fatti di cui alla interrogazione del 22 giugno 1954 (e risposta di codesto Ministero in data 12 novembre 1954). Sulle condizioni psico-fisiche dello Zanone può essere richiesto oltre che il parere medico anche quello del sindaco di Mezzomerico. (18473).

RISPOSTA. — Il diritto alla concessione o alla rinnovazione delle licenze di porto d'armi è — come è noto — subordinato al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dagli articoli 11 e 43 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In osservanza alle disposizioni di cui agli articoli citati, gli organi di pubblica sicurezza curano l'accertamento del possesso di detti requisiti nei richiedenti l'autorizzazione di polizia, sia per quanto attiene ad eventuali procedimenti penali a carico, sia per valutare se i richiedenti diano affidamento di non abusare dell'arma.

Nella specie va precisato che l'autorità provinciale di pubblica sicurezza revocò allo Zenone nel 1954 la licenza di porto d'armi ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché il predetto, minorato fisicamente in quanto sordomuto, si era dimostrato elemento di carattere violento e non dava pertanto affidamento di non abusare delle armi.

Pertanto la revoca di cui trattasi è stata legittimamente determinata dal venir meno nell'interessato dei prescritti requisiti e, d'altra parte, non essendo sopravvenuti nuovi elementi, la competente questura non ritiene di modificare il provvedimento a suo tempo adottato.

Si aggiunge che l'interessato non ha, avverso il diniego, opposto ricorso gerarchico.

Il Ministro: TAMBRONI.

JANNELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano di far esaminare, soprattutto sotto il profilo igienico, la progettata costruzione del mercato coperto in Roma, via Lambro.

Tale mercato da costruirsi in luogo angusto, non sufficientemente aerato, senza stra-

de adatte, senza adeguati parcheggi, è stato progettato in ispregio di ogni principio igienico ed estetico.

Sarà un edificio inutile che modificherà una zona ridente della città. Saranno per questo abbattuti alberi ombrosi, che non possono sperare — a quanto pare — in alcuna tutela, dal momento che l'abbattimento non è voluto dal sindaco Lauro ma da quello di Roma; saranno privati dell'unico luogo di svago i bimbi del rione, ma in compenso sarà varato un altro « carrozzone », che riguarda tre mercati coperti, necessario per chiudere in bellezza i fasti di una amministrazione mortuaria.

Probabilmente soltanto per questo motivo tutto sarà fatto con la massima urgenza, salvo poi allo Stato il privilegio di intervenire per sanare il disavanzo dell'amministrazione comunale di Roma che si allarga come una macchia di olio. (18409).

RISPOSTA. — La progettata costruzione di un mercato coperto nella città di Roma e, precisamente, sull'area, di proprietà comunale, sita in via Lambro è stata stabilita dal consiglio comunale, nell'esercizio dei suoi specifici poteri, con regolare deliberazione in data 27 maggio 1955, la quale ha riportato le prescritte approvazioni degli organi di tutela.

La decisione, inoltre, di creare in quella zona un mercato coperto risale, infatti, ad epoca remota.

Infatti la predetta area comunale, attualmente adibita a parco, è stata, a tale scopo, vincolata dal piano regolatore particolareggiato n. 34, approvato con regio decreto 28 febbraio 1935.

Da accertamenti effettuati, risulta, per altro, che l'area di cui trattasi è di metri quadrati 3.300, e cioè abbastanza ampia, con fronti prospicienti a due importanti arterie di notevole grandezza e, precisamente, a via Lambro di metri 10 e via Chiana di metri 20, mentre le regolamentari zone di distacco dal progettato edificio renderanno possibile il disimpegno dei servizi.

Dal progetto di massima risulta, infine, che il costruendo edificio avrà un'altezza non superiore a metri 12 e costituirà un complesso anonimo moderno, integrato da negozi e da autorimesse, la cui realizzazione renderà possibile l'assorbimento dell'attuale vicino mercato coperto di via Chiana che apporta agli abitanti della zona notevoli inconvenienti igienici.

Deve ritenersi, quindi, che l'inevitabile svantaggio derivante agli abitanti di via Lambro dalla soppressione del piccolo parco — i quali hanno a breve distanza l'ampio parco Nemorense di piazza Crati — sarà di gran lunga compensato dal vantaggio che tutti gli abitanti della zona conseguiranno dalla creazione di un moderno complesso annonario.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica relativa alla concessione dell'assegno di previdenza a favore di Palmar Carmelo fu Luigi, classe 1893, da Villasor (Cagliari), e quale sia lo stato della pratica stessa. (11341).

RISPOSTA. — La pratica di assegno di previdenza è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LA SPADA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere il loro pensiero in merito al parere contrario sulla effettuazione della « 10 ore notturna di Messina » espresso dalla sottocommissione per i trasporti che ha l'incarico di vagliare le pratiche relative alle competizioni sportive automobilistiche.

Sarebbe opportuno che il parere della sottocommissione fosse accolto dalla competente commissione ministeriale, la quale è quella che in definitiva dovrà decidere, per privare poi di una manifestazione una città che ha dimostrato sempre passione, maturità sportiva e che dalla manifestazione stessa trae anche vitalità economica. (18589).

RISPOSTA. — Un apposito sottocomitato ha preso in esame le singole competizioni motoristiche in programma per l'anno 1956, allo scopo di mettere la nota commissione interministeriale, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in grado di adottare le proprie determinazioni circa l'opportunità di autorizzare lo svolgimento di esse.

Detto sottocomitato si è espresso in senso sfavorevole allo svolgimento della gara automobilistica « 10 ore notturna di Messina », in quanto la manifestazione è apparsa suscettibile di determinare i seguenti inconvenienti:

a) disturbo alla pubblica quiete, svolgendosi tutta in ore notturne nelle vie cittadine, e, fra l'altro, in prossimità dell'ospedale « Margherita »;

b) pericolo per la pubblica incolumità che, data la zona densamente popolata, non potrebbe essere pienamente garantita, malgrado tutti i possibili accorgimenti protettivi e l'impiego di tutte le forze di polizia disponibili;

c) intralcio al traffico stradale cittadino durante lo svolgimento delle prove e della gara vera e propria, con grave disagio per gli abitanti della zona impegnata.

Il sottocomitato ha per altro considerato la possibilità di un riesame della questione, qualora gli organizzatori intendessero fare svolgere la competizione in zona più periferica.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

LENOCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizia della domanda di pensione di guerra avanzata nel 1952 dal reduce Bellino Michele di Luigi (distretto militare di Bari) da Bitritto (posizione 1519050) e sollecitata un'altra volta in data 28 giugno 1955 con nota n. 1048.

Il Bellino è ricoverato nell'ospedale psichiatrico di Bisceglie e la sua famiglia, composta di moglie e 7 figli minori, langue nella più assoluta miseria. (16760).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa di acquisire agli atti la documentazione necessaria chiesta al comando carabinieri di Bitritto, alla capitaneria di porto di Bari, e l'esito di visita collegiale disposta presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bari.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LENOCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in conseguenza della preoccupante situazione olivicola in Puglia, non ritenga di dover attuare di urgenza il rinnovo del provvedimento di ammasso degli oli con anticipazione non inferiore a lire 50 mila al quintale sul prodotto dell'attuale campagna. (17207).

RISPOSTA. — I provvedimenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, sulla base degli stessi criteri di massima seguiti lo scorso anno, erano stati tempestivamente predisposti da questo Ministero e si attendeva la necessaria adesione del Ministero del tesoro, per l'erogazione del contributo statale.

Successivamente, si è manifestata in tutta la sua gravità la situazione di mercato connessa con il raccolto eccezionalmente scarso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

e di qualità scadente a causa dell'attacco della mosca olearia.

Di qui la necessità dell'adozione di altri provvedimenti più urgenti, intesi a favorire, sia attraverso le importazioni di oli esteri, che con le cessioni delle scorte statali, l'afflusso di oli commestibili sul mercato, al fine di permettere la stabilizzazione del mercato stesso su posizioni di pieno equilibrio.

Stando così le cose, l'ammasso potrà rivelarsi utile in futuro, nel caso in cui si dovesse profilare la minaccia di quotazioni al di sotto dei limiti dell'equo.

Questo Ministero, comunque, vigilerà sullo sviluppo della situazione olearia nazionale per intervenire adeguatamente dove e quando se ne dovesse manifestare la necessità.

Il Ministro: COLOMBO.

LENOCI E CAPACCHIONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga giusto intervenire in favore di un gruppo di dieci contadini ex combattenti della prima guerra mondiale, residenti in agro di Santeramo in Colle (Bari) e sfrattati dall'Ente riforma agraria di Puglia e Lucania.

Nel 1920, quarantatre di tali contadini pressati dalla disoccupazione e dal bisogno, occuparono in contrada « Padularosa », zona malarica per acque stagnanti ed inesistenti culture, circa quattro ettari di quel terreno e lo bonificarono, suddividendolo poi in lotti di circa 26 are *pro capite*. Quei benemeriti lavoratori, divenuti fittuari del proprietario marchese Caracciolo, continuarono indisturbati per ben 35 anni il loro lavoro e della preesistente palude fecero fruttuosi e progrediti vigneti.

Nel 1955, l'Ente riforma ha intimato lo sfratto a 10 di quei contadini, senza tenere alcun conto dei 35 anni di indisturbato lavoro e del risultato conseguito. I contadini si sono opposti per via legale.

Gli interroganti chiedono pertanto al ministro che intervenga in loro favore, dato che l'ente riforma, con molta probabilità, ha incluso un settore di quei terreni entro i limiti di una più vasta zona da espropriare, senza tenere conto che quel modesto settore, in 35 anni, era stato adattato a feconde culture dal privato lavoro di 10 famiglie di contadini le quali, in tal guisa, avevano prevenuto ed attuato con i loro sacrifici quegli stessi principi ai quali oggi l'Ente riforma ispira la propria attività. (16911).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise è stata interessata a riesaminare la posizione dei dieci coltivatori di Santeramo in Colle ai fini dell'eventuale assegnazione agli stessi dei terreni già condotti in affitto.

Il Ministro: COLOMBO.

LENZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sospendere l'esecuzione del decreto emesso dal prefetto di Salerno, col quale, in contrasto con ogni disposizione di legge in materia, la farmacia del dottor Vessa (già Pilato) è stata autorizzata a trasferire la sua sede in altra zona.

L'interrogante, nel fare presente che in precedenza, malgrado il parere contrario dell'ordine dei farmacisti e le proteste delle locali farmacie, già un'altra farmacia (dottoressa Ferraria) è stata autorizzata a spostarsi dalla propria sede, chiede di conoscere se non debbano ritenersi arbitrari ed illegali i decreti emessi, anche se mascherati sotto il carattere della provvisorietà con l'evidente scopo di costituire il fatto compiuto, e disporre che le nuove sedi vengano ricoperte con regolare bando di concorso. (17488).

RISPOSTA. — In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie della provincia di Salerno, sulla quale si è già espresso favorevolmente il consiglio provinciale di sanità, cui ha partecipato, in qualità di presidente dell'ordine provinciale dei farmacisti, lo stesso onorevole interrogante, a seguito della soppressione della così detta sede promiscua, in cui è compresa anche la farmacia Vessa (largo Campo), è stata prevista la istituzione di una nuova sede (corso Garibaldi), ove trovasi attualmente la predetta farmacia con autorizzazione provvisoria.

Tale nuova sede sarà conferita a termini del terzo comma dell'articolo 109 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, richiamato dall'articolo 24 del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706.

Comunque, avverso il provvedimento di autorizzazione concessa dal prefetto al dottor Vessa, è stato prodotto sia ricorso al Consiglio di Stato sia ricorso gerarchico, quest'ultimo in fase di istruttoria presso la prefettura.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

LENZA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a loro conoscenza che il prefetto di Roma ha emesso in data recentissima un decreto per autorizzare l'apertura provvisoria di una farmacia nella zona « Cecafumo » (quartiere Quadraro).

L'interrogante ritiene opportuno di far rilevare che il provvedimento — emesso in un periodo di normale revisione della pianta organica, che impone esplicitamente il bando di concorso per le nuove sedi senza più consentire quelle autorizzazioni provvisorie che furono giustificate solo dal periodo di emergenza; emesso a favore di un farmacista non iscritto all'albo di Roma, malgrado il numero notevole dei farmacisti non proprietari iscritti da anni nell'albo di questa provincia, e senza sentire il parere del locale ordine professionale — mentre desta ogni perplessità nella valutazione del carattere di urgenza e di interesse pubblico che si è voluto ad esso attribuire, può costituire un precedente grave per le conseguenze che potrebbero nel futuro derivare alla stabilità della interpretazione delle attuali precise norme di legge in materia di iniziative analoghe, che non potrebbero essere accolte senza avvalorare tali perplessità.

L'interrogante, nel far rilevare ancora che la sede prescelta dall'interessato non giustifica un miglioramento dell'assistenza alla popolazione della nuova zona in quanto situata su confine di un'altra zona già fornita di farmacia, chiede di conoscere se il ministro e l'alto commissario non ritengano opportuno disporre l'immediata sospensiva dell'applicazione del decreto o, in via subordinata, disporre che la sede venga spostata verso il confine con l'altra zona (Papiria) sfornita di farmacia. (18305).

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientra nella competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue anche a nome del Ministero dell'interno.

Il sindaco del comune di Roma, con nota del 6 dicembre 1955, n. 24046, ebbe a rappresentare al prefetto l'urgente necessità che venisse autorizzata l'apertura provvisoria di una farmacia nelle zone « Cecafumo » e « Papiria », insistentemente richiesta dalla popolazione delle zone medesime, complessivamente ascendente ad undicimila abitanti, i quali erano costretti a servirsi, per acquisto di medicinali, di farmacia posta a distanza non lieve dalle due località, con grave, evidente disagio e con pregiudizio non solo per

gli ammalati bisognosi di farmaci ma anche per le condizioni sanitarie delle zone.

In base a tale specifica richiesta, la prefettura, constatata l'esistenza di obiettive ragioni di urgenza, allo scopo di adeguare il servizio farmaceutico alle effettive necessità della popolazione, con provvedimento del 29 dicembre 1955, emesso ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, che ha modificato l'articolo 19 della legge comunale e provinciale, autorizzava l'esercizio della farmacia in questione ad un farmacista regolarmente abilitato, che ne aveva fatto richiesta, senza pregiudizio per il concorso da bandirsi e con clausola espressa che nessun diritto potrà essere da lui avanzato in sede di assegnazione definitiva della sede in parola.

Quanto al rilievo concernente l'autorizzazione rilasciata a farmacista non iscritto all'albo professionale dei farmacisti della provincia di Roma e senza il preventivo parere dell'ordine dei farmacisti, si fa presente che non esiste alcuna norma ostativa al rilascio dell'autorizzazione a favore di farmacista che sia iscritto all'albo professionale di altra provincia, salvo l'obbligo del professionista autorizzato di chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo della provincia ove gestisce la farmacia; né esiste norma che prescriva il preventivo parere dell'ordine dei farmacisti.

In relazione, infine, all'ultima parte dell'interrogazione, il prefetto ha fatto presente che, con successivo provvedimento del 13 gennaio 1956, l'autorizzazione data è stata rettificata nel senso che essa va riferita non già alla sede « Cecafumo » ma alla sede « Papiria ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

LOMBARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere la causa della mancata definizione della pratica di pensione di guerra di Sparra Giuseppe, posizione 415834, al quale venne assegnata la prima categoria.

Lo Sbarra è deceduto il 12 gennaio 1947 e da allora la vedova Cazzago Rosa attende il rateo, la reversibilità al figlio e l'assegno vedovile. (7709).

RISPOSTA. — Per l'eventuale liquidazione in favore degli eredi, del rateo lasciato insoluto dal sopra nominato, si è in attesa che il distretto militare di Apuania faccia pervenire la documentazione matricolare del dante causa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

Dopo di che sarà provveduto alla reversibilità della pensione a favore del figlio e della vedova.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOPARDI. — *Al Ministro dei tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'ex militare Teramano Giuseppe, distretto militare di Teramo, domiciliato e residente in Castel Castagna. (13057).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LUCIFREDI, TOSATO E TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se sia vero che, dopo il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, attuato con decreto legislativo 19 agosto 1954, n. 968 (per effetto dei cui articoli 29 e 30 sono state attribuite al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno, sentito il consiglio superiore di sanità), sono state impartite ai prefetti istruzioni riservate, prescrivendo agli stessi di non sottoporre le relative questioni all'esame dei consigli provinciali di sanità, se prima gli atti non siano stati rimessi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Ove tali istruzioni fossero state effettivamente impartite, gli interroganti reputano che dovrebbero essere immediatamente revocate, essendo del tutto incompatibili con la lettera e con lo spirito della legge 11 marzo 1953, n. 150, per l'attuazione del decentramento amministrativo, e non potendosi consentire che con norme interne abbia a ricostituirsi in linea di fatto quell'accentramento amministrativo, che il legislatore ha voluto eliminare, in applicazione di una precisa direttiva della nostra Costituzione. (17910).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero ebbe a diramare ai prefetti una circolare del 23 ottobre 1954, n. 22015/L, con la quale veniva illustrato nelle linee essenziali il decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954, n. 968, concernente il decentramento dei servizi di quest'amministrazione. Si precisa però che in detta circolare non venne fatto alcun cenno alla questione menzionata dagli onorevoli interroganti.

Risulta inoltre che nemmeno l'A.C.I.S. ha mai impartito disposizioni del genere.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

MADIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali norme di riconquistata libertà abbiano determinato il questore di Catanzaro a proibire che un gruppo di pochi giovani si recasse da Catanzaro a Vibo Valentia, alligando il questore la probabile intenzione dei giovani di rendere onore al monumento di Luigi Razza, monumento restaurato dall'attuale amministrazione democristiana; particolarmente la domanda è rivolta all'eminenza giuridica del ministro il quale, con la toga, ha insegnato per decenni come sia arbitrario sanzionare le intenzioni; non senza aggiungere che nulla vieta di rendere omaggio a un atto dell'amministrazione democristiana, come sarebbe avvenuto se veramente quei giovani avessero inteso onorare un monumento, che l'amministrazione democristiana ha creduto di riportare al trionfo della piazza e alla gratitudine del ricordo. (18038).

RISPOSTA. — La questura di Catanzaro, venuta a conoscenza la sera del 17 dicembre 1955 che il giorno successivo avrebbe dovuto aver luogo a Vibo Valentia un raduno di iscritti al movimento sociale italiano per rendere omaggio al monumento di Luigi Razza, da poco restaurato, vietò il raduno stesso sia perché non era stato dato il preavviso prescritto dagli articoli 17 della Costituzione e 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia perché esso avrebbe potuto dar luogo a reazioni e contrasti pregiudizievoli per l'ordine pubblico.

Il Ministro: TAMBRONI.

MADIA. — *Al Ministro dell'interno* — Sui fatti di Limbadi (Catanzaro), dove — in una dimostrazione di disoccupati — si sono avute sei persone ferite: e chiede di sapere se esistono responsabilità da parte di eventuali fomentatori. (18746).

RISPOSTA. — Sugli incidenti di Limbadi è stato riferito alla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1956 in sede di risposta ad analoga interrogazione degli onorevoli Mancini e Minasi (2404).

A quanto fatto presente in detta sede nulla si ha ora da aggiungere, atteso, per altro, che della questione è stata investita l'autorità giudiziaria.

Il Ministro: TAMBRONI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di Abate Salvatore fu Michele e fu Assunta Perli nato l'11 novembre 1918 e domiciliato a Napoli alla via Ferrante d'Avalos n. 8, sottoposto a visita medica e proposto per la settima categoria (pratica n. 1413055). (13863).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica è stata richiesta al tribunale militare di Napoli copia della sentenza emessa a carico dell'interessato perché incorso nel reato di diserzione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sull'aumento dell'olio e di altri generi alimentari, frutto anche di speculazione e di mancati interventi governativi, mentre incombe la stagione invernale e si accrescono le preoccupazioni dei lavoratori, dei disoccupati e della popolazione più bisognosa;

sulle conseguenze inevitabili di questi aumenti sul costo generale della vita e sulla necessità di intervenire con mezzi adeguati e con provvedimenti urgenti;

sulle precarie condizioni dei contadini produttori e sul monopolio del commercio dell'olio;

sulle provvidenze adottate, in particolare, per la città e la provincia di Napoli dove il numero dei disoccupati e la popolazione bisognosa esigono azioni immediate e di concreto risultato. (17385).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri trattandosi di questione che rientra nella prevalente competenza di questo Ministero.

L'aumento del prezzo dell'olio d'oliva è dovuto alla eccezionale scarsità (quantitativa e qualitativa) del raccolto delle olive, le quali hanno subito un attacco di mosca olearia di straordinaria virulenza.

Le amministrazioni pubbliche interessate, che si sono trovate a dover fronteggiare d'improvviso la situazione di mercato determinata dalla suddetta infestazione, hanno posto subito allo studio, in sede C.I.R.-agricoltura, le forme di intervento più idonee a riportare un rapido equilibrio nel mercato stesso.

Il C.I.R.-agricoltura, su proposta dei ministri competenti, ha deliberato di adottare le seguenti misure:

a) immissione sul mercato di scorte statali di oli vegetali, di cui una prima *tranche* di 100 mila quintali è stata già messa in di-

stribuzione nel dicembre 1955 e una seconda per 60 mila quintali è stata effettuata il 4 febbraio 1956. Successive immissioni sul mercato seguiranno con ritmo adeguato alle necessità di rifornimento del mercato stesso e di calmieramento dei prezzi;

b) allargamento dei rapporti di abbinamento tra acquisto di oli di scorta statale e l'importazione di oli e semi oleosi, nelle seguenti misure: 1 : 3,5 per gli oli di semi, 1 : 8 per l'olio in semi oleosi.

Per l'acquisto a listino di olio di oliva il rapporto percentuale sarà di 1 : 20;

c) immediata importazione dagli Stati Uniti d'America, di un primo contingente di circa 150 mila quintali di semi oleosi sui *surplus* agricoli riservati all'Italia;

d) importazione di 25 mila quintali di olio d'oliva dalla Libia in esenzione doganale e senza obbligo di abbinamento;

e) messa a disposizione di valuta per favorire l'importazione di olio di oliva.

Tali provvedimenti consentiranno l'afflusso sul nostro mercato, entro breve termine, da mezzo milione a un milione di quintali di prodotti, cioè da un terzo a due terzi del quantitativo che sarà necessario importare a copertura del fabbisogno dell'attuale annata di consumo e, conseguentemente, la stabilizzazione del mercato stesso su posizioni più equilibrate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra del signor Ferrara Gennaro fu Gennaro, nato il 1900, domiciliato a Pozzuoli (Napoli) presso case popolari n. 2 rione Cappuccini. (17622).

RISPOSTA. — Al nominativo indicato non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di Pisani Gabriele fu Michele e di Santa Magliocca, domiciliato in Napoli al vico Purgatorio ad Arco n. 13; sottoposto a visita medica il 21 giugno 1954. (17624).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica si è in attesa di acquisire la documentazione matricolare chiesta al distretto militare di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA. II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sui licenziamenti effettuati dalla ditta De Risi di Saviano (Napoli), ditta già più volte denunciata per infrazioni ai contratti ed alle leggi sociali, lavorando essa per commesse statali per le quali è fatto obbligo d'osservare ogni norma contrattuale;

sulla necessità di un intervento che abbia l'immediato effetto della riassunzione del personale. (17875).

RISPOSTA. — La società per azioni Erasmo De Risi ha in Saviano uno stabilimento per la fabbricazione in serie di calzature militari e produce esclusivamente per conto del Ministero della difesa.

La sua attività lavorativa è, pertanto, strettamente legata alle commesse di lavoro che vengono ad essa aggiudicate in seguito a gare di appalto.

A quanto consta, dal mese di novembre 1955 la ditta ha dovuto procedere, per mancanza di lavoro, al graduale licenziamento delle maestranze man mano che venivano effettuate le consegne al servizio di commissariato.

In data 24 dicembre 1955 è stato completato il licenziamento di quasi tutto il personale (circa 200 lavoratori), restando in servizio solo 9 unità addette alla custodia ed alla manutenzione del macchinario.

Successivamente, per altro in data 16 gennaio 1956, l'azienda ha ripreso l'attività per una commessa di circa 20 mila paia di scarpe, per conto del Ministero della difesa-marina, procedendo a riassunzioni di personale. Attualmente sono occupati n. 92 lavoratori; la ditta ha assicurato che altri lavoratori saranno riassunti in vista di ulteriori commesse.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere, in conformità della risposta ricevuta alla interrogazione n. 17113, se la *Food & Drug Administration* sottopone i prodotti alimentari americani esportati (anche sotto forma di aiuti) al controllo a cui — secondo la legge americana — sono sottoposti i prodotti alimentari italiani all'atto dello sbarco in terra americana;

per conoscere se su questo terreno il nostro Governo intende seguire un equo e coerente sistema di reciprocità a garanzia del nostro prodotto e ad impedire che vengano

immessi sul mercato nazionale generi non adatti all'alimentazione popolare;

per conoscere, infine, quali misure saranno adottate, ove finora non sia stato già provveduto. (18115).

RISPOSTA. — In rapporto all'interrogazione summenzionata, si comunica che i controlli esercitati dalla *Food & Drug Administration* all'importazione di prodotti alimentari negli Stati Uniti, si applicano a tutti gli stessi prodotti ottenuti negli U.S.A. e quindi anche a quelli esportati sia attraverso il commercio normale che sotto forma di aiuti.

Per quanto riguarda in particolare l'importazione in Italia, si ricorda che la legislazione sulla produzione e commercio delle conserve vegetali (regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501), quella sulla repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033), quella sui prodotti della pesca conservati (regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548), e, infine, il regolamento di polizia veterinaria per il settore del bestiame, pollame vivo e morto, carni congelate, preparate, ecc. (decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320) prevedono che i prodotti importati devono corrispondere ai requisiti prescritti, anche in materia di etichettatura, dalle norme vigenti nello Stato italiano.

Il Ministro: MATTARELLA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulle prodezze dei marinai americani a Napoli, nella notte di San Silvestro. (18127).

RISPOSTA. — Verso le ore 24 del 31 dicembre 1955, alcuni marinai americani, in evidente stato di ebbrezza, tentarono di asportare fuochi artificiali da una bancarella sita in via Medina di Napoli. I proprietari reagirono passando a vie di fatto.

Agenti di pubblica sicurezza in servizio di pattuglia intervennero evitando più gravi conseguenze.

Tutti i responsabili, connazionali e stranieri, furono denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla denuncia fatta (vedi il giornale del 18 gennaio) a carico dell'impresa costruttrice delle case dell'I.N.A.-Casa a Bacoli (Napoli) dove lo spessore delle fondazioni sarebbe la metà di quello che l'appalto avrebbe imposto; sulle sanzioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

a carico dei responsabili e sul modo con il quale si intende intervenire per garantire i lavoratori. (18264).

RISPOSTA. — Nel settembre 1955, in seguito ad ispezione sui lavori dei cantieri in questione, venivano eseguiti alcuni saggi alle fondazioni, i cui risultati facevano sorgere il dubbio dell'esistenza di differenza fra le misure effettive e quelle contabilizzate.

Poiché il funzionario ispettore dell'I.N.A.-Casa ebbe a segnalare la necessità di ulteriori e più vasti accertamenti, da parte dell'I.N.A.-Casa venne disposta una seconda indagine su tutte le opere eseguite, procedendo, innanzi tutto, alla verifica della consistenza delle fondazioni in relazione alla stabilità dei fabbricati, nonché alla loro valutazione, e con determinazione della differenza tra le misure eseguite e quelle contabilizzate.

Per quanto riguarda la verifica di stabilità, è risultato che la natura del terreno di fondazione, costituito da un banco di pozzolana di notevole potenza, è tale che i carichi sul piano di fondazione più gravato rientrano nei limiti di sicurezza e, pertanto, nulla vi è da temere dal punto di vista statico per i lavoratori assegnatari.

Circa la parte contabile sono invece emersi errori, per un importo contabilizzato in più, per le fondazioni, di lire 1.263.851. Pertanto la gestione I.N.A.-Casa ha provveduto ad impartire disposizioni alla stazione appaltante, ai fini del recupero di tale somma.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulle due tratte effettuate obbligatoriamente ai partecipanti al cantiere scuola n. 025/M di Castellammare di Stabia (Napoli); su quanto disposto per la restituzione delle somme che si afferma essere dovute per rimborso spese attrezzi e sulla punizione dei colpevoli. (18361).

RISPOSTA. — Da una ispezione eseguita presso il cantiere di lavoro n. 025325/L, in Castellammare di Stabia, è stato accertato che nessuna trattenuta venne effettuata dall'ente gestore o dal personale istruttore sulle competenze spettanti ai lavoratori del cantiere stesso.

È emerso, invece, che alcuni lavoratori del cantiere in parola hanno volontariamente assunto l'iniziativa di un omaggio floreale all'aiuto-istruttore, nella ricorrenza del suo onomastico, raccogliendo offerte volontarie tra i partecipanti al cantiere, e che l'aiuto

istruttore, nel ricambiare l'omaggio con l'offerta a tutti i lavoratori di un piccolo rinfresco, ha provveduto a restituire a ciascuno la quota versata dagli stessi per l'acquisto dei fiori.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è vero che il sindaco di Montemarano (Avellino) è andato alle porte del paese a ricevere in forma ufficiale il *gangster* americano Joe Adonis espulso dall'America; per conoscere quali provvedimenti ha adottato il prefetto. (18474).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti non è risultato rispondendo al vero che il sindaco di Montemarano sia andato a ricevere all'ingresso del paese il noto Joe Adonis, recentemente espulso dagli Stati Uniti, al suo arrivo in quel comune.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il funzionario di pubblica sicurezza che ha arrestato a Napoli lo studente liceale Mariano D'Antonio, per avere distribuito inviti ai propri colleghi per un dibattito sullo studio del latino, sarebbe stato meglio utilizzato per scoprire il colpevole del delitto del carcere Ucciardone, i responsabili della allegra amministrazione del poligrafico dello Stato o il dinamitardo dell'arcivescovo di Milano. (18518).

RISPOSTA. — Lo studente D'Antonio Mario, fu arrestato il 20 gennaio 1956 da guardie di pubblica sicurezza della questura di Napoli, e successivamente denunciato alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché colto in flagranza del reato previsto dall'articolo 113 della stessa legge, in quanto sorpreso a diffondere, nei pressi del liceo Giambattista Vico, tra gli studenti, manifestini senza la prescritta autorizzazione della competente autorità di pubblica sicurezza.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Sullo sciopero delle tranvie provinciali di Napoli per il rifiuto dell'azienda di corrispondere i miglioramenti salariali riconosciuti alle altre aziende fin dal 1° ottobre 1955. (18769).

RISPOSTA. — Con l'accordo sindacale del 12 gennaio 1956 si è disposto che i miglio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

menti da esso previsti debbano avere decorrenza dal 1° dello stesso mese e non, come prospettato, dal 1° ottobre 1955.

Poiché tuttavia qualche locale azienda feretroanviaria aveva accordato ai suoi dipendenti modeste anticipazioni sui miglioramenti derivanti dal citato accordo, il personale delle tranvie provinciali di Napoli aveva chiesto di beneficiare anch'esso di analoghi acconti nelle more dell'accordo stesso.

Prima ancora che tale richiesta fosse accolta è intervenuto il patto anzidetto, del quale l'azienda ha tenuto conto nel corrispondere le paghe del decorso gennaio. Null'altro perciò poteva competere ai suoi dipendenti.

A seguito però delle insistenze del personale per ottenere i richiesti acconti e delle sollecitazioni in tal senso pervenute anche a questo Ministero, la società si era dichiarata favorevole alla concessione, non più di acconti, ma di un prestito di lire 4 mila *pro capite*, da rimborsare secondo modalità preventivamente da stabilire.

Tale ultima condizione non veniva però accolta dal personale, il quale insisteva per un recupero eguale a quello da effettuarsi presso le aziende che hanno corrisposto gli acconti.

Da ciò, lo sciopero del 31 gennaio.

Successivamente, per altro, a seguito della fattiva opera di persuasione svolta dal locale ispettorato compartimentale della motorizzazione civile presso la società, quest'ultima, nel confermare che farà luogo alla concessione dell'anzidetto prestito appena reso possibile dalle disponibilità di cassa, si è dichiarata disposta ad effettuare il recupero nel modo desiderato dal personale.

La questione, pertanto, è da ritenersi risolta.

Il Ministro: ANGELINI.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica di pensione dell'invalido dell'ultima guerra Miscio Michele fu Antonio.

L'interrogante fa presente di aver richieste tali notizie al servizio competente sin dal 27 giugno 1954, senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione. (41525).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica si è in attesa che il distretto militare di Foggia e l'ospedale militare di Bari facciano pervenire, rispettivamente, la documentazione matricolare e sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGNO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui il Gargano non è stato ancora classificato consorzio di bonifica montana, nonostante le sue particolari condizioni di arretratezza e di miseria e quantunque siano state fatte solenni promesse alle popolazioni interessate da un autorevole rappresentante del Governo. (18375).

RISPOSTA. — La proposta di classifica in comprensorio di bonifica montana della zona del Gargano, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvata dagli organi tecnici competenti, è stata da tempo trasmessa al Ministero del tesoro che l'ha in corso di esame.

Questo Ministero è intervenuto presso il suddetto dicastero per sollecitarne il parere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

MANCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, con riferimento anche alla recente circolare del Presidente del Consiglio sull'osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato delle norme per la tutela dei lavoratori, per quale ragione l'amministrazione del corpo forestale per i lavori in esecuzione nella provincia di Cosenza rifiuta di applicare gli aumenti dovuti ai lavoratori occupati in relazione al contratto bracciantile provinciale stipulato il 20 maggio 1955; e per sapere quali urgenti istruzioni saranno date perché immediatamente si normalizzi la situazione non ancora turbata per la buona volontà dei lavoratori.

L'interrogante fa poi presente che una sua precedente segnalazione telegrafica al ministro dell'agricoltura è rimasta senza risposta. (45016).

RISPOSTA. — L'accordo integrativo salariale in favore delle maestranze agricole addette ai lavori di sistemazione montana è in corso di attuazione e l'ispettorato ripartimentale delle foreste ha già iniziato l'allestimento delle perizie suppletive per l'impegno del maggiore onere che deriva dall'applicazione del contratto di lavoro stipulato il 20 maggio 1955.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale risultato abbiano dato le indagini sicuramente condotte dai carabinieri di Rende e dalla questura di Cosenza, per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

identificare gli autori dell'effrazione ai danni della casa comunale di Rende e se gli organi di polizia, in relazione alle modalità del fatto, abbiano anche considerato l'ipotesi che l'azione delittuosa possa essere stata organizzata ed effettuata non da delinquenti comuni e per fini di lucro. (18410).

RISPOSTA. — La notte sul 29 dicembre dello scorso anno ignoti, dopo avere frantumato i vetri di una finestra, penetravano nei locali dell'ufficio elettorale del comune di Rende, rovistando nei cassetti delle scrivanie e tra le carte allo scopo di rinvenire denaro od altri valori.

I ladri infatti riuscivano ad impossessarsi di 200 lire in contanti, rinvenute in un cassetto della scrivania del ragioniere comunale, e per il resto provocavano soltanto disordine tra i mobili e le carte.

Che lo scopo dei ladri fosse stato quello di volersi impossessare solo di somme di denaro e di valori lo dimostra il fatto che essi dopo tale azione, nella stessa notte, si portavano attraverso una finestra nei locali dell'ufficio postale di Rende, attigui alla sede della casa comunale, nei quali manomettevano corrispondenza proveniente dall'America con l'evidente fine di rinvenire valuta.

Si è trattato, quindi, di azione specificatamente delittuosa, effettuata da delinquenti comuni e per fine di lucro ed alla stessa non può attribuirsi altro movente.

Il Ministro: TAMBRONI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale ragione il prefetto di Cosenza:

a) non ha ancora approvato la delibera del consiglio comunale di Longobucco del 2 ottobre 1955, concernente l'appalto dei lavori per l'illuminazione alle frazioni di Manco e Ortiano;

b) ha sospeso le operazioni di « martellata » già approvato dal corpo forestale, determinando un notevole ritardo per la vendita del bosco e per la conseguente utilizzazione dei fondi destinati ad opere di urgente necessità;

c) non ha restituito al comune la matricola per l'imposta di famiglia 1955 prelevata — non si sa in base a quale legge — da un funzionario della prefettura nel mese di novembre 1955.

Per sapere se non ritenga opportuno intervenire per ricordare al prefetto che suo compito è quello di agevolare e non di paralizzare

le attività delle amministrazioni comunali e particolarmente quelle relative a bisogni urgenti delle popolazioni, come nel caso della delibera della illuminazione delle due frazioni, e ciò allo scopo di dimostrare concretamente che le dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno sull'imparzialità dei prefetti nei confronti di tutte le amministrazioni comunali hanno effettiva applicazione. (18676).

RISPOSTA. — 1°) La deliberazione adottata dal comune di Longobucco in data 2 ottobre 1955, per l'appalto dei lavori di costruzione della rete elettrica per le frazioni di Manco e di Ortiano, è stata solo di recente restituita alla prefettura di Cosenza dal locale Ufficio del genio civile, cui era stata sottoposta per l'esame tecnico.

Detta prefettura, poi, rilevato che dall'appalto in parola venivano escluse la fornitura e la messa in opera delle attrezzature di rame, ha, con nota del 9 gennaio scorso, chiesto chiarimenti al riguardo al comune, in considerazione che una tale limitazione potrebbe determinare un aggravio di spese nell'esecuzione dei lavori e che potrebbero sorgere delle difficoltà, per trovare una ditta disposta ad assumere successivamente l'appalto delle sole cennate attrezzature, con pericolo di deterioramento delle opere già eseguite.

A tale richiesta, però, il comune non ha dato ancora riscontro.

2°) Il comune anzidetto, senza attendere l'approvazione della deliberazione di massima relativa all'utilizzazione del bosco « Macrocioli » dava inizio alla martellata delle piante, affidando l'incarico delle relative operazioni, nonché quello della stima del bosco stesso, ad un tecnico privato, in difformità del normale sistema, di conferire cioè tali incarichi al personale tecnico dell'ispettorato forestale.

Ciò stante, e tenuto altresì conto che la determinazione dell'amministrazione comunale avrebbe potuto comportare un aggravio di spesa, la prefettura riteneva opportuno di chiedere sulla questione l'avviso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avendo, ora, detto dicastero fatto presente di non aver nulla da eccepire circa tale determinazione, il completamento delle operazioni potrà aver luogo non appena le condizioni climatiche lo permetteranno.

3°) Gli accertamenti disposti dalla prefettura di Cosenza, a mezzo di apposito commissario, in ordine all'applicazione dell'imposta di famiglia da parte del comune di Longobucco sono da porsi in relazione a numerose segnalazioni, pervenute alla prefettura

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

medesima, circa la non equa ripartizione di tale tributo.

Detto commissario ha ritenuto di dover rilevare la relativa « matricola », al solo scopo di esaminare con più ocularità le posizioni dei singoli contribuenti: esame che è in via di ultimazione.

Il Ministro: TAMBRONI.

MANCINI. — *Al Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono informati sulla situazione esistente negli uffici dell'Archivio di Stato di Cosenza attualmente in condizioni di deplorabile abbandono e disordine, e quali urgenti provvedimenti intendano adottare per assicurarne il normale funzionamento anche in relazione alle istanze di numerosi cittadini che hanno urgenza di ottenere copie di sentenze di antica data, indispensabili per le pratiche di riabilitazione rese necessarie dalle purtroppo note disposizioni in materia di diritto di voto. (18677).

RISPOSTA. — Nel vecchio fabbricato della prefettura di Cosenza, nel quale ha anche sede l'Archivio di Stato, si stanno da tempo eseguendo importanti ed urgenti lavori di manutenzione. Alcuni locali dell'Archivio, nei quali erano conservati atti giudiziari, dovettero essere sgomberati in brevissimo tempo senza possibilità di sistemare ordinatamente le carte in questione.

Inoltre, essendo in corso la sostituzione delle scaffalature lignee con quelle metalliche per fronteggiare l'infestazione termitica in atto, si è reso necessario lo spostamento di altro ingente materiale archivistico. In tale situazione l'ufficio avrebbe dovuto sospendere del tutto il servizio pubblico del rilascio di copie: tuttavia, lo scarso personale addetto ha finora soddisfatto ogni richiesta, rilasciando regolarmente le copie di sentenza, i cui fascicoli trovansi ordinati in locali già bonificati.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

MANCINI. — *Al Ministro dei trasporti.*
- Per sapere se e quando entrerà in funzione la ferrovia Camigliatello-San Giovanni in Fiore iniziata nel 1947. (18693).

RISPOSTA. — Il tronco ferroviario Camigliatello-San Giovanni in Fiore della ferrovia Silana è pressoché completato e solo devono essere portati a termine alcuni lavori di rifinito, cosicché la sua apertura all'esercizio è da considerarsi assai prossima.

Il Ministro: ANGELINI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto trovatisi la pratica di pensione di guerra di Poli Domenico di Augusto; trattasi di diretta militare. (17820).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per assenza di infermità classificabile.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto trovatisi la pratica di pensione di guerra dell'ex militare Maestri Savino di Giuseppe. (17919).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra, notificato il 20 maggio 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra di Ghini Antonio di Giovanni (diretta civile), e se non ritiene opportuno impartire ordini per la definizione della stessa. La pratica porta il n. 2048077, elenco n. 30971. (18556).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato in data 14 maggio 1955, tramite il comune di Imola.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MATTEOTTI GIANCARLO E CASTELLARIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano necessaria la pronta attuazione dei provvedimenti legislativi in favore delle zone montane, per il potenziamento del patrimonio costituito dai boschi, dai pascoli e dal bestiame, onde evitare il preoccupante esodo delle popolazioni dei comuni montani ed il conseguente sovrappopolamento delle zone di pianura, in particolare di quelle soggette alla riforma agraria. (17544).

RISPOSTA. — La legge per la montagna è attualmente operante su di una superficie di 13 milioni di ettari.

Sono stati costituiti 64 comprensori di bonifica montana e per altri 7 è in corso di emanazione il relativo provvedimento: 41 consorzi di bonifica montana esplicano in essi la propria attività.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

I piani generali sommari di bonifica sono ormai ovunque approntati: detti piani hanno consentito, in attesa di quelli definitivi, l'inizio delle opere pubbliche di competenza statale fin dall'esercizio 1952-53.

La montagna italiana, anche in considerazione degli interventi di natura essenzialmente produttiva sinora attuati, sta lentamente ma sicuramente trasformandosi.

Per opere pubbliche di competenza statale (sistemazioni idraulico-agrarie ed impianto uliveti, acquedotti rurali, strade di servizio e viabilità minore non statale, linee elettriche e teleferiche, pascoli, irrigazione e fertirrigazione) sono stati erogati, dall'entrata in vigore della legge n. 991 all'agosto 1955, 4 miliardi e 270 milioni; per mutui e contributi per opere di competenza privata sono stati erogati altri 12 miliardi.

Per opere di sistemazione idraulico-forestale nelle aree depresse del centro-nord, nel territorio di giurisdizione della Cassa per il Mezzogiorno e nei comprensori di bonifica montana, nonché per cantieri-scuola di rimboschimento e di sistemazione montana, lo sforzo finanziario a favore della montagna, per i soli interventi di competenza di questo Ministero, ammonta a 129 miliardi e 209 milioni.

Lo stato dei fatti dimostra, quindi, come i provvedimenti legislativi in favore delle zone montane siano in corso di piena attuazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

MICELI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Sui provvedimenti urgenti da adottare a favore delle popolazioni di Melissa, Casabona, Cirò Superiore, Cirò Marina (Catanzaro). Dette popolazioni costituite per la quasi totalità da coltivatori diretti e da piccoli produttori agricoli sono state colpite da due successive gravi calamità: la perdita di buona parte del raccolto cerealicolo e la distruzione a causa delle piogge, di parte notevole dell'uva con svalutazione della piccola percentuale raccolta.

In tale situazione, per evitare nell'imminente inverno gravi disagi a migliaia di famiglie laboriose e per non compromettere le future lavorazioni agricole, l'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano provvedere a che nei comuni predetti:

a) siano concessi speciali contributi assistenziali;

b) siano previsti assegni straordinari di disoccupazione bracciantile;

c) siano iniziate opere di interesse pubblico già da tempo preventivate ed attese;

d) siano aperti cantieri di rimboschimento e di lavoro;

e) sia imposta ai grossi proprietari espropriati, attraverso l'intervento immediato dell'Opera valorizzazione Sila, l'esecuzione di quei miglioramenti fondiari che l'articolo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, tassativamente prescrive e che ad oltre cinque anni dalla promulgazione della legge non sono stati neppure iniziati;

f) siano proposte speciali agevolazioni fiscali, di vendita e di acquisti per coltivazioni ai piccoli produttori colpiti. (16539).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è trovato nella impossibilità di adottare particolari provvidenze in favore dei produttori agricoli i cui fondi sono stati danneggiati da avversità atmosferiche, in quanto mancano disposizioni di legge specifiche al riguardo.

Non si è mancato tuttavia di andare incontro alle aziende agricole maggiormente bisognose di aiuto, cercando di alleviarne in qualche modo la situazione di disagio con interventi di varia natura consentiti dalle disponibilità di bilancio ed attuati di questo Ministero o dalle altre amministrazioni competenti.

Per interessamento della prefettura di Catanzaro è stato ottenuto il rinnovo dei prestiti agrari da parte degli Istituti di credito per coloro che hanno subito la perdita totale o anche parziale dei prodotti; sono stati accordati, con preferenza ai coltivatori diretti che hanno subito danni alle colture, contributi per l'acquisto di grano da seme, ai sensi della legge 16 ottobre 1954, n. 989, ed è stata disposta l'apertura di cantieri di lavoro (Cirò e Cirò Marina).

Il consorzio di bonifica Lipuda-fiume Nicà sta eseguendo numerosi lavori per la sistemazione idraulica di torrenti e la costruzione o il completamento di strade interessanti i comuni di Cirò e Cirò Marina, mentre sono in corso di appalto altri lavori, finanziati, come quelli in corso, dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha previsto ulteriori interventi nelle stesse zone e nel territorio del comune di Melissa per un importo complessivo di 372 milioni di lire.

Questo Ministero, da parte sua, ha finanziato i lavori di ripristino della strada Vallo strada statale n. 106 per un importo di lire 14.430.000 e altri progetti sono in istruttoria

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

per la riparazione dei danni alluvionali alle opere del torrente Lipuda, per un importo complessivo di lire 52 milioni.

Per quanto concerne il territorio del comune di Casabona, risultano in istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno i progetti per il completamento della strada del Vitravo per un importo di lire 59 milioni, da eseguirsi a cura del consorzio della Bassa Valle del Neto.

In merito al punto e) della interrogazione concernente l'imposizione da parte dell'Opera Sila di obblighi di trasformazione sui terreni non espropriati, si precisa che l'intervento dell'Opera sarà reso possibile soltanto dopo l'approvazione del piano generale di bonifica delle zone intercluse in provincia di Catanzaro, attualmente in esame presso il competente comitato regionale.

Detto intervento, per altro, non potrà estendersi ai comuni di Cirò Marina e Cirò Superiore, perché gli stessi non rientrano nel comprensorio di competenza dell'Opera.

Si fa, infine, presente, che è in corso di presentazione alle Camere un nuovo provvedimento legislativo con il quale si prevede di poter sovvenire i produttori agricoli che abbiano subito una perdita sensibile del prodotto lordo vendibile mediante notevoli agevolazioni nell'adempimento degli oneri creditori e fiscali, e consentendo ad essi di provvedersi dei mezzi finanziari per la nuova annata agraria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sui seguenti fatti.

Nell'anno 1951 l'Opera valorizzazione Sila espropriò al signor Montanari parte del fondo « Montagne », nel comune di Verzino (Catanzaro), per una estensione di circa 230 ettari per la maggior parte sottoposta a vincolo forestale. Tale fondo fu dato a trenta assegnatari nell'autunno dell'anno 1954. Dal giorno dell'esproprio alla data dell'assegnazione parte del terreno fu dato dall'ente a terrageristi i quali lo seminarono pagando il « terratico ».

Gli assegnatari nel primo anno, dopo aver ricevuto dall'ente semi e concimi, passarono alla coltura delle terre libere loro assegnate. Quest'anno, invece, pare che le guardie forestali non permettano sul fondo nessun lavoro poiché il terreno sarebbe tutto sottoposto a vincolo. Infatti, alcuni quotisti, per decespugliare una parte delle quote loro assegnate sono stati verbalizzati dalle guardie forestali di Savelli ed ai sotto elencati sono stati elevati

verbali di contravvenzione nelle seguenti misure. Bossio Giovanni, lire 57 mila circa; Torcasso Salvatore, lire 60 mila circa; Grande Santo, lire 70 mila circa; Parise Vincenzo, lire 8 mila circa.

Pare che altri verbali ad altri quotisti stiano per essere notificati.

L'interrogante chiede al ministro se non intende intervenire presso il ripartimento forestale di Catanzaro non solo perché ogni gravame pecuniario a danno degli assegnatari sia cancellato, ma perché, al più presto ed a cura diretta del ripartimento stesso, tutti i 230 ettari della zona Montagne espropriati siano liberati da ogni vincolo ed ammessi a normale coltura, e ciò per evitare che la « riforma fondiaria » per gli assegnatari di Verzino si traduca nella perdita dei terreni che prima coltivavano e nell'annuale rischio di dover depositare i loro scarsi redditi di lavoro all'amministrazione forestale, per contravvenzioni. (16604).

RISPOSTA. — L'Opera per la valorizzazione della Sila non ha mancato di esplicitare il suo interessamento nei riguardi degli assegnatari di Verzino incorsi in contravvenzioni per aver messo a coltura terreni soggetti a vincolo forestale.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Catanzaro, opportunamente interessato, ha, infatti, dato assicurazioni che esaminerà con ogni attenzione, la posizione dei suddetti assegnatari, riservandosi, ove possibile, di non procedere nei loro confronti e di autorizzare la messa a coltura delle zone già disboscate.

Per evitare, nell'avvenire, casi del genere di quelli segnalati, l'Opera ha ribadito le disposizioni relative al divieto di mettere a coltura zone ancora soggette a vincolo forestale ed ha approntati tutti i dati necessari per la redazione del piano di trasformazione dei terreni assegnati nel comune di Verzino.

Il Ministro: COLOMBO.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano stati gli speciali motivi che hanno indotto il prefetto di Catanzaro a deferire al consiglio di prefettura soltanto il sindaco di Crotone per il presunto addebito di aver messo in riscossione un contributo locale volontario pro-sport, mentre un tale deferimento non ha creduto di effettuare nei confronti dei sindaci di Vibo Valentia, di Nicastro, di Catanzaro i quali per un identico contributo hanno pubblicamente disposta la riscossione nei rispettivi comuni.

L'interrogante chiede al ministro se, come già hanno fatto tutti i cittadini onesti della provincia, non ravvisi in tale atteggiamento del prefetto di Catanzaro un illegale intervento discriminatorio il quale dovrebbe produrre nelle imminenti elezioni amministrative gravi conseguenze a danno di una determinata parte politica, e se non intenda in conseguenza provvedere a che una tale inammissibile interferenza venga stroncata e, nel caso denunciato, non abbia ad avere le conseguenze previste.

Ciò oltretutto per contribuire alla promessa instaurazione di quello stato di diritto nel quale tutti i cittadini dovrebbero avere parità di doveri e di diritti davanti alla legge. (18128).

RISPOSTA. — I risultati dell'ispezione a suo tempo eseguita presso l'amministrazione comunale di Crotona circa l'esazione dei contributi pro-sport sono stati portati a conoscenza del consiglio di prefettura in considerazione del fatto che in quella sede sono emersi elementi, che potrebbero concretare gli estremi di illegale maneggio di danaro.

Il consiglio di prefettura, con ordinanza 20 dicembre 1955, ha, fra l'altro, contestato al sindaco di Crotona di avere riscosso ed erogato la somma netta di lire 26.630.423,80 durante il periodo 14 aprile 1946-2 febbraio 1950 e la somma di lire 47.422.188 durante gli anni 1951-1952-53 e 1954, assegnando, altresì, il termine di 40 giorni per le controdeduzioni.

Sulla base di tali controdeduzione il consiglio di prefettura dovrà, quindi, decidere se il sindaco in questione e gli altri amministratori si siano ingeriti, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro, con eventuale dichiarazione di contabili di fatto.

Per quanto riguarda le riscossioni del contributo pro-sport, avvenute nei comuni di Catanzaro, Nicastro e Vibo Valentia, si fa presente che dalle notizie assunte al riguardo non sono risultati elementi per il deferimento degli amministratori dei comuni stessi al consiglio di prefettura per illegale maneggio di danaro.

Per altro, la giunta municipale di Catanzaro, venuta a conoscenza del giudizio promosso a carico degli amministratori del comune di Crotona, con delibera in data 13 ottobre 1955, ha richiesto alla prefettura di procedere ad una ispezione in merito alla riscossione del contributo. Analoga richiesta è stata fatta dalla giunta municipale di Nicastro, con delibera in data 7 novembre 1955, e dal sindaco di Vibo Valentia, con lettera in data 6 novembre 1955.

Le ispezioni saranno senz'altro disposte non appena possibile; e, qualora dovessero emergere a carico degli amministratori dei detti comuni estremi di responsabilità analoghi a quelli già riscontrati a carico degli amministratori di Crotona, non si mancherà di adottare, anche nei confronti di essi, i provvedimenti di legge.

Il Ministro: TAMBRONI.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno* — Sui seguenti fatti. Il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) bandiva il 16 aprile 1955 un concorso per inserviente comunale. I termini del concorso sono già scaduti dal 16 giugno 1955 e l'amministrazione comunale non ha neppure creduto opportuno di procedere alla nomina della commissione giudicatrice. Ciò all'evidente scopo di continuare a mantenere in servizio l'attuale incaricato, minorenni e privo dei richiesti requisiti. Al fine di evitare che il prolungarsi di tale ritardo finisca con l'eludere di fatto le leggi e col danneggiare gli altri concorrenti, tra i quali è un invalido di guerra di settima categoria, Mannella Bruno di Vincenzo, l'interrogante chiede se il ministro interrogato non intenda provvedere a che il concorso in parola venga subito portato a compimento. (18443).

RISPOSTA. — Il concorso al posto di bidello presso il comune di Serra San Bruno non è stato espletato in quanto l'amministrazione comunale non ha ancora provveduto ad adottare la deliberazione di costituzione della commissione esaminatrice.

Comunque, la prefettura di Catanzaro ha sollecitato il predetto comune a provvedere agli adempimenti di sua competenza, avendo già le organizzazioni sindacali designato il loro rappresentante in seno alla commissione giudicatrice.

Il Ministro: TAMBRONI.

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Sulle provvidenze che intende attuare a favore degli insegnanti elementari fuori ruolo.

La predetta categoria di insegnanti, in servizio da diversi anni, è minacciata di licenziamento senza prospettive di altro impiego. Mentre è urgente assicurare a tutti il pane per l'annata in corso, è indispensabile favorire una stabile e vasta sistemazione a mezzo dello sdoppiamento delle classi numerose, della istituzione della IV e della V classe in tutti i posti dove mancano; l'abolizione delle pluriclassi, l'assegnazione degli incarichi di maestri « ite-

ranti » a seconda della graduatoria provinciale degli incarichi e delle supplenze, estromettendo gli enti.

L'interrogante chiede al ministro se non intenda predisporre, p^{er} portarli nella discussione del bilancio della pubblica istruzione, proposte e piani idonei ad affrontare e risolvere una sì grave situazione. (18448).

RISPOSTA. — Occorre premettere che da parte del Ministero, si è fatto quanto era nelle sue possibilità per alleviare, nel corrente anno scolastico, lo stato di disagio del personale non di ruolo che, a seguito della nomina dei maestri soprannumerari, aveva limitate possibilità di sistemazione.

Infatti, a parte la istituzione di nuove scuole — contenuta, ben s'intende, entro le modeste possibilità consentite dal bilancio — ove più grave si presentava la situazione, si è curato di protrarre l'incarico affidato agli insegnanti non di ruolo, disponendo l'assegnazione dei maestri soprannumerari alle direzioni didattiche, per la loro utilizzazione nei soli servizi di supplenza.

Circa la richiesta di assicurare al personale di cui trattasi una stabile sistemazione sono spiacevoli di dover comunicare che questo Ministero si trova nella assoluta impossibilità di attuare un programma di più vasta portata, per ragioni di bilancio.

Il Ministro: Rossi.

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulle responsabilità di quei funzionari del Genio civile di Catanzaro i quali, al fine di giustificare uno sfratto illegittimo ed inumano, dichiaravano pericolanti gli ambienti siti in via Roma 24, del comune di Tropea, di proprietà della congregazione di carità ed abitati dalla famiglia Negro-Machi. (18449).

RISPOSTA. — In data 18 gennaio 1955, il vescovo di Nicotera e Tropea rivolgeva istanza all'Ufficio del genio civile di Catanzaro perché, a norma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, venisse effettuato un sopralluogo diretto ad accertare le condizioni statiche del palazzo vescovile e seminario di Tropea, adibiti in parte ad alloggi privati.

Dal detto sopralluogo risultò che trattavasi di un fabbricato gravemente danneggiato dagli eventi bellici per cui la copertura mancava di numerose tegole, mentre quelle esistenti erano rotte; i solai in legno si presentavano avvallati ed i muri esterni non davano alcuna garanzia di stabilità in quanto le travi, anch'esse

in legno e che costituivano l'intelaiatura, erano marcite.

Considerando, pertanto, che l'edificio in parola rappresentava un pericolo per la incolumità pubblica oltre che per gli occupanti, il predetto Ufficio del genio civile in data 7 febbraio 1955 emise la necessaria dichiarazione di sgombero per la successiva demolizione, che in atto risulta già da tempo avvenuta.

Così stando le cose, nessuna responsabilità può essere attribuita ai funzionari del Genio civile i quali, come è stato precisato con circolare di questo Ministero del 14 luglio 1951, n. 4909, nell'eseguire tali accertamenti, che hanno fini e natura diversi dai normali compiti d'istituto, esercitano una consulenza tecnica al di fuori dell'ordinamento gerarchico e, pertanto, contro le loro conclusioni non è ammesso ricorso di sorta.

Il Ministro: ROMITA.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui seguenti fatti.

I contadini della località « Scinà » del comune di Nicastro (Catanzaro) da tempo rivendicano dall'amministrazione del loro comune l'impianto, nella località stessa, di una fontana che non li costringa, così come sino ad oggi è avvenuto, a percorrere diversi chilometri di strada per rifornirsi di acqua potabile.

La spesa occorrente a soddisfare tale elementare fondamentale esigenza ammonta a circa un milione e mezzo, cifra irrisoria ove si tenga conto dell'importanza dell'opera e delle dimensioni del comune (oltre 31 mila abitanti).

Per sollecitare l'esecuzione di tale opera, per la quale l'amministrazione aveva ripetutamente assunto impegno, il 19 gennaio 1956 una delegazione veniva inviata al sindaco del comune dai cittadini di « Scinà » riuniti in assemblea.

Mentre la delegazione, pacificamente e civilmente, si accingeva ad adempiere il suo democratico mandato, tal Valentino, agente di pubblica sicurezza del luogo, infiltratosi tra i delegati minacciava di arrestarli e di schiaffeggiarli ove non si fossero astenuti di portare a compimento il loro incarico. Si deve solo alla calma e al senso di civica coscienza dei delegati se sono mancate legittime ritorsioni e spiacevoli incidenti.

L'interrogante chiede al ministro se non ritiene di intervenire con provvedimento esemplare atto a creare nelle popolazioni la convinzione che la forza pubblica della nostra Repubblica è mantenuta e pagata per proteg-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

gere i cittadini nell'applicazione dei loro diritti e non per impedire il legittimo esercizio dei diritti stessi. (18476).

RISPOSTA. — Il 20 gennaio 1956, verso le ore 11,30, in Nicastro, circa trenta abitanti della contrada Scinà, capeggiati dal segretario della locale sezione del partito comunista italiano, si portarono, alla spicciolata, davanti al municipio con l'intenzione di protestare contro la mancata erogazione dell'acqua nella loro contrada.

Una guardia di pubblica sicurezza, che si trovava a passare davanti alla casa comunale, si avvicinò alle dette persone consigliandole di recarsi dal sindaco in commissione di cinque o sei rappresentanti.

Fu subito raggiunto un accordo in tal senso, per cui, mentre la commissione si recò nell'ufficio del sindaco, i rimanenti furono invitati a sgomberare l'atrio del municipio.

Uno di questi, però, evidentemente contrariato di non aver potuto far parte della commissione, protestò gesticolando e pronunciando, ad alta voce, parole incomprensibili.

Allora la guardia ebbe a chiarirgli con modi urbani che le sue manifestazioni di insofferenza non erano giustificate, atteso che il sindaco aveva concesso un colloquio alla commissione per la trattazione del problema idrico.

Il Ministro: TAMBRONI.

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul mancato funzionamento in Calabria dell'Ente nazionale assistenza lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

Il predetto ente, pur prelevando dalla Calabria ingenti contributi a norma di legge, nega ai cittadini calabresi che ne hanno diritto la dovuta assistenza.

Risulta che nella provincia di Catanzaro, su numerosi richiedenti i quali hanno presentato documentate domande, già istruite e ritenute fondate, per l'anno 1955, neppure uno è stato ammesso a ricovero presso i vari istituti di avviamento. E ciò nonostante la graduatoria già fatta ed approvata dall'Ente nazionale assistenza lavoratori italiani centrale, e senza tener conto delle condizioni di estrema miseria dei richiedenti.

L'interrogante chiede se il ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente di intervenire, perché a tale ingiusto comportamento di un ente pubblico sia posto fine. (18922).

RISPOSTA. — Alla data del 31 dicembre 1954, gli orfani dei lavoratori, assistiti in col-

legi della Calabria, erano rappresentati dai dati seguenti:

a) Cosenza	N. 64
b) Catanzaro	» 59
c) Reggio Calabria	» 49

—
N. 172
—

Nell'anno scolastico 1955-56, la direzione generale dell'E.N.A.O.L.I. fu costretta a contenere, per necessità di bilancio, nel limite massimo di 2 mila le nuove ammissioni. Pertanto furono diramate a tempo opportuno, istruzioni alle sedi periferiche, perché provvedessero a compilare una graduatoria degli orfani sulla base del bisogno, delle condizioni ambientali, morali e materiali dei nuclei familiari.

Le sedi provinciali della Calabria inviarono le rispettive seguenti graduatorie:

Cosenza	N. 19	domande di ammissione
Catanzaro	» 51	» » »
Reggio Calabria	» 19	» » »

—
Totale N. 89
—

Risulta che la direzione generale dell'Ente, in considerazione della particolare situazione economica e ambientale della zona, autorizzò l'accoglimento dell'81 per cento delle domande di Catanzaro, e precisamente:

n. 40	su 51	per Catanzaro
» 10	» 19	per Reggio Calabria
» 19	» 19	per Cosenza

Da quanto sopra si ha motivo di poter ritenere che, da parte dell'E.N.A.O.L.I. sia stato fatto — quanto meno per il momento — il massimo sforzo consentito per venire incontro alle esigenze di assistenza e ricovero degli orfani delle province calabresi.

Il Ministro: VIGORELLI.

MICELI E ALICATA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulle responsabilità delle autorità e della forza pubblica nei gravi incidenti verificatisi a Limbadi il 29 gennaio 1955. A causa dei cattivi raccolti agricoli, dell'assoluta mancanza di lavori pubblici e di cantieri, delle sempre più ridotte assunzioni bracciantili da parte dei grossi proprietari, la gran parte della popolazione di Limbadi (Catanzaro) vede, in questo inverno, aggravarsi le sue condizioni di disagio e di miseria. Particolarmente tra-

gica è la situazione dei disoccupati mancanti perfino del minimo alimentare per le loro famiglie.

Dopo ripetuti interventi, appelli, richieste alle autorità locali e provinciali, al fine di provocare un qualsiasi provvedimento a loro favore, i disoccupati iniziavano i lavori preparatori per l'apertura di una strada unanimemente e da tempo richiesta dalla popolazione di Limbadi per la sua indiscussa e notevole utilità agricola: la strada « Cardenusa ».

Per due giorni il lavoro pacificamente si svolse su detta strada, quando il 29 gennaio 1955, promettendo un suo intervento risolutivo entro martedì 31, il locale maresciallo dei carabinieri convinceva i disoccupati a desistere dal loro proposito. Abbandonavano il lavoro e si avviavano tranquillamente alle loro case i disoccupati di Limbadi, preceduti da una bandiera tricolore, giusto quanto avevano stabilito col maresciallo, quando all'ingresso del paese furono aggrediti da un forte nucleo di carabinieri al comando del sottotenente Rolando Arciola.

I carabinieri appostati all'ingresso del paese si precipitavano fulmineamente sui lavoratori inermi e li colpivano con furia selvaggia senza aver proceduto ad alcun preventivo invito o ad intimidazione alcuna. Contartese Domenico, che non faceva parte dei disoccupati, ma veniva dalla vicina Rombiolo, cadeva per primo grondante sangue colpito con intenzioni omicide alla testa ed al viso; Valalà Giovanni che a lui si accompagnava, brutalmente percosso, si rifugiava in una vicina casa nella quale i carabinieri tentavano di penetrare; Morabito Pasquale, mentre cercava scampo, veniva atterrito dal carabiniere Marciano Rocco e colpito dallo stesso con ripetuti violenti colpi sino a riportare la completa frattura del femore destro. Non venivano risparmiati donne ed invalidi: Contartese Antonina, in avanzata gravidanza, veniva calpestata e percossa dai carabinieri, Maida Michele fu Domenico mutilato di guerra di un braccio, nonostante le proteste e la dichiarazione della sua invalidità, veniva colpito ripetutamente sull'arto minorato.

In complesso 14 lavoratori uomini e donne venivano feriti. Invece di arrestare i responsabili nominativamente individuati e denunciati da tutta la pubblica opinione, venivano tratti in arresto dirigenti sindacali e lavoratori, quali Muzzupappa Davide e Timpano Francesco.

Gli interroganti chiedono se il ministro interrogato non ritenga innanzitutto necessario provvedere perché agenti ed ufficiali della for-

za pubblica responsabili delle denunciate violenze siano esemplarmente puniti, e non pensi altresì di dover intervenire perché al più presto venga alleviata la grave situazione dei disoccupati di Limbadi, invitando la prefettura di Catanzaro ad erogare sussidi straordinari assistenziali; rendendo tassativamente ed immediatamente operante l'imponibile di manodopera già decretato, facendo approvare e finanziare senza la consueta richiesta di formali garanzie per l'acquisto di materiali il progetto di cantieri di lavoro sulla strada « Cardenusa » già presentato. (18904).

RISPOSTA. — Sugli incidenti di Limbadi è stato riferito alla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1956, in sede di risposta ad analoga interrogazione degli onorevoli Mancini e Minasi (2404).

A quanto fatto presente in detta sede nulla si ha ora da aggiungere atteso, per altro, che della questione è stata investita l'autorità giudiziaria.

Il Ministro: TAMBRONI.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se non intenda sollecitare energicamente le pratiche per liquidazione danni agli alluvionati di Roccella Jonica presso il Genio civile di Reggio Calabria.

Se è a conoscenza del vivo malcontento che si è andato a determinare tra gli alluvionati di Reggio Calabria, che hanno delle pratiche presso il Genio civile di Reggio Calabria, se intende accertarne i motivi. (18709).

RISPOSTA. — A seguito dell'alluvione del 1951, sono state presentate al Genio civile di Reggio Calabria, da parte di privati del comune di Roccella Jonica, 78 domande dirette ad ottenere il contributo dello Stato di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Di queste, 31 sono state respinte perché dagli accertamenti effettuati è risultato che si riferivano al ripristino di danni non attribuibili al cennato evento; 34 sono in corso di istruttoria; 10 sono state già liquidate, mentre per le rimanenti 13 sono in corso di esecuzione i relativi lavori.

In dipendenza dell'alluvione del 1953, sempre dai privati dello stesso comune, sono state presentate al predetto ufficio 278 domande intese ad ottenere il contributo di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Dagli accertamenti effettuati è risultato, però, che solo 62 riguardavano danni alluvionali per cui 216 domande sono state respinte.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

Delle 62 pratiche ammesse, 59 sono in corso di istruttoria, mentre per 3 sono in corso di esecuzione i relativi lavori.

L'espletamento dell'istruttoria di tali pratiche ha richiesto molto tempo tenuto conto del considerevole numero delle istanze che sono state presentate (nella sola provincia di Reggio Calabria esse ammontano a 17.150) e della necessità di far fronte con immediatezza alla definizione delle pratiche più urgenti di contributo ed alla esecuzione dei lavori relativi ad opere di interesse pubblico assolutamente indilazionabile, specie nei comuni maggiormente danneggiati.

A ciò va aggiunto, che, la quasi totalità degli interessati, sebbene ripetutamente sollecitata non ha ancora presentato gli indispensabili documenti tecnici necessari per accertare l'entità del danno ed il possesso dell'immobile.

Il Ministro: ROMITA.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora definita la pratica di reversibilità di pensione a favore della signora Bianca Conti, vedova del militare defunto della vecchia guerra, Lensi Guido, posizione n. 276996, malgrado che in data 9 febbraio 1955 gli fosse stato comunicato, dietro analoga interrogazione, che la pratica di pensione relativa si trovava in corso di definizione. (17185).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario disporre che gli alloggi costruiti a Caulonia Marina (Reggio Calabria) siano destinati alle famiglie di alluvionati che abbiano in atto la casa resa inabitabile dalle alluvioni del 1951 e 1953 per le quali lo Stato ha erogato i fondi provenienti dalle leggi gennaio 1952 e dicembre 1953, n. 938, anziché alle famiglie del centro di Caulonia e del rione Ursini, che in tali condizioni non si trovano, a cui sembra voglia l'autorità prefettizia destinarle.

Poiché il commissario prefettizio ha respinto agli abitanti delle frazioni alluvionate Gozza e Finocchio la domanda avanzata, l'interrogante ritiene opportuno l'intervento tempestivo del ministro allo scopo di non concedere l'alloggio a chi, secondo le leggi predette, non abbia diritto. (17477).

RISPOSTA. — Gli alloggi costruiti da parte di questa amministrazione in Caulonia Ma-

rina sono stati effettivamente realizzati per sistemare le famiglie rimaste senza tetto in dipendenza delle alluvioni del 1951, e non a seguito del trasferimento parziale dell'abitato, previsto nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ciò premesso, si fa presente che l'amministrazione dei lavori pubblici, cura solo la costruzione degli alloggi popolari che vengono poi subito consegnati, alla presenza di un rappresentante del Demanio, agli enti gestori (Istituto autonomo case popolari o comuni interessati) per la successiva assegnazione da parte di questi ultimi e mediante apposita commissione, alle famiglie aventi diritto.

Nel caso specifico può informarsi l'onorevole interrogante che il Genio civile di Reggio Calabria con foglio 27 settembre 1954, n. 32539, nell'informare la prefettura competente della prossima ultimazione dei 100 alloggi popolari costruiti in dipendenza delle alluvioni del 1951 in località Marina del comune di Caulonia, rappresentava l'opportunità di interessare la commissione prevista dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010, per l'assegnazione delle case alle famiglie aventi diritto.

Con successiva nota 4 luglio 1955, n. 2307, il predetto ufficio faceva analoga richiesta alla cennata prefettura per l'assegnazione di altri 10 alloggi, pure costruiti nella località in parola, a seguito delle alluvioni del 1953.

Non risulta che la predetta commissione abbia ancora provveduto a tale assegnazione, né può questo Ministero disporre alcun diretto intervento sulla stessa esulando la materia dalla sfera di propria competenza.

Il Ministro: ROMITA.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga rispondente ai principi costituzionali e alle regole democratiche il comportamento del dottor Lombrini, direttore del centro sinistra Volturmo della sezione speciale di riforma dell'Opera nazionale combattenti, che si rifiuta di ricevere delegazioni di assegnatari e rappresentanze delle loro organizzazioni, affermando di poter solo ricevere singoli assegnatari, tranne a convocarli di propria iniziativa in apposite riunioni quando abbia da fare loro comunicazioni di carattere generale; per conoscere altresì se tale antidemocratica e autoritaria concezione dei rapporti tra ente e assegnatari sia propria del dottor Lombrini, ovvero gli sia suggerita dalla presidenza e direzione dell'ente e dallo stesso Ministero dell'agricoltura. (16467).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

RISPOSTA. — Nell'ambito della sezione speciale di riforma fondiaria per la Campania le questioni di ordine generale e l'esame dei problemi di maggiore importanza vengono riservati al presidente e al direttore generale dell'ente, i quali ricevono normalmente commissioni di assegnatari che intendano trattare tali problemi.

Ai funzionari locali dell'ente è riservato, invece, l'esame di questioni particolari a ciascun assegnatario, ed i singoli interessati vengono sempre ricevuti da detti funzionari, ogni qualvolta essi ne facciano richiesta.

Il Ministro: COLOMBO.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare De Nicolò Antonio di Francesco, posizione 1157652; hanno chiesto la liquidazione del rateo gli eredi. (8464).

RISPOSTA. — Per la eventuale liquidazione del rateo di pensione lasciato insoluto si è in attesa di acquisire agli atti la documentazione matricolare che è stata chiesta al distretto militare di Treviglio.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Salogni Francesco di Giuseppe, posizione n. 298381; hanno chiesto la liquidazione del rateo gli eredi. (8472).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ORTONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come intende regolarsi nei confronti del prefetto di Vercelli, il quale, dopo aver ordinato la doppia panificazione per sabato 30 luglio e la chiusura dei forni per domenica 31 luglio 1955, non è stato in grado di impedire, malgrado che dell'evidente conseguenza del suo atto fosse stato preavvisato, che sabato 30 luglio 1955 si verificasse a Vercelli una massiccia violazione delle leggi sull'orario di lavoro, essendo stati costretti gli operai panettieri, ivi compresi i fanciulli, a lavorare 12, 14 e anche più ore, in parte notturne.

Si rappresenta in particolare al ministro che la questione non è, ora, di sapere che i

contravventori vengono puniti, ma di dare soddisfazione alla giustificata indignazione di tutti coloro che sapevano che la massiccia illegalità si sarebbe verificata e che hanno visto in pratica l'autorità provocarla col suo decreto e non impedirgli all'atto della sua effettuazione, ad essa nota.

Sarebbe cosa destinata ad avere larga e favorevole ripercussione il sapere che finalmente e almeno in un caso così palmare il Governo non ratifica l'atteggiamento di funzionari non certamente infallibili. (15713).

RISPOSTA. — Il prefetto di Vercelli, su istanza della locale associazione commercianti, con proprio decreto in data 26 luglio 1955, stabilì l'orario da osservarsi dai negozi e mercati ambulanti di quella città in occasione della ricorrenza delle festività di Sant'Eusebio (patrono della città) e di Ferragosto. Con tale decreto, venne, fra l'altro, disposto che le panetterie, nei giorni di domenica 31 luglio, 7 agosto e 14 agosto avrebbero osservato la chiusura totale, procedendo alla doppia panificazione il giorno precedente e cioè il 30 luglio, il 6 agosto ed il 13 agosto.

Il provvedimento, sollecitato dai proprietari dei panifici locali al fine di poter usufruire durante l'anno di almeno qualche domenica di libertà, era già stato adottato anche negli anni precedenti senza che fossero state sollevate eccezioni da parte dei lavoratori.

Alcuni mesi prima dell'emanazione del decreto prefettizio in parola, in occasione di una riunione sindacale, i rappresentanti dei panifici di Vercelli avevano fatto presente ai rappresentanti dei lavoratori che anche per il 1955 avrebbero richiesto al prefetto l'autorizzazione alla chiusura delle aziende per alcune domeniche. I rappresentanti della camera del lavoro in tale occasione si dichiararono consenzienti, purché fosse assunto al lavoro un certo numero di operai panettieri disoccupati, il che avvenne.

Quando però fu inoltrata l'istanza alla prefettura, la camera del lavoro fece conoscere all'associazione commercianti la propria opposizione al provvedimento, in quanto i lavoratori avrebbero preferito procedere alla doppia panificazione nei giorni di domenica ed osservare il riposo totale il lunedì. I rappresentanti della C.I.S.L. non sollevarono, invece, al riguardo alcuna obiezione.

La richiesta della camera del lavoro fu respinta dai datori di lavoro, dato che nella città di Vercelli i panifici e le rivendite di pane, dovendo cessare la vendita alle ore 12

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

della domenica, non sarebbero stati in grado di rifornire tempestivamente la popolazione del pane occorrente anche per il giorno successivo.

Il prefetto di Vercelli emanò pertanto il proprio decreto nel senso richiesto dai panificatori, i quali, il giorno 30 luglio 1955, provvidero alla doppia panificazione. Il sabato successivo, 6 agosto, la camera del lavoro proclamò lo sciopero dei panettieri, al quale partecipò circa il 25 per cento degli operai.

Allo scopo di garantire il rifornimento del pane alla popolazione e la libertà di lavoro, la prefettura di Vercelli, dispose, nella notte dal 5 al 6 agosto, un servizio di pattugliamento e sorveglianza dei panifici da parte delle forze di polizia. Il giorno 13 agosto, infine, la doppia panificazione ebbe luogo senza disturbi.

L'ispettorato del lavoro, a conoscenza del decreto prefettizio, della vertenza sorta al riguardo e dell'avvenuto anticipo dell'orario di panificazione, si interessò immediatamente presso la prefettura di Vercelli, la quale ebbe ad escludere che con il decreto si fosse inteso autorizzare i panifici ad anticipare l'orario di lavoro; l'organo di vigilanza fece presente ciò alla associazione panificatori di Vercelli, presso l'associazione commercianti.

I rappresentanti dell'associazione dichiararono che, in buona fede, avevano ritenuto pacifico che dovendo procedere alla doppia panificazione, fosse implicitamente autorizzato l'anticipo dell'orario di lavoro.

L'ispettorato del lavoro diffidò, pertanto, formalmente l'associazione a richiamare tutte le aziende associate al rispetto delle norme in vigore sull'orario di lavoro dei panettieri, facendo presente che, proprio nelle giornate di sabato, in cui doveva effettuarsi la doppia panificazione, il lavoro poteva essere protratto fino alle ore 23.

L'associazione assicurò — quindi — di aver richiamato tutti i panettieri di Vercelli all'osservanza delle disposizioni suaccennate, per cui nell'ultimo sabato interessato (13 agosto), quasi tutti si attennero all'osservanza dell'orario, ad eccezione di qualche panificio di scarsa potenzialità che, diversamente, non sarebbe stato in grado di soddisfare la clientela entro i limiti dell'orario di apertura e chiusura dei negozi.

Si aggiunge, comunque, che l'ispettorato del lavoro è stato inoltre interessato a voler vigilare sull'osservanza, da parte dei panificatori di Vercelli, dell'orario di lavoro normale che viene superato ove si effettui la doppia panificazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

FIGNI E FERRARI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga condannare con un severo provvedimento il comportamento del sindaco e della giunta di Montemarano (Avellino), per aver disposto, in occasione del rientro al paese natio (a seguito dell'espulsione dagli U.S.A. come « indesiderabile ») del rinomato *gangster* Joe Adonis presunto presidente della « Anonima assassini » cioè della « Murder Inc. », un autentico ricevimento ufficiale con tanto di bicchierata, di pasticcini e discorsetti.

Va sottolineato il fatto che durante il ricevimento sono stati espressi i sensi del « benvenuto » corrisposti da parte dell'Adonis con l'assicurazione che a sue spese verranno riattati il campanile e la chiesa del paese.

La notizia pubblicata su quotidiani italiani e stranieri ha sollevato un profondo senso di indignazione.

Gli interroganti credono assolutamente indispensabile una ferma precisazione del Ministero contro simili episodi che suonano offesa ad ogni onesto cittadino e non mancano di coprire di ridicolo anche all'estero il nostro paese. (18704).

Risposta. — Al noto Joe Adonis non è stato tributato, né dal sindaco né dalla giunta del comune di Montemarano, alcun ricevimento ufficiale.

Il sindaco, ha, bensì, accolto in breve visita nella casa comunale l'Adonis, ma non risulta che questi abbia manifestato l'intendimento di far riattare a sue spese il campanile e la chiesa del paese.

Ha, invece, consegnato al sindaco, per scopo di beneficenza, la somma di 1000 dollari.

Da parte dell'assessore Luigi Corrado, nativo di Montemarano e lontano parente del rimpatriato, è stata presa l'iniziativa, alla insaputa del sindaco, di offrire a quest'ultimo, durante la sua breve sosta nella casa comunale, un caffè ed un liquore.

Il prefetto di Avellino, venuto a conoscenza dei fatti, nel rivolgere invito al sindaco ad osservare in avvenire maggiore circospezione nell'uso dei locali della casa comunale, ha formalmente espresso all'assessore Corrado una nota di viva deplorazione per il suo inopportuno e censurabile atteggiamento.

Il Ministro: TAMBRONI.

PINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno approvato al XXXI con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

vegno della Società italiana per il progresso della zootecnia, tenuto in Reggio Emilia il 18 ottobre scorso, e quale sia il suo pensiero e quali gli intendimenti nei confronti dei complessi ed urgenti problemi della suinicoltura italiana in esso prospettati. (17081).

RISPOSTA. — Questo Ministero è stato informato dell'andamento dei lavori e dell'ordine del giorno votato al XXXI convegno della Società per il progresso della zootecnia, al quale ha partecipato un funzionario della direzione generale competente di questo Ministero medesimo.

I voti contenuti nel citato ordine del giorno concordano, in linea di massima, con le iniziative zootecniche che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, questo Ministero predispone annualmente, di concerto con le competenti organizzazioni agricole, ed attua nei compartimenti maggiormente interessati all'allevamento dei suini.

Dette iniziative si propongono il miglioramento genetico e produttivo delle razze, mediante la istituzione di nuclei di selezione, la esecuzione di controlli ponderali e di prove di alimentazione, il funzionamento dei libri genealogici, la diffusione di riproduttori di pregio e l'introduzione di razze estere adatte ad essere allevate in purezza nel nostro ambiente, oppure ad essere incrociate con alcuni gruppi locali al fine di aumentarne la precocità e lo sviluppo, e di creare, possibilmente, nuovi tipi di suini, le cui caratteristiche produttive meglio rispondono alle mutate esigenze del consumo.

Per difficoltà d'ordine finanziario, non è stato ancora possibile dar vita alle stazioni di controllo per la valutazione genetica dei riproduttori auspiccate nel cennato ordine del giorno.

Si fa tuttavia presente che è allo studio la possibilità di istituire una o due stazioni del genere presso gli istituti zootecnici di Reggio Emilia e di Modena.

Si assicura infine che tutte le proposte che potranno eventualmente essere formulate dal comitato nazionale per la suinicoltura, istituito presso la Società italiana per il progresso della zootecnia, d'intesa con le categorie agricole, industriali e commerciali interessate, formeranno oggetto di opportuno esame da parte di questo Ministero.

Il Ministro: COLOMBO.

PINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale sia il suo pensiero e quali gli intendimenti nei confronti dell'ordine del

giorno votato all'unanimità dal consiglio direttivo generale dell'associazione dei commercianti della provincia di Messina nella seduta straordinaria del 30 novembre 1955. Ed in particolare se e quali provvedimenti intende adottare, di fronte al grave disagio lamentato dalla categoria, per venire incontro alla richiesta da essa avanzata di una immediata revisione del progetto di legge per l'accertamento dell'imposta generale sull'entrata, per un immediato intervento degli organi governativi onde ridurre l'aliquota di ricchezza mobile e, più genericamente, onde non riversare sui commercianti il peso di una pressione tributaria comunque molto superiore alle loro reali possibilità e risorse. (17867).

RISPOSTA. — Il Ministero non è in possesso dell'ordine del giorno, votato dall'associazione dei commercianti della provincia di Messina e di conseguenza non è in grado di esprimere su di esso un preciso giudizio.

Pur tuttavia, poiché da quanto può desumersi dal testo della interrogazione, si ha ragione di ritenere che la predetta associazione, con l'accennato ordine del giorno, abbia inteso rappresentare il disagio economico della categoria in dipendenza dell'attuale pressione fiscale, devesi significare che le esigenze del bilancio statale non consentono nell'attuale momento di attenuare le aliquote della imposta generale sull'entrata e dell'imposta di ricchezza mobile, che sono due tributi il cui accertamento e la cui applicazione vengono effettuati con criteri estremamente obiettivi e di carattere generale.

Quanto poi al progetto di legge recante nuove norme in materia di imposta generale sull'entrata, devesi far presente che scopo delle medesime non è quello di aggravare la pressione della imposta, bensì quello di migliorare gli strumenti dell'accertamento e rendere più agevole la repressione delle violazioni, in armonia con tutta l'attuale politica fiscale, ispirata ad una sempre maggiore perequazione del carico tributario.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali i lavori di ripristino dei canali di bonifica del consorzio di Tortoli (Nuoro), danneggiati dall'alluvione del 1951, appaltati già dal 22 ottobre 1955, non siano ancora iniziati; per sapere se non ritenga opportuno accertare i motivi, non molto chiari, per i quali il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna non ha ancora provveduto, dopo ben tre mesi,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

ad autorizzare l'inizio dei lavori; per sapere, infine, anche in considerazione della gravissima situazione di disoccupazione esistente nella zona di Tortoli, se non ritenga opportuno intervenire per ottenere il sollecito inizio dei citati lavori. (18451).

RISPOSTA. — Con nota 24 ottobre 1956, n. 401, il consorzio di bonifica dell'agro di Tortoli comunicò al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna il risultato della licitazione privata indetta per l'accollo dei lavori di riparazione dei danni alluvionali riportati da quei canali di bonifica, per l'importo complessivo di lire 36 milioni di cui lire 33.330.000 a base d'asta.

Poiché nella suddetta licitazione privata erano state presentate due sole offerte di cui la migliore portante il ribasso dello 0,20 per cento, si rese necessario, prima di approvare il risultato della licitazione stessa, effettuare gli accertamenti del caso al fine di stabilire se tale ribasso fosse congruo ed ammissibile.

Inoltre, al fine di controllare la regolarità della gara d'appalto, il consorzio di bonifica in parola venne invitato a trasmettere copia della lettera di invito alla gara stessa, lettera non allegata al verbale di gara in precedenza inviato allo stesso Provveditorato.

Soltanto dopo esperite le indagini ed effettuati i controlli anzidetti, è stato possibile compilare lo schema di decreto di concessione dei lavori in parola al consorzio di Tortoli, ed inviarlo per l'emissione al presidente della giunta regionale sarda, ciò che è stato fatto dal Provveditorato stesso in data 9 gennaio 1956.

Pertanto, non appena il suddetto decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti, il consorzio concessionario verrà autorizzato ad iniziare i lavori.

Il Ministro: ROMITA.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versa la produzione olearia dei Monti Pisani (comuni di Buti, Calci, Vicopisano e San Giuliano Terme in provincia di Pisa), a causa della massiccia infestazione di « fleotripide », che produrrà una perdita nel raccolto di questo anno di oltre il 60 per cento (con danno valutabile in non meno di 500 milioni di lire) e conseguenze gravissime per i raccolti futuri; per conoscere quali mezzi abbia apprestato per combattere tale parassita nelle zone olivicole della provincia, nonché per aiutare i produttori, specialmente piccoli coltivatori e

mezzadri, colpiti dalla perdita — in alcuni casi totale — del loro raccolto principale. (17127).

RISPOSTA. — Premesso che, com'è noto, il fleotripide dell'olivo si diffonde con maggiore intensità laddove non vengono effettuate le pratiche colturali necessarie ad assicurare alle piante il loro normale sviluppo, si fa osservare che la esecuzione della lotta antiparassitaria è compito degli agricoltori, i quali possono ottenere a tal fine l'assistenza tecnica dei funzionari degli osservatori fitopatologici e degli ispettorati agrari.

Tuttavia, questo Ministero non manca, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di intervenire nella difesa dei parassiti delle piante coltivate anche con la fornitura di idonei insetticidi e mettendo a disposizione degli agricoltori i più moderni mezzi meccanici.

Gli organi di questo Ministero operanti in provincia di Pisa (osservatorio per le malattie delle piante, ispettorato provinciale dell'agricoltura) all'uopo interessati, intensificheranno l'azione di propaganda per indurre gli olivicoltori ad effettuare, al momento opportuno, una efficace lotta contro l'insetto di cui trattasi.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI E GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della posizione della cooperativa « Antonio Segni » di Casale Marittimo (Pisa), aderente alla Alleanza cooperativa fra agricoltori e coltivatori diretti con sede in Pisa.

Tale Alleanza cooperativa, in persona del suo presidente dottor Federico Tornar, acquistò con contratto di compravendita con patto di riservato dominio, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, in data 25 marzo 1953, con rogito n. 5850, repertorio 15616 del notaio Guglielmo Vesce di Roma, una superficie catastale di 107 ettari circa, servendosi, in base all'articolo 1° del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dei requisiti necessari di numerosi braccianti di Casale Marittimo.

Questi braccianti che fornirono i documenti in base ai quali fu possibile stipulare l'atto di compravendita si sono visti notificare la esclusione da soci della cooperativa e la restituzione della quota sociale che avevano regolarmente versato.

Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intende adottare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

perché la predetta cooperativa assegni la terra a tutti i richiedenti senza esclusione alcuna. (17128).

RISPOSTA. — La cooperativa « Antonio Segni » di Casal Marittimo (Pisa) è stata costituita da sedici soci fondatori.

Successivamente alla costituzione fu data la possibilità ad altri di presentare domanda di ammissione.

Entro il termine fissato furono presentate centoundici domande, delle quali il consiglio di amministrazione della cooperativa, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 5 dello statuto sociale, ne accolse, in due riprese, ben cinquantacinque, respingendo le rimanenti.

Non si può quindi parlare di esclusione di soci dalla cooperativa, bensì di rigetto di domande di aspiranti soci da parte dell'organo competente a deliberare in materia.

D'altra parte non sembra sia da auspicare un aumento del numero dei soci, in quanto la scarsa superficie acquistata non consente di realizzare una ripartizione di quote autosufficienti neppure limitandola agli attuali soci.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI E GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del grave malcontento esistente fra i soci della cooperativa « Unità e lavoro » di Chianni (Pisa), ai quali per la terza volta è stata negata, da parte della commissione provinciale per le terre incolte, la concessione della terra della fattoria di Montevaso (in comune di Chianni) con il pretestuoso motivo di non conoscere l'attuale proprietario.

Gli interroganti fanno presente che si tratta di circa 700 ettari di terra in completo abbandono, in un comune fra i più economicamente depressi della provincia di Pisa, e chiedono quali provvedimenti intenda prendere il ministro perché in base alle leggi Gullo-Segni sia assegnata la terra ai soci della predetta cooperativa che ne hanno fatto richiesta. (17130).

RISPOSTA. — La commissione per le terre incolte della provincia di Pisa ha sospeso ogni decisione sulla domanda di concessione avanzata dalla cooperativa « Unità e lavoro » di Chianni, a causa dell'incertezza sul diritto di proprietà dei terreni richiesti, sorta con la azione promossa davanti al tribunale civile di Roma dalla signora Irma Moscatelli, la quale contesta la legittimità della donazione dei

detti terreni da lei stessa fatta alla fondazione « Figli di Mamma Rosa ».

Questo Ministero, considerati gli inconvenienti derivanti dalla lunga pendenza della predetta domanda di concessione dei terreni oggetto della vertenza ha ritenuto opportuno invitare il prefetto di Pisa ad intervenire presso la commissione provinciale per le terre incolte, perché, indipendentemente dal procedimento civile in corso, si decida con sollecitudine la domanda della cooperativa « Unità e lavoro », considerando proprietarie dei terreni richiesti le persone che attualmente risultino tali dai registri catastali.

Il Ministro: COLOMBO.

RICCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — considerato che la deliberazione adottata il 3 maggio 1955 dalla commissione interministeriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, relativa alla soppressione della linea ferroviaria su un tratto Cremona-Soncino-Rovato, della linea Cremona-Rovato-Iseo-Edolo, verrebbe ad aprire nella provincia di Cremona, nella sua economia, in particolare per le popolazioni dei comuni interessati, una serie di importanti problemi; ritenendo giusto il principio che lo Stato non può in continuità assegnare contributi finanziari, che come nel nostro caso assommano a cifre considerevoli, senza che questi determinino condizioni favorevoli alla ripresa economicamente redditizia dell'esercizio cui si rivolgono; ritenendo inoltre che nella stessa provincia di Cremona l'avvenuta trasformazione del servizio ferroviario in autoservizio, della linea gestita dalle tranvie provinciali cremonesi sui tratti Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, ed altre, non hanno sollevato eccezioni di sorta da parte delle popolazioni, favorendo anzi la soluzione di alcuni problemi della viabilità minore provinciale — se non intenda addivenire, in accordo anche con quello dei lavori pubblici, all'accoglimento delle istanze rivolte dall'amministrazione provinciale di Cremona, tendenti ad ottenere un contributo finanziario necessario alla sistemazione delle vie stradali di comunicazione che, nel tratto Cremona-Soresina-Annico-Grumello-Cremonese-Sesto Cremonese, non permettono allo stato attuale la istituzione di un servizio di autolinea; se non ritenga anche di addivenire ad un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Cremona per discutere il piano di sistemazione stradale presentato, al fine di arrivare ad una sollecita definitiva soluzione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

del problema, evitando così il crearsi, per le popolazioni interessate e per l'economia di alcuni comuni, di condizioni sfavorevoli. (15254).

RISPOSTA. — Da accurati sopralluoghi e prove condotte dai competenti uffici del Ministero dei trasporti, è risultato che il percorso stradale Cremona-Sesto Cremonese-Grumello-Annicco-Soresina permette il transito di un autoservizio per viaggiatori.

Tuttavia, tenendo presente che la strada Soresina-Casalbuttano-Cremona è in migliori condizioni, è stato disposto che il servizio ferroviario da Cremona a Soresina venga sostituito dalle seguenti autolinee:

a) una linea per servizio diretto, via Casalbuttano, prolungantesi a Soncino e Orzinuovi;

b) una linea per servizio locale, via Sesto Cremonese-Grumello-Annicco, in coincidenza a Soresina con la precedente.

Per quanto riguarda i miglioramenti stradali, di cui all'interrogazione, si fa presente che appare necessario provvedere anzitutto alla sistemazione della strada intercomunale Soresina - Annicco - Farlengo - Cremonese - Sesto - strada provinciale milanese, la quale dovrebbe in gran parte essere ricostruita nella sua attuale sede, togliendo le numerose strette curve, eliminando gli attraversamenti degli abitati e trasformando la pavimentazione da semplice macadam in manto bituminoso, ed in parte dovrebbe essere costruita *ex novo* nell'attuale sede ferroviaria.

Per l'esecuzione di detti lavori, l'amministrazione provinciale di Cremona ha già predisposto, in accordo anche nei riguardi tecnici con l'Ufficio del genio civile di Cremona, un progetto di larga massima, che prevede una spesa complessiva di lire 305 milioni.

Detta spesa comprende un primo tratto da Soresina ad Annicco, di metri lineari 1.600, da ricostruirsi quasi interamente su tracciato nuovo, con una spesa di 40 milioni; un secondo tratto di metri lineari 1.800, già sistemato, da pavimentarsi con bitumatura a freddo con una spesa di lire 4 milioni; ed un terzo tratto di chilometri 12.500 fino all'innesto con la provinciale milanese, da costruirsi interamente allargando e sistemando opportunamente l'attuale sede ferroviaria, con una spesa di lire 250 milioni.

A questa spesa è da aggiungersi quella, però meno urgente, occorrente per sistemare la strada provinciale cremonese nel tratto Cremona-Sesto, stante le necessità di dover

incorporare nella sede stradale l'area oggi occupata dalla strada ferrata (spesa lire 11 milioni).

Sarebbe altresì da aggiungere anche quella necessaria per la provvisoria depolverizzazione dell'attuale strada comunale, perché si possa far fronte al traffico delle autolinee durante il periodo di esecuzione dei lavori.

Detti lavori, trattandosi di costruzione e completamento di strada intercomunale a carattere provinciale, atteso anche che di fatto i lavori verrebbero eseguiti dalla provincia di Cremona, potrebbero rientrare fra quelli che sono ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184. A tale scopo, però, l'amministrazione provinciale di Cremona dovrebbe presentare regolare domanda per la ammissione al contributo.

Il Ministro: ANGELINI.

RIVA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda opportuno sollecitare l'espletamento del concorso a commissario di leva bandito fin dall'aprile del 1952, quando risulta che la graduatoria formata da una speciale commissione è giunta finalmente alla Corte dei conti già nei primi giorni dell'agosto 1955 per la definitiva approvazione e firma del relativo decreto. (18014).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso a 57 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, è tuttora in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

L'amministrazione non ha mancato di rivolgere all'organo di controllo le possibili premure.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

ROBERTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi dell'atteggiamento che ha assunto la direzione generale per la riforma fondiaria nei confronti delle organizzazioni sindacali dei concessionari dell'ex Opera nazionale combattenti nella bonifica del basso Volturno, vietando riunioni ed attività sindacali organizzative ed assistenziali nei vari borghi della bonifica stessa; e si rifiuta di fornire ai rappresentanti sindacali dei concessionari stessi chiarimenti circa le modalità e le condizioni dei nuovi contratti da stipulare e della liquidazione del precedente rapporto con la cessata gestione dell'Opera nazionale combattenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intendano adottare per far cessare tale comportamento, in netto contrasto con le norme della Costituzione e con il diritto di rappresentanza sindacale dei concessionari medesimi. (16702).

RISPOSTA. — Non risulta che la sezione speciale di riforma fondiaria per la Campania abbia in alcun modo, interferito sulla libera attività sindacale dei concessionari dei poderi del basso Volturno, già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti.

La sezione stessa non rifiuta di fornire notizie che le vengano richieste dalle rappresentanze sindacali dei concessionari, le quali, infatti, ogni qualvolta lo abbiano domandato, sono state ricevute dal presidente o dal direttore, cui è riservato tale compito, nell'ambito della organizzazione dei servizi dell'ente, attesa la maggiore importanza dei problemi di ordine generale trattati da dette rappresentanze, nell'interesse di tutta la categoria.

Il direttore del centro, invece, riceve regolarmente e costantemente tutti i concessionari, per l'esame di questioni particolari a ciascuno di essi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

ROBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere rapidamente alla regolarizzazione della posizione catastale nei confronti di circa 350 coltivatori attualmente occupanti degli appezzamenti agricoli siti nei territori della bonifica del basso Volturno e precisamente in tenimento di S.M. La Fossa, Gazzanise, Cancellò Arnone, Castel Volturno e Villa Literno; appezzamenti la cui occupazione fu autorizzata in favore degli attuali coltivatori fin dal 1951 da parte dell'Opera nazionale combattenti come corrispettivo della espropriazione precedentemente eseguita dall'Opera nazionale combattenti medesima, di terreni già di proprietà dei suddetti coltivatori. (17013).

RISPOSTA. — Fra le moltissime ditte espropriate, i cui terreni andarono a costituire il comprensorio d'intervento dell'Opera nazionale combattenti nel bacino inferiore del Volturno, ne furono prescelte, da apposita commissione presieduta dal capo dell'ispettorato agrario di Caserta, circa 700, a favore delle quali fu consentita la retrocessione dei fondi rustici ad esse espropriati, o, l'assegnazione di quote di terreno di superficie pressoché pari

a quella dei fondi espropriati, dove ragioni tecniche impedivano di dare luogo alla retrocessione suddetta.

Per la più sollecita stipulazione dei contratti di trasferimento dei terreni in questione l'Opera ha ripetutamente invitato le ditte interessate a presentare la documentazione comprovante il loro diritto di proprietà sui fondi espropriati e la libertà di essi da eventuali pesi ipotecari.

La mancata esibizione di tale documentazione da parte di ciascun assegnatario non ha permesso ancora di stipulare i contratti di cui sopra, ma di recente funzionari dell'Opera hanno potuto prendere diretti contatti con oltre 150 assegnatari (e altri ne prenderanno con i restanti coltivatori) al fine di completare i documenti richiesti, onde raggiungere, nel più breve tempo possibile, il perfezionamento di tutti i contratti.

Il Ministro: COLOMBO.

RONZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non sia ancora stata definita la pratica di pensione di guerra del già marinaio Fioratto Pierino (posizione numero 318993, dirette nuova guerra), il cui fascicolo è stato completato di tutti i documenti che sono stati richiesti dal competente ufficio.

Sta di fatto che nel 1951 fu comunicato all'interessato che gli uffici stavano richiedendo le cartelle cliniche e la documentazione matricolare, e che nel 1955 asserivano non aver ancora ricevuto il detto estratto matricolare.

Risulta invece che la capitaneria di porto di Savona ha inoltrato per ben due volte il foglio matricolare citato, e precisamente in data 17 novembre 1954, nota n. 7779/M e il 21 aprile 1955, con nota n. 3723. (16493).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stata interessata la capitaneria di porto di Savona perché faccia pervenire un estratto matricolare aggiornato fino alla data di invio in licenza speciale in attesa di trattamento di quiescenza e l'esito di discriminazione od un rapporto informativo sulla natura del servizio prestato dopo l'8 settembre 1943.

Quanto sopra indicato non si rileva dalla documentazione matricolare qui trasmessa dalla capitaneria di porto di Savona con i protocolli citati.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

RONZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere i risultati delle indagini eseguite per accer-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

tare le cause della morte di tre bambini dell'istituto Vendramini al principio dell'estate scorsa, che, a detta dei giornali di Roma, dovevasi attribuire all'ingestione di latte sterilizzato.

Per sapere infine quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare che non abbiano a ripetersi simili dolorosi incidenti. (17558).

RISPOSTA. — In merito al doloroso decesso dei tre bambini ricoverati presso il sanatorio infantile « Elisabetta Vendramini » in Roma, è stata investita l'autorità giudiziaria, che ancora non ha comunicato l'esito delle indagini svolte.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

RONZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover rivedere le norme per la omologazione dei prototipi dei rimorchi agricoli, che per la loro complessità non possono essere applicate alle aziende artigiane produttrici di esemplari non di serie.

In particolare l'applicazione di tali norme danneggerebbe gli artigiani « carradori » che fabbricano i piccoli rimorchi agricoli delle zone montane.

L'interrogante ritiene che, in attesa di quanto sopra, si renda opportuno sospendere l'applicazione delle complesse norme di collaudo per le aziende artigiane. (18758).

RISPOSTA. — Le esigenze della sicurezza della circolazione su strada e del traffico attuale hanno reso indispensabile la regolamentazione dell'impiego su strada delle macchine agricole ed in particolare delle trattrici agricole e dei relativi rimorchi che sempre più in maggiore misura vengono autorizzati per il trasporto su strada di prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nel dicembre 1953, sentita la commissione permanente per l'automobilismo, vennero definiti gli elementi per la determinazione del peso rimorchiabile su strada delle trattrici agricole in relazione alle caratteristiche dei veicoli; in conseguenza furono emanate norme regolamentari di carattere tecnico per i rimorchi agricoli di peso complessivo (tara + portata) superiore a 15 quintali.

Il notevole peso complessivo (fino a 120 quintali) consentito per i rimorchi dalle disposizioni sui pesi rimorchiabili e la diffusione sempre più vasta su strada dei rimorchi agricoli hanno determinato la necessità di disporre, per tali veicoli, caratteristiche diverse da quelle dei carri a trazione animale in genere costruiti da artigiani.

Si ha ragione di ritenere per altro che da tali norme sia derivato un beneficio piuttosto che un danno economico alle officine costruttrici di rimorchi, che si sono adeguatamente attrezzate. Infatti la eliminazione di numerosi esemplari già in circolazione non presentanti le caratteristiche richieste ha causato considerevole impulso alla produzione di nuovi rimorchi agricoli; molte ditte, per la maggior parte a carattere artigiano, hanno chiesto l'omologazione dei prototipi di rimorchi adeguandosi alle nuove esigenze e con il miglioramento delle attrezzature d'officina hanno anche incrementato la produzione.

L'attività delle piccole officine artigiane non attrezzate per la produzione in serie non si ritiene sia stata compromessa. È stata infatti contemplata la possibilità di collaudare i singoli esemplari di rimorchi senza richiederne la omologazione. La procedura per ottenere il collaudo (domanda, calcolo di verifica delle strutture portanti e disegni complessivi del veicolo) rappresentano il minimo indispensabile che si deve chiedere per formulare un giudizio tecnico sulle possibilità e sull'efficienza del veicolo e per poter rilevare i dati (compreso il peso complessivo a pieno carico) da riportare sul documento che viene rilasciato ad ogni rimorchio agricolo per la circolazione su strada.

Si fa rilevare, inoltre, che i rimorchi agricoli di peso complessivo inferiore al 15 quintali — come più avanti è stato accennato — possono circolare su strada senza che siano sottoposti ad accertamenti di sorta e privi del documento di circolazione.

Tale categoria di rimorchi — particolarmente indicata per le zone montane — e che, per la modestia portata, non richiede particolari caratteristiche e garanzie di costruzione, rappresenta un sicuro campo d'attività per gli artigiani che svolgono l'attività di carradori.

Il Ministro: ANGELINI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover provvedere a che siano limitate a casi assolutamente eccezionali, se non eliminate addirittura, le autorizzazioni allo svolgimento di gare automobilistiche e motociclistiche che importino la chiusura al traffico delle strade su cui le gare si svolgono, dato il grave disagio che dalla temporanea sottrazione delle strade pubbliche all'uso comune deriva agli utenti che si vedono inibita la circolazione su di esse. (14892).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

RISPOSTA. — La materia che forma oggetto della interrogazione rientra prevalentemente nella competenza di questa Presidenza, cui è demandata, in virtù dell'articolo 15 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 2082, la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni sportive di importanza nazionale.

Da tempo questa Presidenza, cui non erano sfuggiti gli inconvenienti lamentati, aveva preso l'iniziativa di una più severa regolamentazione delle competizioni motoristiche su strada ed a tal fine aveva nominato una commissione interministeriale con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti e delle organizzazioni sportive interessate.

La predetta commissione ha, di recente, concluso i propri lavori ed approvato il calendario delle gare autorizzate, il cui numero è stato considerevolmente ridotto rispetto alle analoghe manifestazioni svoltesi negli anni precedenti.

Per evidenti considerazioni di opportunità non si è ritenuto di eliminare totalmente le competizioni motoristiche, che hanno largo seguito di appassionati, e come partecipanti e come spettatori, ma le gare tradizionali, eccezionalmente autorizzate si svolgeranno secondo criteri organizzativi che consentano la minor possibile sottrazione delle strade alla libera disponibilità di tutti gli utenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
Russo.

ROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sul vandalico attentato fascista compiuto la notte fra il 13 e il 14 gennaio 1956 a danno della camera confederale del lavoro di Padova e in particolare sulle misure da allora adottate per vigilare sulla incolumità di quella sede, e sulle circostanze in cui, indipendentemente dall'eventuale carenza di vigilanza, l'attentato ha potuto compiersi nelle immediate adiacenze della prefettura, della questura e della sede della Banca d'Italia. (18220).

RISPOSTA. — Il 15 gennaio 1956, alle ore 0,30 circa, in un angolo interno presso il cancello d'ingresso di un andito non illuminato che immette nell'atrio della locale camera del lavoro di Padova, venne fatto esplodere ad opera di ignoti un ordigno di limitata potenza, che provocò la caduta di pezzi d'intonaco del soffitto e la rottura di alcuni vetri.

L'ordigno, a giudizio della direzione di artiglieria, doveva essere confezionato in maniera del tutto rudimentale.

Le indagini per l'identificazione dei responsabili, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, sono tuttora in corso.

Gli agenti della forza pubblica, che nella stessa zona provvedono altresì alla vigilanza dei vari edifici pubblici, prima dello scoppio dell'ordigno non avevano notato nulla di sospetto attorno alla camera del lavoro.

Il Ministro: TAMBRONI.

ROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul premio per la lontananza famiglia di cui hanno fruito sino all'anno scorso tutti i lavoratori espatriati per lavorare in Francia nella campagna bieticola, mentre quest'anno quella indennità è stata negata ai lavoratori assunti dagli agricoltori francesi con richiesta nominativa. Di tale innovazione, pregiudizievole a tanti lavoratori fra i più poveri, e moralmente ingiustificata, l'interrogante chiede di conoscere la ragione. (18265).

RISPOSTA. — Questo Ministero ebbe ad impartire, a suo tempo, le necessarie istruzioni ai dipendenti uffici provinciali del lavoro, ai fini della più esatta applicazione delle norme relative alla concessione del sussidio straordinario in favore delle famiglie dei lavoratori emigrati.

Come è noto, la finalità del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, e del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 103, contenenti norme in materia, è quella di soccorrere le famiglie dei lavoratori emigrati che si trovino in stato di bisogno nel periodo intercorrente tra la data di espatrio del lavoratore e quella in cui può pervenire la prima rimessa di risparmio.

Il beneficio, a termini di legge, è per altro previsto soltanto a favore dei lavoratori « arruolatisi tramite gli uffici provinciali del lavoro ».

Nei confronti dei lavoratori stagionali che emigrano in Svizzera ed in Francia i requisiti previsti dal legislatore possono sussistere, e solo eccezionalmente, per quei lavoratori che emigrano per la prima volta ed a seguito di normale reclutamento effettuato dagli uffici del lavoro per richiesta numerica delle autorità straniere (le richieste nominative si riferiscono ad elementi che già hanno prestato la loro opera alle dipendenze di un determinato datore di lavoro che offre loro, normalmente, la prosecuzione di un rapporto di lavoro in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

terrotto nell'anno precedente per le periodiche contrazioni del mercato di lavoro determinate da circostanze stagionali. L'eccezionalità della sussistenza dei requisiti è confermata dalla considerazione che tali lavoratori emigrano sulla base di un contratto, avente immediato effetto dalla data di espatrio e che, pertanto, possono soccorrere le proprie famiglie a decorrere dalla data di pagamento già della prima settimana o quindicina di salario.

È appena da rilevare che nuove disposizioni — comunque in contrasto con lo spirito dei provvedimenti citati — intese a favorire lavoratori stagionali, verrebbero a determinare in favore di questi ultimi un ingiustificato privilegio rispetto ai lavoratori che emigrano in paesi d'oltre mare, sprovvisti di contratto e, quindi, obbligati a superare un periodo di attesa prima del collocamento.

In altre parole, i lavoratori stagionali che partono con richiesta nominativa verrebbero a fruire di uno speciale trattamento annuale a carico dello Stato, non concesso ai lavoratori che emigrano per restare permanentemente all'estero.

Le disposizioni adottate dai competenti uffici del lavoro in armonia con le istruzioni di questo Ministero non sono innovatrici rispetto alle disposizioni precedentemente impartite al riguardo, che limitavano la concessione del sussidio ai lavoratori stagionali che si recavano all'estero per la prima volta. Non si esclude che in qualche provincia possa essersi largheggiato in alcuni casi, ma ciò non può costituire un precedente apprezzabile per considerare il sussidio stabilito dal legislatore nel senso e coi limiti sopra enuncati, quale « un assegno di lontananza dalla famiglia » secondo l'espressione usata nella interrogazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato deplorabile in cui si trova la sezione di Archivio di Stato di Padova, che è sistemata in locali addirittura indecorosi e da anni è nell'assoluta impossibilità di ricevere qualsiasi versamento. Il che spiega come la prefettura di Padova non abbia ancora potuto effettuare il versamento (sollecitato dal Ministero dell'interno sin dal 1949) del suo archivio storico risalente al 1806; e come nell'archivio di deposito del tribunale di Padova giaccia abbandonato in condizioni disastrose (segnalate dal sovrintendente archivistico di Venezia sin dal 1948) e vada distruggendosi una enorme quantità di atti e documenti, anch'essi di fon-

damentale importanza per la conoscenza della storia veneta. A non parlare, poi, delle decine di migliaia di mazzi che dovrebbero essere versate da parte dell'archivio notarile, dell'intendenza di finanza e di altri uffici della provincia di Padova.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti l'onorevole ministro dell'interno ritenga di poter urgentemente adottare per indurre l'amministrazione provinciale di Padova (cui spetta di provvedere) ad adoperarsi perché sia una buona volta eliminata tale intollerabile situazione. (18306).

RISPOSTA. — Il problema della sede dell'Archivio di Stato di Padova è seguito con particolare interesse dal Ministero, che sta svolgendo un'azione pressante nei confronti di quella amministrazione provinciale, affinché metta a disposizione di quell'istituto locali più capaci e idonei, in adempimento degli obblighi sanciti dall'articolo 42 della legge 21 dicembre 1939, n. 2006.

L'amministrazione predetta si è finora giustificata, adducendo ragioni di forza maggiore e l'impossibilità di assumersi un grave onere per la costruzione di un nuovo edificio, tenuto conto della necessità di dare la precedenza ad altre opere, ritenute più urgenti.

Il Ministero, per altro, anche in relazione all'interesse che la questione suscita nell'opinione pubblica locale, ha invitato il prefetto ad intervenire personalmente — avvalendosi, se occorre — dei suoi poteri sostitutivi — per una sollecita e soddisfacente soluzione del problema.

Il Ministro: TAMBRONI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione del signor Di Blaso Carmine fu Michele, di anni 82, da Sezzano (Campobasso), per la morte del figlio Giustino, avvenuta nel 1944. (10881).

RISPOSTA. — La pratica di pensione, già definita negativamente per le buone condizioni economiche dell'interessato, è stata ripresa in esame, in esito a nuova domanda, ai sensi della legge 10 maggio 1955, n. 491.

Attualmente si è in attesa che i carabinieri di Carpinone trasmettano le informazioni sulle attuali condizioni economiche del Di Blasio (e non Di Blaso) e precisino, inoltre, le condizioni economiche dello stesso all'atto della morte del militare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

SCAPPINI, PELOSI E MAGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover senz'altro smentire la notizia del proposito dell'amministrazione ferroviaria di sopprimere il tronco Cerignola campagna-Cerignola città, costruito con il sacrificio della cittadinanza da circa 50 anni.

La popolazione di Cerignola, messa in vivo allarme dalla notizia, manifesta la convinzione che il grave provvedimento sarebbe sollecitato da un'alta personalità pugliese, interessata a favorire una società automobilistica. (18828).

RISPOSTA. — La situazione della linea Cerignola città-Cerignola campagna è stata ampiamente esaminata dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria, ed esclusivamente elementi tecnici ed economici hanno imposto la sostituzione dell'esercizio ferroviario con quello automobilistico.

Ai motivi già esistenti per la soppressione del servizio ferroviario, si è venuta ad aggiungere — dopo la decisa elettrificazione della Foggia-Bari — la considerazione che era impossibile lasciare in esercizio il tronco in questione con trazione *Diesel* ed a vapore, mentre la spesa per l'elettrificazione si sarebbe rivelata del tutto ingiustificata, dato l'esiguo volume del traffico della linea, e ne avrebbe accresciuto sensibilmente il già rilevante dissesto.

Si tratta però della semplice e sola sostituzione del mezzo di trasporto, poiché non verrà apportata alcuna modificazione né al numero delle corse effettuate né alle tariffe che resteranno quelle ferroviarie, ordinarie e ridotte, di qualsiasi specie e tipo, sia per i viaggiatori sia per le merci.

Continueranno anche a funzionare gli attuali scali ferroviari.

I viaggiatori beneficeranno invece dell'immediato vantaggio di essere trasportati fino al centro cittadino in quanto il capolinea dell'autoservizio verrà stabilito in via Roosevelt.

Parimenti i trasporti delle merci potranno essere effettuati fino a domicilio dato che il servizio si svolgerà con carrelli stradali.

In complesso il provvedimento, mentre da un lato mira a sollevare il *deficit* ferroviario da spese dimostratamente improduttive, dall'altro tiene conto di tutte le esigenze del traffico locale e ne migliora il servizio.

Il Ministro: ANGELINI.

SCARASCIA, VILLA, DE CAPUA, TROISI, PIGNATELLI, BONOMI, DE MEO, AGRIMI, DEL VESCOVO, VIALE, CODACCI PISANELLI E SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie riportate dalla stampa quotidiana circa la importazione di oli di semi. E se non ritenga indispensabile nel momento attuale emettere immediatamente, secondo l'impegno più volte ripetuto nel corso della discussione sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, il decreto per l'ammasso dell'olio di oliva. A tal fine si fa presente che l'ammasso stesso rappresenterà la calmierazione del mercato, mentre misure di importazione determinerebbero un immediato crollo nel prezzo delle olive, con evidente danno dei produttori, nella quasi totalità non industrializzati, che, per le particolarità dell'annata agraria, già stanno subendo e subiranno nel complesso un gravissimo ed evidentissimo danno. (17082).

RISPOSTA. — I provvedimenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, sulla base degli stessi criteri di massima seguiti lo scorso anno, erano stati tempestivamente predisposti da questo Ministero e si attendeva la necessaria adesione del Ministero del tesoro, per l'erogazione del contributo statale.

Successivamente, si è manifestata in tutta la sua gravità la situazione di mercato connessa con il raccolto eccezionalmente scarso e di qualità scadente a causa dell'attacco della « mosca olearia ».

Di qui la necessità dell'adozione di altri provvedimenti più urgenti, intesi a favorire, sia attraverso le importazioni di oli esteri, che con le cessioni delle scorte statali, l'afflusso di oli commestibili sul mercato, al fine di permettere la stabilizzazione del mercato stesso su posizioni di pieno equilibrio.

Tra gli oli esteri di importazione sono compresi anche gli oli di semi, di cui c'è larghissima disponibilità sul mercato internazionale ed il cui tenue prezzo non sembra possa apprezzabilmente essere influenzato dallo scarso raccolto di olio di oliva.

Stando così le cose, l'ammasso potrà rivelarsi utile in futuro, nel caso in cui si dovesse profilare la minaccia di quotazioni al di sotto dei limiti dell'equo.

Questo Ministero, comunque, vigilerà sullo sviluppo della situazione olearia nazionale per intervenire adeguatamente dove e quando se ne dovesse manifestare la necessità.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

SCARPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda promuovere o suggerire, nei confronti del direttore della filiale di Novara dell'Ente risi, circa gli abusi di cui egli sta rendendosi responsabile nella concessione di anticipazioni dovute per legge sul prodotto del riso agli agricoltori.

Il rilievo si riferisce soprattutto alla concessione di anticipi che l'Ente risi effettua alle aziende sulle quali hanno posto il fermo enti od istituti privilegiati di legge, quali l'Istituto federale di credito agrario ed il consorzio agrario provinciale. In quei casi il direttore dell'Ente risi si fa lecito di disporre, in modo diverso dal convenuto, delle somme anticipate ed in parte lasciate libere dagli istituti sopra cennati in pro della mano d'opera occupata nelle operazioni di raccolta del prodotto, somme che vengono, invece, devolute in favore della proprietà terriera e di altri enti, sovvertendo così persino l'ordine dei privilegi riconosciuti ai crediti dalla legge.

Uno solo dei numerosi esempi vale a chiarire la portata dell'abuso. Per la cascina Berta di Casaleggio (Novara), l'Istituto federale di credito agrario ed il consorzio agrario avevano posto sulla somma di lire 5 milioni, anticipata dall'Ente risi, il fermo per l'importo di 2 milioni ciascuno, lasciando intenzionalmente libero 1 milione di lire da consegnarsi all'agricoltore per il pagamento dei salari ai lavoratori addetti alle operazioni di taglio del riso.

Il direttore dell'Ente risi di Novara, invece di consegnare 1 milione di lire all'agricoltore di cui sopra, si è permesso (come è risultato nel corso di una riunione presso la prefettura di Novara), di versare, all'insaputa dell'agricoltore e per una semplice lettera inviata dai titolari della proprietà terriera (che non avevano neppure operato il fermo giudiziario), grande parte di tale somma al proprietario della terra ed alla S.A.P.R.I. fornitrice delle sementi.

In questo modo i dirigenti dell'Ente risi di Novara sovvertono nella pratica il riconoscimento giuridico della assoluta precedenza dei crediti di lavoro e rivelano un indirizzo ostile ai lavoratori e favorevole agli interessi dei ceti privilegiati. (17014).

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato, si fa presente che gli enti ammassatori sono tenuti a disporre il fermo delle somme dovute dai conferenti ai creditori, quando questi lo facciano valere nelle forme previste dalla legge.

Non risulta che la sezione di Novara dell'Ente nazionale risi si sia allontanata da tale procedura, che è stata osservata anche nell'unico caso specifico segnalato, e cioè quello riguardante il signor Berta Battista di Lorenzo, conduttore della cascina Colombara di Casaleggio, di cui è proprietario l'ospedale Maggiore di Novara.

Infatti, il Berta venne avvertito che su tale somma avanzavano diritti, in virtù dei crediti privilegiati, l'Istituto federale di credito agrario, il consorzio provinciale agrario di Novara e l'ospedale Maggiore di Novara, il cui credito era stato regolarmente notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, in data 7 ottobre 1955.

L'agricoltore interessato provvide, quindi, a concordare direttamente con i propri creditori il versamento di lire 2 milioni all'Istituto federale di credito agrario, di lire 2 milioni al consorzio agrario di Novara, e di lire 200 mila al proprietario della cascina quale acconto sulle maggiori somme dovute.

A disposizione dell'agricoltore rimaneva, pertanto, una somma di lire 800 mila per il pagamento della mano d'opera.

Il versamento alla proprietà venne eseguito solo dopo che l'agricoltore interessato ebbe ad esprimere per iscritto il proprio consenso all'operazione.

Il testo dell'accordo, firmato da tutte le parti interessate, venne comunicato all'Ente nazionale risi, il quale dispose il pagamento della residua somma all'agricoltore.

Va osservato, inoltre, che l'Ente nazionale risi si dichiarò pronto a mettere a disposizione del Berta un altro milione di lire, purché la somma fosse lasciata libera dai creditori per l'integrazione del pagamento della mano d'opera.

La proprietà dette il nulla-osta, cui però non aderirono il consorzio agrario e l'Istituto federale di credito agrario, che rinnovarono la loro opposizione anche nel corso di un'apposita riunione tenutasi il 22 ottobre presso la prefettura di Novara.

Per quanto riguarda la S.A.P.R.I., nessuna trattenuta è stata effettuata a danno dell'agricoltore sull'operazione di finanziamento di cui trattasi, in quanto la predetta società, venuta a conoscenza che la somma di lire 800 mila era destinata al pagamento della mano d'opera, accettò di soprassedere a far valere i propri diritti derivanti da una fornitura di risone da seme, riservandosi di recuperare successivamente il proprio credito.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

SENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda intervenire perché siano approvati i seguenti corsi da svolgersi presso il Centro di addestramento professionale consorzio provinciale istruzione tecnica di Cosenza (via Alimena n. 35):

1°) corso addestramento decoratori ceramisti disoccupati;

2°) corso addestramento decoratori ceramisti tipo normale;

3°) corso addestramento professionale giocattoli artistici e ricamatrici disoccupate;

4°) corso addestramento per confezioniste giocattoli e ricamatrici;

5°) corso addestramento ceramisti, tornianti e fornaciai del tipo normale.

I corsi anzidetti sono assolutamente necessari per la provincia di Cosenza. (18627).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che non si rende possibile autorizzare la effettuazione dei corsi per disoccupati sopra indicati, in quanto essi sono stati inclusi nel piano annuale, relativo al corrente esercizio finanziario predisposto dal competente ufficio del lavoro di Cosenza, d'intesa con la commissione provinciale per il collocamento.

Per quanto, invece, si riferisce ai corsi per giovani lavoratori, si assicura che sono stati autorizzati i seguenti, da svolgere presso il centro di addestramento di cui alla interrogazione:

Categoria professionale	Durata giorni	Numero degli allievi	Spesa
1 corso addestramento confezionisti giocattoli artistici	100	20	L. 616.000
1 corso qualificazione confezionisti giocattoli artistici	100	20	» 616.000
1 corso 1° addestramento decoratori ceramisti	100	20	» 632.000
1 corso qualificazione decoratori ceramisti .	100	20	» 632.000
1 corso 1° addestramento tornianti fornaciai .	100	20	» 616.000
1 corso qualificazione tornianti fornaciai . .	100	20	» 616.000

Il Ministro: VIGORELLI.

SORGI. — *Al Governo.* — Per sapere quali urgenti ed efficaci provvedimenti intenda adottare per alleviare l'improvvisa crisi del mercato dell'olio, il cui prezzo ha subito un rilevantisimo aumento, non sopportabile dai consumatori meno abbienti, specialmente dagli operai ed artigiani dell'Italia meridionale, che di tale genere fanno largo uso nell'alimentazione quotidiana. (17275).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Governo trattandosi di questione che rientra nella prevalente competenza di questo Ministero.

L'aumento del prezzo dell'olio di oliva è dovuto alla eccezionale scarsità (quantitativa e qualitativa) del raccolto delle olive, le quali hanno subito un attacco di mosca olearia di straordinaria virulenza.

Le amministrazioni pubbliche interessate, che si son trovate a dover fronteggiare d'improvviso la situazione di mercato determinata dalla suddetta infestione dacica, hanno posto subito alla studio, in sede C.I.R.-agricoltura, le forme di intervento più idonee a riportare un rapido equilibrio nel mercato stesso.

Il C.I.R.-agricoltura, su proposta dei ministri competenti, ha deliberato di adottare le seguenti misure:

a) immissione sul mercato di scorte statali di oli vegetali, di cui una prima tranche di 100 mila quintali è stata già messa in distribuzione nel dicembre scorso, e una seconda per 60 mila quintali è stata effettuata il 4 febbraio 1956. Successive immissioni sul mercato seguiranno con ritmo adeguato alle necessità di rifornimento del mercato stesso e di calmieramento dei prezzi;

b) allargamento dei rapporti di abbinamento tra acquisto di oli di scorta statale e l'importazione di oli e semi oleosi, nelle seguenti misure: 1 : 3,5 per gli oli di semi, 1 : 8 per l'olio in semi oleosi.

Per l'acquisto a listino di olio di oliva il rapporto percentuale sarà di 1 : 20;

c) immediata importazione dagli Stati Uniti d'America, di un primo contingente di circa 150 mila quintali di semi oleosi sui « surplus agricoli » riservati all'Italia;

d) importazione di 25 mila quintali di olio d'oliva dalla Libia in esenzione doganale e senza obbligo di abbinamento;

e) messa a disposizione di valuta per favorire l'importazione di olio di oliva.

Tali provvedimenti consentiranno l'afflusso sul nostro mercato, entro breve termine, da mezzo milione a un milione di quintali di prodotti, cioè da un terzo ai due terzi del quantitativo che sarà necessario importare a copertura del fabbisogno dell'attuale annata di consumo e, conseguentemente, la stabilizzazione del mercato stesso su posizioni più equilibrate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per sanare la gravissima situazione determinatasi in seno alla categoria di produttori di pomodori della provincia di Salerno, sfociata recentemente nella costituzione del « Consorzio provinciale dei produttori di pomodoro », le cui lagnanze sono state espresse in ordini del giorno inviati ai ministri competenti.

Specificamente l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno:

1°) sollecitare dal prefetto di Salerno la emanazione di un provvedimento che vieti o limiti al minimo, compatibilmente con impegni eventualmente in corso, l'importazione di pomodoro nella provincia, fino all'assorbimento del prodotto locale;

2°) disporre la erogazione di un contributo straordinario per quintale di pomodoro prodotto, a favore dei braccianti e mezzadri, al fine di soccorrere almeno in parte la categoria duramente colpita dalla crisi in atto, considerando che la prestazione d'opera a carattere stagionale è in funzione del prezzo del prodotto, che quest'anno ha subito un crollo imprevedibile, da non garantire un minimo di retribuzione sufficiente alle elementari esigenze di vita dei mezzadri, compartecipanti e delle loro famiglie;

3°) stabilire, da parte dei Ministeri dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro, il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di pomodoro (sentiti i rappresentanti delle categorie interessate), sulla media delle quotazioni del prodotto conservato sul mercato nazionale ed estero;

4°) predisporre adeguati ed urgenti provvedimenti di carattere fiscale straordinario, idonei a lenire parzialmente gli effetti della gravissima crisi;

5°) concedere al consorzio produttori pomodoro — che lo richiederà nei termini pre-

scritti — il finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di uno stabilimento industriale, allo scopo di sottrarre il prodotto agli industriali privati, che, di anno in anno, impongono prezzi sempre più inadeguati;

6°) concedere — per l'anno in corso — l'immediata sospensione del pagamento dei contributi unificati, in tutte le zone coltivate a pomodoro, allo scopo di rendere possibile il risollevarlo economico dei produttori di pomodoro, che è l'unico prodotto che sostiene le aziende meridionali e l'enorme numero dei mezzadri locali. (14997).

RISPOSTA. — In merito alle singole richieste contenute nella sopra trascritta interrogazione, si fa presente:

1°) l'adozione di un provvedimento di divieto o di limitazione dell'importazione di pomodoro nella provincia di Salerno esula dalle attribuzioni del prefetto e, comunque, contrasterebbe con il principio di libero scambio dei prodotti agricoli;

2°) non è accoglibile la richiesta di erogare un contributo straordinario, per quintale di pomodoro prodotto, a favore dei braccianti e mezzadri, in quanto non esistono particolari disposizioni di legge che lo consentano;

3°) questo Ministero si è costantemente interessato per far ottenere ai produttori di pomodoro industriale della Campania un prezzo equamente remunerativo; per altro, trattandosi di un prodotto liberamente commerciabile, l'unica azione possibile si concretava nel tentativo di trovare una base di intesa fra produttori ed industriali circa il sistema di fissazione del prezzo. Senonché, l'estremo frazionamento di questa coltivazione e la grande deperibilità del prodotto hanno, di fatto, posto gli agricoltori nella necessità di accettare qualsiasi condizione di consegna e di prezzo che l'industria acquirente ha ritenuto di fissare.

Questo Ministero, pertanto, ha visto con particolare favore la costituzione in Salerno di un « Consorzio provinciale di produttori di pomodoro », poiché ritiene che una difesa organizzata rappresenti la base indispensabile per una soluzione dell'importante problema;

4°) circa la richiesta di provvedimenti di carattere fiscale a favore dei produttori di pomodoro, nessun provvedimento per quanto concerne le imposte fondiari può adottarsi a favore di detta categoria, in quanto la crisi non è determinata dalla mancata produzione del reddito, ma dalla contingente situazione economica del mercato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

In quanto agli altri tributi, poiché l'imposta generale sull'entrata è quella che potrebbe aver rilevanza per la categoria di cui trattasi, si fa presente che, in ordine a tale tributo, i produttori di pomodori o di qualsiasi altro prodotto agricolo fruiscono, per il commercio dei propri prodotti, di un regime di imposizione già largamente agevolato, in base al quale sono soggette ad imposta solo le vendite da essi effettuate nei confronti di commercianti ed industriali (con imposizione diretta a carico degli acquirenti) restandone quindi esenti quelle effettuate nei confronti di privati.

Va tenuto, ancora, presente che altre agevolazioni possono essere conseguite, dalla categoria di cui trattasi in virtù delle norme particolari contenute nell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, che, come è noto, riconosce non imponibile, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, il conferimento di prodotti agricoli effettuato dal socio produttore, in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva, come pure la riconsegna al socio del prodotto risultante dalla lavorazione di quello conferito;

5°) quanto alla richiesta di concedere al consorzio produttori pomodori il finanziamento industriale, si precisa che ai finanziamenti industriali si provvede a cura della Cassa, bensì dei tre appositi istituti di credito a medio termine previsti dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, che hanno il compito di intervenire per porre in valore risorse economiche e possibilità di lavoro là dove la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad operare, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Nel caso in specie, trattandosi di impianti che devono sorgere nell'Italia meridionale continentale, è competente l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.) con sede a Napoli.

Ove il consorzio in parola inoltrasse richiesta di finanziamento, corredata in modo esauriente della prescritta progettazione tecnica e finanziaria, è da ritenere che l'Istituto predetto non mancherebbe di prenderla in considerazione;

6°) per quanto riguarda l'invocata sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati nelle zone di coltivazione del pomodoro, si ritiene opportuno chiarire che detti contributi costituiscono il mezzo con cui viene assicurata l'erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli.

Pertanto, la loro mancata riscossione finirebbe col recar danno ai lavoratori, i quali

anch'essi, come l'onorevole interrogante medesimo ha osservato, risentono degli effetti della crisi in atto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine alla grave situazione che si verifica durante il periodo invernale nei comuni di Castelsaraceno e San Chirico Raparo (Potenza), a causa delle continue piene alluvionali del torrente Raganello che ne impediscono l'attraversamento se non con grave rischio della vita nel migliore dei casi.

Dato che tutta la zona del Raganello è attualmente oggetto di studio per opere di termostormazione e bonifica da parte degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso di costruire, sul corso del Raganello, almeno delle solide passarelle, dopo averne adeguatamente rafforzato gli argini, per assicurare durante la prosima stagione invernale ed in attesa delle opere definitive, la transitabilità con i due comuni che in determinate circostanze di maltempo restano addirittura isolati. (15710).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Raganello sono stati assentiti in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno all'Ente irrigazione Puglia e Lucania e sono in corso di esecuzione.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di collegarne, mediante la costruzione di passarelle sul precipitato torrente, i comuni di Castelsaraceno e San Chirico Rapano, si comunica che a cura dell'ente suddetto è stata progettata una strada collegante i due comuni, della quale il primo lotto è in corso di costruzione.

Per la realizzazione dell'opera necessaria per l'attraversamento del torrente, la Cassa per il Mezzogiorno ha chiesto chiarimenti di natura tecnica prima di decidere in merito alla struttura da adottare.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — a seguito della insoddisfacente risposta alla propria interrogazione n. 9640, e della mancata risposta all'altra interrogazione n. 14827, presentata sin dal 26 luglio 1955 — i motivi precisi che hanno determinato il trasferimento del centro

di colonizzazione da Avigliano a Piano del Conte (Potenza), tenendo conto che la sede di Avigliano rispondeva ad esigenze tecniche e logistiche che consigliarono, appunto, la sua prima istituzione in quella località.

Si tenga presente, in proposito, che Avigliano è posta al centro di tutte le zone scorporate dall'Ente riforma e nel comune esistono locali idonei ad ospitare uffici ed impiegati.

Gli assegnatari di San Cataldo e Sant'Antonio Casolino hanno a più riprese manifestato il loro malcontento per i disagi cui sono sottoposti per recarsi presso l'attuale sede del centro, che li obbligano a lunghi percorsi ed a transitare per Avigliano.

Si rileva, infine, che la centralità di Piano del Conte rispetto alle zone scorporate (che avrebbe potuto giustificare il trasferimento) è del tutto inesistente, poiché la maggioranza delle aziende agricole gravitanti intorno a Piano del Conte e ad Avigliano, non sono neppure costituite.

Cade in tal modo la motivazione con cui si ritiene di poter giustificare l'irrazionale spostamento del centro prima a Potenza e successivamente a Piano del Conte, dove la sola costituzione dell'azienda soddisferebbe a sufficienza le esigenze locali.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno accogliere le istanze e le esigenze degli assegnatari, ripristinando il centro nella vecchia e funzionale sede di Avigliano. (16530).

RISPOSTA. — In relazione alle risposte già date alle precedenti interrogazioni n. 9460, e n. 14827, si chiariscono i motivi che hanno consigliato l'opportunità di trasferire la sede del centro di colonizzazione da Avigliano a Potenza e poi a Piano del Conte.

L'ubicazione di Piano del Conte è più centrale rispetto ai territori che presentano più rilevante interesse ai fini tecnici.

Per gli assegnatari di San Cataldo e di Sant'Antonio Casolino prestano servizio, sul posto, dirigenti tecnici ed impiegati in grado di soddisfare le esigenze degli assegnatari stessi, i quali non sono costretti a recarsi a Piano del Conte.

Inoltre, la nuova sede è di più facile accesso per la maggior parte degli assegnatari, in quanto è servita dalla strada statale n. 93 ed è posta a 3 chilometri dalla ferrovia.

Infine, il trasferimento della sede del centro ha consentito anche di realizzare non trascurabili economie, in quanto ad Avigliano gli uffici erano ubicati in locali presi in af-

fitto, mentre a Piano del Conte hanno potuto essere sistemati in uno stabile già esistente su terreni espropriati.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che i centri di colonizzazione dell'Ente riforma fondiaria di Puglia e Lucania, nel procedere all'assunzione di mano d'opera specializzata, sottopongano i candidati all'esame cosiddetto di « prova d'arte » e a pari valutazione di detta prova di esame, diano l'assoluta precedenza a quei candidati che risultino legalmente domiciliati nel luogo dove si rende necessaria l'assunzione, per evitare così che si creino, come già si è verificato ad esempio nel centro di Venosa (Potenza) ed in altri della Lucania, palesi situazioni di ingiustizia sociale, per le quali e per non ben definiti motivi si è proceduto ad assunzioni di mano d'opera proveniente anche da lontane località, lasciando così senza lavoro, ed irritati contro sospettabili forme di nuovo « nepotismo », ottimi e forse più qualificati elementi locali. (16871).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno, trattandosi di questione che rientra nella competenza di questo Ministero.

Le assunzioni di operai specializzati da parte della sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, vengono effettuate mediante richiesta all'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione si svolgono i lavori. Soltanto là dove manchino operai con la qualifica professionale richiesta, si fa ricorso ad assunzioni di lavoratori di altre località, previo sempre nulla osta degli uffici del lavoro competenti.

Tali criteri risultano seguiti presso il centro di colonizzazione di Venosa o altri centri della Lucania.

L'utilizzazione dei lavoratori viene effettuata dopo valutazione delle qualità professionali, anche se non si ricorre a vero e proprio esame di « prova d'arte », e per altro non richiesto da disposizioni di legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre onde provvedere alla riparazione, all'ampliamento ed alla

successiva bitumazione della strada Montemilone-Venosa, attualmente gestita dal consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana di Bari, tenuto conto che lo stato attuale della predetta strada è tale che il traffico su di essa sarà fra poco impossibile e che detta arteria è invece di estrema importanza essendo l'unica via di comunicazione che collega l'operoso comune di Montemilone con Venosa e quindi con Melfi e gli altri centri della Lucania, e la sua chiusura al traffico isolerebbe completamente il suddetto comune con le conseguenze facilmente immaginabili. (17083).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha recentemente autorizzato il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana a presentare il progetto per la sistemazione della strada Montemilone-Venosa.

Inoltre, ha impartito istruzioni agli uffici locali perché svolgano sul progetto stesso l'istruttoria tecnica di competenza.

Si riserva di provvedere al finanziamento dell'opera in relazione alle disponibilità finanziarie.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire una commissione d'inchiesta formata da tecnici dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, con la rappresentanza delle varie correnti politiche dei due rami del Parlamento, perché controlli oculatamente l'indirizzo tecnico-economico-commerciale dei consorzi agrari del meridione, i quali immettono al mercato merci scadenti, già rifiutate dagli agricoltori settentrionali.

Tali merci riescono ad essere imposte agli agricoltori meridionali, i quali non hanno possibilità di altra scelta a causa delle loro disagiate condizioni economiche che li costringono ad accettare i prezzi e i metodi dei consorzi agrari che — di contro alle facilitazioni di pagamento — impongono i propri prodotti anche se di qualità scadente. (17099).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale l'interrogazione sopra riportata è rivolta.

La proposta, perché venga istituita una commissione d'inchiesta con il compito di controllare l'indirizzo tecnico economico e commerciale dei consorzi agrari del meridione non sembra accoglibile in quanto il controllo viene invocato per ovviare a lamen-

tati inconvenienti che di fatto non sussistono e che non sono neppure pensabili in via teorica.

Infatti tutte le principali merci, come ad esempio i trattori e le altre macchine agricole, i carburanti e lubrificanti, i concimi e gli anticrittogamici, le sementi selezionate, sono della stessa specie e degli stessi tipi in tutti i consorzi d'Italia, in quanto fornite dalle medesime fabbriche.

Qualora l'onorevole interrogante vorrà segnalare casi concreti di merce scadente venduta da qualche consorzio agrario del meridione, questo Ministero non mancherà di predisporre accertamenti ed, eventualmente, adottare opportuni provvedimenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per ovviare ai notevoli disagi che incombono sulla popolazione di Agromonte Procoio frazione del comune di Latronico (Potenza), la quale, del tutto sprovvista di acqua potabile, è costretta a bere ed usare per le proprie necessità l'acqua piovana che si raccoglie in una cisterna posta a circa 500 metri dall'abitato, con le conseguenze igieniche e sociali che si possono immaginare. (17651).

RISPOSTA. — Per l'approvvigionamento idrico delle frazioni Procoio e Lucarelli del comune di Latronico questa amministrazione ha eseguito i lavori di captazione delle sorgenti valle Normanno II ed Igieniche.

Ultimati tali lavori l'Ufficio del genio civile di Potenza, con nota 12 luglio 1954, ha invitato il comune di Latronico a fare analizzare l'acqua delle sorgenti, per accertarne la potabilità.

Non appena il comune avrà corrisposto a tale richiesta, si esaminerà la possibilità della costruzione della condotta di allacciamento della sorgente all'abitato di Procoio e della installazione di un fontanino, che richiede una spesa complessiva di 5 milioni e al cui finanziamento si cercherà di provvedere compatibilmente con le disponibilità di bilancio, quanto prima.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di ampliamento della rete idrica di San Mauro Forte (Matera) per i quali lavori, furono a

suo tempo stanziati lire 12 milioni; affinché sia eliminato il notevole disagio anche igienico di quella popolazione e se sia possibile, con l'esecuzione dei predetti lavori, assorbire, una aliquota della mano d'opera disoccupata del luogo. (17652).

RISPOSTA. — Per l'ampliamento della rete idrica nell'abitato di San Mauro Forte, è stato già da tempo approvato e finanziato il progetto dell'importo di lire 12 milioni.

All'appalto dei lavori deve provvedere l'Ente autonomo acquedotto pugliese, cui è affidata la gestione dell'opera.

Senonché, essendo andate deserte le due gare all'uopo esperite, è stato autorizzato, il predetto ente, a trattare con imprese idonee e di fiducia per l'accollo dei relativi lavori.

In seguito a tali trattative una sola impresa ha presentato offerta ponendo come condizione la sostituzione del materiale metallico con tipo diverso da quello previsto in perizia.

Data l'impossibilità di accettare tale offerta condizionata in quanto mutava le condizioni del lavoro e quindi quelle dell'appalto, il progetto è stato già restituito all'Ente autonomo acquedotto pugliese perché lo rielabori urgentemente con previsioni che consentano di riappaltare i lavori al più presto possibile.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la razionale e sollecita esecuzione dei lavori (già da tempo progettati per un importo di lire 70 milioni) relativi alla sistemazione delle importanti foreste di Gallipoli e Cognato del comune di Accettura (Matera).

Tali lavori si appalesano ogni giorno più indispensabili per tutelare il nostro già scarso patrimonio arboreo e dovrebbero concretarsi soprattutto nelle opere idrauliche, di rimboschimento e di imbrigliamento, tante volte invocate dalla popolazione interessata e dalle competenti autorità comunali. (17696).

RISPOSTA. — I lavori sono previsti nella perizia esecutiva dell'importo complessivo di lire 200.500.000, approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 29 settembre 1955.

Trattasi di lavori di sistemazione idraulico-forestale progettati e da eseguire dall'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania nel comprensorio di bonifica « Grottole e San Mauro Forte » ed interes-

santi il territorio dei comuni di Tricarico, Accettura e Grassano in provincia di Matera.

I suddetti lavori saranno iniziati non appena la Cassa per il Mezzogiorno avrà inviato l'atto di affidamento dei lavori stessi.

Il Ministro: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento per l'esecuzione del progetto giacente da anni presso il Ministero, relativo alla costruzione del nuovo edificio destinato ad ospitare la scuola tecnica industriale di Melfi (Potenza) dotandola così di locali adatti all'impianto delle più moderne attrezzature meccaniche, necessarie al particolare tipo dei corsi che si tengono in detto istituto.

Ciò in considerazione del fatto che detta scuola, che è la più antica della Lucania ed una delle migliori del meridione, è frequentatissima da un notevole numero di allievi che vengono anche dalle zone vicine e che intendono prepararsi seriamente negli studi e nel lavoro per la maggiore garanzia del loro futuro e per un migliore avvenire della loro regione. (17996).

RISPOSTA. — Presso questo Ministero non risulta giacente alcun progetto relativo alla costruzione dell'edificio per la scuola tecnica industriale di Melfi.

Si fa, comunque, presente che in conformità a quanto è previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, le domande intese ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa necessaria per la costruzione di edifici scolastici devono essere prodotte dagli enti interessati al Provveditorato agli studi competente, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione cui è demandata, d'intesa con questo Ministero, la compilazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere al beneficio del contributo statale.

Pertanto, ove il comune di Melfi, uniformandosi alle accennate disposizioni, abbia presentato tempestivamente la occorrente domanda, non si mancherà di esaminarla con particolare attenzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio in sede di formulazione dei relativi programmi.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, nella concessione dei can-

tieri di lavoro, alla provincia di Matera, la richiesta dei suddetti cantieri per 97.550 giornate lavorative è stata ridotta a 37.280 delle stesse giornate, mentre per la provincia di Potenza la riduzione è avvenuta da 179 mila giornate richieste a 129.300 concesse.

Chiede inoltre l'interrogante di essere informato anche sui criteri che prevalgono all'apportazione di dette riduzioni, considerato il fatto che le riduzioni stesse sono sempre apportate in maggiore proporzione ai cantieri da assegnarsi alle province lucane, quasi che a questo ottimo popolo onesto e laborioso, già così diseredato dalla stessa natura e dalla ingiusta incomprendione degli uomini, siano riservati solo i doveri di amare, sacrificarsi per la patria e pagare le tasse alla pari degli altri cittadini e mai gli stessi diritti che alle altre regioni ed alle altre province vengono in ogni campo, sia pure giustamente, riconosciuti e concessi. (18004).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che le giornate-operaio per l'istituzione dei cantieri di rimboschimento e lavoro vengono ripartite fra le varie province con criteri statistici, che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, opportunamente integrato dalla valutazione del reddito medio *pro capite*.

Nel corrente esercizio finanziario, alle province di Matera e Potenza sono state, rispettivamente, assegnate 37.280 e 129.300 giornate-operaio.

Ai fini di detta assegnazione, varrà, innanzi tutto, tener presenti i dati relativi all'indice della disoccupazione media annua che, per Matera, è rappresentata da 6.741 unità su di una popolazione attiva di 74.310 unità e, per Potenza, da 18.129 unità su di una popolazione attiva di 191.990. Inoltre, dagli elementi di cui si è in possesso, il reddito medio *pro-capite* di cui sopra è fatto cenno, è più basso nella provincia di Potenza, ciò che ha indotto a promuovere interventi più larghi in quest'ultima rispetto a Matera.

Ciò premesso per quanto concerne il rapporto fra le due province, si aggiunge che, in dipendenza di una successiva redistribuzione, nell'ambito regionale, delle giornate assegnate a ciascuna delle province della circoscrizione era stato ritenuto possibile elevare i contingenti di 37.280 e 129.300 rispettivamente a 97.550 e a 179.000, mediante storno di giornate-operaio assegnate alla provincia di Lecce.

Senonché, a causa di nuove determinazioni intervenute sul piano nazionale, della

limitatezza dei fondi a disposizione e della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione alla categoria delle operaie tabacchine di Lecce, il numero delle giornate-operaio assegnato a tale provincia è stato ridotto, rendendo impossibile lo storno di cui sopra e rendendo necessario confermare il contingente assegnato, in un primo tempo, alle province di Matera e Potenza.

In sostanza, quindi, nessuna decurtazione è stata apportata ai contingenti di giornate-operaio assegnati alla province in questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere quali sono i motivi per i quali all'ex guardia di finanza Garramone Gaetano di Michele, da Potenza, il quale nel 1933 ebbe a subire un grave infortunio che per conseguenza ha portato l'amputazione di una gamba, solo perché l'infortunio è avvenuto durante le ore di « libera uscita », negando la legge, per motivi discutibili e non insuperabili, per questo caso il diritto a pensione, gli si è anche rifiutato un contributo straordinario per l'acquisto di un arto artificiale, contributo la cui concessione non è contro nessuna legge dello Stato e che, al contrario, aderisce in pieno alle leggi di umanità e di squisita sensibilità sociale, che dovrebbero imperare in una nazione che — secondo lo spirito della Carta costituzionale — è fondato sul rispetto assoluto dei principi sociali e dei doveri che hanno Stato e comunità di intervenire a favore del cittadino colpito da male o da disgrazia. (18201).

RISPOSTA. — Si risponde in vece del ministro della difesa per ragioni di competenza.

Il fatto al quale si riferisce l'onorevole interrogante risale al 1933, epoca in cui al finanziere in congedo Garramone Gaetano di Michele fu amputata una gamba per infortunio non dipendente da causa di servizio.

Non fu possibile, pertanto, ostendovi le tassative norme vigenti in materia, attribuirgli alcuna pensione.

Per quanto concerne il contributo straordinario non elargito al Garramone, si fa presente che non è stato possibile provvedervi con il Fondo massa della guardia di finanza poiché le disposizioni che disciplinano l'erogazione di sussidi e sovvenzioni da parte dell'Ente statuiscono rigorosamente che possono beneficiare di tali concessioni soltanto coloro che hanno compiuto almeno 10 anni di servizio nel corpo e versano in condizioni di grave e comprovata indigenza. In via eccezio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

nale, si prescinde dal requisito del periodo minimo di servizio per il solo personale riformato per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ordinario o di guerra.

Né, d'altra parte, vi si è potuto provvedere con altri mezzi, considerato che quelli a disposizione sono limitati nella loro entità e le quote, invero assai modeste, che da essi è possibile attingere, sono destinate esclusivamente ai più immediati ed urgenti bisogni.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Se non ritenga opportuno di trasferire a Maddaloni (Caserta) una scuola militare, tenendo presente che la nobile popolosa cittadina già ospitò in passato la scuola di finanza, e dopo fu sede dell'accademia dei servizi di commissariato e di amministrazione militare, anch'essa tolta a Maddaloni di recente.

Attualmente a Maddaloni, che pure nella storia delle nostre istituzioni militari aveva una sua tradizione, è restata soltanto una scuola per ufficiali di complemento.

Una favorevole decisione del ministro porterebbe grande vantaggio alla vita commerciale e al movimento di Maddaloni. (16653).

RISPOSTA. — Il trasferimento a Modena dei corsi di reclutamento per ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi di commissariato e di amministrazione ha sottratto alla scuola di Maddaloni solo 60 allievi.

In contrapposizione alla perdita dei predetti 60 elementi la scuola dei servizi di commissariato e di amministrazione di Maddaloni ne acquisterà un numero maggiore, comprendente anche numerosi ufficiali in servizio permanente effettivo, a seguito della già prevista istituzione di alcuni nuovi ed importanti corsi.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione riguardante Palumbo Saverio di Amato, da Lettere (Napoli). Il Palumbo, già arruolato volontario il 17 gennaio 1949 nel corpo specialisti alla scuola motorizzazione di Roma, venne collocato in congedo il 3 ottobre 1952 per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio come da visita della commissione medica presso l'ospedale militare di Caserta. Benché la istanza per la concessione della pensione relativa sia stata

presentata dall'interessato e inoltrata — fin dal 1952 — allo stesso Ministero del tesoro, questi non ha dato finora alcuna comunicazione, nonostante tutti i solleciti fatti. (17219).

RISPOSTA. — Si risponde, per competenza, in luogo del ministro per il tesoro.

La pratica per la concessione della pensione privilegiata, è stata già istruita ed inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Come d'uso questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia edotto della protesta firmata dagli insegnanti elementari delle scuole « ex Cassa di risparmio » di Piedimonte d'Alife (Caserta), e da essi inviata al prefetto di Caserta.

Il sindaco, interpellato dai consiglieri comunali dottor Petella e avvocato D'Amore, aveva presentato inaccettabili giustificazioni circa la inqualificabile superficialità con cui egli, con la sua amministrazione, considera il problema della incolumità fisica dei bambini e insegnanti delle scuole in questione.

Nella loro protesta gli insegnanti insorgono « contro le gravi menzogne » del sindaco a proposito dell'incidente verificatosi il 19 novembre 1955, e che comprovò la pericolosità dei locali adibiti ad aule scolastiche, come del resto già l'interrogante denunciava nella interrogazione n. 17450. Alla quale il ministro — anch'egli smentendo la pericolosità, e soprattutto che il sindaco ne fosse già a conoscenza — dava risposta basata su elementi non fondati in quanto trattasi della stessa persona del sindaco contro cui gli insegnanti hanno protestato presso il prefetto.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro sia edotto delle lettere di padri di famiglia pubblicate dalla stampa, in cui questi ultimi avvertono gli insegnanti di rifiutarsi di mandare i figli a scuola in tali condizioni, o li fanno responsabili della loro incolumità.

L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti presi dal prefetto nei confronti dell'autorità comunale di Piedimonte d'Alife. (18307).

RISPOSTA. — La prefettura di Caserta, dopo aver preso visione della protesta presentata dagli insegnanti della scuola elementare del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

Rione Vallata di Piedimonte d'Alife, invitò quella amministrazione comunale, con lettera del 12 gennaio 1956, ad eseguire, con ogni urgenza, i lavori necessari per il consolidamento di tutti i solai dell'edificio scolastico.

Il sindaco di Piedimonte d'Alife ha assicurato, in data 20 gennaio 1956, che detti lavori sono stati eseguiti, e che le scuole funzionano ora normalmente, senza alcun pericolo per l'incolumità degli insegnanti e degli scolari.

Per quanto riguarda il contenuto della detta protesta è da rilevare che i lavori sopraccennati vennero disposti dal sindaco, a seguito di accertamenti fatti eseguire, indipendentemente da ogni segnalazione.

Tali lavori vennero, infatti, disposti prima del sopralluogo dell'Ufficio del genio civile, i cui tecnici confermarono le disposizioni già impartite al riguardo.

In merito, poi, al comportamento della insegnante Di Marco è risultato che la stessa non aveva motivo di entrare nel vano dove dovevano essere eseguiti i lavori, in quanto per l'aereazione della sua aula, avrebbe dovuto, più opportunamente, aprire il balcone di tale aula e non la finestra del vano in questione.

Per quanto concerne, infine, l'accenno contenuto nella ultima parte della interrogazione, circa talune lettere di padri di famiglia, pubblicate dalla stampa, con le quali gli stessi avvertono gli insegnanti di rifiutarsi di mandare a scuola i propri figli a causa delle pericolose condizioni statiche dell'edificio scolastico, si fa presente che nessuna lagnanza risulta pervenuta in proposito al comune.

Comunque, la prefettura di Caserta non mancherà di svolgere la più attenta vigilanza, al fine di assicurare sia la funzionalità dei locali scolastici, sia l'incolumità degli insegnanti e degli scolari.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Circa il comportamento del sindaco di Lettere (Napoli) nei confronti di cittadini di quel comune che non gli risultino appartenenti al suo partito, che è quello della democrazia cristiana.

Si segnala questo recente episodio. Poiché l'interrogante aveva rivolta interrogazione (n. 17219) al ministro del tesoro circa la pensione spettante a Palumbo Saverio di Amato da Lettere, e per cui il Ministero in questione da tre anni non ha dato comunicazione all'interessato, il sindaco chiamava il Pa-

lumbo, e così apertamente lo minacciava: « Dal momento che fai parte del movimento sociale italiano, se hai atteso per tre anni per la pensione, io ti farò aspettare per lo meno altri dieci anni ».

L'episodio rientra, del resto, nel comportamento di quel sindaco, diventato più provocatorio dacché ha acquistato (e ostenta) la convinzione che nella sua qualità di locale esponente democristiano potrà continuare a non tener conto dei propri doveri e a ignorare le proprie responsabilità verso gli amministratori, come è certamente potuto sfuggire alle inchieste addomesticate disposte dal Ministero dell'interno, il che l'interrogante ebbe già a denunciare il ministro nella seduta del 30 settembre 1955.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere quale provvedimento intenda prendere il ministro. (18308).

RISPOSTA. — Nessun tono di minaccia o di astiosità, per motivi politici, deve ravvisarsi nella frase pronunciata dal sindaco di Lettere. È risultato, infatti, che nel corso di un'amichevole conversazione col fratello dell'interessato il sindaco intese soltanto esprimere, in modo generico e di mera supposizione personale, il proprio dubbio sulla possibilità di una sollecita definizione della pratica di pensione del signor Palumbo Saverio.

Circa le asserite manifestazioni di illegalità e di spirito di parte nella condotta amministrativa del predetto sindaco non sussiste alcun concreto elemento che possa suffragarle.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla effettiva situazione delle strade vicinali del comune di Caiazzo (Caserta), per le quali già l'interrogante stesso ebbe a presentare precedente interrogazione (numero 17036).

Contrariamente a quanto il ministro rispondeva in data 5 dicembre 1955, non risulta che il sindaco abbia adottato i provvedimenti urgenti per porre fine al disagio della popolazione, accresciuto ora che l'inverno rende quasi e del tutto intransitabili alcune strade.

Del che la stessa amministrazione comunale ha dovuto dare atto, se il sindaco in contrada Acquariello ha dovuto fare apporre un cartello con la scritta « divieto di transito ».

Recentemente i funerali di un contadino dovettero subire un ritardo di molte ore perché la strada obbligatoria al passaggio era co-

perta dalle acque di un torrente in piena per la pioggia.

Anche recentemente Santoro Stefano e altri ventotto padri di famiglia indirizzavano una istanza al sindaco segnalando che i loro figli frequentanti la scuola della frazione Sant'Angelo erano costretti a passare su un ponte senza parapetti sotto cui correva il torrente in piena.

L'interrogante chiede al ministro se non creda di dover richiamare la prefettura di Caserta ad accertamenti più diligenti e seri e soprattutto più attendibili di quelli ultimamente eseguiti quando il funzionario portatosi sul posto, piuttosto che accertarsi — come suo stretto dovere — di quanto dall'interrogante denunciato, si intratteneva per lunghe ore col sindaco sulle cui responsabilità avrebbe dovuto invece indagare. (18310).

RISPOSTA. — Come già rilevato in sede di risposta alla precedente interrogazione numero 17036, la manutenzione e sistemazione delle strade vicinali, a termini degli articoli 51 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, nonché del decreto legislativo 1° settembre 1948, n. 1446, è posta a carico degli utenti, salvo concorso del comune.

Ora, stante la notevole estensione delle strade vicinali del comune di Caiazzo, che hanno una lunghezza complessiva di oltre 100 chilometri, il comune stesso — attese le sue modeste risorse economiche — non ha la possibilità di intervenire, se non in modo molto limitato, in ausilio alle iniziative prese, nella materia, dagli utenti.

A tal riguardo si fa presente che con deliberazione del 25 ottobre 1955, debitamente approvata, il comune ha erogato un contributo di lire 100 mila per i lavori di sistemazione della strada vicinale Pozzillo, lavori già eseguiti dagli utenti, mentre ha di recente disposto accertamenti tecnici ai fini della concessione di altro contributo per la sistemazione, già eseguita, della via vicinale Tafuto.

L'ente ha, inoltre, promosso diverse riunioni di utenti delle strade in questione, ai quali è stato dato affidamento per la concessione di contributi da erogarsi sulla base dei lavori eseguiti.

In ordine, poi, a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, è risultato:

a) effettivamente in contrada Acquariello è stato fatto divieto di transito, perché le acque in piena dell'omonimo torrente hanno recentemente divelto il ponticello sito sulla

relativa via vicinale. In collaborazione con gli utenti della strada è ora in corso di apprestamento il progetto di ricostruzione del ponte stesso, a cui sarà provveduto entro breve termine;

b) non è improbabile che il corteo funebre, di cui è cenno nella interrogazione, incamminatosi durante il maltempo per una disagiata strada vicinale, abbia subito ritardo per difficoltà di transito dovute ad allagamento;

c) il ponte in contrada Fruscio-Sant'Angelo, seppure privo del parapetto, asportato dal torrente in piena, è sufficientemente largo per permettere il transito di adulti e bambini senza pericolo. Tuttavia, l'amministrazione provvederà entro i prossimi giorni alla costruzione di parapetti in bastoni metallici, essendo quelli in muratura soggetti all'azione demolitrice, delle acque.

Si soggiunge, infine, che il sindaco di Caiazzo ha nuovamente assicurato che quella amministrazione appoggerà tutte le concrete iniziative degli utenti, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche ed in conformità con le disposizioni di legge che regolano la materia, e che la prefettura, dal canto suo, non mancherà di esplicare ogni possibile intervento, perché le richieste degli utenti stessi vengano, nei limiti ed alle condizioni sopra cennate, accolte nella misura più larga possibile.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Circa quanto da lui stesso ammesso nella risposta alla interrogazione dell'interrogante n. 17450.

Il ministro — a proposito della donazione fatta dal comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) all'Opera salesiana locale — ha testualmente dichiarato che per tali immobili donati la spesa di costruzione ammontò a lire 58 milioni 560.275 di cui lire 52.748.624 anticipate dallo Stato sui fondi a sollievo della disoccupazione. « Di tale somma — ha dichiarato il ministro — il comune si è impegnato a restituire all'erario la somma di lire 26.374.312, corrispondenti alla metà dell'anticipazione suddetta ». Cioè a parte il discutibile criterio della donazione fatta dal comune a un'opera religiosa, resta la responsabilità dell'amministrazione comunale di avere per sovrappiù donato alla stessa la rispettabile somma di lire 26.374.312, accollandosi il relativo debito: e questo mentre il comune di Piedimonte d'Alife ha un bilancio passivo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

L'interrogante domanda al ministro se non ritenga urgente di sollecitare da parte del prefetto di Caserta un provvedimento in merito per precisare la suddetta responsabilità, con le successive misure del caso; e domanda anche come sia potuta passare inosservata una deliberazione del genere, che dimostra con quanta interessata e insieme sommaria superficialità si dilapidi il pubblico danaro nelle amministrazioni dirette dalla democrazia cristiana, senza alcun controllo da parte della competente autorità tutoria. (18312).

RISPOSTA. — Come già segnalato in sede di risposta alla precedente interrogazione numero 16542, relativa al medesimo argomento, la donazione degli immobili di proprietà del comune di Piedimonte d'Alife all'Opera salesiana « Ragazzi di don Bosco » ha avuto il fine, preminentemente sociale, di potenziare una scuola di arti e mestieri, che assicurerà una qualifica ed una specializzazione a numerosi operai della zona oggi disoccupati, proprio perché non forniti di specializzazione.

Si soggiunge che la somma di lire 26 milioni 356.310, e cioè la metà della spesa occorsa per la costruzione di detta scuola, verrà restituita dal comune allo Stato con le agevolazioni previste dalla legge 10 agosto 1945, n. 517, e quindi in trenta annualità e senza interessi. Pertanto, l'onere mensile che ne deriva per il comune è di lire 73.211, onere che può ritenersi compensato dall'obbligo dell'opera di far frequentare gratuitamente la scuola a 40 ragazzi bisognosi segnalati dall'amministrazione comunale, e di praticare una retta ridotta per altri 40 ragazzi, le cui famiglie non versino in buone condizioni economiche.

Da ciò risulta come, con una spesa non eccessiva, il comune ha acquistato il diritto permanente di assicurare l'educazione e la istruzione gratuita o semi gratuita a ben 80 ragazzi.

Non è esatto, infine, che la deliberazione consiliare di donazione degli immobili di che trattasi « sia passata inosservata »: tale atto deliberativo è stato infatti sottoposto all'organo tutorio che in due sedute, dell'11 maggio e del 26 agosto 1955, lo ha esaurientemente esaminato, valutandone la convenienza ed eliminando qualche clausola, che poteva apparire poco vantaggiosa per il comune.

In relazione a quanto sopra questo Ministero non ha interventi da svolgere nella questione.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e urgente la sospensione dalla carica del sindaco di Pietravairano (Caserta), signor Bellocchia Antonio fu Giuseppe, condannato il 15 dicembre 1955 dalla seconda sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per la imputazione di cui all'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, a mesi 6 di reclusione; imputato di appropriazione indebita aggravata (articoli 646 e 61, n. 11, del codice penale); e infine con un terzo processo penale a carico per la imputazione di abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale).

L'interrogante chiede inoltre di conoscere dal ministro come siano potuti sfuggire al prefetto della provincia i requisiti invero non commendevoli del sullodato sindaco. (18313).

RISPOSTA. — La sentenza 5 dicembre 1955 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il signor Antonio Bellocchio, sindaco di Pietravairano, è stato condannato a 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non è divenuta definitiva, in quanto è stata impugnata dall'interessato: pertanto, non è possibile dichiarare la decadenza (non sospensione) del predetto amministratore dalla carica.

Inoltre, il procedimento penale, per il reato di appropriazione indebita aggravata, cui il Bellocchio è stato sottoposto, è tuttora in istruttoria e, pertanto, manca il presupposto essenziale del rinvio a giudizio, richiesto tassativamente dall'articolo 149, comma quinto, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, perché possa verificarsi la di lui sospensione *ope legis* dalla carica stessa.

Si fa presente, infine, che dagli accertamenti eseguiti, non risulta pendente, a carico del predetto amministratore, il procedimento penale per il reato di abuso di ufficio, cui fa riferimento l'interrogazione.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere che pensi del sindaco di Dragoni (Caserta) che da anni va annunciando — e perfino con pubblici manifesti — la risoluzione a data fissa del grave problema dell'acqua, particolarmente risentito da quella popolazione in estate, quando si esaurisce anche l'acqua dei pozzi.

In proposito si ricorda che una nota personalità del partito di maggioranza mise solennemente la prima pietra del serbatoio idrico di Pietramelara, che dovrebbe dare l'acqua

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

anche a Dragoni; ma alla prima pietra, posta dal parlamentare per le elezioni politiche del 1953, non è nemmeno seguita la seconda, a meno che non si attenda per ciò l'occasione di nuove promesse elettorali.

Sempre a Dragoni il sindaco, sotto lo specioso pretesto del pareggio del bilancio, si è opposto alla costruzione di edifici scolastici; ha fatto vendere con discutibili criteri dei boschi di proprietà comunale; ha provocato un inasprimento della tassa di famiglia naturalmente in base al colore politico dei contribuenti; ha ridotto il personale del comune con grave disservizio presso gli uffici, ecc.

L'interrogante domanda se alla vigile attenzione dei prefetti, e, nel fatto, nel suo discorso sul bilancio, continui a sfuggire il malgoverno di amministrazioni come quella di Dragoni. (18314).

RISPOSTA. — 1°) Il comune di Dragoni fa parte del « Consorzio idrico di terra del lavoro », che da tempo ha iniziato i lavori relativi all'acquedotto consorziale; in relazione al programma predisposto è stata già ultimata la costruzione di alcuni serbatoi, tra i quali quello di Pietramelara, e sono stati già effettuati i rilievi, per completare il progetto definitivo per la condotta, che dovrà alimentare il comune di Dragoni.

Il sindaco del predetto comune — in relazione ad infondate voci diffuse circa l'esclusione del comune medesimo dalla rete di distribuzione — ha ritenuto opportuno di smentire con manifesti tali voci, annunciando, altresì, che entro il 1956 l'approvvigionamento idrico del comune verrà realizzato; il che è nelle previsioni;

2°) non è esatto che il sindaco di Dragoni si sia opposto alla costruzione di edifici scolastici; sta di fatto, anzi, che il consiglio comunale ha deliberato la costruzione di quattro edifici scolastici e precisamente nelle frazioni « San Giorgio » « San Marco » « Maiorano di Monte » e « Pantano Trivolischi »; per quest'ultimi due è in corso la relativa progettazione, essendo stato di già il comune ammesso dal Ministero dei lavori pubblici a godere dei benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, numero 645;

3°) nessuna irregolarità sussiste relativamente alla vendita dei boschi comunali;

4°) il ruolo dell'imposta di famiglia è stato compilato nel 1952 in base a concordati; a tale ruolo sono state apportate per gli anni 1952 e 1953 poche variazioni, avverso le quali sono stati presentati solo otto ricorsi, definiti tutti in sede di concordato. Per gli anni 1954,

1955 e 1956 il ruolo della imposta di famiglia non ha subito variazione alcuna;

5°) nessun licenziamento di personale è stato effettuato dall'attuale amministrazione comunale.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quale superiore disposizione la tenenza dell'arma dei carabinieri di Sessa Aurunca (Caserta) faccia procedere, nel vasto territorio di sua competenza, a richiesta di generalità e di informazioni, sulla base di un ampio questionario, a carico dei dirigenti, esponenti o semplicemente iscritti del movimento sociale italiano.

Tale illecita, arbitraria e intimidatoria interferenza dell'arma nella libera attività politica dei cittadini — se pure appartenenti a partiti di opposizione come il movimento sociale italiano — offende gli stessi principi costituzionali che sono a base della Repubblica, e va pertanto eliminata, mentre devono precisarsi le responsabilità di chi l'ha finora disposta come di chi l'ha messa in atto, o, peggio, di chi ne abbia avuto iniziativa locale per il miglior servizio del partito di governo alla vigilia di una lotta elettorale. (18315).

RISPOSTA. — Nessuna informazione, sotto qualsiasi forma, è stata chiesta dalla tenenza dei carabinieri di Sessa Aurunca nei confronti dei dirigenti politici o dei semplici iscritti al movimento sociale italiano.

La questura di Caserta, invece, solo per averne norma in particolari esigenze, come ad esempio quella di conoscere esattamente i nominativi dei firmatari di preavvisi per i comizi, incaricò i comandi dell'arma dei carabinieri della provincia di accertare i nominativi dei componenti dei comitati direttivi di tutti i partiti politici e non, solamente, di quelli del movimento sociale italiano.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli sia noto quanto tuttora si verifica a Castel Campagnano (Caserta). In quel comune la sola chiesa esistente fu dichiarata inidonea all'uso con ordinanza del Genio civile di Caserta del 26 giugno 1954. Inutilmente da allora il parroco reverendo Fausto Cusano si è rivolto alle autorità competenti per invocare una sollecita soluzione per i lavori di restauro. Nello scorso novembre il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli diede assicurazioni, ma pare che si renda prima necessario un sopralluogo

da parte del Genio civile di Caserta, finora non effettuati, cosicché a distanza di un anno e mezzo i fedeli devono assistere alle funzioni religiose celebrate in una stanzetta senza la necessaria capienza, e costretti quindi ad affollarsi anche lungo le scale con pericolo oltre che con scarso decoro per le funzioni stesse.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda di dare immediate disposizioni in proposito al Genio civile di Caserta oltre che al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli. (18352).

RISPOSTA. — A seguito di un sopralluogo effettuato dal competente ispettorato generale del Genio civile, per l'accertamento delle cause che hanno determinato le lesioni alla chiesa di Castel Campagnano, sono state impartite disposizioni all'Ufficio del genio civile di Caserta per il completo ripristino del sacro edificio.

Il Ministro: ROMITA.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se al prefetto di Caserta risulti il tutt'altro che imparziale comportamento del sindaco di Castello d'Alife (Caserta), verso i propri amministrati. Difatti, mentre le richieste di concessione dell'acqua presentate da cittadini appartenenti a partiti di opposizione, o semplicemente non iscritti alla democrazia cristiana, non vengono accolte, il sindaco ha indotto l'amministrazione comunale a concedere un attacco di acqua sulla condotta comunale stessa, fuori dell'abitato, al signor Sciullo Salvatore. Ciò in quanto costui gode del doppio privilegio, di essere il cognato del sindaco e il segretario della locale sezione della democrazia cristiana. (18678).

RISPOSTA. — Con deliberazione 24 gennaio 1955, il consiglio comunale di Castello d'Alife, in accoglimento di una istanza del signor Salvatore Sciullo, concesse a quest'ultimo una presa d'acqua potabile per esclusivo uso familiare e con la esplicita condizione che nel periodo di magra la condotta d'immissione nel fabbricato dello Sciullo sarebbe stata piombata.

Analoghe domande, presentate dai signori Francesco Zappoli e Antonio Conte, non sono state esaminate, avendo gli stessi interessati — come risulta da apposite dichiarazioni scritte — successivamente rinunciato alla richiesta, data la imminente sistemazione da parte della Cassa del Mezzogiorno dell'acquedotto comunale.

Il sindaco di Castello d'Alife si è astenuto dal partecipare all'atto consiliare con il quale venne deliberata la concessione in favore del predetto signor Sciullo, suo cognato.

Nessuna altra domanda del genere è stata presentata all'amministrazione comunale in parola.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi non si rispetti nel trattamento economico dei sottufficiali della guardia di finanza l'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, che stabilisce che il trattamento economico dei militari della guardia di finanza è equiparato a quello dell'arma dei carabinieri. Chiede inoltre di conoscere perché non sia applicato il provvedimento predisposto dal comando generale guardie di finanza, e che fin dal 14 marzo 1955 il Ministero delle finanze aveva trasmesso a quello del tesoro per l'assenso, e col quale si estende ai sottufficiali della guardia di finanza lo stato giuridico previsto per i pari grado delle forze armate dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, e che contempla appunto lo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito, compresi i carabinieri, con indennità di riserva ai pensionati (decorrenza 1° gennaio 1955). (18682).

RISPOSTA. — Il principio della uniformità del trattamento economico attribuito ai militari dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, seppure espressamente previsto dall'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, consolidato da tempo nella legislazione riguardante le due istituzioni, diventa operante solo in seguito alla emanazione di apposite norme legislative.

Ciò premesso, occorre precisare che la legge 31 luglio 1954, n. 599, che ha istituito fra l'altro l'indennità di riserva, riguarda esclusivamente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, per cui della predetta indennità non possono fruire i sottufficiali appartenenti al corpo della guardia di finanza, né i sottufficiali degli altri corpi armati, per i quali tutti occorrerebbe, come sopra accennato, un apposito provvedimento di estensione dell'indennità in parola.

In verità, per quanto riguarda il corpo della guardia di finanza, il Ministero — come è noto anche all'interrogante — ha da tempo predisposto un disegno di legge per estendere ai sottufficiali le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599. Senonché per la necessaria uniformità di indirizzo che deve

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

essere seguita in materia allo scopo di evitare sperequazioni nei confronti degli altri corpi armati (corpo della guardia di pubblica sicurezza, corpo degli agenti di custodia, corpo delle guardie forestali), che parimenti rivendicano un analogo trattamento, l'eventuale provvedimento di estensione del beneficio dovrà essere esaminato d'intesa con le altre amministrazioni interessate. Ciò consentirà l'esame della questione nel suo aspetto complessivo, anche per quanto riguarda l'entità dell'onere, che appare cospicuo e che, secondo il Ministero del tesoro, dovrà trovare la relativa copertura con riduzione degli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, non essendo possibile provvedervi con nuovi stanziamenti, data la situazione generale del pubblico bilancio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Sulla necessità di pronti accertamenti da parte dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sul funzionamento dei servizi di autolinee tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere. A parte il mancato rispetto degli orari per gli automezzi delle dette linee, si deve deplorare il disordine che si verifica quotidianamente alle stazioni rispettive di partenza, con danno per il traffico, per l'incolumità dei cittadini e per la stessa tranquillità e sicurezza dei viaggiatori. Si renderebbe necessario riordinare gli orari di partenza, e soprattutto controllare il loro rispetto, al che finora non si è provveduto nonostante le continue proteste della popolazione di Caserta come di quella di Santa Maria Capua Vetere. (18793).

RISPOSTA. — La questione relativa al miglioramento delle comunicazioni di Capua e di Santa Maria Capua Vetere con Caserta ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero in relazione alle notevoli esigenze del traffico stradale tra i detti comuni e con provvedimento in data 13 agosto 1955, a seguito di numerose e laboriose sedute in riunione compartimentale, si è dato corso alla attuazione di un vasto programma d'intensificazione di corse per le autolinee abilitate a servire il traffico locale dei tre importanti centri della provincia di Caserta.

Con il provvedimento in parola vennero infatti adeguatamente migliorati i programmi d'esercizio delle seguenti autolinee: Capua-Santa Maria Capua Vetere-Caserta-Napoli e Castelvoturno-Santa Maria Capua Vetere-Caserta (Società F.A.C.E.M.), San Tammaro-

Santa Maria Capua Vetere-Caserta (Società S.E.L.A.C.), Vaccheria-Caserta-Santa Maria Capua Vetere (impresa Mezzullo), Bellona-Santa Maria Capua Vetere-Caserta (impresa Scialdone), Albanova-Santa Maria Capua Vetere-Caserta (impresa Vozza).

Conseguentemente le relazioni di traffico tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, alle quali in particolare fa riferimento l'onorevole interrogante, sono in atto soddisfatte, oltre che dal servizio ferroviario statale, da 17 apposite coppie di corse tra i centri medesimi effettuate dalla società F.A.C.E.M. nell'esercizio della autolinea Capua-Santa Maria Capua Vetere-Caserta-Napoli nonché da altre numerose corse di autolinee provenienti dal retroterra di Caserta ed in transito da Santa Maria Capua Vetere.

Per quanto concerne gli inconvenienti segnalati che si verificherebbero quotidianamente alle stazioni di partenza rispettivamente di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta delle autolinee abilitate al traffico tra i detti centri, si assicura che si è interessato l'ispettorato compartimentale per la Campania perché, nella sua esclusiva competenza attribuitagli dal decreto del presidente della Repubblica in data 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, provveda ad eliminare gli inconvenienti medesimi con il riordino degli orari di dette autolinee e vigilando nel contempo a che le aziende concessionarie rispettino gli orari stessi.

Il Ministro: ANGELINI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* Per conoscere se gli risulti un inconveniente che dura da anni a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per quanto riguarda il passaggio dei treni della ferrovia Alifana. Difatti in via Galatina il casellante della ferrovia Alifana, non avendo mezzi di comunicazione con le stazioni vicine, chiude il passaggio a livello tenendo conto solo dell'orario dei treni, e non già del loro effettivo passaggio. Poiché i treni di detta ferrovia viaggiano ordinariamente in ritardo, avviene che al passaggio a livello si formino spesso interminabili file di veicoli di ogni sorta, con possibili gravi conseguenze del traffico. La chiusura di questo passaggio dura fino ad un'ora ed è facile calcolarne tutte le conseguenze per una vasta zona che interessa l'intero agro alifano.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga di dover intervenire presso la predetta ferrovia perché fornisca finalmente il casello ferroviario suddetto di un apparec-

chio telefonico o di altro sistema idoneo per poter far funzionare il passaggio a livello e la relativa chiusura secondo le effettive e reali necessità del servizio ferroviario. (18794).

RISPOSTA. — La prolungata chiusura del passaggio a livello di via Galatina della ferrovia Alifana era da attribuire alla non completa osservanza dei propri compiti da parte del cantoniere in quanto i treni, salvo rare eccezioni, viaggiano in orario.

In proposito è stata interessata la società esercente affinché l'inconveniente lamentato non abbia a ripetersi.

D'altra parte l'istituzione del telefono nella casa cantoniera, a prescindere da talune difficoltà di carattere tecnico che ne renderebbero oneroso l'impianto, sarebbe tardiva, dato che non è lontana la sostituzione dell'esercizio ferroviario sul tratto Santa Maria-Capua, sul quale trovasi il passaggio a livello, con servizio automobilistico.

Il Ministro: ANGELINI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono stati i criteri adottati nel sanzionare la esclusione della riconosciuta zona di produzione del formaggio « grana tipico » dei comuni della Val d'Arda in provincia di Piacenza, immediatamente adiacenti al territorio della provincia di Parma, già inclusi nel comitato nazionale formaggi perché produttori della specialità ed ora esclusi su richiesta ingiustificabile inoltrata dal consorzio « grana tipico » di Parma.

Per conoscere altresì se il ministro non ritenga di dover riesaminare il provvedimento per un più equo giudizio al fine di non danneggiare gravemente una importante zona agricola produttrice della specialità di che trattasi, il cui prodotto viene ad essere ingiustamente declassato. (17798).

RISPOSTA. — La legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, prevede la presentazione di controdeduzioni avverso i pareri espressi dal comitato nazionale formaggi.

Avvalendosi di tale facoltà, le camere di commercio, industria e agricoltura di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova, nonché il consorzio del « parmigiano reggiano », conosciuto il parere espresso dal suddetto comitato in ordine a tale prodotto, inoltrarono controdeduzioni contenenti altri elementi di valutazione, in base ai quali ed a seguito di ulteriori accertamenti, questo Mini-

stero, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, ha espresso il giudizio definitivo sulla questione, modificando la deliberazione adottata dal comitato nazionale formaggi.

Conseguentemente, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1955, n. 1269, è stato adottato il provvedimento di riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi.

Quanto alla richiesta di riesame di detto provvedimento, si fa presente che la revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà, a norma della sopracitata legge 10 aprile 1954, n. 125, ogni cinque anni, con le modalità stabilite nel primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Il Ministro: COLOMBO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui ai dipendenti della Sepral, distaccati presso altre amministrazioni, non è stata corrisposta la gratifica di fine anno 1955, elargita soltanto agli impiegati in servizio presso la Sepral, mentre che negli anni precedenti tale gratifica venne regolarmente corrisposta a tutti indistintamente.

Se non ritenga opportuno, sempre al fine di rassicurare detti impiegati nelle loro più che giustificate ansie e preoccupazioni, di definire la loro posizione, promovendo il loro passaggio definitivo, con tutti gli effetti giuridici ed economici, nelle rispettive amministrazioni dello Stato presso le quali da anni si trovano comandati a prestar servizio. (18371).

RISPOSTA. — Il compenso di che trattasi è da configurarsi come un gesto di liberalità che l'Alto Commissario dell'alimentazione, così come praticato da altre amministrazioni, ha ritenuto di compiere nei confronti dei dipendenti in servizio presso i propri uffici, circostanza questa che, non ricorrendo evidentemente per il personale distaccato, ha determinato la esclusione del medesimo dalla particolare elargizione.

Devesi, infatti, considerare che tale personale, in atto e da tempo in servizio presso altre amministrazioni, non è più in effetti a carico dei bilanci delle rispettive sezioni in quanto, con l'entrata in vigore della legge 7 maggio 1954, n. 220, le amministrazioni stesse sono tenute al rimborso di tutte le competenze ad esso dovute, rimborso che — come è avvenuto per richieste in precedenza formulate per casi analoghi — è invece del tutto escluso per

le somme erogate per il titolo di cui in argomento.

Per quanto attiene al definitivo trasferimento del personale in parola alle amministrazioni presso le quali presta in atto servizio, si fa presente che provvedimenti in tal senso potranno essere adottati allorché sarà intervenuta la legge relativa alla riorganizzazione dei servizi dell'alimentazione, essendo state dichiarate inapplicabili al personale delle Sepral, attesa la particolare posizione giuridica di questo, le norme di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

L'Alto Commissario per l'alimentazione: COLOMBO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui al profugo d'Africa Luceri Antonio fu Francesco, da Galatina (Lecce), non viene corrisposto il relativo sussidio tenendo conto che egli ha a carico la propria madre, Apollonia Paola, iscritta nell'elenco dei poveri con tessera numero 302, la quale versa in stato di assoluto bisogno.

Al predetto Luceri era stato sospeso il sussidio sotto la data del 1° agosto 1954 per asserito miglioramento delle sue condizioni economiche, ma in seguito, su ricorso dell'interessato, dimostrate infondate le migliorate condizioni economiche, sotto la data del 1° ottobre 1954 gli veniva ripristinato il sussidio con radiazione, però, dall'assistenza della di lui madre, la quale sempre in precedenza ne aveva usufruito.

Se non ritenga disporre perché cessi questo stato di palese ingiustizia, non essendo valsi i vari ricorsi presentati dagli interessati. (18372).

RISPOSTA. — Il profugo d'Africa Luceri Antonio fu Francesco, residente a Galatina (Lecce), fu ammesso a beneficiare del sussidio temporaneo mensile di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, fin dal 1° luglio 1952, per sé e la madre a carico.

In data 1° agosto 1954, la prefettura di Lecce, in seguito alle risultanze della revisione periodica delle pratiche assistenziali, avendo accertato che il profugo Luceri esplicava attività lavorativa in qualità di barbiere, con discreti guadagni, sospese l'erogazione del sussidio.

Avverso il provvedimento il Luceri fece ricorso alla stessa prefettura di Lecce, che esperì subito nuovi accertamenti dai quali emerse che l'interessato, « proprietario di una casa di abitazione di 4 vani occupata dalla

sua famiglia, lavora spesso nel negozio di barbiere del fratello ».

In relazione a queste ultime risultanze, la prefettura di Lecce, in data 1° ottobre 1954, dispose il ripristino del sussidio a favore del Luceri, limitandolo, però, alla sola quota del capo famiglia (lire 210 giornaliere oltre la integrazione di lire 564 mensili), privandolo, cioè, della quota per la madre (lire 100 giornaliere oltre la maggiorazione di lire 564 mensili).

Il provvedimento adottato dalla prefettura di Lecce non va, quindi, inteso come diretto a colpire la persona esclusa dal beneficio del sussidio, bensì a graduare l'assistenza in relazione al bisogno.

Nel caso specifico, non v'è dubbio che il Luceri, la cui famiglia è costituita solo dallo stesso e dalla madre, esplica attività lavorativa e che, abitando un appartamento di sua proprietà, non ha onere di pigione, per cui la riduzione disposta dalla prefettura di Lecce appare giustificata.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nel comune di Oria (Brindisi), favorita da quella amministrazione, svolge la propria attività la ostetrica Rutili Anna, già condannata dalla Corte di assise di Potenza per aborto di donna consenziente nel 1943.

Nel 1947 ad essa Rutili, chiamata dal sindaco dell'epoca, veniva affidata la condotta interinale per tre anni e successivamente la si incaricava di supplenze saltuarie.

Se tutto ciò è compatibile con le disposizioni vigenti e se non ritenga di intervenire perché cessi tale denunciata situazione. (18373).

RISPOSTA. — L'ostetrica Rutili Anna fu Gioacchino risiede in Oria, ove si trasferì in seguito alla nomina ad ostetrica condotta interina, disposta dall'amministrazione comunale nel 1946. L'interessata ha ricoperto l'incarico dall'11 novembre di detto anno al 31 dicembre 1948, in forma continuativa, e dal 1° gennaio al 29 novembre 1949 — data in cui venne nominata la titolare della condotta — a turno con altre ostetriche.

Il predetto incarico interinale risulta affidato alla Rutili su parere conforme del collegio provinciale delle ostetriche di Brindisi, presso cui l'ostetrica aveva effettuata la propria iscrizione, previo « nulla osta » del collegio provinciale delle ostetriche di Napoli,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1956

presso cui l'interessata era iscritta precedentemente.

Attualmente la Rutili esercita la libera professione.

Si soggiunge che — a seguito di una segnalazione, pervenuta alla prefettura di Brindisi e, per conoscenza, al collegio delle ostetriche — sono stati disposti accertamenti circa l'esistenza di gravi precedenti penali a carico della predetta ostetrica, al fine di esaminare se sussistano i requisiti per il mantenimento della sua iscrizione all'albo professionale.

Il Ministro: TAMBRONI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per riparare gli inconvenienti verificatisi, per la errata interpretazione dell'ordinanza ministeriale, in materia di conferimenti di assegnazioni provvisorie per le province di Napoli e di Caserta, assegnazioni che, mentre non hanno sanato alcune disastrose situazioni familiari, hanno aggravato la già grave e preoccupante posizione dei maestri incaricati. (18382).

RISPOSTA. — Le assegnazioni provvisorie concesse in esecuzione della circolare ministeriale del 10 settembre 1955, n. 7611, per le province di Caserta e di Napoli, sono state pressoché esattamente compensate dalle assegnazioni provvisorie concesse agli insegnanti titolari nelle province stesse per altre province.

Nessun danno è potuto derivare pertanto dalla concessione delle predette assegnazioni provvisorie per gli insegnanti incaricati, tanto più che, nella provincia di Napoli, sono state istituite nuove classi proprio allo scopo di venire incontro alla grave situazione degli insegnanti non di ruolo.

Il Ministro: ROSSI.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed equo migliorare il trattamento economico degli istitutori assistenti nei convitti nazionali, considerata l'importanza della loro funzione educativa. (18736).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 134 del regio decreto 5 maggio 1923, n. 1054, in ciascun convitto nazionale vengono assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun consiglio di amministrazione.

Inoltre, per le nomine di detti posti, viene data la preferenza a coloro che risultano

iscritti alla facoltà di lettere e di filosofia delle università statali ed istituti superiori.

Il consiglio di amministrazione di ciascun convitto, infine, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 77 del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, anno per anno stabilisce il numero degli istitutori assistenti da assumere nel convitto e la misura delle retribuzioni da corrispondere.

L'incarico viene conferito per una durata superiore ad un anno e può essere riconfermato; gli istitutori assistenti hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati, l'orario di ufficio è di sette ore giornaliere; infine, le amministrazioni dei convitti provvedono, a norma dell'articolo 102 del citato regio decreto del 1925, all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia.

Tutto ciò premesso preciso quanto segue:

Il Ministero della pubblica istruzione aveva, sin dal 1948, predisposto uno schema di provvedimento legislativo concernente il personale non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati governativi.

Con il citato provvedimento si voleva, fra l'altro, assumere a carico dello Stato il personale in questione. Difficoltà di ordine finanziario, avanzate dal Ministero del tesoro, non hanno però consentito di addivenire alla soluzione auspicata.

Constatata la impossibilità di portare a perfezione il disegno di legge ora ricordato, il Ministero, per venire incontro alle aspirazioni della categoria, aveva chiesto il parere al Consiglio di Stato al fine di poter rendere operante l'articolo 21 della legge 21 aprile 1951, relativa alla istituzione di ruoli speciali transitori, nei riguardi del personale in parola.

Il Consiglio di Stato, purtroppo, ha fatto rilevare che il personale stesso, poiché risulta nominato dal consiglio di amministrazione e pagato sui fondi non pertinenti al bilancio statale, ed è quindi privo del necessario rapporto d'impiego con lo Stato, non poteva beneficiare di quel particolare ruolo.

Il problema del personale assistente dei convitti nazionali, pertanto, potrà essere, opportunamente, esaminato in occasione di una radicale riforma degli istituti educativi dello Stato.

Il Ministro: ROSSI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia che sia imminente la costruzione di un

casello ferroviario sul bordo della via M.R. Imbriani, adiacente al passaggio a livello in Barletta (Bari). In caso affermativo chiede che detto casello sia spostato di alcuni metri verso sud-est sia per motivi di estetica cittadina, sia per non pregiudicare la costruzione del progettato sottopassaggio, assolutamente indispensabile per evitare i non pochi incidenti che attualmente si verificano. Difatti, oltre un terzo della popolosa città, che conta 70 mila abitanti, risiede nel quartiere di Borgo Villa, che si trova al di là del passaggio a livello, ove sono situate anche le scuole elementari, l'istituto tecnico, l'Opera maternità ed infanzia, case popolari ed industrie varie. (18741).

RISPOSTA. — Con la sistemazione della stazione di Barletta in dipendenza dell'elettificazione della linea Bari-Foggia è stata prevista la costruzione di una casa cantoniera in prossimità del passaggio a livello chilometro 593+569, ma tale costruzione non viene ad interessare minimamente le aree sulle quali il comune di Barletta intende aprire la strada per congiungere la via Imbriani con la piazza Conteduca e per la costruzione del progettato sottopassaggio pedonale in corrispondenza del sopra cennato passaggio a livello.

Inoltre la casa cantoniera ferroviaria da costruire avrà caratteristiche architettoniche tali da non essere in contrasto anche con le più recenti moderne costruzioni della zona.

Comunque è in corso d'esame fra le ferrovie dello Stato ed il comune l'eventuale spostamento dell'ubicazione della casa cantoniera in parola e, qualora venga concordata altra ubicazione, la maggiore spesa all'uopo occorrente dovrà far carico al comune di Barletta.

Il Ministro: ANGELINI.

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia consentito alle organizzazioni sindacali dei dipendenti statali o ad altre libere organizzazioni di statali di usare beni strumentali o di consumo dello Stato per la loro attività come ad esempio l'uso di buste intestate al « Ministero degli affari esteri » per loro circolari. (18588).

RISPOSTA. — È notorio che l'uso di beni strumentali e di consumo dello Stato non possono essere usati che da organismi statali o da dipendenti statali nell'esercizio delle loro funzioni.

In proposito la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare del 30 marzo 1954, nu-

mero 75172, ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni dello Stato all'osservanza delle disposizioni di carattere generale specificando che è inibito l'uso di locali alle organizzazioni sindacali ed il distacco di personale presso tali organizzazioni.

Per quanto concerne il sindacato del Ministero degli affari esteri, che fra l'altro svolge una particolare e meritoria attività nel campo assistenziale, si precisa che esso non ha in uso locali demaniali, né personale distaccato presso la sua organizzazione. Solo un ritardo di consegna da parte della tipografia ha costretto il predetto sindacato ad usare un minimo quantitativo di buste intestate « Ministero degli affari esteri » onde evitare che una mozione che aveva carattere di estrema urgenza e che era stata approvata dal consiglio sindacale in data 11 dicembre 1955, subisse un pregiudizievole ritardo. Infatti, per attendere di decidersi a utilizzare buste intestate del Ministero (che verranno d'altra parte restituite a spese del sindacato) l'esecutivo del sindacato stesso ha atteso un mese, diramando la mozione solamente il 10 gennaio 1956.

Il Ministro degli affari esteri:
MARTINO.

VISCHIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano urgente dare disposizioni agli uffici competenti perché siano portati a termine i lavori per il consolidamento dell'Arco di Augusto in Perugia; lavori che furono iniziati circa due anni or sono con la costruzione di palcature di cui nessuno si è mai servito e che sono rimaste abbandonate sul posto. (17195).

RISPOSTA. — La ripresa dei lavori di consolidamento dell'Arco Etrusco di Perugia, è imminente.

Tale ripresa si basa su di un primo finanziamento per l'ammontare di lire 1.800.000, che corrisponde alla disponibilità di bilancio, per il corrente esercizio finanziario, dell'Ufficio del genio civile di Perugia.

È sperabile che l'appalto possa essere effettuato per l'intera somma prevista in perizia, che è di lire 4.500.000.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale provvedimento intende adottare contro il questore di Napoli dottor Carmelo Marzano, per l'assurdo e ille-

gale arresto del sedicenne Mariano D'Antonio, studente della scuola liceale, perché distribuiva biglietti d'invito ad un convegno culturale nella piazzetta antistante il liceo-ginnasio Giambattista Vico.

L'episodio di inqualificabile arbitrio ha suscitato la più viva indignazione nell'opinione pubblica cittadina ed in particolare negli ambienti studenteschi.

La denuncia del giovane D'Antonio alla autorità giudiziaria è stata fatta in base all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza « distribuzione di stampa non autorizzata ». Si fa presente all'uopo che un biglietto di invito ad un convegno didattico-culturale non può essere classificato in nessun senso nella voce « stampa ». (18539).

RISPOSTA. — Lo studente D'Antonio Mario fu arrestato il 20 gennaio 1956 da guardie di pubblica sicurezza della questura di Napoli e successivamente denunciato alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché colto in flagranza del reato previsto dall'articolo 113 della stessa legge, in quanto sorpreso a diffondere, nei pressi del liceo Giambattista Vico, tra gli studenti, manifestini senza la prescritta autorizzazione della competente autorità di pubblica sicurezza.

Il Ministro: TAMBRONI.